

ALESSANDRO DANI

CITTADINANZE E APPARTENENZE COMUNITARIE

*Appunti sui territori toscani e pontifici
di Antico regime*



Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Monografie

8



“Historia et ius”
Associazione culturale - Roma

Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Monografie

8

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojoso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université de Paris) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

E-mail: info@historiaetius.eu

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina: *L'etrusca Porta all'Arco di Volterra* in una raffigurazione ottocentesca.

ISBN: 978-88-94415-9-0 - marzo 2021

ISSN: 2704-5765

ALESSANDRO DANI

**CITTADINANZE E APPARTENENZE
COMUNITARIE**

*Appunti sui territori toscani e pontifici
di Antico regime*



“Historia et ius”
Associazione culturale - Roma

Indice

PREMESSA	1
CAPITOLO I	
L'ETÀ MODERNA TRA PERSISTENZE E COMPLICAZIONE DEGLI ASSETTI MEDIEVALI	
1. <i>Alcune questioni concettuali e lessicali</i>	5
2. <i>Eredità del passato e nuovi contesti</i>	14
3. <i>Tra teoria e prassi: il 'discorso pubblico', la dottrina e il 'diritto vivente'</i>	20
4. <i>Un nuovo approccio: i centri minori e le fonti locali</i>	24
5. <i>Pluralità di appartenenze</i>	27
CAPITOLO II	
MODI E CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA COMUNITÀ	
1. <i>La cittadinanza originaria tra ius sanguinis e ius soli</i>	37
2. <i>La cittadinanza acquisita ex incolatu ed ex privilegio</i>	41
3. <i>La cittadinanza domiciliaria (ex incolatu) in particolare</i>	46
4. <i>Il tempus continuae habitationis</i>	49
5. <i>Le misure a scopo di incremento demografico e produttivo</i>	52
6. <i>La condizione giuridica degli ebrei</i>	64
7. <i>Le acquisizioni immobiliari</i>	68
8. <i>L'accoglimento formale tramite deliberazione dell'assemblea</i>	75
CAPITOLO III	
DOVERI E DIRITTI CONNESSI ALL'APPARTENENZA COMUNITARIA	
1. <i>I doveri</i>	84
1.1. <i>Gli obblighi di residenza, di fedeltà e solidarietà verso il Comune</i>	84
1.2. <i>Le prestazioni personali e il pagamento delle imposte</i>	88
2. <i>Diritti, prerogative e privilegi</i>	93
2.1. <i>Il godimento dei beni comuni</i>	94
2.2. <i>La possibilità di acquistare immobili nel luogo</i>	97
2.3. <i>Il diritto di avere giustizia dalle magistrature comunali e la maggiore tutela del diritto penale</i>	99
2.4. <i>La possibilità di accedere alle Corporazioni, alle misure protezionistiche e ad altre forme di solidarietà e assistenza</i>	103
3. <i>Il diritto/dovere alla partecipazione politica: l'accesso alle cariche e alle assemblee</i>	104
4. <i>L'esclusione totale o parziale dalla comunità</i>	121
<i>Per concludere: rationes, efficacia e limiti di un duttile modello</i>	125
BIBLIOGRAFIA	139
FONTI	159

ABBREVIAZIONI:

ASF: Archivio di Stato di Firenze;

ASR: Archivio di Stato di Roma;

ASS: Archivio di Stato di Siena;

ASCC: Archivio storico del Comune di Chianciano;

ASCM: Archivio storico del Comune di Massa Marittima;

BCGUS: Biblioteca Circolo Giuridico dell'Università di Siena;

BS: Biblioteca del Senato della Repubblica Italiana.

Nella citazione delle norme statutarie il numero romano indica il libro o distinzione, il numero arabo la rubrica o capitolo.

Premessa

Come si otteneva e cosa comportava in Antico regime l'appartenenza a una comunità locale? È essa assimilabile a quanto oggi indichiamo come cittadinanza? Quali logiche presiedevano all'accoglienza o al rifiuto dei forestieri e all'attribuzione di diritti e doveri, oneri e privilegi? Qualcosa rendeva qualitativamente diversa l'appartenenza a Comuni minori rispetto a quella ai grandi Comuni urbani? E come si innestava l'ulteriore legame ad altri ordinamenti?

Sarebbe certamente velleitario pensare di offrire qui risposte esaurienti a tali domande e il proposito sarà quello di portare all'attenzione aspetti ricorrenti e casi peculiari frutto di quella variegatissima realtà giuridica locale dove la nitidezza dei modelli e delle teoriche si perde, si frange e si confonde in innumerevoli particolarità. Da tale realtà fluida e magmatica si cercherà da ultimo di riemergere, proponendo qualche considerazione di sintesi e riflessione sul duttile modello esaminato. Occorre tuttavia sin d'ora avvertire che non si intende affatto offrire un quadro esauriente, capace di considerare tutte le fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali, compito certamente improbo tanto più se inteso a coprire i tre secoli dell'età moderna. Ciò che si presenta nelle pagine che seguono vuole essere soltanto un limitato contributo per una storia della cittadinanza in Antico regime ancora in gran parte da scrivere e che probabilmente dovrà attendere che maggiori conoscenze generali si acquisiscano sulle varie tipologie di fonti: dalla statutaria alla giurisprudenza – specie dei tribunali minori – alle prassi attestate dalla documentazione archivistica locale superstite. Si intenda dunque il presente lavoro come uno scavo iniziale in un campo di ricerca abbondantemente da coltivare, se non spesso ancora del tutto da dissodare. Il lettore poi valuterà se gli elementi raccolti siano più o meno significativi, condivisibili e utili per indagini future.

L'ambito geografico prescelto – i territori toscani e pontifici: in sostanza l'Italia centrale – potrà destare qualche perplessità, considerata sia la sua ampiezza, che il persistente particolarismo giuridico e l'eterogeneità delle normative comunali. Tuttavia sulla scorta di precedenti ricerche ritengo che, in tema di *ius proprium* e assetti istituzionali, le similitudini prevalgano sulle differenze, pur certo presenti, e che certi modelli, certe soluzioni, certi principi e valori di fondo tendano a riproporsi con insistenza, sollecitando quindi,

entro certi limiti, uno sguardo d'insieme e una riflessione comparativa. Soprattutto chi abbia un minimo di familiarità con le istituzioni comunali e le normative statutarie di Antico regime sa che le similitudini tra i territori toscani e quelli pontifici sono numerose e dunque credo utile confrontare situazioni appartenenti a Stati diversi proprio anche per rendersi conto di quanto dell'esperienza giuridico-istituzionale travalicasse i confini statali. I meccanismi tutori di magistrature preposte al controllo sulla vita comunale sono simili, come analoga è di regola la disciplina dei beni di uso civico, delle Dogane dei pascoli e di vari altri aspetti che intersecano il tema della cittadinanza. Non è dunque da ritenere così arbitraria e imponderata – come potrà a taluni apparire – una riflessione unitaria su territori appartenenti a domini sovrani diversi, anche se si tratta di un approccio storico-giuridico abbastanza inusuale.

Pure l'arco di tempo considerato – quello che va circa dalla metà del Cinquecento alla metà del Settecento – non può dirsi circoscritto, eppure non manca di certi caratteri di relativa omogeneità e può avere un valore di utile orientamento. Le vicende toscane suggeriscono di iniziare il discorso dall'affermazione del principato mediceo, presto seguita da una nuova 'paterna' attenzione per il territorio con l'istituzione delle magistrature dei Conservatori a Firenze e a Siena e alcuni primi bandi in tema di ammissione alla cittadinanza nei centri minori. Nel giro di qualche decennio nello Stato della Chiesa ebbe luogo la riorganizzazione governativa di Sisto V e l'istituzione della Congregazione del Buon governo da parte di Clemente VIII, omologa delle magistrature toscane dei Conservatori. Dunque anche in quel contesto, com'è del resto ben noto alla storiografia, il secondo Cinquecento portò novità di rilievo nel campo delle istituzioni pubbliche. Sono ancora le vicende toscane, con l'avvento della stagione riformatrice lorenesa a suggerire di arrestarsi alla metà circa del Settecento. La seconda metà del secolo vedrà infatti, con la riforma comunitativa, con l'abolizione parziale degli usi civici e le altre incisive innovazioni di Pietro Leopoldo, un profondo mutamento di scenario che esige una specifica attenzione. Nello Stato della Chiesa il blando riformismo settecentesco di Benedetto XIV, Clemente XIV e Pio VI, pur proponendo qualche cambiamento, consentirà in sostanza la prosecuzione del sistema di governo nel solco della tradizione di Antico regime. Su tutto, sia in Toscana che nello Stato della Chiesa, calerà il sipario con l'arrivo delle armate francesi nel 1796, per riaprirsi ormai in una stagione nuova per quanto riguarda lo Stato, il rapporto tra 'centro' e 'periferia' e, appunto, anche la cittadinanza.

In questo studio si sono utilizzate fonti di diversa tipologia, come del resto imponeva l'esperienza giuridica del tempo: statuti comunali

(circa un centinaio, sia editi che manoscritti, di città e di centri minori), legislazione sovrana pontificia e granducale, decisioni della Rota Romana e delle Rote di Firenze, Siena, Bologna e Macerata, pronunce e atti vari di altri tribunali centrali (come la Congregazione del Buon governo e i Quattro Conservatori), la dottrina più autorevole esperta degli ordinamenti statuali considerati, nonché, pur in misura limitata, alcune serie di deliberazioni consiliari comunali.

Dal confronto di tali fonti eterogenee emerge un quadro, anche se molto parziale, come già avvertito, in parte nuovo rispetto alle analisi e alle narrazioni sino a oggi proposte: un quadro più complesso e diversificato, non privo di sorprese, dove ogni generalizzazione può rivelarsi rischiosa, specie quando prescinda dal considerare il contesto demografico e socio-economico delle varie esperienze giuridiche.

Riguardo allo svolgimento di questa ricerca, è sembrato necessario dedicare un primo capitolo al contesto istituzionale locale dei territori italiani di Antico regime, necessario per inquadrare il tema nelle sue specificità e soprattutto diversità dalla realtà contemporanea. All'esame delle varie modalità con cui si poteva accedere alle comunità segue quello dei diversi doveri e diritti connessi all'appartenenza comunitaria e soprattutto del rilevante aspetto della partecipazione politica ovvero dell'accesso alle cariche di governo locale e alle assemblee, con i relativi fenomeni di chiusura e apertura.

In conclusione si proporranno alcune riflessioni sulle istanze, sui caratteri antropologici-culturali, sulle logiche politiche e sul tipo di valori etici che influenzarono le diverse normative, con qualche breve riflessione comparativa tra il modello considerato e altri che l'esperienza storica ha prodotto (antichi, medievali e contemporanei). Pur nella consapevolezza che antropologia e sociologia giuridiche conducono talora a generalizzazioni poco apprezzabili in una rigorosa analisi di storia del diritto, l'approccio di tali discipline può rivelarsi utile per comprendere non solo i comuni tratti di fondo, ma anche i motivi, le istanze, le mentalità, la 'cornice' sociale che sempre sottostanno all'esperienza giuridica ampiamente intesa. Di qui la comunità come irrinunciabile chiave di lettura dell'ordine civile ancora in Antico regime, di qui la virtù civica come elemento basilare della cittadinanza che si traduceva in doveri prima ancora che in diritti. Ma torneremo su questi punti in conclusione, dopo aver esaminato gli aspetti su cui le fonti consentono di far luce.

Un sentito ringraziamento rivolgo a Mario Ascheri e a Maria Rosa Di Simone, per la lettura del testo e molti suggerimenti, a Marco

Fioravanti e Sandro Notari per varie indicazioni nonché ai Direttori di questa Collana Paolo Alvazzi Del Frate, Giovanni Rossi ed Elio Tavilla per ulteriori preziosi consigli.

A.D.

Capitolo I

L'età moderna tra persistenze e complicazioni degli assetti medievali

SOMMARIO: 1. Alcune questioni concettuali e lessicali – 2. Eredità del passato e nuovi contesti – 3. Tra teoria e prassi: il 'discorso pubblico', la dottrina e il 'diritto vivente' – 4. Un nuovo approccio: i centri minori e le fonti locali – 5. Pluralità di appartenenze

1. Alcune questioni concettuali e lessicali

Più volte già è stato autorevolmente notato che non sarebbe utile addentrarci nel nostro tema muniti del bagaglio giuridico concettuale della cittadinanza affermatosi entro gli ordinamenti statali degli ultimi due secoli¹, né di quello, più recente, che allude alla situazione del soggetto entro la società². Del resto il concetto in sé di cittadinanza è poliedrico, variabile, complesso, al punto che, come ha osservato Enrico Grosso, «affrontare il tema della cittadinanza a partire da un'unica prospettiva è impossibile» e «si potrebbe anzi dire che *un* concetto di cittadinanza non esiste e pretendere di studiare *la* cittadinanza come un fenomeno unitario e coerente è sforzo vano e inutile»³. Cittadinanza può significare appartenenza, sudditanza,

¹ In questo senso, Gabriella Mancini ritiene «evidente la improponibilità di una nozione di cittadinanza capace di comprendere le esperienze storiche sia precedenti che successive al Settecento» (G. Mancini, *Cittadinanza e Status negli antichi e nei moderni*, Pescara 2000, p. 36). Le seconde implicano infatti una peculiare statualità (ontologicamente diversa dalle precedenti) da un lato e dall'altro il richiamo a una universalità astratta in cui si collocano certi diritti a prescindere da un determinato rapporto con lo Stato. Anche Pietro Costa vede nella Rivoluzione francese una «cesura radicale» (P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, I: Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari 1999, p. XVI) e ancor più insiste sulla discontinuità A. Fahrmeir, *Citizenship. The Rise and Fall of a Modern Concept*, New Haven 2007.

² All'ampliamento del concetto di cittadinanza in questa direzione ha molto contribuito T. Marshall, *Cittadinanza e classe sociale*, trad. it., a cura di S. Mezzadra, Roma-Bari 2002 (I ed. 1950).

³ E. Grosso, *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Padova 1997, p. 5. E già Santi Romano avvertiva che «la cittadinanza è una condizione giuridica di contenuto variabile, che non può né determinarsi a priori né scomporsi

doveri, ma anche partecipazione, riconoscimento di diritti politici, civili e sociali⁴. Dunque cittadinanza non solo rapporto di soggezione, ma anche *status* connotato da prerogative e tutele. Si parla in proposito, non a torto, di una dimensione «verticale» (sudditanza) e una dimensione «orizzontale» (partecipazione) della cittadinanza⁵.

Il riferimento ai due grandi modelli del mondo antico (quello greco e quello romano), abbondantemente esplorati dalla storiografia, è obbligato⁶.

interamente in singoli diritti e doveri, da ciò la difficoltà della sua definizione» (S. Romano, *Il diritto pubblico italiano*, Milano 1988, p. 66). Si vedano anche le riflessioni di G. Zincone, *Cittadinanza: trasformazioni in corso*, in «Filosofia e politica», XIV, 1 (2000), pp. 71-98; D. Schnapper, *Qu'est-ce que citoyenneté?*, Paris 2000; S. Mezzadra, *Le vesti del cittadino. Trasformazioni di un concetto politico sulla scena della modernità*, in Id. (cur.), *Cittadinanza. Soggetti, ordine, diritto*, Bologna 2004, pp. 9-40; M. La Torre, *Cittadinanza e ordine politico. Diritti, crisi della sovranità e sfera pubblica: una prospettiva europea*, Torino 2004; E. Rigo, *Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell'Europa allargata*, Roma 2007; L. Zagato, (cur.), *Introduzione ai diritti di cittadinanza*, Venezia 2011.

⁴ Fu con l'Illuminismo e con la Rivoluzione francese che la cittadinanza acquistò una nuova valenza ideologica e politica, legata anche alla dimensione sovra-statale, universalistica, dei diritti naturali dell'individuo, valenza poi stemperata e assorbita nell'idea ottocentesca di appartenenza allo Stato nazionale. Cfr. V. Ferrone, *Storia dei diritti dell'uomo. L'Illuminismo e la costruzione del linguaggio politico dei moderni*, Roma-Bari 2014; M. Aglietti – C. Calabrò (curr.), *Cittadinanze nella storia dello Stato contemporaneo*, Milano 2017; A. Trampus, *I confini della cittadinanza nel linguaggio costituzionale tra Sette e Ottocento. Alcune riflessioni*, in M. Aglietti (cur.), *Finis civitatis. Le frontiere della cittadinanza*, Roma 2019, pp. 3-13; L. Gagliardi – D. Kremer, *Cittadinanza e nazione. Un approccio storico*, in Id. (curr.), *Cittadinanza e nazione nella storia europea*, Milano 2020, pp. 1-6.

⁵ E. Grosso, *Le vie della cittadinanza*, cit., p. 142. Come ha osservato Ennio Cortese, cittadinanza come partecipazione attiva e sudditanza come soggezione passiva «son poli opposti, animatori di una vivace dialettica interna nella realtà medievale e fonti di due linee direttrici che troppo spesso si intersecano, nell'età intermedia, perché sia lecito trascurare d'indagarle insieme». Cfr. E. Cortese, *Cittadinanza (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano 1960, p. 132.

⁶ Da ultimo, in sede di conclusioni, anche qui ci porremo il problema della rispondenza delle nostre realtà ai due grandi modelli antichi, peraltro mutevoli nei secoli e non privi di tratti comuni, al punto che sarebbe da chiedersi se non si tratti, in una prospettiva di storia globale, di declinazioni, versioni diverse di un unico modello. È ben noto come l'esperienza che prese forma nelle città greche tra V e IV secolo a.C. fosse connotata dalla partecipazione attiva alla vita politica e al governo della comunità tramite accesso alle assemblee e agli uffici. Cittadino era chi ricopriva cariche pubbliche e si occupava della vita politica (Aristotele, *Politica*, III, 1275a; sul tema si veda L.M. Napolitano Valditara, *La cittadinanza nell'Atene democratica del V secolo*, in G. Manganaro Favaretto [cur.], *Cittadinanza*, Trieste 2001, pp. 15-68), con esclusione tanto degli schiavi che dei lavoratori manuali, figure che nondimeno erano essenziali per permettere ai cittadini di essere tali. Un criterio censitario, legato in genere alla proprietà fondiaria, delimitava la categoria, alla quale spettava in primo luogo anche la difesa della città e delle terre. Ma anche a Roma il *census* determinava le prerogative e i doveri del cittadino (onori

Ma occorrerà, come vedremo, non sottovalutare gli elementi peculiari e di novità emersi nell'età di mezzo, talora occultati da una visione continuista della nostra gloriosa e vetusta civiltà urbana. Dopo lo sconvolgimento, anche istituzionale, dell'alto Medioevo e dopo il dissolvimento del grande sogno rinnovatore carolingio, la localizzazione di giurisdizioni, il feudalesimo e l'incastellamento resero, nei secoli centrali del Medioevo (tra IX e XI), la cittadinanza imperiale del tutto effimera, mentre nuove e robuste identità, *status* con diritti e doveri, si definirono a livello locale, di città e di castello. Diritti sui beni di utilizzo collettivo (come boschi e pascoli), esenzioni da prestazioni personali e reali, libertà di disposizione delle proprietà configuravano in modo diverso, a seconda dei luoghi, lo *status* degli abitanti. Sia *chartae libertatis* che deliberazioni cittadine riconobbero nuovi margini di libertà da precedenti legami signorili⁷.

Fu con la città medievale che risorsero, ma con differenze di rilievo, il *civis* e la *civilitas* del mondo antico. Una cittadinanza i cui contenuti variavano molto a seconda delle condizioni demografiche, ambientali-produttive, socio-economiche: ad esempio ovunque ora si incentivava

ed oneri) entro la comunità, sotto il profilo contributivo, militare e politico. I due principali obblighi (*munera*) connessi alla cittadinanza erano quelli del servizio militare e della contribuzione fiscale, che gravavano in proporzione alla ricchezza. Ad essi si legava la possibilità di accedere alla vita politica, alle cariche e al governo, un aspetto che invece andò scomparendo con l'estensione generalizzata della cittadinanza con l'Editto di Caracalla del 212: una cittadinanza – e qui sta una discontinuità importante – che non poteva implicare ormai altro che soggezione e sudditanza, nonché tassazione (cfr. F. Càssola, *La cittadinanza nel mondo romano*, ivi, p. 81; E. Grosso, *Le vie della cittadinanza*, cit., pp. 122-139). Su tale importante intervento legislativo si veda ora C. Corbo, *Constitutio antoniniana: un'ulteriore chiave di lettura*, in L. Gagliardi – D. Kremer (curr.), *Cittadinanza e nazione*, cit., pp. 101-126. Sulla cittadinanza romana cfr. anche A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Oxfors 1973; P. Catalano, *Populus Romanus Quirites*, Torino 1974. Non è qui superfluo ricordare che con la *constitutio antoniniana* sorse un'ambiguità terminologica destinata a riproporsi, *mutatis mutandis*, nell'età moderna: il *civis* è chi appartiene all'ordinamento imperiale o chi appartiene a questa o quella città? Entrambe le accezioni probabilmente, già in età antica, convissero e dunque si poteva essere al tempo stesso *civis romanus* e *civis* di una specifica città, con un ampliamento semantico già attestato (pur non condiviso) da Ulpiano: «nunc abusive municipes dicimus suae cuiusque civitatis cives» (*Dig.* 50.1.1.§ 1). E nella compilazione di Giustiniano, come ha notato Fausto Gorla, i termini *civis* e *civitas*, se non accompagnati dalla qualifica *romanus* e *romana*, indicano l'appartenenza a una città particolare dell'Impero: cfr. F. Gorla, «Romani», *cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano*, in *La nozione di «romano» tra cittadinanza e universalità*, Napoli 1984, pp. 285-286.

⁷ Sull'argomento si veda M. Ascheri, *Un'altra cittadinanza: nei privilegi e nelle fedeltà pre-comunali*, in P. Prodi (cur.), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Bologna 2007, pp. 311-323.

l'arrivo di immigrati (specie maestranze qualificate o comunque buona forza lavoro) ora si frapponivano preclusioni o limitazioni⁸. Il termine stesso *civis*, come lo troviamo nella documentazione comunale, poteva indicare situazioni soggettive diverse a seconda dei casi, con gradualità e stratificazioni⁹. I cittadini di un Comune medievale spesso non erano tutti uguali: di regola, almeno nelle realtà urbane e con criteri mutevoli, si distinguevano in diverse fazioni politiche o clientelari, in nobili e popolari, appartenenti alle arti maggiori o minori, con diversi diritti e doveri. Gli abitanti di castelli e villaggi del contado, quando ammessi alla cittadinanza urbana, oltre che minori diritti avevano maggiori oneri, come nel caso della responsabilità penale collettiva per la mancata cooperazione alla cattura di delinquenti in aree poco controllate dal Comune dominante¹⁰.

Talora, specie nei territori dell'Italia centrale di cui qui ci occupiamo, un discrimine lo fornì la categoria dei *milites*-cavalieri, contrapposta a quella dei *pedites*-fanti¹¹. Ma nel corso del Duecento, in moltissimi centri dove si affermarono regimi popolari, l'essere nobili comportò esclusione dal governo ed emarginazione, quando addirittura non espulsione vera e propria. Le dinamiche della cittadinanza nei Comuni medievali sono molto complesse e si intrecciano strettamente con diversi fattori, non sempre

⁸ Cfr. M. Ascheri, *La cittadinanza nella storia romana e italiana*, in «Nova itinera. Percorsi del diritto nel XXI secolo», VII, 3 (2017), pp. 39-42.

⁹ Come ha scritto Lorenzo Tanzini, si va «da un'appartenenza generica e minimale al pieno e attivo coinvolgimento nella vita pubblica», ovvero alla possibilità di ricoprire le cariche maggiori: cfr. L. Tanzini, *La cittadinanza in età comunale*, in G. Francesconi – L. Mannori (curr.), *Appartenere alla città. Cittadini e cittadinanza a Pistoia dall'età comunale all'Ottocento*, Pistoia 2020, p. 16. Tanzini osserva anche che «sono i regimi a maggiore intensità partecipativa a rendere più stretti i meccanismi di accesso alla piena cittadinanza», portando l'esempio della cittadinanza a Roma (più aperta ma dai contenuti politici ristretti) e ad Atene (più chiusa e difficile da ottenere ma con maggiori possibilità partecipative). In effetti, la cittadinanza nell'antica Roma, spesso concessa con una certa larghezza, poi prevedeva livelli diversi di progressiva integrazione nel tempo, con conseguente forte diversità di condizioni personali: cfr. F. Càssola, *La cittadinanza*, cit., p. 71. Forse nella Toscana due-trecentesca ciò si può osservare a proposito di Firenze e Siena: quest'ultima più 'chiusa' ma anche dal governo più largo rispetto alla città gigliata. Ulteriori motivi di riflessione sul punto offre D. Bizzarri, *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, Torino 1916 (= in «Studi Senesi», XXXII [1916], pp. 19-136; = in *Studi di storia del diritto italiano*, Torino 1937, pp. 63-158), p. 24. Sulla cittadinanza senese si veda anche W. Bowsky, *Medieval Citizenship: the Individual and the State in the Commune of Siena*, in «Studies in Medieval and Renaissance History», IV (1967), pp. 193-243.

¹⁰ Cfr. la normativa perugina riferita da F. Treggiari, «*Et sit secretum*». *La denuncia anonima negli statuti delle città umbre*, in M.G. Muzzarelli (cur.), *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età Moderna*, Roma 2020, p. 33, nt. 15.

¹¹ Cfr. P. Grillo, *Essere cittadini nell'Italia comunale (sec. XIII)*, Milano 2012, pp. 33-42.

considerati specie nelle loro scansioni temporali.

In particolare tale rilievo è stato mosso più volte agli storici del diritto, inclini a cogliere aspetti rilevanti per la storia del pensiero politico più che per il concreto funzionamento delle istituzioni, che non si può comprendere prescindendo dai *contesti* socio-economici e antropologico-culturali, entro i quali si collocano i motivi del vario e mutevole configurarsi della cittadinanza e delle stesse razionalizzazioni dottrinarie¹².

Paolo Grillo ha in proposito richiamato la necessità di distinguere una prima fase del mondo urbano comunale (XII – metà XIII secolo) da una seconda fase (secondo Duecento – primo Trecento) ben più segnata da preclusioni, condizioni e differenziazioni. Fino circa alla metà del Duecento avrebbe prevalso l'accoglienza, per poi diffondersi fenomeni di chiusura e selezione dettati dal notevole incremento demografico¹³. Tra XII e XIII secolo le città crebbero convulsamente, anche con squilibri sociali evidenti, e spesso raddoppiarono o triplicarono la loro popolazione. Ciò influì inevitabilmente sulle prassi della cittadinanza e non a caso si ebbero nella seconda metà del Duecento riflessioni giuridiche di rilievo sul tema. Le città a fine Duecento – primo Trecento erano ormai lontane da quelle dei tempi della nascita del Comune e la cittadinanza si iniziò a intendere come un privilegio e per ottenerla occorreva dimostrare una certa agiatezza, acquistare casa, a volte pagare una somma al Comune. Una cittadinanza dunque che finì per presentarsi come «insieme elastico di diritti e non uno *status* giuridico definitivo»¹⁴ e que-

¹² Cfr. ad es. B. Del Bo, *Introduzione*, in Ead. (cur.), *Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione nelle città bassomedievali (secc. XIII-XVI)*, Roma 2014, p. 12; P. Grillo, *Da diritto a privilegio. La cittadinanza nell'età comunale*, ivi, pp. 25-28; G. Trebbi, *I diritti di cittadinanza nelle Repubbliche italiane della prima età moderna: gli esempi di Venezia e Firenze*, in G. Mangano Favaretto (cur.), *Cittadinanza*, cit., pp. 137-139.

¹³ Secondo Grillo il mondo comunale fino a metà XIII secolo fu estremamente aperto e accogliente. «Diventare *cives* – nota l'Autore – prima del 1250 era generalmente piuttosto semplice e rapido, tanto che i giuristi della fine del XII secolo non si interrogavano sulle modalità di acquisizione della cittadinanza – fatto scontato una volta trasferita la residenza – ma su come, e se, gli immigrati provenienti da un altro comune urbano potessero conservare anche quella originaria» (P. Grillo, *Da diritto a privilegio*, cit., p. 33).

¹⁴ M. Vallerani, *La cittadinanza pragmatica. Attribuzione e limitazione della civilitas nei comuni italiani fra XIII e XV secolo*, in S. Menzinger (cur.), *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, Roma 2017, p. 114. L'assenza di propositi di omogeneità e uniformazione faceva sì che la cittadinanza si presentasse come una 'gerarchia di qualifiche', modulando anche in vario modo il rapporto con il territorio, come osserva D. Andreozzi, *Frantumi. Cittadinanze, diritti e spazi dall'Antico regime alla crisi globale*, in D. Andreozzi – S. Tonolo (curr.), *La cittadinanza mobile. Ipotesi e comparazioni*, Trieste 2016, pp. 14-15. La bibliografia sulla cittadinanza medievale si è ampliata molto in tempi recenti: oltre ai contributi direttamente utilizzati e citati in queste pagine si vedano anche L. De Angelis, *Immigrazione e concessioni di*

sto vale tanto per i grandi Comuni urbani come per quelli minori.

Riguardo a questi ultimi, su cui soffermeremo la nostra attenzione, si rende necessaria una precisazione lessicale. Il termine «cittadinanza» riferito all'appartenenza a comunità di castello, di villaggio o comunque a centri minori non qualificabili come *civitates* (perché non sedi vescovili¹⁵) può essere impreciso e fonte di confusione. Pensiamo a quei Comuni soggetti a una città dominante che furono beneficiati dalla concessione della cittadinanza

cittadinanza a Firenze e nei Comuni italiani tra XIV e XV secolo, in B. Saitta (cur.), *Città e vita cittadina nei paesi dell'area mediterranea. Secoli XI-XV*, Roma 2006, pp. 423-437; P. Racine, *La citoyenneté en Italie au Moyen Âge*, in «Le Moyen Âge», CXV (2009), pp. 87-108; G. Albin, «*Civitas tunc quiescit et fulget cum pollentium numero decoratur*». *Le concessioni di cittadinanza in età viscontea tra pratiche e linguaggi politici*, in A. Gamberini, J. – Ph. Genet – A. Zorzi (curr.), *The Languages of Political Society. Western Europe, 14th-17th centuries*, Roma 2011, pp. 97-119; E. Artifoni, *Amicizia e cittadinanza nel Duecento. Un percorso (non lineare) da Boncompagno da Signa alla letteratura didattica*, in I. Lori Sanfilippo – A. Rigon (curr.), *Parole e realtà dell'amicizia medievale*, Roma 2012, pp. 9-30; i contributi raccolti in *Cittadinanza e disuguaglianze economiche: le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo)*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», CXXV (2013), <http://mefrm.revues.org>; L. Tanzini, *Cittadinanza e appartenenza alla comunità nelle città italiane tra XIII e XIV secolo*, in L. Gagliardi – D. Kremer (curr.), *Cittadinanza e nazione*, cit., pp. 127-152; Id., *La cittadinanza in età comunale*, cit., pp. 15-36.

¹⁵ Ciò secondo diffusa opinione: G. Fasoli, *Storia urbanistica e discipline medievalistiche*, in *La storiografia urbanistica*, Atti del I Convegno internazionale di storia urbanistica (Lucca, 24-28 settembre 1975), Lucca 1976, p. 158; A.I. Pini, *Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano*, Bologna 1986, p. 16. Tuttavia si deve considerare, in concreto, che tanto nello Stato della Chiesa che nella Toscana di età moderna continuarono ad essere sedi vescovili centri ormai decaduti ed esigui, come Sovana, Chiusi, Comacchio, Numana, Cagli, Nocera, Castro, Bagnoregio, Sutri, Segni, Ostia e vari altri, la cui elevazione a *civitates* si era fondata ora su un blasone storico, ora su motivi contingenti di gratificazione politica, poi superati dai tempi. Sul tema si veda G. Picasso, *Erezione, traslazione, unione di diocesi in Italia (secc. XIV-XVI)*, in *Vescovi e diocesi dal XIV alla metà del XVI secolo*, Atti del Convegno di Storia della Chiesa in Italia (Brescia, 21-25 settembre 1987), Roma 1990, pp. 661-673. Al contrario non lo erano centri ben più consistenti sia demograficamente che per rilievo socio-economico, produttivo, culturale e per organizzazione istituzionale, capaci di porsi come 'centro di gravità' per il territorio circostante. Insomma se formalmente l'equazione città – sede vescovile è corretta, nella sostanza può essere quanto mai ingannevole e ciò è ben noto alla storiografia: cfr. ad es. M. Ginatempo, *Introduzione*, in M. Ginatempo – L. Sandri (curr.), *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1990, p. 42. Si vedano anche le buone ragioni per ritenere *civitates* anche centri minori di rilievo non sedi vescovili riferite da L. Ferraris, *Prompta bibliotheca*, II, Venetiis 1778, p. 103, nn. 16-18. La suddivisione degli insediamenti in *civitates*, *castra* e *villae* (città, castelli e villaggi) è già presente nell'apparato accursiano (glossa *Collata* a *Dig.* 1.1.5) e poi fu ripresa da importanti giuristi della scuola del Commento, a partire da Bartolo da Sassoferrato: cfr. *Tractatus super constitutione Qui sint rebelles, s.v. Lombardiae*, n. 2, in Id., *Consilia, quaestiones et tractatus*, Venetiis 1596, f. 103v.

del Comune urbano. E nelle fonti si riscontra spesso, non a caso, un altro termine per indicare l'appartenenza al Comune minore: *terrierato*, da *terriere* (o *terrazzano*), cioè abitante di una Terra. «Terra» poteva correttamente includere anche il *castrum*, il castello, cioè l'insediamento cinto da mura: più precisamente la *Terra* murata. Talvolta troviamo adoperato dagli storici il termine *castellanza* per indicare appunto l'appartenenza non a una *civitas*, ma a un *castrum*, pur in presenza di requisiti e contenuti del tutto analoghi¹⁶. Nelle fonti può incontrarsi, con la stessa valenza, *castellanatum* o *castellanato*¹⁷. Non mancano casi tuttavia in cui troviamo negli statuti di Comuni minori anche il termine «cittadini» per indicare i propri membri¹⁸. E oggi è evidente che lo spettro semantico di *cittadinanza* si è ampliato ben oltre i suoi confini iniziali (tanto che l'appartenenza che indica è quella allo Stato nazionale) e dunque il vocabolo può essere in senso lato comprensivo di quello, pure più tecnico e puntuale, di *terrierato* o *castellanza*.

In fondo lo slittamento più fuorviante è proprio quello che ha portato dall'indicare il nesso con la realtà politica associativa basilare (la *civitas*) al designare l'appartenenza allo Stato nazionale, situazione più esattamente indicata in tedesco con il vocabolo *Staatsangehörigkeit*, distinto da *Bürgerschaft*¹⁹. L'appartenenza allo Stato e la soggezione all'autorità di questo è il carattere che oggi emerge nella grande maggioranza delle costruzioni dogmatiche e dunque si lega alla sovranità statale, nel cui ambito si definisce la qualità di cittadino, nonché le conseguenze giuridiche che ne derivano, sulla via tracciata dal Codice civile napoleonico. Una via che però condurrebbe lo storico fuori strada nel comprendere le situazioni del periodo in esame.

È vero che fin dal Cinquecento, con Bodin, si plasma teoricamente uno Stato sovrano entro cui si inserisce una cittadinanza intesa come appartenenza allo stesso (dimensione unicamente verticale e non orizzontale) e dunque solo entro uno Stato (e non più una città) può darsi cittadinanza²⁰.

¹⁶ Cfr. ad es. P. Cammarosano, *Storia di Colle di Val d'Elsa nel medioevo. 1: Dall'età romanica alla formazione del Comune*, Trieste 2008, p. 105.

¹⁷ Cfr. D. Bizzarri, *Ricerche sulla cittadinanza*, cit., p. 46.

¹⁸ Come nel caso di Colleparado: cfr. G. Giammaria (cur.), *Lo Statuto di Colleparado*, Anagni 1988, p. 45, I, 24.

¹⁹ P. Costa, *Civitas*, cit., p. 3; G. Mancini, *Cittadinanza e Status*, cit., pp. 32-34.

²⁰ E. Grosso, *Le vie della cittadinanza*, cit., pp. 145-146; 164-165. Sul pensiero di Bodin sul punto si veda, più ampiamente, D. Quagliani, *Les Citoyens envers l'État: The Individual as a Citizen, from Bodin's République to Rousseau's Contrat social*, in J. Coleman (ed.), *The Individual in Political Theory and Practice*, Oxford 1996, pp. 269-279; Id., *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, Padova 1992; Id., *L'appartenenza al corpo politico da Bartolo a Bodin*, in P.

Ma se scendiamo dalle teorie al livello concreto dell'esperienza giuridica ci troviamo di fronte, tra Cinquecento e Settecento, a un quadro ben diverso da quello descritto da Bodin e poi, con caratteri ancor più netti, da Hobbes, dove una visione assolutistica è, al tempo stesso, individualistica, nel vedere il cittadino come individuo solo di fronte allo Stato.

Nel periodo di Antico regime rimangono, eredità medievale, molteplici appartenenze e l'astrattezza e la generalità della cittadinanza si smarriscono in una selva di *status* e condizioni personali particolari. Dunque, come osserva Grosso, «i diritti e i doveri di ogni individuo mutano a seconda del suo gruppo di riferimento e non dipendono dal rapporto di sudditanza stipulato col sovrano. Quest'ultimo è un rapporto singolare e individuale di ciascun soggetto con colui che può assicurargli sicurezza e giustizia, ma sempre all'interno di uno statuto personale definito altrimenti»²¹. Di conseguenza, non vi è una cittadinanza – nota Pietro Costa – ma «una pluralità di condizioni soggettive differenziate e gerarchizzate. La cittadinanza non è uno *status* uniforme: i suoi contenuti sono determinati da parametri volta a volta diversi che danno luogo a complicate tipologie», originari e acquisiti, cittadini *de privilegio o de gratia*, immigrati da lungo o breve tempo e così via²².

Come ha osservato Mario Ascheri, prima della cittadinanza come appartenenza a uno Stato nazionale, vi era «una cittadinanza 'divisa', per così dire, quasi a strati, in base ai vari ordinamenti ai quali contemporaneamente si può anche appartenere»²³. Appartenenze dunque a famiglie, corporazioni di mestiere, ma anche a terzieri (o quartieri, vicinie, contrade e simili), compagnie d'armi, si intersecavano, a un livello inferiore, con l'ordinamento comunale già contemplando diritti e doveri, implicando prerogative e preclusioni. Al livello superiore potevano poi esservi l'ordinamento di una città dominante o di un feudo o di un regno e, ancora sopra, si stagliavano gli ordinamenti universali della Chiesa e dell'Impero.

Se ciò si considera, appare evidente come, per comprendere la cittadinanza pre-moderna, non si possa fare affidamento sull'idea di sovranità statale come oggi la conosciamo, ma sia più utile ricorrere alla coppia *dominium-iurisdictio*, che disegnava semmai un insolito quadro

Prodi – W. Reinhard (curr.), *Identità collettive tra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna 2002, pp. 231-240.

²¹ E. Grosso, *Le vie della cittadinanza*, cit., p. 173.

²² P. Costa, *Civitas*, cit., p. 15.

²³ M. Ascheri, *La cittadinanza o le cittadinanze nella città medievale italiana?*, in A. De Vincentiis (cur.), *Roma e il Papato nel Medioevo. Studi in onore di Massimo Miglio*, I: *Percezioni, scambi, pratiche*, Roma 2012, p. 176.

di 'sovranità parziali' coesistenti. E accanto alla sovranità come oggi la intendiamo, altro assente di rilievo è il soggetto unico di diritto. Il contesto medievale fu, com'è noto, geneticamente refrattario alle idee di moderna uguaglianza e di un soggetto astrattamente inteso come titolare di diritti pubblici individuali. E forte fu, in proposito, il retaggio che il mondo feudale lasciò alla cultura comunale, influenzandola inevitabilmente in molti aspetti. In un contesto in cui prevalevano le idee di *status*, *ordo*, *dominium*, *hierarchia*, emerge piuttosto il riconoscimento di *privilegia* e di *immunitates* riferiti a determinati ceti e gruppi sociali, non solo individuabili su base territoriale, ma anche etnica, politica, professionale e familiare, con conseguente accentuato particolarismo giuridico²⁴.

Il mondo basso-medievale era parimenti caratterizzato da una radicata antropologia comunitaria, che costantemente richiamava l'idea di *corpus*, di *universitas*, come un momento superiore di unità e di identità collettiva (in sintonia con la visione aristotelico-tomistica), capace di comporre le endemiche conflittualità. La comunità politica è presentata come un corpo vivente, un organismo, le cui parti hanno diverse funzioni e dignità, ma devono comunque essere connesse, collaborare armonicamente. L'ordine gerarchico convive con un senso di appartenenza cementato dall'idea di *bonum commune* e quotidianamente rafforzato da momenti celebrativi, agonistici e conviviali, oltre che bellici.

Ciò considerando, non si può tuttavia dimenticare che i Comuni spesso affermarono con il tempo, accanto alla propria libertà, anche quella dei propri membri, superando precedenti limitazioni signorili, ad esempio in materia di proprietà, successioni, contratti, attività produttive e commerciali (di qui il famoso detto che «l'aria di città rende liberi»). La comunità urbana, nella sua sfera di *libertas* e *iurisdictio*, implicava la gestione di ampi poteri pubblici, con distribuzione di oneri (doveri generali, compiti specifici, soggezione a tributi) e onori, diritti e privilegi particolari. La partecipazione politica variava con le dimensioni e gli equilibri socio-economici locali: nelle città ad assemblee amplissime facevano da contrappeso consigli ristretti e momenti decisionali oligarchici. La lunga radicazione familiare nel luogo spesso comportava una cittadinanza piena (*ex iure originis*), mentre la cittadinanza acquisita dall'immigrato dopo un periodo prefissato (*ex iure incolatus*), poteva escludere certe prerogative. In questo senso si può quindi quasi parlare di una gradualità dello *status* di cittadinanza, diverso da caso a caso, su cui dovremo necessariamente soffermarci. Si consideri peraltro che, se ciò è vero entro l'ordinamento comunale, per il concreto funzionamento

²⁴ P. Costa, *Civitas*, cit., pp. 6-9.

dell'istituto, verso l'esterno (nei rapporti con altri Comuni) la cittadinanza poteva assumere tratti e rilievo più unitari: pensiamo ad esempio alle rappresaglie e al trattamento in genere di soggetti che si trovavano in altre città.

2. *Eredità del passato e nuovi contesti*

La concreta esperienza giuridica della cittadinanza si complicò, in età moderna, con la formazione di Stati territoriali i quali, pur procedendo in direzione di una progressiva attenuazione delle differenze, non superarono mai del tutto il particolarismo tradizionale²⁵. E dunque si verificò un sovrapporsi di appartenenze e di cittadinanze 'concentriche' che, unitamente al persistente rilievo dello *status* personale, mantenne fino al chiudersi dell'Antico regime un contesto sfavorevole all'affermazione di diritti 'universali' e di principi egualitari. La cittadinanza locale acquistò anzi, tra XVI e XVIII secolo, una nuova importanza e un nuovo senso entro quelle nuove oligarchie autoctone formalizzate costituite dai patriziati urbani, i quali, come ha mostrato Giacomo Bandino Zenobi, rappresentarono nei territori pontifici (e non solo) la vera controparte dei poteri centrali in misura crescente e senz'altro sopravanzando in peso politico le residue realtà feudali²⁶. Dal *case study* di Pistoia di Antico regime, Luca Mannori ha ricavato

²⁵ Si veda in proposito l'ampio quadro di sintesi in M.R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'Antico regime al Fascismo*, Torino 2007, pp. 3-99.

²⁶ Cfr. B.G. Zenobi, *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma 1994. «I patriziati delle città dello Stato – osserva l'Autore – finiscono con il dar luogo ad una vera struttura, sia pure ampiamente parcellizzata, di contropoteri locali proprio perché, conseguita la formalizzazione che, da aggregati di fatto della società civile, li rende formazioni cetuali giuridicamente rilevanti, dispongono, in quanto corpi costituiti, di un fascio di diritti-doveri, di privilegi, di prerogative, obblighi, capacità, compatibilità, coincidenti con il cuore dei *iura civitatis* che il sovrano riconosce, che deve garantire e che i suoi ufficiali debbono rispettare» (ivi, p. 228). Sul «rovesciamento di fronte» dalla feudalità al patriziato cfr. ivi, pp. 221-224. Sul tema dei patriziati si vedano anche C. Mozzarelli, *Stato, patriziato e organizzazione della società nell'Italia moderna*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», II (1976), pp. 421-512; C. Mozzarelli – P. Schiera (curr.), *Patriziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia del centro*, Trento 1978; D. Marrara, *Nobiltà civica e patriziato. Una distinzione terminologica nel pensiero di alcuni autori italiani dell'età moderna*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s. III, X (1980), pp. 219-232; A. De Benedictis, *Patrizi e comunità. Il governo del contado bolognese nel '700*, Bologna 1984; M. Berengo, *Ancora a proposito di patriziato e nobiltà*, in P. Macry – A. Massafra (curr.), *Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*,

l'opinione che sia imprudente liquidare frettolosamente l'esperienza di epoca moderna come stanca e sclerotizzata sopravvivenza delle forme medievali di cittadinanza. L'*élite* dominante, raggiungendo un punto di equilibrio e compattandosi, superò il caotico e talora autodistruttivo antagonismo interno medievale, garantendo, se non certo partecipazione democratica, almeno stabilità e possibilità di governo²⁷. Longevo fu il governo patriziale a Lucca, con la trasformazione e cristallizzazione aristocratica delle istituzioni ad opera di una nuova nobiltà di radice mercantile²⁸.

La stabilità richiese nella maggior parte dei casi il sacrificio del repubblicanesimo medievale o almeno la chiusura in senso oligarchico-patriziale (come appunto a Lucca) dei meccanismi partecipativi. Ma i nuovi assetti politico-sociali urbani si accompagnarono al persistere di autonomie e spesso anzi le favorirono, difendendole da ingerenze esterne e dei poteri centrali. Questi ultimi, in specie nello Stato della Chiesa, fecero sentire le loro pretese quando salirono al soglio di Pietro pontefici energici e risoluti come Sisto V ma, in assenza di una coerente e duratura linea politica dinastica di accentramento, le autonomie municipali e feudali continuarono a prosperare.

Non deve dunque meravigliare se tra Cinque e Settecento continuò a mancare una cittadinanza come oggi la intendiamo. Alla vecchia – ma trasformata – cittadinanza comunale si sovrappose una sudditanza ai nuovi Principi territoriali o comunque una compressione di libertà. «Il singolo soggetto – ha osservato Cortese – si vede nuovamente compresso entro lo *status* meramente passivo della sudditanza (...); se il concetto stesso di cittadinanza non naufragò del tutto, lo si deve alle limitate autonomie che per tradizione o per privilegio i sovrani riconobbero a certi centri urbani»²⁹. Ma – occorre precisare, ed è essenziale ai fini del nostro discorso – le persistenze non si devono solo ai centri urbani: i centri minori mantennero

Bologna 1994, pp. 517-528 = in Id., *Città italiana e città europea. Ricerche storiche*, nuova edizione a cura di M. Folini, Roma 2017, pp. 209-220; R. Bordone – G. Castelnuovo – G.M. Varanini, *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, Roma-Bari 2004.

²⁷ L. Mannori, *Introduzione*, in *Appartenere alla città*, cit., pp. 9-10.

²⁸ Cfr. M. Berengo, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino 1965.

²⁹ E. Cortese, *Cittadinanza*, cit., p. 139. Sulla persistenza – ma entro nuovi 'campi di forza' – della dimensione politico-istituzionale urbana, osserva Costa: «che la città sia un filo conduttore di 'trenta secoli di storie italiane' è una suggestiva tesi cattaneana che conviene prendere sul serio, senza però dimenticare le profonde trasformazioni politico-costituzionali che intervengono soprattutto nelle grandi monarchie europee» (P. Costa, *Cittadinanza*, Roma-Bari 2005, p. 22). La città conserva un importante ruolo, ma entro una rete che va sempre più stringendosi al centro, in una crescente tensione dialettica tra quest'ultimo e la 'periferia'.

generalmente ovunque, di regola, la possibilità di definire i confini della loro appartenenza, di accogliere o respingere forestieri, a condizione però della conferma da parte del sovrano o di organi espressione sovrana. Il nuovo (sudditanza al Principe) si innesta sul vecchio (cittadinanza comunale) senza sopprimerlo, ma semmai complicandolo.

Gli Stati di età moderna (definiti da alcuni anche come *Stati giurisdizionali* o *Stati di giustizia*) erano mosaici di ordinamenti diversi: comunali, feudali, persino di Stati territoriali minori³⁰. Il potere supremo si riteneva anzitutto garante della pace, della difesa e della giustizia (commutativa e distributiva). Le comunità locali erano assoggettate in modi diversi, avevano differenti obblighi e privilegi, mantenevano un proprio diritto statutario e consuetudinario.

Il rapporto tra il potere sovrano e le comunità si caratterizzava sotto diversi profili: l'invio di magistrati *in loco* con funzioni esecutive, di amministrazione della giustizia e di ordine pubblico (già dal Medioevo); l'approvazione degli statuti con possibilità di integrare gli ordinamenti locali; la riscossione di tributi (dalle comunità e non direttamente dai singoli), il sostegno diplomatico e militare, prerogative demaniali (ad es. le Dogane dei pascoli), il controllo sulla gestione e sulla disposizione dei beni comunali, intensificato da metà Cinquecento con l'istituzione di importanti magistrature tutorie centrali. Su una situazione di forte particolarismo giuridico si innestò una legislazione sovrana disorganica, settoriale, spesso *ad hoc*, lacunosa perché presupponeva la persistenza di diritti locali e del diritto comune in via suppletiva.

Se passiamo dal livello giuridico-istituzionale a quello antropologico-culturale, il senso di identità della popolazione si formava attorno alla propria città o al proprio paese, ben più che allo Stato di appartenenza. Le comunità locali continuarono fino alla fine del Settecento (cioè alla dominazione francese), se non addirittura oltre³¹, a costituire la chiave di

³⁰ Cfr. M. Fioravanti, *Stato (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano 1990, pp. 711 e 734; E. Fasano Guarini, *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?*, in G. Chittolini – A. Molho – P. Schiera (curr.), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, pp. 147-176; L. Blanco, *Genesis dello Stato e penisola italiana: una prospettiva europea?*, in «Rivista storica italiana», CIX (1997), pp. 678-704; O. Raggio, *Visto dalla periferia. Formazioni politiche di antico regime e Stato moderno*, in *Storia d'Europa*, IV: *L'età moderna. Secoli XVI-XVIII*, Torino 1995, pp. 483-527; L. Mannori, *Genesis dello Stato e storia giuridica*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXIV (1995), pp. 485-585.

³¹ A Pistoia, dove, come ovunque in età moderna, la cittadinanza rimase ben aderente alla dimensione urbana, secondo Mannori è difficile cogliere anche in pieno Ottocento

volta dell'organizzazione civile e ciò si rifletteva sulla cittadinanza poiché si verificò, in sostanza, come già anticipato, un sovrapporsi di appartenenze e di cittadinanze 'concentriche'³².

Significativo è peraltro il maturare, in età moderna, di un concetto di forestiero non riferito più alla piccola patria comunale, ma all'intero territorio statale³³: nelle fonti toscane il forestiero inizia ad essere inteso

un ampliamento verso lo Stato toscano: cfr. L. Mannori, *Introduzione*, cit., pp. 10-11.

³² Un certo parallelismo corre, per motivi ben comprensibili, tra l'idea di cittadinanza e quella di patria. Se nel Trecento non stupisce certo l'affermazione di Bartolo per cui «patria et civitas equiparantur» (cfr. D. Quagliani, *L'appartenenza al corpo politico*, cit., p. 232), nondimeno ancora secoli dopo, in piena età moderna, si continuerà a ripetere che «patria et civitas idem sunt», anche se il primo termine poteva avere un più ampio significato e individuare la *Provincia*. «Patria – afferma la medesima *decisio* della Rota della Marca – secundum communem usum loquendi comprehendit civitatem et suburbia» (*Decisiones Rotae Provinciae Marchiae auctore Stephano Gratiano*, Francofurti 1606, dec. XCVI, p. 137, nn. 7, 9). Federico Chabod ha messo in luce come nel Cinquecento, quando scrittori come Paolo Paruta, Niccolò Machiavelli o Francesco Guicciardini parlavano di «patria», intendessero prevalentemente quella della propria città. Paruta nella sua *Perfezione della vita politica* del 1579 si profonde in un'accurata esaltazione della patria: essa «ci ha prodotti, allevati, ammaestrati; (...) ci conserva le ricchezze, i parenti, gli amici; (...) ci dona gli onori, la nobiltà, la gloria» (F. Chabod, *Alcune questioni di terminologia: Stato, nazione, patria nel linguaggio del Cinquecento*, in Id., *L'idea di nazione*, a cura di A. Saitta, E. Sestan, Roma-Bari 2006, p. 184). Ma è nella città che la natura stessa ha adunato gli uomini sue creature, insegnando loro «il comandare e l'ubbidire, l'amare i figliuoli, i parenti, gli amici; ma sopra tutte queste cose, la Patria». Perciò «la città può dirsi opera di natura, e naturale quel vincolo d'amore che ad essa ne lega» (*ibid.*). I passi citati si leggono in C. Monzani (cur.), *Opere politiche di Paolo Paruta*, Firenze 1852, pp. 216-219. Lo stesso Paruta però, come altri scrittori coevi, non disconosce un concetto di patria più ampio, legato allo Stato o addirittura idealmente all'Italia (F. Chabod, *Alcune questioni*, cit., p. 186). Un'ambivalenza che, osserva Chabod, si nota perfino nel Regno di Francia, dove un ben diverso senso di appartenenza nazionale era cementato dalla monarchia. Eppure anche lì «accanto alla *grande patrie* sussiste sempre la *petit patrie*, cioè la regione o la città natale» (ivi, p. 188). E, anzi, secondo Angelo Ventura, solo con la Rivoluzione si può parlare di «cittadini francesi»: prima si consideravano cittadini delle varie città, pur sudditi del Re. Cfr. A. Ventura, *Introduzione*, in G. Cracco – M. Knapton (curr.), *Dentro lo «Stado italico». Venezia e la Terraferma tra Quattro e Seicento*, Trento 1984, p. 11.

³³ Sul tema dello straniero la bibliografia è cospicua e ci limitiamo qui a ricordare i contributi di M. Ascheri, *Lo straniero nella legislazione statutaria e nella letteratura giuridica del Tre-Quattrocento: un primo approccio*, in *Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali*, Atti del seminario internazionale di studio (Bagno a Ripoli, 4-8 giugno 1984), Firenze 1988, pp. 7-18; Id., *Lo straniero: aspetti della problematica giuridica*, in G. Rossetti (cur.), *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XIV*, Napoli 1999, pp. 37-50; C. Storti Storchi, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Milano 1990; Ead., *Alcune considerazioni sul trattamento dello straniero in età medievale e moderna tra flessibilità e pragmatismo*, in M. Meccarelli – P. Palchetti – C. Sotis (curr.), *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di*

come chi proviene da fuori dei territori granducali. La *Pratica universale* di Marc'Antonio Savelli del 1665 alla voce «Forestieri» richiama normativa granducale su vari aspetti (commercio, porto d'armi, vagabondi, pedaggi, acquisto di immobili e altro) mostrando di considerare stranieri tutti quelli che vengono da fuori dei territori toscani soggetti ai Principi medicei³⁴. Dunque emerge un significato diverso da quello usuale negli statuti (in cui si indicano i non appartenenti al Comune locale) e che ben mostra che si poteva essere «forestieri» a livelli diversi.

Invece Savelli indica con «cittadini» gli appartenenti a uno specifico contesto urbano (Firenze, Siena, Pisa, Pistoia etc.) e non come abitanti dei territori granducali, sempre puntualmente designati questi ultimi come «sudditi» di Sua Altezza Serenissima (manca l'idea di un «cittadino toscano»)³⁵. I due concetti dunque si affiancano, senza escludersi a vicenda.

Ciò vale, in via generale, anche per gli altri territori italiani e in proposito può essere utile seguire un passo del celebre *Dottor Volgare* di Giovanni Battista De Luca (edito nel 1673):

Ancorché questa parola di cittadinanza, o civiltà sia generale, ed atta a comprendere non solamente la cittadinanza particolare di una città, o terra, ma quella ancora di un regno, o provincia, o nazione; nondimeno secondo il più comune e più proprio uso di parlare conviene solamente alla detta cittadinanza particolare, o locale; atteso che l'altra cittadinanza più generale è solita esplicarsi con la parola, o col termine di *naturalizzazione*, conforme insegna la pratica particolarmente della Spagna; mentre non essendo capaci secondo quelle leggi e quei privilegi se non i nazionali delle cariche e de' benefizj, si concede dal re a' forestieri per grazia e per privilegio la naturalizzazione e tale capacità, con casi simili³⁶.

esclusione, Macerata 2012, pp. 123-148; Ead., *Motivi e forme di accoglienza dello straniero in età medievale*, in A.A. Cassi (cur.), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli 2013, pp. 61-77.

³⁴ M.A. Savelli, *Pratica universale*, Parmae 1717 (I ed. 1665), pp. 154-156.

³⁵ Ivi, pp. 71-73.

³⁶ G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, I, Firenze 1839 (I ed. Roma 1673), lib. III, cap. XII, n. 9, p. 466. In modo un po' diverso è spiegata la distinzione tra cittadinanza particolare e generale nel *Principe cristiano pratico*: «Et in oltre la cittadinanza è di due specie, una particolare di una certa città, e luogo, e l'altra universale di tutto il Principato. Questa seconda, la quale a differenza della prima si suol chiamare naturalezza, perché in tal modo si abilita un forestiero ad acquistare quelle robbe, cariche, o dignità, delle quali sono capaci solamente i nazionali, e i sudditi del Regno, senza dubbio è di ragion regale riservata al Principe; onde non può concedersi dalle città suddite, e da altri inferiori, quando per privilegio espresso non habbiano questa facoltà dal medesimo

E, soprattutto, tutta l'opera di De Luca nel suo complesso attesta la persistenza di un forte particolarismo giuridico, con graduazione di poteri e prerogative pubbliche, di appartenenze, con conseguente complicazione dello *status* dei soggetti³⁷. Tutto ciò sarà abbattuto soltanto con il centralismo e l'*assolutismo giuridico* (come lo ha definito Paolo Grossi) della dominazione francese, vero rivoluzionario elemento spartiacque riguardo al nostro tema³⁸, preceduto però in Toscana dalle riforme lorenese: la legge su «nobiltà e cittadinanza» del 1750 e l'importante riforma comunitativa di Pietro Leopoldo (attuata negli anni Settanta e Ottanta)³⁹.

Ma d'altro canto è importante sottolineare anche l'avvenuta maturazione, nel Seicento, di una cittadinanza generale riferita allo Stato. De Luca la chiama «naturalizzazione» nel *Dottor Volgare* e, nel successivo trattato sul *Principe cristiano*, «naturalezza» e allude principalmente alla prassi spagnola. Sappiamo in effetti che il Re di Spagna poteva concedere allo straniero (di solito un soggetto ritenuto particolarmente meritevole) una «carta de naturalización», poi anche a mezzo del Consejo de Castilla o del Consejo de Indias. Con essa, come precisa Marcella Aglietti, «si diventava sudditi, senza che vi fosse necessariamente anche uno specifico vincolo con il territorio o una città»⁴⁰. La 'naturalizzazione' fu peraltro diffusa in buona parte dell'Europa di Antico regime e come concessione sovrana appare legata alla

Principe» (G.B. De Luca, *Il Principe cristiano pratico*, Roma 1680, cap. 27, p. 364, n. 5).

³⁷ In tali caratteri della sovranità e dell'appartenenza si riflette inevitabilmente la complessità delle fonti del diritto, in una situazione ben lontana dalla drastica semplificazione codicistica: cfr. A. Dani, *Un'immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, Bologna 2008.

³⁸ Come sintetizza efficacemente Enrico Grosso, «soltanto lo Stato monopolista della forza e titolare della sovranità può garantire ai suoi sudditi uno *status* giuridico certo, fondato sul riconoscimento di diritti e doveri. E infatti soltanto attraverso la semplificazione delle relazioni sociali, invocata dai fautori dell'unità dello Stato contro l'intreccio inestricabile di interessi e privilegi proprio del particolarismo feudale, si sarebbe giunti, dopo la sconfitta dell'*Ancien Régime*, alla definizione della cittadinanza come lo *status* giuridico di chi fa parte dello Stato. Condizione di tale approdo non poteva che essere la teoria dell'indivisibilità della sovranità, elaborata in funzione della costruzione dello Stato assoluto, ma poi concretamente utilizzata soltanto un secolo e mezzo più tardi, dopo che una Rivoluzione si era fatta carico di spazzare via quel coacervo di privilegi e interessi di cui le grandi monarchie del Seicento non erano state in grado di liberarsi (...)

(E. Grosso, *Le vie della cittadinanza*, cit., pp. 184-185).

³⁹ B. Sordi, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano 1991.

⁴⁰ M. Aglietti, *Sulle tracce del Cittadino tra «naturali» e «forestieri». Brevi note sull'appartenenza degli individui nell'Europa di età moderna*, in *Appartenere alla città*, cit., p. 42. All'argomento è dedicato lo studio di T. Herzog, *Vecinos y extranjeros: hacerse hispano en la Edad moderna*, Madrid 2006.

dimensione statale e non urbana-locale. Forse fu la Francia a fare da apripista. Infatti la *naturalité*, la privilegiata posizione giuridica dei regnicoli, già nella Francia del tardo Quattrocento consentiva di ricoprire cariche pubbliche, di ereditare immobili, ottenere benefici ecclesiastici. Il sovrano francese, a tal fine, concedeva lettere di *naturalité*, dalle quali nacquero i termini di *naturalisation*, naturalizzazione, naturalizzare e simili⁴¹. La cittadinanza generale-statale nasce dunque, come privilegio, in un contesto di sudditanza e manca degli aspetti attivi-partecipativi comunali. Nondimeno è evidente l'analogia con le concessioni di cittadinanza *ex privilegio* (o *ex gratia*, di cui diremo), sganciata dai requisiti di 'appartenenza forte' (autoctonia, residenza prolungata, acquisizioni immobiliari etc.).

3. Tra teoria e prassi: il 'discorso pubblico', la dottrina e il 'diritto vivente'

A una storia della cittadinanza ci si può accostare con intenti, metodi e strumenti diversi, privilegiando fonti differenti. Il tema, come ha osservato Pietro Costa, «può essere studiato da diversi punti di vista, a seconda che lo si esamini nella sua globalità oppure si ponga l'accento su alcune caratteristiche specifiche (economiche o giuridiche o sociologiche); oppure ancora a seconda che si guardi alla prassi (alla concreta strumentazione del rapporto individuo-ordine) oppure al 'discorso pubblico', alle rappresentazioni linguistico-concettuali caratteristiche di una determinata società»⁴². I fondamentali contributi di Costa offrono una magistrale illustrazione appunto del dipanarsi storico del 'discorso sulla cittadinanza', cogliendo con precisione i riferimenti teorici tomistici del medioevo, le novità introdotte dal pensiero politico-giuridico moderno, fino alla svolta illuminista e rivoluzionaria e alla dottrina dello Stato ottocentesca. Anche altri corposi contributi di sintesi, come quello di Enrico Grosso, o riflessioni di ampia portata come quelle di Giuliano Crifò⁴³ privilegiano il 'discorso sulla cittadinanza', la storia del concetto di cittadinanza e il confronto tra modelli come sono stati pensati o presentati da autori particolarmente significativi e rappresentativi della cultura della loro epoca.

Qui si tenterà un altro approccio, percorrendo vie di ricerca meno

⁴¹ Cfr. J. Kirshner, *Ars imitatur naturam: a Consilium of Baldus on naturalization in Florence*, in «Viator», V (1974), pp. 330-331. Si veda anche P. Sahlins, *Unnaturally French. Foreign Citizens in the old Regime and after*, Ithaca-London 2004.

⁴² P. Costa, *Cittadinanza*, cit., pp. 4-5; Id., *Civitas* cit., p. X.

⁴³ G. Crifò, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma-Bari 2005.

frequentate sulle tracce di normative e prassi locali, episodi di 'diritto vivente'⁴⁴, cercando di ricavare un'immagine del fenomeno della cittadinanza dagli statuti comunali⁴⁵, ma considerando anche altri tipi di fonti, come documenti amministrativi locali, pronunce di tribunali e relazioni di funzionari⁴⁶, nell'intento di cogliere una diversa prospettiva visuale, attraverso la quale sia possibile integrare con qualche elemento nuovo la riflessione storiografica già avviata.

Si terrà ben presente – necessariamente, per il suo prezioso contributo ordinatore – la dottrina del tardo diritto comune attraverso le opere di alcuni noti giuristi attivi nei territori pontifici e toscani, ben rappresentative di *communes opiniones* consolidate, come Domenico Toschi⁴⁷, Marc'Antonio

⁴⁴ Nella direzione auspicata da Ascheri: non storia delle idee dotte, delle dottrine, ma di istituti viventi: cfr. M. Ascheri, *La cittadinanza o le cittadinanze*, cit., p. 177. Ma, ripetiamo, si proporranno *episodi* di 'diritto vivente' e non certo tutti gli aspetti di esso.

⁴⁵ Sugli statuti in genere si vedano le *Introduzioni* di Mario Ascheri e Gian Savino Pene Vidari rispettivamente al volume VII (Firenze 1990) ed al volume VIII (Firenze 1999) del *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei Comuni, delle Associazioni e degli Enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII*, conservati presso la Biblioteca del Senato della Repubblica. Per un censimento degli statuti dei Comuni pontifici si vedano P. Ungari (cur.), *Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio. Repertorio (sec. XII-XIX)*, Roma 1993 (edizione provvisoria); A. Vasina (cur.), *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, I-III, Roma 1997-1999; P. Bianciardi – M.G. Nico Ottaviani (curr.), *Repertorio degli statuti comunali umbri*, Spoleto 1992. Per le Marche cfr. V. Villani (cur.), *Istituzioni e statuti comunali nella Marca d'Ancona: dalle origini alla maturità (secoli XI-XIV). Il quadro generale*, Ancona 2005. Sugli statuti comunali toscani (ma anche degli altri contesti geografici prescelti, per ulteriori indicazioni bibliografiche) si vedano le sezioni dedicate alle varie regioni nei tre volumi editi dalla Biblioteca del Senato con il titolo *Bibliografia statutaria italiana*, 1985-1995, Roma 1998; 1996-2005, Roma 2009; 2006-2015, Roma 2017. Per qualche riflessione sugli statuti dei territori pontifici in età moderna rinvio al mio articolo *Gli statuti comunali nello Stato della Chiesa di Antico regime. Qualche annotazione e considerazione*, in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», II (2012), paper VI, pp. 1-14, url: <<http://www.historiaetius.eu>>.

⁴⁶ Gli statuti sono ovviamente fondamentali perché rappresentano, ancora in età moderna, la 'sede naturale' dove reperire le regole sulla cittadinanza e tuttavia non sono da escludere prassi divergenti, anche mutevoli nel corso del tempo. Sui limiti, in tal senso, della fonte statutaria, si vedano le considerazioni di G. Pinto, *Conclusioni*, in *Cittadinanza e mestieri*, cit., p. 387.

⁴⁷ Su cui si veda M. Ascheri, *Le Practicae conclusiones del Toschi: uno schedario della giurisprudenza consulente*, in A. De Benedictis – I. Mattozzi (curr.), *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, Bologna 1994, pp. 37-53.

Savelli⁴⁸ e Giovanni Battista de Luca⁴⁹, già citati. Soprattutto i primi due trattano molti aspetti della cittadinanza, come il modo di acquisizione, le implicazioni sulle successioni, sulla disposizione e l'acquisto di immobili, sulla capacità di ricoprire cariche pubbliche e così via. Abbondantissime sono le allegazioni della dottrina consulente, soprattutto di *consilia* di celebri giureconsulti attivi tra Trecento e Cinquecento, quali Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi, Paolo di Castro, Alessandro Tartagni, Raffaele Fulgosio, Carlo Ruini, Andrea Alciato, Rolando Della Valle, Jacopo Menochio, Giovanni Cefali e molti altri.

Fu nei loro pareri, infatti, che i giuristi tra tardo Medioevo e Rinascimento dedicarono attenzione alla cittadinanza, confrontandosi con situazioni concrete (implicanti il riferimento alla eterogenea normativa statutaria), più che nell'attività esegetica intorno al *Corpus iuris*⁵⁰. Ciò comportò anche, come osserva Claudia Storti Storchi, sia incertezze che interpretazioni opportunistiche volte a confortare gli interessi di volta in volta patrocinati⁵¹.

Ci si occupò del tema soprattutto dalla seconda metà del Duecento e si devono a Bartolo, nella prima metà del Trecento, importanti riflessioni volte

⁴⁸ M.A. Savelli, *Summa diversorum tractatum*, I, Parmae 1733 (I ed. 1686), § *Civis et civitas*, pp. 284-287, dove si cita abbondantissima e risalente dottrina consulente ma, forse più utilmente, anche giurisprudenza coeva di grandi tribunali, come la Rota Romana. Il paragrafo offre più una collezione di citazioni affastellate che una disamina ragionata delle stesse. Sulla figura e l'opera del Savelli si veda D. Edigati, *Una vita nelle istituzioni. Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato pontificio e Toscana medicea*, Modigliana 2005.

⁴⁹ Su cui da ultimo cfr. A. Dani, *Giovanni Battista De Luca divulgatore del diritto. Una vicenda di impegno civile nella Roma barocca*, Roma 2012.

⁵⁰ Julius Kirshner ha dedicato uno studio alla consulenza prestata nel primo Quattrocento da Paolo di Castro all'Arte dei giudici e dei notai di Firenze, contro l'ammissione alla cittadinanza *ex privilegio* dei notai di San Gimignano, San Miniato e altri centri minori del *districtus* fiorentino. La vicenda si colloca in una fase di apertura della cittadinanza fiorentina. Infatti la città gliata dopo la metà del Trecento aveva consentito, nelle capitolarioni di assoggettamento, l'accesso alla cittadinanza fiorentina a centinaia di abitanti di comunità di nuova federazione, come San Gimignano, San Miniato, Carmignano e Montecatini, urtando però vari interessi corporativi, come appunto quelli dei notai. Al *consilium* di Paolo di Castro del 1417 fecero seguito ulteriori pareri di altri giuristi, come Antonio da Budrio e Guglielmo Tanagli. Cfr. J. Kirshner, *Paolo di Castro on Cives ex privilegio. A Controversy over Legal Qualification for Public Office in Early Fifteenth Century Florence*, in A. Molho – J.A. Tedeschi (curr.), *Renaissance: Studies in honor of Hans Baron*, Florence 1970, pp. 227-263: 235-236.

⁵¹ C. Storti Storchi, *The Legal Status of Foreigners in Italy (XVth-XVIth Centuries): General Rules and their Enforcement in Some Cases Concerning the Executio Parata*, in L. Mayali – M. M. Mart (curr.), *Of Strangers and Foreigners (Late Antiquity-Middle Ages)*, Berkeley 1993, pp. 99-100.

a temperare certe rigidità concettuali, in vista di una maggiore equità⁵². Con Bartolo si afferma una concezione volontarista, che riconduce la cittadinanza tutta entro lo *ius civile* (e non nello *ius naturale*) con il riconoscimento quindi della possibilità di una disciplina regolata dai Comuni in modi diversi, con requisiti e procedure differenti, sulla scorta della varietà e della mutevolezza di situazioni socio-economiche, culturali, ambientali locali: è il Comune, la città stessa, a decidere come si possa divenire suoi cittadini⁵³. Per Baldo degli Ubaldi, pur con qualche maggior elemento distintivo, «*civilitas est quid factibile*», giacché l'arte può imitare la natura, e un cittadino acquisito è dunque da considerare *civis* a tutti gli effetti⁵⁴. Anche in questo tema il contributo dei giuristi medievali fu fondamentale e sarà sempre tenuto ben presente per tutta l'età moderna.

Ma con il tempo la materia non divenne affatto più chiara e semplice. Il quadro complessivo che emerge dalle sillogi secentesche, tra *regulae* (con relative *limitationes* e *ampliationes*), diversità di opinioni e casi particolari risulta complesso e confuso, offre veramente pochi punti fermi di riferimento per orientarsi. E non poteva essere diversamente se consideriamo che statuti, normative locali di città o leggi generali di sovrani potevano dettare discipline anche molto diverse tra loro. I *consilia*, resi in epoche e realtà diverse, sollecitati da casi particolari, non possono che offrire un'immagine frammentaria e caleidoscopica, con pochi elementi stabili e pacifici dai tempi di Bartolo. Su tale letteratura consulente, vasta e meritevole certamente di ulteriori future indagini, andrà inoltre considerato

⁵² Cfr. J. Kirshner, «*Civitas sibi faciat civem*»: Bartolus of Sassoferrato's Doctrine on the Making of a Citizen, in «*Speculum*», XLVIII (1973), pp. 694 e ss. La riflessione bartoliana si svolge principalmente in un commento al frammento *Municipem* del titolo *Ad municipalem et de incolis* del *Digestum novum* (Dig. 50.1.1.) e in una *repetitio* al frammento *Si is qui pro emptore* del titolo *De usucapionibus et usurpationibus*, dempre del Digesto Nuovo (Dig. 41.3.15). Nel commento a Dig. 50.1 parificò la cittadinanza acquisita a quella originaria, proponendo una concezione volontaristica: la cittadinanza è sempre un istituto di diritto civile, non di diritto naturale, e perciò flessibile e modificabile. La volontà del Comune ha il potere di elevarsi sopra i principii dello *ius sanguinis* e dello *ius soli* e può liberamente stabilire in base a quali requisiti un soggetto possa considerarsi cittadino. Sul pensiero bartoliano si vedano anche le considerazioni di D. Quaglioni, *Civilis Sapientia. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed Età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini 1989, pp. 133-144; Id., *The Legal Definition of Citizenship in the late Middle Ages*, in A. Molho – K. Raaflaub – J. Emlen (ed.), *City States in Classical Antiquity and Medieval Italy*, Stuttgart 1991, pp. 155-167, in specie pp. 164-167; Id., *L'appartenenza al corpo politico*, cit., pp. 231-240.

⁵³ Cfr. anche S. Cerutti, *La cittadinanza in età moderna: istituzioni e costruzione della fiducia*, in P. Prodi (cur.), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, cit., pp. 257-258.

⁵⁴ Cfr. J. Kirshner, *Ars imitatur naturam*, cit., pp. 289-331.

che, quando *pro parte*, si tratta di una fonte non solo mai vincolante, ma anche di problematico utilizzo perché appunto sollecitata da casi concreti in riferimento a ordinamenti particolari, per tacere della scarsa imparzialità quando si tratta di pareri resi appunto a beneficio del soggetto patrocinato.

Giovanni Battista De Luca, in questa come in tutte le altre materie dello scibile giuridico, ripete un avvertimento tanto fondamentale quanto spesso ignorato dai coevi dogmatici cattedratici: non possono darsi veramente regole certe generali, ma bisogna chinarsi ad esaminare prodotti giuridici spiccioli come statuti⁵⁵, riforme, deliberazioni, prassi consuetudinarie⁵⁶. Queste ultime ovviamente pongono maggiori problemi allo storico, ma non sono certo da trascurare. Pensiamo ad esempio a quei casi, come Pistoia fino a metà Trecento⁵⁷, o in molti piccoli Comuni ancora in età moderna, dove mancava del tutto una normativa statutaria sull'ammissione alla cittadinanza o era solamente abbozzata nelle sue linee di massima.

4. *Un nuovo approccio: i centri minori e le fonti locali*

Tra gli aspetti sinora un po' trascurati è meritevole di approfondimento quello del diverso manifestarsi del fenomeno nei centri minori, nelle comunità di piccole e medie dimensioni, rispetto ai grandi centri urbani, sui quali si sono finora pressoché esclusivamente focalizzate le ricerche (medievistiche soprattutto).

Eppure è evidente che, a fianco dei Comuni urbani, esistesse una moltitudine di centri grandi e piccoli: dalle 'quasi-città' con fiorenti attività commerciali e artigianali, ai grossi castelli non esclusivamente agricoli, fino ai villaggi e alle comunità rurali propriamente dette.

È noto che in Toscana, l'area più urbanizzata d'Europa intorno all'anno 1300, circa il 30% della popolazione (281.000 su 1.045.000) viveva in città con più di 10.000 abitanti: il 70% della popolazione viveva in centri

⁵⁵ Sulla prioritaria applicazione degli statuti rispetto al diritto comune per tutta l'età moderna non vi è bisogno di soffermarsi, essendo ciò pacifico in dottrina e attestato ovunque dalla giurisprudenza dei tribunali. A titolo di esempio, la Rota fiorentina nel 1771 ribadì che «nelle materie contemplate dagli statuti con speciali disposizioni, tace il disposto del gius comune» (*Pretensae nullitatis obligationis mulieris, coram Signorini* [29 aprile 1771], in *Raccolta delle Decisioni della Ruota fiorentina dal MDCC al MDCCCVIII*, IX, Firenze 1862, dec. CCIIC, p. 616).

⁵⁶ Cfr. G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., pp. 465-466.

⁵⁷ Cfr. P. Gualtieri, *I caratteri della cittadinanza pistoiese fra XIII e XIV secolo*, in *Appartenere alla città*, cit., p. 82.

minori. Ma il dato muta molto in età moderna, tra 1500 e 1700, quando la percentuale della popolazione urbana si attesta intorno al 15%: ad esempio nell'anno 1600 su una popolazione toscana complessiva di circa 885.000 abitanti, i residenti in città superiori ai 10.000 abitanti sono intorno alle 133.000 unità⁵⁸.

Ciò significa che se si limita l'analisi ai Comuni urbani, come di regola si è fatto finora, sfugge una gran parte delle situazioni disciplinate da statuti di comunità minori, con norme anche molto diverse da quelle cittadine. Si tratta dunque di una disciplina giuridica dell'appartenenza che riguardava, se non il 75% delle persone (perché porzioni del contado più prossimo alle città dominanti soggiacevano allo statuto urbano), comunque la netta maggioranza. E se ciò vale per la Toscana, emblematica «terra di città», vale ancor più per i territori pontifici. Questi vedevano infatti la presenza, come nota Berardo Pio, di una fitta trama di centri urbani medio piccoli, capillarmente diffusi, non succubi di invadenti metropoli ma capaci di intessere proficui rapporti con altre realtà e in particolare di attrarre risorse ed energie dal territorio circostante⁵⁹.

In generale, sui centri minori sappiamo molto meno che sulle città. Oggi la più recente storiografia riconosce che il mondo vasto e sfuggente dei centri minori, in quello spazio intermedio tra comunità rurali e le grandi città *superiorem non recognoscentes*, è stato finora trascurato, non pienamente compreso, nell'enfasi a lungo esclusivamente posta sulla dicotomia città e campagna e tra comune cittadino e 'comune rurale'⁶⁰. Se consideriamo i centri

⁵⁸ M. Breschi – P. Malanima, *Demografia ed economia in Toscana: il lungo periodo (secoli XIV-XIX)*, in Id. (curr.), *Prezzi, redditi, popolazioni in Italia: 600 anni (dal secolo XIV al secolo XX)*, Udine 2002, pp. 109-142.

⁵⁹ B. Pio, *Considerazioni sulle città minori dello Stato pontificio nel tardo Medioevo*, in F.P. Tocco (cur.), *Ante quam essent Episcopi erant civitates. I centri minori dell'Italia tardomedievale*, Messina 2010, p. 109. È di conseguenza mancavano, nei domini pontifici, quelle forti egemonie urbane, con vasti contadi, tipiche del modello padano: cfr. G. Pinto, *Le città umbro-marchigiane*, in *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale: aspetti economici e sociali*, Pistoia 2003, pp. 250-53.

⁶⁰ Si veda, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, F. Lattanzio – G.M. Varanini (curr.), *I centri minori italiani nel tardo Medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, Atti del XV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo (San Miniato 22-24 settembre 2016), Firenze 2018. Nel saggio introduttivo di G. Petralia, *I centri minori italiani nel tardo Medioevo: aspetti storiografici e considerazioni di metodo*, leggiamo, condividendo pienamente: «Nell'Italia medievale non tutto può ridursi all'opposizione polare tra città da un lato e territorio dall'altro, come se quest'ultimo fosse uno spazio uniforme e indifferenziato. Nel loro schematismo, le distinzioni città/campagna e città/contado sono ingannevoli. (...) Tra i due termini della distinzione città/territorio si pone un ricchissimo mondo di realtà intermedie – agglomerati con caratteristiche di tipo urbano,

minori dal punto di vista giuridico-istituzionale dobbiamo in moltissimi casi rilevare la loro condizione di soggezione pattizia a un Comune dominante, fissata in apposite capitolazioni (o ‘capitoli’) fondamentali per conoscere il grado di potestà normativa e giurisdizionale, di auto-organizzazione nonché gli importanti aspetti attinenti alla gestione delle risorse del territorio⁶¹.

Le realtà insediative definite ‘quasi città’⁶², o ‘piccole città’⁶³, non sono paragonabili a quelle urbane vere e proprie per dimensioni, ricchezza o potenza politica e militare. Esse presentano nondimeno delle seconde una certa fisionomia organizzativa, una consistente potestà normativa, delle funzioni referenziali per il territorio circostante, attività produttive e commerciali, caratteri architettonici, una diversificazione e vivacità sociale estranee alle comunità rurali propriamente dette. Si tratta di una categoria diffusa in tutta Europa, dunque storicamente significativa, ma fluida e mutevole, priva di netti contorni, tanto che Peter Musgrave ha definito la piccola città italiana «an elusive beast»⁶⁴: in effetti una realtà sfuggente che può essere pienamente compresa solo rinunciando ai punti di riferimento interpretativi validi per le grandi realtà urbane.

L'appartenenza in queste realtà prendeva forme e contenuti peculiari, seguiva dinamiche diverse che nelle città per vari fattori importanti: la minore consistenza demografica che, unitamente a una minore differenziazione

non riducibili a insediamenti rurali, e però distinti dalla città-stato – che abbiamo troppo trascurato» (ivi, p. 3).

⁶¹ Colpisce che nel volume appena citato nessuna attenzione sia dedicata a questo fondamentale aspetto. Il centro minore è individuato e studiato in base a fattori quantitativi demografici e produttivi (di cui non si vuol certo sminuire il significato), ma non ci si pone il problema dello *status* giuridico di questi centri. Così le sostanziali differenze, ben conosciute un tempo non solo dai giuristi, ma da chiunque, tra comunità *a contado* e comunità federate (o *capitolate*) non hanno modo di emergere. La varia graduazione di *iurisdictio* osservabile nei centri minori, a cui corrispondevano poteri importanti, come la punizione dei delitti più gravi, la giurisdizione di appello, la piena o limitata disponibilità delle risorse e, non per ultima, la possibilità di regolare più o meno ampiamente e liberamente la vita e le attività locali attraverso statuti scompaiono dietro una quantità di dati demografici o fiscali. Importanti senza alcun dubbio: ma si può dubitare che da soli riescano a rendere il volto riconoscibile di quelle comunità e del contesto istituzionale (in buona parte federativo) in cui si inserivano.

⁶² La categoria delle «quasi città» fu proposta, riprendendo Gioacchino Volpe, da G. Chittolini, «*Quasi città*». *Borghi e terre in area lombarda nel Tardo medioevo*, in «Società e Storia», XLVII (1990), pp. 3-26 = Id., *Città, comunità e feudi negli Stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 85-104.

⁶³ Prevalente nella storiografia europea: cfr. P. Clark (cur.), *Small Towns in early modern Europe*, Cambridge 1995.

⁶⁴ P. Musgrave, *The small Town in northern Italy in the Seventeenth and Eighteenth century*, in P. Clark (cur.), *Small Towns*, cit., pp. 250-255.

socio-economica, consentiva maggiore partecipazione; la presenza estesa di beni comuni di utilizzo collettivo come boschi e pascoli, venuta precocemente meno nelle campagne prossime alle città per dar luogo a forme di sfruttamento agricolo più intensivo. E, come si vedrà, un elemento-chiave nel definire i contenuti dell'appartenenza alle comunità non urbane è proprio quello dell'accesso ai beni comuni.

Se per le grandi città è vero che l'appartenenza emerge prioritariamente sotto i profili della tassazione diretta e dell'accesso agli uffici e alle cariche pubbliche⁶⁵, nei centri minori essa si esplica rilevantemente anche nel godimento delle risorse naturali locali, precluse invece ai forestieri. Ma anche la mobilitazione 'para-militare' con funzioni di difesa non è da sottovalutare, come le altre prestazioni personali (discendenti da *corvées* signorili) che nei piccoli centri specialmente erano essenziali per l'ordinata gestione del territorio.

Così pure il fenomeno della restrizione all'accesso alle cariche comunali, che nelle città assunse spesso, in epoca moderna, la fisionomia di una sensibile chiusura oligarchico-nobiliare (con i patriziati urbani)⁶⁶, nei centri minori appare più sfumato per l'intera età moderna, per venire meno in certe aree o addirittura lasciare il passo a un allargamento della partecipazione e delle assemblee⁶⁷.

5. *Pluralità di appartenenze*

Un ulteriore aspetto che occorre indicare in via preliminare è quello, già accennato, della coesistenza simultanea di sfere di appartenenza, ciascuna portatrice di peculiari diritti e doveri, per cui lo *status* personale di un individuo non era solo dato dalla soggezione a un unico ordinamento, ma era piuttosto il portato, il risultato, dell'inclusione in più comunità.

A livello superiore vi era l'appartenenza alla Chiesa universale come comunità dei fedeli in Cristo che riconosceva nel Papa la propria guida suprema, da cui si distaccarono nel corso del Cinquecento le confessioni protestanti. Basterà qui solo un breve richiamo, essendo ben noto come la

⁶⁵ Cfr. M. Vallerani, *La cittadinanza pragmatica*, cit., p. 113.

⁶⁶ Ma già nelle città italiane tardo-medievali, come è stato osservato, di regola «la partecipazione politica era tenuta distinta dai normali diritti di appartenenza alla città» (M. Vallerani, *La cittadinanza pragmatica*, cit., p. 114).

⁶⁷ Cfr. A. Dani, *I Comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee (sec. XIV-XVIII). I caratteri di una cultura giuridico-politica*, Siena 1998, pp. 115-132.

sfera spirituale di competenza ecclesiastica incrociasse i vari momenti cruciali della vita di ciascuno, dal battesimo (con la tenuta dei registri relativi), al matrimonio, alle esequie funebri, e come alle autorità ecclesiastiche spettasse anche il controllo sul rispetto dei dogmi religiosi (tutelati dall'Inquisizione), sull'attività del prestito a interesse, sulla riscossione delle decime e altro. La competenza sulla *salus animarum* legittimava dunque l'esercizio di un potere, distinto da quello dell'autorità pubblica secolare (ma con quello coordinato), ben organizzato e ramificato territorialmente ovunque. La Chiesa non era solo un potere lontano, ma anche capillarmente presente a livello locale, nelle diocesi, nelle parrocchie, nelle pievi di campagna, nei monasteri; era presente nell'assistenza ai malati e agli infermi, nell'istruzione, nel soccorso agli indigenti, in quell'ambito che oggi interessa la cittadinanza sotto il profilo del *welfare* ovvero dei diritti sociali⁶⁸. Chi non apparteneva alla confessione cattolica incontrava limiti importanti nella capacità di agire (ad esempio nello stipulare contratti o nel disporre per testamento)⁶⁹.

Peraltro nello Stato della Chiesa la soggezione a quest'ultima come ordinamento universale si confondeva con quella al Pontefice come sovrano temporale⁷⁰, con varie peculiarità, sia nelle cariche e negli organi di governo sia sul piano delle stesse fonti giuridiche, con un diverso e preminente ruolo assegnato al diritto canonico rispetto allo *ius civile*⁷¹.

L'altro ordinamento superiore universale era rappresentato dal Sacro Romano Impero. La cittadinanza dell'Impero può considerarsi «il primo grado di appartenenza e di inclusione, perché – osserva Ascheri – almeno dà diritto alla protezione prevista dal diritto comune, che non è cosa da poco in attesa di assicurarsi la protezione di un ordinamento particolare, di

⁶⁸ Sul tema dell'assistenza a poveri, malati e derelitti la bibliografia è assai abbondante. Tra i contributi più rilevanti si vedano G. Politi – M. Rosa – F. della Peruta (curr.), *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna*, Atti del convegno *Pauperismo e assistenza negli antichi Stati italiani* (Cremona, 28-30 marzo 1980), Cremona 1982; A. Monticone (cur.), *La storia dei poveri. Pauperismo e assistenza nell'età moderna*, Roma 1985; S.J. Wolf, *Porca miseria. Poveri e assistenza nell'età moderna*, trad. it., Roma-Bari 1988; V. Paglia, *Storia dei poveri in Occidente*, Milano 1994; *Assistenza e solidarietà in Europa (sec. XIII-XVIII)*, Atti della XLIV settimana di studi presso l'Istituto Internazionale di storia economica «F. Datini» di Prato, Firenze 2013; M. Garbellotti, *Per carità. Poveri e politiche assistenziali nell'Italia moderna*, Roma 2013.

⁶⁹ Cfr. A. Campitelli, *Persona (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano 1983, pp. 186-187.

⁷⁰ Su cui cfr. P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982.

⁷¹ Sul tema, oggetto di vari e non sempre concordi contributi della storiografia giuridica, rinvio al mio *Un'immagine secentesca*, cit., pp. 90-91.

una cittadinanza più qualificata»⁷². Occorre, accanto a ciò, pure considerare che il Sacro Romano Impero, rimase sì formalmente presente per l'intera età moderna, ma se ebbe rilievo nella qualificazione giuridica dei vari Stati – ducati, marchesati, feudi etc. – e dunque nella legittimazione dall'alto dei poteri locali (mediceo compreso), con la concessione di titoli⁷³, più latente appare la sua funzione nell'attribuzione ai singoli di diritti e privilegi, connessa invece ai poteri locali stessi. Se i Granduchi di Toscana riconoscono l'Impero (Cosimo fu confermato Duca da Carlo V), l'appartenenza ad esso li riguarda in quanto tali e non implica una soggezione imperiale diretta della popolazione toscana governata, ovvero una 'cittadinanza imperiale' di quest'ultima⁷⁴.

Lo Stato-Principato territoriale, a cui già abbiamo accennato, assunse progressivamente nel corso dell'epoca moderna compiti di controllo e disciplinamento della vita sociale, sovrapponendosi a quelli preesistenti di città e castelli, ma in modi e tempi diversi a seconda dei casi⁷⁵. Rispecchia l'ampliarsi di tali compiti l'incremento della legislazione sovrana, ma soprattutto quello della giurisprudenza superiore (delle Rote, nel nostro contesto) e dei provvedimenti e delle pronunce delle magistrature tutorie, come i Nove Conservatori a Firenze, i Quattro Conservatori a Siena, la Congregazione del Buon Governo a Roma. Legislazione sovrana, giurisprudenza dei tribunali supremi e provvedimenti delle magistrature tutorie andarono progressivamente tessendo un nuovo livello giuridico sopra quello degli ordinamenti comunali e dei loro statuti di radice medievale⁷⁶.

⁷² M. Ascheri, *La normativa di diritto comune per lo straniero nell'opera di G.B. Caccialupi da San Severino*, in *Atti del XXX Convegno di Studi maceratesi* (Macerata, 19-20 novembre 1994), Polenza (MC) 1996, p. 111.

⁷³ In proposito ci si può limitare a rinviare alla *conclusio XXXVI (Imperator potest creare et extinguere novas dignitates)* in D. Toschi, *Practicarum conclusionum iuris... tomus quartus*, Lugduni 1634, p. 217.

⁷⁴ Come ha osservato Wilhelm Brauner, «a la base, des fonctions publiques – autonomes – sont sauvegardées par diverses seigneuries et souverainetés municipals et jurisdictionnelles. Normalement ells sont soumises à la souveraineté d'un territoire, celui-ci étant seul soumis directement à l'Empire» (W. Brauner, *Civitas et civis Sancti Romani Imperii [Etat et citoyen du Saint Empire]*, in *La nozione di «romano»*, cit., p. 116).

⁷⁵ Questo modello viene oggi definito anche «Stato moderno d'antico regime», per distinguerlo dallo Stato moderno borghese post-rivoluzionario: cfr. M. Fioravanti, *È possibile un profilo giuridico dello Stato moderno?*, in «Scienza & Politica», XXXI (2004), p. 39.

⁷⁶ Cfr. I. Birocchi – A. Mattone (curr.), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Atti del Convegno internazionale (Alghero, 4-6 novembre 2004), Roma 2006; L. Mannori (cur.), *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*, Napoli 1997. Sulle magistrature tutorie in Toscana e nello Stato della Chiesa cfr. L. Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e*

Ai fini del nostro discorso occorre notare che una serie di diritti, privilegi, obblighi e limitazioni di previsione sovrana si sovrapposero al tradizionale quadro delle appartenenze urbane, feudali, castrensi, con esiti di cui daremo conto riguardo a vari aspetti. Ma il ruolo delle istituzioni comunali sarà spesso persistente sotto questi profili e persino lo *status* di città dominante, signora di un proprio contado e, oltre, di un distretto formato da un insieme di comunità minori federate, non verrà meno. Nello Stato della Chiesa vi erano poi, com'è noto, ordinamenti signorili e feudali (nelle *Terrae mediate subiectae*) che si ponevano a livello intermedio tra le comunità e il potere centrale pontificio, spesso con margini considerevoli di autonomia⁷⁷. Un caso significativo e ben studiato da Francesca Laura Sigismondi riguarda il Ducato di Bracciano degli Orsini, una sorta di Stato nello Stato, con un suo *ius proprium* (lo statuto cinquecentesco di Campagnano fu esteso alle altre comunità del Ducato) e organi di governo distinti da quelli pontifici⁷⁸. Qui dunque si faceva al contempo parte del proprio Comune, del Ducato e dello Stato della Chiesa.

I cittadini della città dominante talora mantennero uno *status* privilegiato rispetto agli abitanti del contado e del distretto e ciò avvenne in modo

accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secc. XVI-XVIII), Milano 1994; S. De' Colli, *I Quattro Conservatori dello Stato senese*, in «Bullettino senese di storia patria», LXX (1963), pp. 29-43; S. Tabacchi, *Il controllo sulle finanze delle comunità negli antichi Stati italiani*, in «Storia Amministrazione Costituzione», IV (1996), pp. 81-115; Id., *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Roma 2007, pp. 27-63; G. Santoncini, *Il buon governo. Organizzazione e legittimazione del rapporto fra sovrano e comunità nello Stato Pontificio. Secc. XVI-XVIII*, Milano 2002. Più in generale sullo Stato della Chiesa in età moderna si vedano P. Partner, *The Papal State under Martin V. The Administration and Government of the Temporal Power in Early Fifteenth Century*, London 1958; J. Delumeau, *Les progrès de la centralisation dans l'Etat pontifical au XVI^e siècle*, in «Revue historique», CCXXVI (1961), pp. 399-410; G. Carocci, *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI. Note e contributi*, Milano 1961, pp. 103-108, 129-130; M. Monaco, *Lo Stato della Chiesa, I: Dalla fine del Grande Scisma alla pace di Cateau-Chambrésis*, Pescara 1971; M. Caravale – A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, XIV, Torino 1978, pp. 29-39; P. Prodi, *Il sovrano pontefice*, cit.; A. Caracciolo, *Sovrano pontefice e sovrani assoluti*, in «Quaderni storici», LII (1983), pp. 279-286; R. Molinelli, *Città e contado nella Marca pontificia in età moderna*, Urbino 1984; M. Caravale, *Le istituzioni temporali della Chiesa sotto Sisto V*, in M. Fagiolo – M.L. Madonna (curr.), *Sisto V, I: Roma e Lazio*, Roma 1992; Id., *Le istituzioni temporali della Chiesa agli albori dell'età moderna*, in C. Frova – M.G. Nico Ottaviani (curr.), *Alessandro VI e lo Stato della Chiesa*, Atti del convegno (Perugia, 13-15 marzo 2000), Roma 2003, pp. 11-26.

⁷⁷ L. Scotoni, *I territori autonomi dello Stato Ecclesiastico nel Cinquecento. Cartografia e aspetti amministrativi, economici e sociali*, Lecce 1982.

⁷⁸ Cfr. F.L. Sigismondi, *Lo Stato degli Orsini. Statuti e diritto proprio nel Ducato di Bracciano, con edizione critica del ms. 162 della Biblioteca del Senato*, Roma 2003.

particolare nelle Città-stato di tradizione repubblicana medievale, come a Firenze, a Siena e nelle città toscane, ma anche a Bologna e in città dell'Emilia e di altri territori pontifici⁷⁹. L'egemonia delle città sui loro contadi rappresenta un lascito duraturo del Medioevo all'età moderna, fino al Settecento inoltrato e si trattò di un'egemonia al tempo stesso giuridico-istituzionale ed economico-sociale, poiché i contadi furono il 'naturale' sbocco degli investimenti dei capitali cittadini. E in buona parte dell'Italia centrale di età moderna appare evidente che la penetrazione della proprietà cittadina andò a erodere, anche fino a farla scomparire, la piccola e media proprietà terriera locale, come pure i beni di utilizzo collettivo, innescando una spirale di indebolimento delle comunità del contado che non di rado ebbe conseguenze fatali sulle stesse istituzioni comunali⁸⁰.

Come spiega Marc'Antonio Savelli nella sua *Pratica universale*, i cittadini fiorentini sono «esenti dalla Jurisdizione, e statuti de' luoghi sottoposti al Dominio fiorentino» e dunque possono «tirare gli altri sudditi al loro foro, e non essere tirati da alcuno, ancorché havessero beni ne' luoghi sottoposti, e li Statuti fossero approvati dalla Città dominante, purché loro abitino in questa»⁸¹. Più precisamente, i cittadini avrebbero potuto beneficiare delle disposizioni loro favorevoli degli statuti dei luoghi soggetti (dove avessero proprietà immobiliari), ma sempre era consentito loro di essere tutelati dagli statuti della città dominante in virtù appunto della loro cittadinanza.

Un analogo privilegio ho potuto riscontrare nel contado senese di età moderna a beneficio dei cittadini di Siena che avevano possedimenti nelle campagne circostanti, anche se ciò spesso sollevava le proteste delle comunità locali, non certo avvantaggiate da simili privilegi⁸². Ma una decisione della Rota fiorentina del 1769 seguì una linea diversa e meno favorevole ai possidenti cittadini. La decisione chiarì anzitutto che il possesso di una villa non comporta l'acquisizione del domicilio *in loco*, «né assoggetta ai pesi e gravami che richiedono un vero e reale domicilio, ma

⁷⁹ La Città-stato italiana medievale sistematicamente si fondò sul controllo stretto del contado, su cui si proiettavano addirittura, ai fini del governo e della giurisdizione, le partizioni urbane interne in terziari, *porte* e simili. E le città che finirono per soccombere di fronte ad altre più potenti talora furono – come misura degradante – private del loro potere sulle campagne circostanti, come Arezzo da parte di Firenze. Una così forte interazione città-contado, come la notevole estensione di quest'ultimo, non trovano uguali in Europa secondo M. Berengo, *Città italiana e città europea*, cit., pp. 115, 129-140.

⁸⁰ Per tali dinamiche nel territorio senese sia consentito rinviare a M. Ascheri – A. Dani, *La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto dal Medioevo all'età contemporanea*, Siena 2011.

⁸¹ M.A. Savelli, *Pratica universale*, cit., p. 72.

⁸² Si vedano i riferimenti documentali nel mio *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna 2003, pp. 138-139.

sottopone agli statuti fatti pei terrieri ed abitatori»⁸³. La Rota ritenne dunque «falsa la opinione dei D[ottori] che sostengono che i cittadini del luogo dominante non sono tenuti ad osservare gli statuti a loro gravosi dei luoghi sottoposti». Al contrario, «chi possiede in un luogo, e vi dimora lungamente è soggetto alle leggi del territorio stesso»⁸⁴. Gregorio Fierli nella sua raccolta di *Celebriores doctorum theoricæ* (1801) riporta l'opinione del giurista

⁸³ *Arcidorsensis demolitionis molendini, coram Bertini, Arrighi e Brichieri, Colombi Relatore* (14 luglio 1769), in *Raccolta delle Decisioni della Ruota fiorentina dal MDCC al MDCCCVIII*, V, Firenze 1857, dec. CCLXVIII, p. 896.

⁸⁴ Ivi, p. 898. Più ampiamente, leggiamo nella decisione: «onde benché per la dimora fatta in campagna non si acquisti il domicilio rurale per difetto nell'animo del villeggiante di permanere diuturnamente, ov'egli abita, col fatto però trattenendosi in villa acquista quella denominazione di abitatore, ch'è capace di comprenderlo sotto la disposizione di quelli statuti, che sono fatti pei terrieri, ed abitatori, essendo appunto l'abitatore una persona di mezzo tra il cittadino e il forense, com'è il villeggiante, il quale benché non sia terriere, non è forense, abitando familiarmente in campagna (...). Senzaché faccia amarezza, che l'abitazione condotta in campagna per causa di ricreazione, o pei proprii negozi non basti a sottoporre l'abitatore ai pesi, e gravami, che richiedono il vero e reale domicilio, perché è sufficiente per godere le cose favorevoli e graziose (...) e può bastare per sottoporci a quelle leggi, ed ordinazioni, che il corpo della rusticale società ha stabilito pel migliore regolamento delle sue cose, e per conservare illesi i dritti, che ciascheduno ha già acquistato; onde i forestieri medesimi qualora dimorano per qualche tempo in un luogo sono obbligati all'osservanza degli statuti locali, e sono sottoposti alle pene dai medesimi prescritte» (ivi, p. 936, nn. 82-83). E più avanti si specifica: «Imperciocché quantunque i cittadini Sanesi fossero effettivamente privilegiati nelle terre, che l'antico valore de' loro antenati aveva acquistato, ciò non ostante questo privilegio non gli esimeva di essere sottoposti a quella servitù, che altri nelle debite forme avevano sopra di loro conseguita; ma per dissipare tutto ciò, che può fare la minima difficoltà, osservavo in primo luogo in quanto alle prerogative attribuite agli abitatori delle città dominanti che l'opinione di Nello celebre Giureconsulto di S. Gimignano seguitata dal Soccino Seniore, e da altri famosi dottori è stata riprovata dal Ruino, dal Parisio, e dal Soccino Giuniore; e contro di questa opinione ha più volte deciso la Ruota Fiorentina, come attesta il Signor Auditore Accarigi *dec. florent. 46. n. 33*, rispondendo ad un tale obietto. In secondo luogo non avendo in proprie mani i cittadini della capitale l'indipendente amministrazione dello Stato, non si verificano fra essi, e le genti delle terre, e castelli alla loro città subordinati i termini relativi di superiore, ed inferiore, che richiede per base fondamentale la promossa difficoltà: ma qualora la cittadinanza della capitale fosse rivestita di questa rispettabile prerogativa, i di lei individui come singolari, e separatamente presi sono incapaci di sostenere la pubblica rappresentanza, né ponno vantarsi di essere padroni de' luoghi subordinati al governo di tutto il corpo civico, essendo essi pure sottoposti alle leggi, nelle quali si sostanzia il corpo immaginario della repubblica, come discorrendo dei cittadini Fiorentini, e rispondendo ad un simile obietto con apparato di ragioni, e di autorità prosegue il Sig. Aud. Conti *dec. florent. 16. n. 51, 52, 53, 54* e finalmente la difficoltà procedrebbe, se i Sigg. Fratelli dalla Ciaia non possedessero nella corte di Arcidosso beni stabili, e non consumassero in essa la maggior parte dell'anno, ma essendo questi de' più facultosi possessori di quella terra, e dimorando ivi lungamente, sono soggetti alle sue leggi (...)» (ivi, pp. 946-947, nn. 109-110).

bolognese del Trecento Bartolomeo da Saliceto per cui «si quis habeat bona in diversis territoriis, servanda sunt statuta et consuetudines cuiuscumque loci, quoad bona utrobique sita; consequitur quoque, quod statuta loci subiecti, ubi bona sita sunt, servari debent etiam in concursu statutorum loci superioris»⁸⁵. Di opposto avviso fu un *consilium* del senese Mariano Socini che riteneva l'applicabilità dello statuto della città dominante nelle cause riguardanti beni di cittadini situati in territori di Comuni soggetti. E ciò per i motivi che è *inhonestum* che la *lex civitatis inferioris* prevalga su quella *civitatis superioris*, e chi è fatto cittadino di quest'ultima perde i doveri verso il luogo inferiore di origine, essendo tenuto solo corrispondere ai *munera* verso la Dominante. Ma Fierli ritiene che la *sententia* del Socini «hodie doctores ac tribunalia reiiciunt» e in Toscana simili privilegi sono reputati ridicoli (come però – aggiungiamo – certamente non erano un secolo prima)⁸⁶.

Le città toscane mantennero in età moderna i propri contadi storici, intesi come parte integrante dell'identità urbana⁸⁷. Come scrive il Savelli, «civitas et territorium faciunt unum corpus»⁸⁸. Nelle comunità dei contadi urbani i contenuti dell'appartenenza locale erano di regola drasticamente svuotati e prevalevano nettamente i vincoli di sudditanza verso la città. La sfera di *iurisdictio*, con annessa potestà normativa, era compressa e incontrava forti limiti a beneficio di quella urbana. Di conseguenza quei diritti e doveri, tutele e oneri che troviamo sempre presenti nei Comuni legati da un patto, da una capitolazione, alla città erano meno rilevanti. O meglio risaltano soprattutto gli obblighi verso il Comune dominante, che poteva eventualmente estendere ai *comitatini* alcune circoscritte prerogative⁸⁹. Siena mantenne ancora in età moderna, previa approvazione granducale, i patti di assoggettamento (*capitoli*) dei Comuni minori e questi ultimi non mancarono talora di richiamare la loro puntuale osservanza, giacché di regola si prevedevano benefici importanti, come privilegi fiscali, esenzione dalla giurisdizione di tribunali superiori e perfino, talvolta, dall'obbligo di far approvare gli statuti⁹⁰.

⁸⁵ G. Fierli, *Celebriores doctorum theoricæ*, pars secunda, Florentiæ 1801, p. 160.

⁸⁶ Ivi, pp. 161-162.

⁸⁷ G. Chittolini, *L'Italia delle civitates. Grandi e piccoli centri fra Medioevo e Rinascimento*, Roma 2015, pp. 52-53.

⁸⁸ M.A. Savelli, *Summa diversorum tractatum*, cit., § *Civis et civitas*, p. 287, n. 26.

⁸⁹ Sul tema rimane fondamentale lo studio di G. De Vergottini, *Origini e sviluppo storico della comitatinità*, in «Studi senesi», XLIII (1929), pp. 347-481, poi in Id., *Scritti di storia del diritto italiano*, I, Milano 1977, pp. 3-122.

⁹⁰ Per esempio si veda il caso, pur non frequente, di Sarteano: A. Dani – M. Marrocchi – A.

Gli Stati di epoca moderna in genere non persero dunque la loro fisionomia di mosaici di molteplici territori comunali e nei Comuni minori poteva persistere una cittadinanza locale affiancata a quella al Comune dominante ottenuta, magari qualche secolo addietro, per privilegio⁹¹.

Se passiamo al livello inferiore rispetto all'ambito territoriale di base comunale, troviamo ulteriori appartenenze più ristrette, ma idonee ad attribuire obblighi, diritti, privilegi, come le corporazioni di mestiere, quartieri (o terziari e simili), vicinìe, contrade, fino alla famiglia.

Alla corporazione di mestiere spettava di disciplinare la produzione e il commercio nel settore di competenza, fissando ad esempio le caratteristiche qualitative dei prodotti, i prezzi e le modalità di vendita, ma anche stabilendo condizioni privilegiate e esclusive, come oneri severi per i propri membri, a tutela dell'onore e degli interessi di tutta la corporazione. Ben presenti erano anche aspetti solidaristici e di assistenza reciproca, come un senso forte di identità e interesse comune nei confronti dei forestieri. Dal canto loro i Comuni, sin dal Duecento, riconobbero alle varie corporazioni di mestieri locali una potestà auto-organizzativa e normativa, anche a mezzo di statuti, nel rispetto dell'ordinamento del Comune, ma con possibilità di derogare allo *ius commune*⁹².

Unità comunitarie territoriali di base, come contrade, terziari e altre variamente denominate, erano importanti per il funzionamento dell'istituzione comunale (dovendo di regola gli organi collegiali e anche i Consigli elettivi rappresentare le varie partizioni), oltre che nell'espletamento di compiti operativi necessariamente devoluti alla cittadinanza, come difesa, turni di guardia, lavori e prestazioni varie volte a mantenere in condizioni efficienti e decorose le infrastrutture locali.

Si tratta di una strutturazione interna della comunità dalle lontane

Niccolucci (curr.), *Statuti del Comune di Sarteano (secoli XV-XVIII)*, Roma 2018, pp. 75-83.

⁹¹ Nel territorio senese già nel Trecento, in vari centri minori, andò sovrapponendosi alla cittadinanza comunale locale quella senese, talora largita dalla Dominante come ricompensa per la fedeltà concretamente dimostrata ed implicante una particolare situazione fiscale. Come riferisce Donatella Ciampoli, nel primo Quattrocento avevano ottenuto la cittadinanza senese Montalcino, Asciano, San Quirico, Mensano, Monteriggioni, Castel della Selva e Chiusdino e tale *status* poteva essere periodicamente riconfermato, anche nel periodo mediceo. Cfr. D. Ciampoli (cur.), *Lo statuto del Comune di Asciano del 1465*, Siena 2000, pp. 17-21.

⁹² Cfr. A. Padoa Schioppa, *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano 1992, pp. 11-62. Sugli aspetti socio-politici delle corporazioni si vedano R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna 1988; E. Artifoni, *Corporazioni e società di «popolo»: un problema della politica comunale nel secolo XIII*, in «Quaderni storici», LXXIV (1990), pp. 387-404.

origini, pur mutevole nel tempo, in cui l'elemento territoriale contrastava eventuali polarizzazioni di fedeltà attorno a famiglie potenti. Terzieri, quartieri, contrade e simili ebbero un'importanza considerevole nella vita quotidiana dei Comuni, sia sotto il profilo politico che amministrativo, nonostante gli statuti spesso non ci informino a sufficienza di ciò, potendo dare per presupposte regole di tipo consuetudinario, a ciascuno ben note⁹³. Talvolta invece sono più espliciti, come a Velletri, dove gli statuti cinquecenteschi prevedono una partizione cittadina in dodici contrade, descritte nei loro confini⁹⁴. Ma in genere le notizie non abbondano e dunque anche gli studi disponibili non sono numerosi⁹⁵.

Il ruolo basilare della famiglia patriarcale nel quadro dell'ordine civile pre-moderno è ben noto⁹⁶: la famiglia certamente – nota Berengo – «appare così come la vera protagonista di tanta parte della storia dell'Italia cittadina»⁹⁷. L'appartenenza familiare, oltre al rilievo ai fini della cittadinanza *ex iure originis* di cui subito diremo, poteva comportare implicazioni favorevoli o sfavorevoli. Appartenere a una famiglia nobile poteva costituire, in molte realtà urbane di età moderna, condizione di accesso alle cariche maggiori, ma nei Comuni minori più popolari poteva al contrario

⁹³ A Sarteano le locali *contrade* o *compagnie*, pur non descritte direttamente dallo statuto cinquecentesco, designavano guardiani delle coltivazioni e supervisori sui forni, nonché custodivano proprie consuetudini al cui rispetto lo statuto rinviava: cfr. A. Dani – M. Marrocchi – A. Niccolucci (curr.), *Statuti del Comune di Sarteano*, cit., pp. 41-42.

⁹⁴ Cfr. *Volumen Statutorum et Ordinationum tam civilium quam criminalium inclyte civitatis Velitrarum*, Velitris 1752, p. 155, IV, 74.

⁹⁵ Tra essi mi limito a ricordare quelli di A.I. Pini, *Le ripartizioni territoriali urbane di Bologna medievale*, Bologna 1977; D.V. Kent – F.W. Kent, *Neighbours and Neighbourhood in Renaissance Florence: the District of the Red Lion*, New York 1982; M. Giansante, *L'età comunale a Bologna. Strutture sociali, vita economica e temi urbanistico demografici: orientamenti e problemi*, in «Bollettino dell'istituto storico italiano per il Medioevo – Archivio muratoriano», XCII (1985-1986), pp. 103-222; P. Grillo, *Essere cittadini*, cit., pp. 79-106. Ancora oggi si possono trovare riflessioni non banali nel pur datato lavoro di P. Sella, *La vicinia come elemento costitutivo del Comune*, Milano 1908.

⁹⁶ Cfr. N. Tamassia, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Milano 1910 (rist. anast. Roma 1971); E. Besta, *La famiglia nella storia del diritto italiano*, Milano 1962; M. Bellomo, *Famiglia (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVI, Milano 1967, pp. 745-779; C. Casanova, *La famiglia in età moderna. Ricerche e modelli*, Roma 1977; G. Vismara, *Famiglia e successioni nella storia del diritto*, Roma 1975; G. Duby – J. Le Goff (curr.), *Famiglia e parentela nell'Italia medievale*, Bologna 1981; M. Barbagli – I. Kertzer, *Storia della famiglia in Europa, I: Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese*, Roma-Bari 2002; F. Leverotti, *Famiglia e istituzioni nel Medioevo italiano. Dal tardo antico al rinascimento*, Roma 2005; P. Passaniti, *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della società coniugale in Italia*, Milano 2011 (pp. 35-110 sulla famiglia di Antico regime).

⁹⁷ M. Berengo, *Città italiana e città europea*, cit., p. 234.

escludere dal Comune, poteva impedire l'acquisto di immobili e di accedere all'assemblea e agli uffici. Ciò in base a quella normativa anti-magnatizia che ebbe origine nei regimi comunali popolari medievali, ma che non di rado rimase ancora inserita negli statuti più tardi, in vigore in età moderna. L'appartenenza familiare poteva avere poi drammatiche implicazioni in caso di espulsioni per motivi politici, come talora per certi gravi delitti commessi da un membro della casata, quando erano previste conseguenze patrimoniali come confische o, più raramente, distruzione dell'abitazione.

La pluralità di appartenenze in cui ogni individuo era calato e imbrigliato poteva dunque presentare vari aspetti problematici. Essa nondimeno poteva anche rivelarsi un fattore di protezione e garanzia perché nessuna comunità – data la presenza di altre – poteva essere totalizzante e soffocante: in altri gruppi di appartenenza, a livello inferiore o superiore, lavorativo, religioso o militare, si poteva ricevere solidarietà⁹⁸.

⁹⁸ Già un tempo, come oggi, si sperimentava dunque la situazione di «affiliazioni plurali», che certamente complica il discorso sulle identità locali forti, tema su cui ha riflettuto A. Sen, *Identità e violenza*, trad. it., Roma-Bari 2006. Non c'è dubbio che una visione astratta e semplificante dell'identitarismo comunitario possa non cogliere, nella realtà odierna come in quella passata, i rilevanti aspetti di complessità.

Capitolo II

Modi e condizioni per accedere alla comunità

SOMMARIO: 1. La cittadinanza originaria tra *ius sanguinis* e *ius soli* – 2. La cittadinanza acquisita *ex incolatu* ed *ex privilegio* – 3. La cittadinanza domiciliaria (*ex incolatu*) in particolare – 4. Il *tempus continuae habitationis* – 5. Le misure a scopo di incremento demografico e produttivo – 6. La condizione giuridica degli ebrei – 7. Le acquisizioni immobiliari – 8. L'accoglimento formale tramite deliberazione dell'assemblea

1. *La cittadinanza originaria tra ius sanguinis e ius soli*

La dottrina giuridica di età moderna, non venendo meno al suo compito di fare ordine tra i concetti, sulla scorta delle acquisizioni tardo-medievali distingueva diverse specie di cittadinanza¹. Come spiega nel secondo Seicento Giovanni Battista De Luca, «plures habentur civilitatis species: una scilicet naturalis, quae sub originariae vocabulo explicatur; altera accidentalis, vel acquisita, quae domiciliaria dicitur; et altera pariter accidentalis, vel acquisita, quae privilegiativa, sive occasionalis sit»².

La cittadinanza poteva dunque essere *naturale* o *originaria*, *ex iure originis*, per nascita nel luogo, cioè sul territorio comunale, ma – spesso

¹ Lo spunto per la riflessione tassonomica lo offriva la *lex Cives* degli imperatori Diocleziano e Massimiano (*Cod.* 10. 40[39].7): «Cives quidem origo manumissio adlectio adoptio, incolas vero, sicut et divus Hadrianus edicto suo manifestissime declaravit, domicilium facit». Anche se la glossa *Cives* dell'apparato accursiano si limita a spiegare che «municeps est genus, cives et incola sunt species», la costituzione attesta in modo chiaro che è possibile acquistare la cittadinanza in modi diversi da quello *ex origine*, tra i quali con il domicilio e con la *adlectio*, ovvero con aggregazione: di qui anche il termine di «cittadini aggregati» per indicare, ancora in età moderna, quelli ammessi appunto con un atto formale di promozione. Sull'elaborazione dei Glossatori pre-accursiani si veda, anche per ulteriore bibliografia, E. Conte – S. Menzinger, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris*, Roma 2012.

² G.B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, III, pars II: *De praeminentiis et praecedentiis*, Venetiis 1716 (I ed. Romae 1669), *Summa sive compendium*, V, p. 125, n. 95. Citando questo luogo dell'opera di De Luca, Lucio Ferraris distingue la cittadinanza in base a tre modi di acquisto: 1) *per nativitatem* cioè originaria (*naturalis*); 2) *de iure* cioè domiciliaria (*accidental*is vel *acquisita*); 3) *per privilegium* cioè privilegiativa (*accidental*is vel *acquisita*, *occasionalis*). Cfr. L. Ferraris, *Prompta bibliotheca*, cit., II, pp. 104-105, n. 42.

intendendo – da genitori del luogo (dunque mista *ius soli-ius sanguinis*)³, oppure per nascita altrove da padre cittadino (*ius sanguinis*)⁴. Il Ferraris, nella sua fortunata *Prompta bibliotheca* di metà Settecento più in dettaglio enumera quattro sottospecie di *civilitas originaria*: 1) quando si nasce nel luogo da padre originario del posto; 2) quando si nasce nel luogo da padre cittadino acquisito; 3) quando si nasce casualmente nel luogo da padre forestiero; 4) quando si nasce altrove da cittadino temporaneo⁵.

Riguardo alla cittadinanza originaria, la Glossa accursiana (gl. *Nativitas* a *Dig.* 50.1.1) si era limitata a chiarire che si poteva divenire cittadini sia in base alla nascita nel luogo, che in base alla nascita del padre⁶. E ancora nell'ultima stagione del diritto comune talora si ripeterà che «*civis originarius dicitur ille qui nascitur in loco, quamvis ejus pater in eodem loco natus non sit; ac etiam ille qui licet non sit natus in loco, habet tamen patrem ibi natum*»⁷. Ma in realtà presto l'elemento della discendenza prevalse⁸ e, nel periodo che ci riguarda, De Luca riguardo alla cittadinanza

³ Lo stesso De Luca nel *Principe cristiano pratico* precisa infatti che «la cittadinanza vera, naturale, e perfetta si verifica solamente in quelli, che veramente e di fatto nascono e vivono in quel luogo, della di cui cittadinanza si tratta, e che ivi i loro genitori dimorassero» (G.B. De Luca, *Il Principe*, cit., cap. 27, p. 361, n. 1).

⁴ Questa «si dice naturale per finzione della legge, senza che vi sia la verità per natura; e di fatto si verifica quando uno nasce accidentalmente in un luogo, ma i suoi genitori sono cittadini, e abitatori di un altro; e questa si dice cittadinanza originaria, cadendo la questione, se a quest'effetto si debba attendere solamente il grado prossimo e immediato del padre, o veramente basti anche il mediato e il remoto dell'avo» (G.B. De Luca, *Il Principe*, cit., pp. 361-362, n. 2).

⁵ «*Civilitas naturalis, seu originaria plures subalternas habet species. Prima omnino vera, et propria tam legalis, quam naturalis est, quae propriam, ac parentis originem in loco habet, ideo ut nulla legis fictio vel suppletio accedat. Secunda naturalis quidem, sed quamdam legis fictionem habens ea est, quae provenit ex propria nativitate in loco ab extero patre, qui domiciliarium jam contraxit civilitatem in tali loco. Tertia naturalis quidem, sed quamdam adhuc majorem legis fictionem habens ea est, quae provenit ex propria nativitate in loco, ex extero tamen patre; causaliter, vel occasionaliter secuta, utpote quia ejus pater non ut domicilium, neglecta originaria patria, contraheret, ibi morari contigit, sed officii, feudi, mercaturae, aulae, vel professionis, seu artis occasione. Quarta, quae majorem adhuc legis fictionem habet, ea est, cui in propria persona, et propria nativitate naturalis deest veritas, originaria vero civica paterna qualitas filio eandem tribuit originariam civilitatem, ut patet de filio nato extra patriam patris alibi occasione solius temporalis officii, ut judicis, medici, mercatoris, et huiusmodi commorantis*» (L. Ferraris, *Prompta bibliotheca*, cit., II, p. 105, n. 43).

⁶ Cfr. E. Cortese, *Cittadinanza*, cit., p. 139.

⁷ G.B. De Luca, *Theatrum*, cit., III, pars II: *De praeminentiis et praecedentiis*, disc. XXXVIII, p. 86, n. 11.

⁸ La Bizzarri ricorda passi di Oldrado da Ponte e di Bartolo: cfr. D. Bizzarri, *Ricerche sulla cittadinanza*, cit., p. 53.

derivante dalla nascita casuale e fortuita nel luogo per la mera presenza della madre al momento del parto, nota: «naturalmente e di fatto è vera, ma si può dubitare se sia legale e sufficiente a produrre i soliti effetti; e il caso è, quando alcuno accidentalmente nasce in un luogo, dove la madre sia di passaggio, ovvero per villeggiare, o per altro accidente, havendo il suo domicilio fisso, e ordinario in un'altra Terra»⁹. Sembra talvolta che la pura applicazione dello *ius soli* abbia dato adito a stratagemmi giudicati sleali e dannosi. Lo statuto di Lucca (1539) ci informa che «molte volte occorre che i contadini della città di Lucca haventi le donne pregne, a posta fatta, accostandosi el tempo del parturire le fanno venire a parturire nella città di Lucca acciò i figliuoli loro (anchora che dipoi habitino nel contado) acquistino la civiltà, il che ridonda in grave danno et pregiuditio degli altri huomini delli loro Comuni et anchora del Commune di Lucca per cagione dello estimo et delli altri gravamenti dalli quali si scusano allegando la civiltà»¹⁰. Per rimediare lo statuto stabilisce quindi, «acciò che sia obviato a tali fraudi», che i figli di abitanti del contado e del distretto lucchese non acquistino con la mera nascita in città la cittadinanza, ma a tal effetto che occorra anche la successiva continua abitazione nei cinque anni seguenti alla nascita. Solo in tal caso si sarebbero quindi equiparati agli originari: un correttivo importante al principio dello *ius soli*, in deroga al diritto comune. Nel solco di una linea volta a ridimensionare il rilievo di tale principio, la Rota fiorentina, in una sentenza del 1768¹¹, ribadì che «il figlio si presume suddito nel luogo ove il padre ebbe domicilio di origine (...) anche quando per una casualità sia nato altrove»¹².

Sulla cittadinanza derivante dalla discendenza il Toschi precisa che «ista civilitas ratione originis transit ad filios, sed non ad nepotes, nisi

⁹ G.B. De Luca, *Il Principe*, cit., cap. 27, p. 361, n. 1. Tuttavia troviamo in dottrina anche opinione diversa: Ercole Piganti, nel commentare gli statuti di Ferrara ritiene che «natus in itinere per accidens dicitur civis originarius» (E. Piganti, *Statutorum Ferrariae relectionum tomus primus*, Ferrariae 1650, p. 598, n. 7).

¹⁰ *Statuti della città di Lucca nuovamente corretti et con molta diligentia stampati*, Lucca 1539, f. 332v, VI, 12. Sulla tradizione statutaria lucchese cfr. M.P. Geri, *Per una ricerca sugli statuti della Repubblica di Lucca del 1446-1447*, in P. Maffei – G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, II: *Gli universi particolari. Città e territori dal medioevo all'età moderna*, Firenze 2014, pp. 43-50. Sul contesto lucchese del tempo, obbligato è il riferimento a M. Berengo, *Nobili e mercanti*, cit.

¹¹ *Florentina successionis, coram Luci, Salvetti e Ricci rel.* (30 settembre 1768), in *Raccolta delle Decisioni della Ruota fiorentina dal MDCC al MDCCCIII*, V, Firenze 1857, dec. CCLV, pp. 692-716.

¹² Ivi, p. 694. Il caso in questione concerneva il figlio nato a Firenze di un cittadino di Urbino in servizio nelle truppe del Granduca nella città gliata.

sint nati tempore vitae avi»¹³. Gli statuti cinquecenteschi di Lucca appena ricordati consideravano cittadini originari quelli «per propria origine paterna, o veramente dello avo (...) paterno», con la precisazione che «la civiltà del proavo et degli altri sopra lo proavo ascendenti non trapassa alli pronepoti»¹⁴. Qualche statuto, come quello di Velletri, dispone che la cittadinanza si trasmetta ai familiari che coabitano, ai figli e altri ulteriori discendenti «per rectam lineam usque in infinitum»¹⁵. Gli statuti di Forlì del 1615 prevedono che la cittadinanza si estenda, oltre che ai discendenti, ai fratelli che coabitano¹⁶. La Rota fiorentina affermò che «il domicilio di origine dell'avo non passa nel nipote che sia nato nel tempo in cui l'avo era già morto quando il padre ha deserta l'origine avita, e non ha ritenuto il domicilio paterno; trapassa però quando lo ha sempre continuato»¹⁷.

Pur dunque con certe 'oscillazioni' e peculiarità, frequentemente si finì per attribuire allo *ius sanguinis* maggior rilievo rispetto al puro e semplice *ius soli*, nonostante esso fosse contemplato dal diritto comune. E tuttavia la questione è effettivamente ingarbugliata perché, d'altro canto, comunemente si riteneva che l'essere battezzati nel luogo potesse far acquistare la cittadinanza: come scrive il Ferraris, «civitas etiam per spiritualem nativatem acquiritur»¹⁸. Anche la Rota romana ribadì che l'iscrizione nel registro dei battezzati prova la nascita nel luogo ed era sufficiente ad attribuire la cittadinanza¹⁹. Il battesimo era infatti, com'è noto, non soltanto un sacramento ma anche, allo stesso tempo, 'atto di stato civile', con potere di attribuire simultaneamente la qualità di fedele e di suddito/cittadino. Secondo Elena Brambilla il battesimo attribuiva una «cittadinanza anagrafica», largita a tutti, con un contenuto limitato di diritti civili, distinta dalla «cittadinanza politica» attribuita a una minoranza selezionata in base a vari fattori di ceto, di censo o altri²⁰. Ciò

¹³ D. Toschi, *Practicarum conclusionum iuris... tomus primus*, Lugduni 1634, litt. C, concl. 275, p. 457, n. 3.

¹⁴ *Statuti della città di Lucca*, cit., f. 271r, V, 249.

¹⁵ *Volumen Statutorum... civitatis Velitrarum*, cit., p. 175, V, 58.

¹⁶ Cfr. *Statuta Civitatis Forolivi*, Forolivi 1615, p. 63, I, 75.

¹⁷ *Pecciolensis seu Florentina successionis, Alexander Luci arbit., Franciscus Rossi Arbit. et Extens.* (29 settembre 1775), in *Raccolta delle Decisioni della Ruota fiorentina dal MDCC al MDCCCVIII*, IX, Firenze 1862, dec. CDLXXX, p. 15.

¹⁸ L. Ferraris, *Prompta bibliotheca*, cit., II, p. 105, n. 51.

¹⁹ Cfr. *Sacrae Rotae Romanae Decisionum novissimarum tomus primus*, Romae 1642, dec. CXXXVII, p. 272, n. 3. Il Piganti, commentando lo statuto ferrarese edito nel Seicento, conferma che «ad effectum autem excludendae forensitatis Liber Baptismi sufficeret ad probandum quem esse civem» (E. Piganti, *Statutorum ferrariae*, cit., p. 424, n. 40).

²⁰ Cfr. E. Brambilla, *Appartenenze di nascita e di fede. Battesimo e giuramenti di*

aiuterebbe a conciliare l'antinomia con la prevalenza dello *ius sanguinis* frequentemente sancita, ma forse la realtà è più complessa e non consente troppi schematismi, specialmente nei centri minori. La non appartenenza alla Chiesa cattolica, d'altro canto, comportava una forte limitazione della capacità di agire (riguardo a contratti, testamenti, alienazioni etc.) e sotto tale profilo, dunque, cittadinanza e professione religiosa simultaneamente concorrevano a integrare detta capacità²¹.

Un altro sacramento consentiva l'acquisto della cittadinanza: infatti il matrimonio con un cittadino, al pari della nascita da padre cittadino, comportava per la donna l'acquisto della *civilitas* locale, pur limitata dalla preclusione alle cariche e alle assemblee (peraltro generale per ogni femmina). Si trattava di una limitazione a cui faceva da contrappunto l'esonero dalle *factiones personales*, dal servizio armato e di guardia. Com'è noto, la donna poteva essere titolare di diritti e avere la difesa della giustizia comunale, ma occorreva il consenso della figura maschile di riferimento (padre, marito, fratello) per compiere una serie di atti giuridici. Aveva la capacità giuridica ma non la piena capacità di agire²².

In conclusione, al di là degli appena riferiti tratti generali, si dovrà comunque tenere conto che il concetto di cittadinanza originaria finiva per subire delle 'oscillazioni' da luogo a luogo: se in prevalenza erano ritenuti cittadini originari i nati nel posto da padre cittadino, talora si richiedeva oltre alla nascita la residenza effettiva *in loco* o, al contrario, poteva ritenersi sufficiente – ma più raramente – il solo fatto della nascita.

2. La cittadinanza acquisita ex incolatu ed ex privilegio

La cittadinanza poteva essere, oltre che originaria, acquisita (indicata anche come *acquisitiva* o *accidentale*), in cui si possono individuare due situazioni: una cittadinanza 'domiciliaria' (o *ex domicilio*, detta anche *ex incolatu*)²³ ottenuta, a certe condizioni che vedremo, con il *domicilium* nel

cittadinanza confessionale, in P. Prodi (cur.), *La fiducia*, cit., pp. 183-184.

²¹ Cfr. A. Campitelli, *Persona (diritto intermedio)*, cit., pp. 186-187.

²² Cfr. M.T. Guerra Medici, *Sfera pubblica e vita privata. Il posto della donna nella società del Comune medievale*, in Ead. (cur.), *Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna*, Napoli 1996, pp. 29-32.

²³ Il termine *incola* è definito in un frammento di Pomponio in *Dig.* 50.16.239.2. Per il diritto romano, in sostanza, gli *incolae* erano «coloro che avevano il domicilio entro i confini di un municipio o di una colonia diversi da quelli in cui avevano la loro *origo*» ed

luogo (ma normalmente seguita pur sempre da un atto formale di ammissione da parte del Consiglio comunale)²⁴ e ‘privilegiativa’ (o *ex privilegio*), a sua volta distinta in puramente *gratiosa* (*ex gratia*) se avuta per privilegio a piena discrezione del Principe, del Consiglio cittadino o altro organo competente (talvolta non piena in questo caso, con limiti previsti dalle normative locali), ed *ex dignitate*, derivante dalla carica esercitata *in loco*²⁵.

La concessione poteva essere sia individuale che collettiva, indirizzata ad esempio agli appartenenti a un’intera comunità e sappiamo come già nel basso Medioevo potenti Comuni urbani beneficiarono della cittadinanza la popolazione di centri minori fedeli. Potevano altresì essere gratificati della cittadinanza *ex privilegio* gli esercenti certe arti o professioni di cui si avvertiva il bisogno di incrementare la presenza, come pure persone che avevano reso servizi importanti alla comunità (condottieri militari, magistrati, professori universitari²⁶). In tali casi la concessione normalmente si accompagnava a esenzioni di vario tipo, soprattutto fiscali²⁷, ma era spesso attribuita per il tempo in cui il beneficiato svolgeva la propria attività nel luogo²⁸.

Riguardo alla concessione della cittadinanza *ex privilegio* De Luca osserva che essa spetta al Principe come alle Città *superiorem non recognoscentes*

era altresì «necessario il possesso o la proprietà di un *ager*». Cfr. L. Gagliardi, *Osservazioni in tema di domicilio degli incolae. La distinzione tra incolae di città e incolae di campagna*, in L. Capogrossi Colognesi – E. Gabba (curr.), *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, p. 671.

²⁴ Questo tipo di cittadinanza, per De Luca, «non è naturale, ma deriva dalla finzione, ovvero dalla disposizione della legge; e questa accade, quando colui, che non è nato nel luogo, né di esso è originario, vi contrae il domicilio con quei requisiti, che secondo il senso più comune, e più ricevuto de’ giuristi si stimano necessarii, e sufficienti» (G.B. De Luca, *Il Principe*, cit., p. 362, n. 2).

²⁵ Ad esempio Vescovo, Barone, gli stessi Cardinali nella città di Roma (G.B. De Luca, *Il Principe*, cit., p. 362, n. 2). Riguardo a questi ultimi, Ansaldo Analdi specifica che essi «efficiuntur cives tam Urbis, quam universi Status Ecclesiastici»: cfr. *Decisio Senogalliensis canonicatus coram Ansaldo* (20 gennaio 1706), in P.A. Vecchi, *Decisiones diversorum Sacrae Rotae Romanae Auditorum ad materiam boni regimini Universitatum et Communitatum signanter Status Ecclesiastici spectantes*, Romae 1732, dec. CXI, p. 274, n. 96. Tale *decisio* dell’Analdi, allievo di De Luca e poi giudice e decano della Sacra Rota Romana, può considerarsi una delle più importanti in materia di cittadinanza.

²⁶ Ne furono beneficiati, com’è noto, anche grandi giuriconsulti come Bartolo e Baldo, rispettivamente a Perugia e a Firenze.

²⁷ Si veda, più avanti, il paragrafo dedicato alle misure di incremento demografico e produttivo. Ulteriori testimonianze sono riferite da D. Bizzarri, *Ricerche sulla cittadinanza*, cit., pp. 40-41, dove i soggetti beneficiati sono soprattutto artigiani, mercanti, medici, giuristi.

²⁸ Cfr. G. Pirani, *Cenni sulla pratica di cittadinanza nell’Ancona di antico regime (secoli XIV-XVIII)*, in «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», CII (1997), p. 544.

(ovvero sovrane). Riguardo alle città suddite, cioè ai Comuni non sovrani, ma soggetti, «sarà vera, e piena cittadinanza a tutti gli effetti, in quanto che la città suddita ciò faccia per concessione, e per privilegio del principe; e senza questa facoltà si fatta civiltà rimane solamente onorifica, o veramente gioverà per alcuni effetti dipendenti dalla podestà della stessa comunità, e a' quali non repugni la legge, né l'interesse, ovvero il pregiudizio del terzo, purché il cittadino aggregato sopporti i pesi pubblici»²⁹.

La cittadinanza *ex privilegio* talora si trova distinta, quanto agli effetti concreti, da quella piena. Ad esempio a Ferrara, quando non accompagnata dall'effettivo adempimento degli oneri consueti e dall'abitazione, non consentiva di beneficiare dei privilegi riservati dallo statuto ai cittadini, a meno che non vi fosse una precisa dispensa³⁰. Anche la Rota Romana si espresse in tal senso, negando che il *civis ex privilegio* potesse fruire dei benefici connessi alla cittadinanza quando non abitava e non sosteneva gli oneri³¹.

La riferita distinzione riguardo ai modi di acquisto (di matrice tardo-medievale) trova chiari riscontri nelle normative statutarie. Esempio in proposito è la normativa statutaria senese del 1545³², che prevede un modo di acquisto «ex incolatu per decennium continuum» e un modo di acquisto «ex privilegio». Nel primo caso, l'abitazione decennale doveva essere comunque seguita dalla richiesta di ammissione e quindi dalla deliberazione del Senato cittadino. Nel secondo caso era concessa «per illustrissimum Senatium vel per amplissimum Baliae collegium», previa valutazione del Concistoro, considerate «qualitas et facultatum quantitas» del richiedente³³.

²⁹ G.B. De Luca, *Il Principe*, cit., p. 363, n. 4.

³⁰ Piganti così chiosa il dettato statutario: «Civis ex privilegio, licet sit vere civis, tamen fieri debet municeps ad potiunda statutorum beneficia. Esse subiectum, est idem in effectu, ac onera sustinere. Civis privilegiatus nihil differre dicitur a forense, si non habitat, nec onera sustineat, licet non desinat esse civis» (E. Piganti, *Statutorum Ferrariae*, cit., p. 598, ad II, 98).

³¹ Cfr. la decisione del 6 novembre 1619 riportata in G.B. Fenzoni, *Annotationes in statuta sive ius municipale romanae urbis*, Romae 1665, *Sacrae Rotae Romanae decisiones ad Statuta Urbis*, p. 18.

³² Sulla cittadinanza a Siena nel periodo comunale medievale si sono soffermati D. Bizzarri, *Ricerche sulla cittadinanza*, cit., pp. 82-83 e, più recentemente, P. Grillo, *Essere cittadini*, cit., p. 26.

³³ M. Ascheri (cur.), *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, Siena 1993, p. 394, IV, 58. In epoca medicea sappiamo che i cittadini eletti nel Concistoro acquistavano la qualità di nobili, che trasmettevano poi ai discendenti, con i relativi privilegi, assieme alla possibilità di poter risiedere nel Concistoro. Cfr. O. Di Simplicio, *Nobili e sudditi*, in M. Ascheri (cur.), *I Libri dei Leoni. La nobiltà di Siena in età medicea (1557-1737)*, Siena 1996, p. 73; D. Marrara, *Riseduti e nobiltà. Profilo storico-istituzionale di un'oligarchia toscana nei secoli XVI-XVIII*, Pisa 1976; A. Ruiu, *L'aristocrazia senese. Classe di reggimento*

La cittadinanza acquisita con il domicilio era di regola equiparata a quella originaria, a meno che norme locali particolari, anche consuetudinarie, non prevedessero una preminenza di quella originaria, magari riguardo a certi effetti di partecipazione politica³⁴. In altri termini la cittadinanza acquisita poteva essere pienamente parificata a quella originaria oppure poteva mantenere un carattere di 'cittadinanza diminuita', incompleta.

Nel primo periodo di vita dei Comuni l'ammissione alla cittadinanza si legò precipuamente al giuramento, come del resto l'istituzione comunale stessa sorgeva normalmente con la *coniuratio*, il patto giurato collettivo dei promotori (singoli o gruppi e *societates* particolari)³⁵. Solo la libera adesione giurata e non la mera nascita nel luogo individuava il *civis*. Ma presto si intensificò il carattere territoriale (e, diremmo, 'pubblicistico') dell'istituzione, anche perché vi era interesse ad aumentare il numero di coloro che potessero sostenere con i tributi e difendere con le armi la nuova forma associativa. Così, progressivamente, nel corso del Duecento, andò scemando l'importanza del giuramento, anche se ciò non toglie che forme di giuramento potessero essere richieste anche in seguito, pure in età moderna, al nuovo cittadino, soprattutto al fine di garantire il rispetto degli obblighi che lo attendevano. Lo vedremo più avanti³⁶, a proposito degli statuti della

del sistema cittadino dal Medioevo all'Età moderna (secoli XII-XIX). Contributo metodologico e prospettive di ricerca per la storia comparata dei ceti dirigenti e delle istituzioni politiche e parlamentari, Pisa 2010.

³⁴ Per De Luca, «quanto poi a quella cittadinanza artificiale, la quale per finzione della legge risulta dal domicilio, non si dubita che (presupposto il domicilio legittimamente contratto) ne risultino tutti quei medesimi effetti, i quali porta seco la cittadinanza originaria e naturale, quando per legge particolare, o per consuetudine non sia precisamente richiesta la cittadinanza naturale e vera» (G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., p. 465). Similmente si legge nella *Summa Theatri*: «Domiciliaria civilitas ea est, quae per exterum in aliena patria eligentem domicilium acquiratur. Eaque ubi quaesita sit eosdem favorabiles, ac odiosos operatur effectus, quos ipsa originaria, seu naturalis civilitas producit, cum ei assimilata sit, nisi munerum qualitas veram, ac naturalem pro loci moribus, vel legibus exigat istamque fictam non admittat». Cfr. G.B. De Luca, *Theatrum*, cit., III, pars II, *Summa sive compendium*, V, p. 126, n. 100. Domenico Toschi, afferma che «regula est quia privilegium civilitatis concessum forensi ob benemerita cum clausula non obstante operatur quod sit vere civis», ma poi, come sempre, vi sono *extensiones* e *restrictiones* alla regola, e una diversità di opinioni si registra nell'abbondante letteratura consulente. Cfr. D. Toschi, *Practicarum conclusionum iuris... tomus primus*, cit., litt. C, concl. CCLXXVI, p. 458, n. 1. Per il Ferraris, «civis ex privilegio dicitur civis verus et proprius, non minus [quam] civis originarius (...); et eadem civilitas ex privilegio transit in filios alibi quoque natus» (L. Ferraris, *Prompta bibliotheca*, cit., II, p. 106, n. 78).

³⁵ Sul giuramento si veda cfr. P. Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992.

³⁶ Cap. III, § 1.1.

Repubblica di Lucca del 1539, dove è addirittura inserita la formula di giuramento che si chiedeva di pronunciare annualmente a tutti i cittadini, originari e acquisiti, sia di vecchia data che di nuova ammissione.

Un aspetto saliente da porre nel dovuto risalto è la possibilità (in contrasto con il diritto romano)³⁷ di più cittadinanze: ad esempio a una cittadinanza *ex iure originis* poteva aggiungersene altra di tipo acquisitivo, oppure potevano darsi contemporaneamente due cittadinanze acquisitive. Per l'Ansaldo non è esclusa la possibilità che «habere posse duplicem, et quadruplicem civilitatem, videlicet in una civitate per allectionem, in altera per nativitatem, in altera per originem, in altera per domicilium»³⁸. Anche la stessa cittadinanza domiciliaria si poteva avere in più luoghi, «si in eisdem – osserva il Ferraris – habeat domicilium et bona cum supportatione onerum civicorum»³⁹.

Ma anche la cittadinanza originaria poteva sdoppiarsi. Come chiari una decisione del 1775 della Rota fiorentina, «non implica contraddizione che alcuno sia originario di un luogo per ragione di nascita, e che nel tempo stesso la sua famiglia tragga la sua origine più antica da un luogo diverso»⁴⁰. Inoltre, «chi diviene cittadino della Città dominante, non perde il domicilio della Città soggetta»⁴¹. La donna sposata, come abbiamo visto, acquistava la cittadinanza del marito ma manteneva anche quella di origine, pur venendo meno alcuni diritti personali, e dunque quando la donna contraeva matrimonio con un forestiero era normale che avesse (almeno) due cittadinanze⁴².

In sostanza, la cittadinanza più recente non estingueva quella precedente, a meno che non vi fosse una precisa volontà del soggetto. Per questo, come nota il Savelli, «cives allecti, vel aggregati non liberantur a muneribus quae imponuntur ratione originis»⁴³. Tuttavia non di rado i Comuni ponevano

³⁷ Cfr. F. Càssola, *La cittadinanza*, cit., p. 77. Ma già si è visto come la *constitutio antoniniana*, con l'estensione della cittadinanza a tutti i sudditi dell'Impero, pose il problema della concomitante appartenenza a *civitates* particolari.

³⁸ *Decisio Senogalliensis canonicatus coram Ansaldo*, cit., p. 274, n. 91.

³⁹ L. Ferraris, *Prompta bibliotheca*, cit., II, p. 105, n. 60.

⁴⁰ *Pecciolenis seu Florentina successionis*, cit., p. 441, n. 5.

⁴¹ Ivi, p. 442, n. 8.

⁴² Cfr. D. Bizzarri, *Ricerche sulla cittadinanza*, cit., p. 54, con riferimenti ai commentari di Bartolo. Sulla possibilità di più cittadinanze, ivi pp. 43-44. La Rota fiorentina ribadì che «la donna che si marita con un forense non perde il domicilio naturale, né il carattere di suddita, a tutti gli effetti di ragione compatibili con gli ossequi maritali» (*Florentina successionis de Gaetanis, coram Pellegrini e Mansilli rel.* [30 marzo 1770], in *Raccolta delle Decisioni della Ruota fiorentina dal MDCC al MDCCCVIII*, VI, Firenze 1858, dec. CCLXXIV, pp. 14-37).

⁴³ M.A. Savelli, *Summa diversorum tractatum*, cit., I, § *Civis et civitas*, p. 286, n. 15.

delle restrizioni in tal senso, proibendo ad esempio di chiedere l'ammissione alla cittadinanza altrove⁴⁴.

La giurisprudenza della Rota fiorentina attesta la possibilità di due cittadinanze, una originaria, l'altra acquisita con il domicilio, anche nel caso tutt'altro che raro di ecclesiastici toscani residenti altrove. Una decisione, ad esempio, riguardò un monsignore di Pescia (tal Gaetano Forti) residente come cittadino a Roma (dunque caso tipico di 'doppia cittadinanza' originaria/acquisita): la situazione, affermarono i giudici, comportava la sudditanza a due diversi Stati, la compresenza nel medesimo soggetto di «due persone formali» e «due patrimoni», soggetti questi ultimi alle leggi del luogo ove i beni erano situati, secondo l'insegnamento bartoliano⁴⁵.

3. *La cittadinanza domiciliaria (ex incolatu) in particolare*

Al di fuori dell'acquisto per nascita la cittadinanza o il terrierato si potevano anzitutto ottenere eleggendo *domicilium* nel luogo e lì abitando in modo continuato con la famiglia per un tempo prefissato. Una

⁴⁴ Ad esempio, lo statuto di Sarteano in vigore in età moderna stabiliva «che nissuno Sarteanese di qualsivogli stato o condizione sia, ardisca o presumi in alcun modo farsi o farsi fare terriere di alcuna Terra, castello o città, fuor di Sarteano, senza licenzia del Consiglio generale della Terra di Sarteano, sotto pena di lire cinquanta di denari cortonesi per ciascuno e ciascuna volta che contrafacesse. Ed oltre a questo sia tenuto per forestiero della Terra di Sarteano e per forestiero sia havuto e trattato e reputato nella Terra di Sarteano» (A. Dani – M. Marrocchi – A. Niccolucci [curr.], *Statuti del Comune di Sarteano*, cit., p. 334, IV, 193).

⁴⁵ «Attesi pertanto i detti due domicili originario e di abitazione che possono ritenersi, e che sono capaci di render suddita la persona di due diversi principati (...) Venne Monsig. Forti; ferma stante in esso la qualità di suddito per origine al Granducato di Toscana ad acquistare l'altra qualità di Suddito Pontificio per ragione di abitazione e domicilio da esso acquistato in detto Stato. Concorrendo pertanto in Monsig. Forti la doppia qualità di suddito toscano, e di suddito pontificio, e così in esso due persone formali, ne viene in conseguenza, che in corresponsività di dette due persone formali avesse due diversi patrimoni, e che siccome egli suddito pontificio e domiciliato in Roma non poteva impedire l'effetto della sottoposizione alle leggi toscane quanto all'università dei beni, che egli godeva nel Granducato, così la qualità di suddito originario toscano, ed il domicilio di origine non poteva toglier l'effetto che le leggi e le costituzioni dello Stato Pontificio avessero la loro esecuzione quanto all'università dei beni da esso acquistati, e che esso possedeva e godeva nello Stato Romano (...). Dei quali due domicili, che concorrevano nella persona di Mons. Forti, dovendosi anco attendere quello, che nella soggetta materia a lui è più favorevole» (*Romana seu pisciensis validitatis testamenti, coram Mansilli* [29 settembre 1772], in *Raccolta delle Decisioni della Ruota fiorentina dal MDCC al MDCCCVIII*, VII, Firenze 1859, dec. CCCXLII, pp. 358-359).

precisazione appare in proposito indispensabile, perché il *domicilium* nel diritto comune sembra includere due situazioni (residenza e domicilio) che noi oggi teniamo distinte⁴⁶. La *continua habitatio* che di regola troviamo nelle fonti, a partire dagli statuti, è il *domicilium* dei giuristi, ma è anche, insieme, la nostra residenza congiunta al domicilio. La semplice *habitatio* (non continua, ma accidentale) corrisponde invece a ciò che il diritto attuale intende per dimora.

«Domicilium – secondo la *communis opinio* riferita dal Ferraris – est habitatio animi destinatione perpetua, in qua quis rerum suarum magnam summam constituit». E si precisa la consueta, importante, distinzione tra mera *habitatio* (ovvero dimora) e *domicilium*:

In hoc enim differunt domicilium, et habitatio, quia domicilium est locus originis, vel perpetuae habitationis; habitatio vero est commoratio in loco per accidens, et animo alio se transferendi. Unde ad habitationem sufficit habitare pro aliquo tempore ex aliqua causa, scilicet, mercaturae, studiorum, et hujusmodi. Ad domicilium autem in aliquo loco constituendum requiritur animus ibi perpetuo permanendi⁴⁷.

Si presume la volontà, l'*animus*, di avere domicilio se il soggetto non solo dimora nel luogo, ma insieme vi trasferisce la propria famiglia e i propri beni (almeno la maggior parte di questi ultimi)⁴⁸. In effetti, i giuristi, sin dai tempi dei Commentatori trecenteschi, avevano in primo luogo chiarito che non basta solo il fatto materiale, ma anche la volontà, l'*animus permanendi*⁴⁹. Si tratta dunque propriamente di elezione di domicilio, intesa come l'abitazione continuata accompagnata dall'*animus* di scegliere il luogo a centro dei propri interessi e della propria attività sociale⁵⁰. Il solo fatto dell'abitare non comportava domicilio e non rilevava ai fini dell'acquisizione della cittadinanza.

⁴⁶ Ricordiamo che ai sensi dell'art. 144 del nostro Codice civile la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale e il domicilio, per gli artt. 45 e 46 del Codice civile, è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

⁴⁷ L. Ferraris, *Prompta bibliotheca*, cit., II, p. 105, n. 56.

⁴⁸ *Ibid.*, n. 59.

⁴⁹ F. Calasso, *L'acquisto della cittadinanza secondo il diritto comune vigente nell'ex Stato Pontificio*, in «Giurisprudenza Sammarinese», I, 3 (1963), pp. 507-519.

⁵⁰ «Il domicilio si considera acquisito dove alcuno costituisce il centro dei suoi interessi» si legge nella decisione *Pecciolensis seu Florentina successionis, Alexander Luci arbit., Franciscus Rossi Arbit. et Extens.* (29 settembre 1775), in *Raccolta delle Decisioni della Ruota fiorentina dal MDCC al MDCCCVIII*, IX, Firenze 1862, dec. CDLXXX, p. 441, n. 3.

Questo principio lo troviamo costantemente ribadito in età moderna. Marc'Antonio Savelli, nella sua *Pratica universale* edita nel 1665, ricorda che occorre aver riguardo alla «dichiarazione dell'animo, espressa o tacita, risultante da conietture di fatto, o dalla continuata abitazione per molt'anni, non vi essendo dichiarazione, o conietture in contrario, tutto ad arbitrio del giudice»⁵¹. De Luca, avvertendo che quella del domicilio è materia spesso controversa⁵², nondimeno ritiene che debba aversi riguardo alla volontà, all'*animo*, del soggetto, e se tale elemento è chiaro, o espressamente manifestato, è sufficiente. In mancanza di tale chiarezza occorre però ricorrere a presunzioni e congetture e «in tal caso i giuristi vi s'intricano molto: attesoché alcuni desiderano la decennale abitazione, altri l'acquisto di beni stabili, e il tenervi casa formalmente aperta, con la famiglia, ed altri considerano, se vi abbia preso moglie, con altre circostanze simili». Ma in realtà non può stabilirsi una regola certa e generale e «viene stimata questione più di fatto che di legge, la quale debba esser regolata dalle circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali si desuma la verisimile volontà dell'abitante e se l'abitazione sia stata realmente con animo di contrarre il domicilio»⁵³.

La Rota senese nel 1723 precisò che «habitare est nomen frequentativum et de perpetua, vel stabili habitatione sit intelligendum», almeno estesa

⁵¹ M.A. Savelli, *Pratica universale*, cit., p. 23. Similmente, nella *Summa tractatum* dello stesso giurista leggiamo: «civilitas non acquiritur ex habitatione etiam millenaria, quando non fuit animus permanendi» (M.A. Savelli, *Summa diversorum tractatum*, cit., § *Civis et civitas*, p. 287, n. 41).

⁵² Le più frequenti dispute sembra che sorgessero, scrive De Luca, «sopra la verificaione (...) se e quando debba dirsi legittimamente contratto il domicilio, e che veramente quella persona possa dirsi domiciliaria e cittadina» (G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., p. 465).

⁵³ *Ibid.* Come leggiamo anche in un parere del suo *Theatrum veritatis et iustitiae*, «ad contrahendam, seu acquirenda civilitatem domiciliariam, non sufficit solum factum habitationis materialis in loco, nisi etiam concurrat declaratio animi explicite verbis, vel implicite factis secuta». E così, similmente, «animus hanc civilitatem deserendi implicite vel explicite declaratus requiritur, neque sola absentia materialis sufficit (...)» (G.B. De Luca, *Theatrum*, cit., III, pars II: *De praeminentiis et praecedentiis*, disc. XXXVII, p. 83, n. 4). Pure per Analdi è richiesto l'*animus* «ad acquirendum domicilium et perfectam civilitatem» e si riporta abbondante giurisprudenza consulente (Alciato, Redenaschi, Gabrieli) e giudicante (della Rota Romana). Cfr. *Decisio Senogalliensis canonicatus coram Ansaldo*, cit., p. 269, n. 25. Nella medesima decisione si precisa che è «communi sententia scribentium quod ubi quis retinet domicilium in aliquo loco, ibique habeat bona et idcirco substineat onera communitatis mediante solutione eorumdem onerum publicorum, seu vectigalium, tallearum, ac impositionum Principis, vel Communitatis, reputetur et sit vere civis illius loci» e si citano *consilia* di Paolo di Castro, Filippo Decio, Giacomo Menochio, Giovanni Battista De Luca, nonché varie decisioni rotali romane precedenti (*ibid.*, n. 28).

alla maggior parte dell'anno⁵⁴. Anche per la Rota fiorentina, secondo una decisione del 1768, la mera abitazione, dimora diremmo noi, non vale a costituire il domicilio senza la volontà: «imperocché quantunque il domicilio in alcun luogo non si costituisca senza l'abitazione, non così però è viceversa, essendo questa da quello distinta (...) e però vi si richiede oltre a questa l'animo di rimanervi»⁵⁵.

L'animus permanendi quindi, nel solco nitidamente tracciato dai Commentatori trecenteschi, era concordemente ritenuto essenziale. Il periodo decennale del domicilio, che pure molti considerano di per sé sufficiente ad attribuire la cittadinanza acquisita⁵⁶, invece appare di incerta valutazione e trova negli statuti e nelle normative particolari frequenti deroghe. Sul punto merita dunque soffermare la nostra attenzione.

4. *Il tempus continuae habitationis*

La *ratio* della previsione di un tempo variabile di abitazione nel luogo prima dell'ammissione appare da individuare nella necessità di sincerarsi delle buone qualità (moralì, ma anche economiche) del nuovo venuto, onde non accogliere delinquenti, persone di malavita o in ogni caso derelitte, potenzialmente non rispettose degli obblighi verso la comunità.

Come leggiamo in una rubrica degli statuti cinquecenteschi di Lucignano in Val di Chiana, i cinque anni di residenza continuata con la famiglia propedeutici all'ammissione al terrierato (da parte del Consiglio) servivano «accì si possi cognoscere la sua conditione e fama»⁵⁷. Ma per ricoprire una carica comunale occorre aver abitato nel luogo per quindici anni ad avere beni registrati nel libro della Lira del valore di almeno quattro lire⁵⁸.

Ad Arezzo, per gli statuti del 1580, la cittadinanza si poteva avere

⁵⁴ *Senensis iuris pascendi, 28-2-1723, inter nob. D. Equitem Rectorem D. Antonium Ugolinum Billò et Rev. Saxi praepositum D. Joseph Piffari, coram Ill. Dom. D. Augustino Seratto, Rotae Auditore, et Domino Francisco Petro Dyno*, in BCGUS, *Fondo Antico*, Raccolta di decisioni volanti della Rota senese, tomo VI, dec. XIX, p. 27, n. 39.

⁵⁵ *Florentina successionis*, cit., p. 709, nn. 39-40.

⁵⁶ Tra cui lo stesso L. Ferraris, *Prompta bibliotheca*, cit., II, p. 106, n. 104: «civis domiciliaris alicuius loci dicitur qui ibi, licet aliunde oriundus, iam per decennium habitat cum animo perpetuo ibidem permanendi». E ancora: «civitas domiciliaria acquiritur decennali habitatione (...) maxime si sit cum acquisitione domus, ac aliorum bonorum et supportatione onerum civicorum» (ivi, p. 105, n. 54).

⁵⁷ A. Barbagli, *Lo statuto di Lucignano del 1572*, Lucignano 2006, p. 258, IV, 47.

⁵⁸ Ivi, p. 248, IV, 17.

ex origine oppure si poteva acquisire abitando in città per dodici anni, sostenendo gli oneri dei cittadini⁵⁹.

In molti Comuni il tempo di residenza per venire ammessi alla cittadinanza o terrierato era di dieci anni, come anche per gli statuti senesi del 1545⁶⁰. Ciò era in linea con il diritto giustiniano: ad esempio una decisione seicentesca della Rota romana nel ribadire che l'abitazione continua per dieci anni fa acquisire l'incolato si richiama a *Cod.* 10.40(39).2⁶¹. Un principio di diritto comune ribadito dalla dottrina di Età moderna voleva che, ai fini del godimento dei pascoli, il tempo di residenza richiesto all'abitante per divenire vero cittadino fosse proprio di dieci anni⁶².

Ma talvolta troviamo previsto un termine inferiore o superiore ai dieci anni, a prova di come gli statuti potessero, anche a questo proposito, discostarsi dal diritto comune. Ad esempio, nel Senese, cinque anni era il tempo richiesto dagli statuti di Belforte, Sassofortino, Roccatederighi⁶³. Cinque anni erano previsti non raramente anche nei territori pontifici: ad esempio a Cascia⁶⁴, ad Ancona⁶⁵, a Ripatransone⁶⁶. Anche gli statuti di Forlì del 1615 richiedono cinque anni di abitazione continua per l'ammissione alla cittadinanza, a meno che non si procedesse, nel caso di persone illustri, *ex gratia Consilii*⁶⁷.

Tre anni occorre a Roccastrada, secondo il disposto dello statuto del 1612⁶⁸. Ancor più spedita poteva essere l'ammissione al terrierato nel

⁵⁹ Cfr. *Liber Statutorum Arretii*, Florentiae 1580, p. 69, I, 53.

⁶⁰ *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena*, cit., p. 394, IV, 58.

⁶¹ *Sacrae Rotae Romanae Decisionum novissimarum tomus primus*, cit., p. 272, n. 5.

⁶² Cfr. ad es. G.M. Novario, *Tractatus de vassallorum gravaminibus*, I, Genevae 1686, cap. 32, p. 43, n. 11.

⁶³ Cfr. rispettivamente ASS, *Statuti dello Stato*, n. 12, f. 8v, I, [25]; ASS, *Statuti dello Stato*, n. 134, f. 10v, I, [32]; ASS, *Statuti dello Stato*, n. 120, f. 9r, I, [36].

⁶⁴ Lo statuto del 1545 prevede che il forestiero che abita a Cascia o suo distretto per cinque anni «se habbia et sia tinuto come terrazzano et homo di Cascia», con obbligo di pagare le varie tasse e adempiere alle prestazioni personali come tutti, «alcuna cosa in contrario nonostante». Cfr. *Volumina statutorum Terrae Cassiae*, Cassiae 1545, f. 39r, V, 50.

⁶⁵ Per gli statuti editi nel 1566; qui oltre ad abitare per cinque anni nel luogo occorre avere o costruire casa, fornire garanzia di avere un reddito, adempiere alle prestazioni personali e tributarie. Cfr. G. Pirani, *Cenni sulla pratica di cittadinanza*, cit., p. 545.

⁶⁶ Anche qui, oltre alla residenza per cinque anni, si prevede l'obbligo di avere immobili (del valore di almeno cinquanta lire), delle prestazioni reali e personali. Tali cittadini *aggregati* godevano degli stessi diritti degli originari, a meno che non fosse diversamente stabilito dallo statuto. Cfr. *Statuta seu constitutiones municipales communitatis Ripae Transonis*, Anconae 1568, f. 2r, I, 10.

⁶⁷ *Statuta civitatis Forolivi*, cit., p. 63, I, 75.

⁶⁸ Che così recita: «Tutti quelli che vorranno godere come conferenti devono in quella

Comune di Trequanda, dove gli statuti del 1571 altro non prescrivevano che l'assenso dei Priori e del Camerlengo e il pagamento della somma di dieci lire al Comune⁶⁹. All'estremo opposto, quindici anni erano invece previsti per l'ammissione al terrierato a Rapolano⁷⁰.

Particolarmente restrittivi nell'ammettere alla cittadinanza sono gli statuti di Perugia del 1526: il tempo di residenza richiesto è di ben trent'anni, con iscrizione dei beni nel libro della Lira⁷¹. Si prevedeva però che i *comitatini* (gli immigrati dal contado perugino) iscritti al libro della lira da dieci anni fossero equiparati agli originari e gli artigiani, i notai e i docenti erano equiparati agli originari dopo quindici anni di abitazione continua⁷².

In certi Comuni gli statuti insistono sul requisito di abitare con tutta la famiglia⁷³, e anche coloro che erano già *terrieri*, ma non abitavano, venivano equiparati ai forestieri, almeno per quanto concerne il godimento dei privilegi⁷⁴. A Orvieto, per lo statuto del 1581, i cittadini che abitavano da più di cinque anni in luoghi o castelli del distretto erano detti «cives salvatici» ed erano tenuti a tutti gli oneri, tributi e servizi come gli altri abitanti del luogo di residenza⁷⁵. In tal senso dispone una riforma allo statuto di Montenero del 1534, dove sancisce «che tutte quelle persone le quali sono state fatte terrieri della Terra di Montenero, siano obbligate e debbino tenere la casa aperta in Montenero e di continuo, come quelli che al presente vi abitano, altrimenti s'intendino essere e siano cassi, e si reputino e tenghino

Terra o Corte aver beni stabili, avere abitato tre anni, ed essere legittimamente vinto il Consiglio coll'approvazione dell'Illustrissimo Magistrato dei Conservatori e, non continuando ad abitare, perdino il privilegio del terriere» (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 118, f. 35r, I, 50).

⁶⁹ ASS, *Statuti dello Stato*, n. 153, f. 19v, I, 43.

⁷⁰ ASS, *Statuti dello Stato*, n. 109, f. 45v.

⁷¹ Cfr. *Statuta auguste Perusie*, I, Perusiae 1526, f. 49r, I, 136.

⁷² *Ibid.*, f. 49v, I, 139.

⁷³ Anche a Siena gli statuti prescrivevano al cittadino di abitare «familiariter» (*L'ultimo statuto della Repubblica*, cit., pp. 394-395, IV, 59).

⁷⁴ Così, ad esempio, a Saturnia. «Qualunque terriere della terra di Saturnia non habitarà familiarmente e di continuo non possa godere né offitio, né beneficio, né franchigia, né manco con i suoi bestiami erba di Comune, né erba di compratori del Comune, sotto pena per le bestie d'essi terrieri non abitanti familiarmente, come per forestieri e non capitolati, e non godi beneficio di statuti, né capitoli. Possino però li terrieri habitanti familiarmente, e l'offitiale, per fuggire l'aria, con parte della famiglia due o tre mesi dell'anno, luglio, agosto e settembre, partire d'essa terra e corte e subito finito detto tempo tornare, e non tornando non goda, come di sopra in detto statuto parlante, se già non fusse occupato per malattia; possa godere chi avesse cose stabili, pagando datii et imposte alli tempi, e non in altro modo» (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 135, p. 190).

⁷⁵ Cfr. *Statutorum civitatis Urbisveteris volumen*, Romae 1581, pp. 79-80, I, 63.

per forestieri e non possono godere alcuno privilegio come terrieri»⁷⁶.

Nei *capitoli* del 1532 tra Siena e la Comunità di Paganico, si stabilì che una persona poteva essere considerata *terriere* effettivo «standovi et habitando in decata terra di Paganico famigliarmente tutto l'anno o maggior parte dell'anno e tenendovi sempre e di continuo la famiglia»⁷⁷. Altre norme miravano a scoraggiare coloro che avessero inteso divenire membri della Comunità al solo fine di godere dei vantaggi che ciò comportava⁷⁸. I nuovi venuti, entro un anno dalla loro accettazione, dovevano vendere ogni loro bene posseduto fuori Paganico, investendo qui in immobili almeno metà del ricavato⁷⁹.

5. *Le misure a scopo di incremento demografico e produttivo*

La disciplina dell'ammissione alla cittadinanza o al terrierato si presenta meno rigorosa e più favorevole ai nuovi arrivati nei Comuni dove la popolazione era scarsa o comunque dove le necessità dell'organizzazione produttiva (agricola o artigianale) richiedevano l'apporto di una forza lavoro supplementare. Già nel primo grande fiorire del mondo comunale, tra XII e XIII secolo, i Comuni bisognosi di uomini, energie e denaro accolsero con favore masse di immigrati sia dalle campagne circostanti che da luoghi più lontani. Solo a un certo punto, da metà o tardo Duecento, varie città iniziarono a porre limiti o restrizioni, se non addirittura ad espellere marginali per difetto di capacità assistenziali⁸⁰. La storia demografica, al pari di quella ambientale e di quella economica, è essenziale per comprendere anche le normative comunali sulla cittadinanza. È noto come un crollo vertiginoso della popolazione si ebbe con la Peste nera di metà Trecento, seguita da periodiche gravi recrudescenze fino al Settecento. Molti Comuni dei territori

⁷⁶ ASS, *Statuti dello Stato*, n. 83, f. 128v. Anche a Gerfalco si imponeva che chi fosse ammesso al terrierato dovesse entro due mesi trasferirsi nel luogo con la sua famiglia, altrimenti ricadeva di diritto nello *status* di forestiero (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 55, f. 50rv, [32]). Cfr. anche gli statuti di Gavorrano del 1465 (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 54, f. 148v).

⁷⁷ G. Monaci, *Paganico: appunti di storia (dalle origini al 1581)*, Grosseto 1993, p. 31.

⁷⁸ Ricordiamo che Paganico era un borgo franco, promosso dai Senesi come proprio fedele baluardo in Maremma, e quindi destinatario di una serie di misure atte a favorirne il popolamento.

⁷⁹ G. Monaci, *Paganico*, cit., p. 32.

⁸⁰ È il caso bolognese del 1246 illustrato da A.I. Pini, *La politica demografica «ad elastico» di Bologna fra il XII e il XIII secolo*, in Id., *Città medievali e demografia storica. Bologna, Romagna, Italia (sec. XIII-XIV)*, Bologna 1996, pp. 105-147.

qui considerati raggiunsero di nuovo il livello demografico di fine Duecento solo in pieno Ottocento. Nella zona costiera della Maremma, tanto toscana che laziale, la malaria costituì un ulteriore fattore di penuria di abitanti, tale da richiedere interventi di popolamento da parte dei vari governi⁸¹.

A Grosseto, Comune in grave deficit demografico dopo le epidemie trecentesche, gli statuti del 1421 (rimasti in vigore fino a fine Settecento), «pro conservatione civitatis» stabilivano addirittura che il forestiero (purché non di Siena e suo contado) non potesse essere convenuto presso le magistrature senesi per debiti precedentemente contratti con privati, Comuni e persone giuridiche e si garantiva che si trattava di un privilegio irrevocabile e inderogabile, affinché chiunque potesse venire a Grosseto in libertà e sicurezza⁸². Invero, consci forse dei pericoli insiti in una previsione così allettante (da cui traspare una preoccupante decadenza), gli statuari grossetani specificano poi, nell'ultima distinzione, una serie di obblighi da rispettare per il godimento di questi e altri benefici previsti per i nuovi cittadini, come quelli di abitare continuamente *in loco* con la propria famiglia (con divieto di assentarsi per oltre un mese) e di lavorare le terre concesse dal Comune a terratico⁸³, volti ad evitare acquisizioni fittizie della cittadinanza per godere dei soli benefici. Il rischio era, a Grosseto come in altri spopolati centri maremmani, di attirare ogni sorta di debitori morosi e avventurieri in fuga dalla giustizia, ma era un rischio che, di fronte all'avanzare dei rovi e delle ortiche, evidentemente si accettava, pur a malincuore, di correre.

Si consideri che Grosseto nel secondo Cinquecento (periodo in cui persisteva un forte spopolamento) esprimeva un Consiglio comunale composto, come la stessa città, in modo pressappoco paritario da appartenenti alla *fazione* dei grossetani e a quella dei corsi (immigrati *in loco* a supplire

⁸¹ Ma non dovunque fu così: Roma raddoppiò i suoi abitanti nel corso del Quattrocento, passando secondo certe stime da 30.000 abitanti ai primi del secolo a 60.000 agli inizi del Cinquecento. Cfr. I. Ait, *L'immigrazione a Roma e Viterbo nel XV secolo: forme di integrazione dei mercanti-banchieri toscani*, in *Cittadinanza e mestieri*, cit., p. 263.

⁸² Si legge infatti nel testo: «quod quilibet forensis, qui non sit civis vel comitatus senensis, volens stare et morari in civitate Grosseti, libere et secure possit ad dictam civitatem venire, stare et habitare in ea cum familia et rebus suis, non obstantibus aliquibus debitis ab adventu suo retro contractis cum quacunque persona, loco, Comuni, collegio vel universitate, pro quibus debitis primo contractis per dominum Potestatem civitatis Grosseti nec per aliquem alium officialem Communis Senarum possit realiter vel personaliter conveniri, et hoc privilegio gaudere et uti possit perpetuo, aliquibus legibus, statutis, reformationibus vel ordinamentis in contrarium disponentibus non obstantibus, quibus intelligatur per hoc capitulum specialiter derogatur». Cfr. M. Mordini (cur.), *Statuta civitatis Grosseti (1421-1422)*, Siena 2019, p. 83, II, 46.

⁸³ Ivi, pp. 136-138 e 143-144, V, 2-5, 18, 22.

alla popolazione mancante)⁸⁴. La delicata situazione è esposta al Granduca dal Capitano del luogo in una lettera del 1568, in cui traspare anche come il centro si premurasse di farsi garante della pace sociale compilando direttamente una lista di uomini «atti e degni d'esser preposti al governo della città»⁸⁵.

Sulle implicazioni negative delle franchigie e dei privilegi collegati a particolari cittadinanze e terrierati, è oltremodo significativa una lunghissima rubrica degli statuti senesi del 1545, volta a contrastare le furbizie di coloro:

qui animo vitandae solutionis debiti, saepe saepius efficiuntur terrigenae alicuius castri dictionis nostrae privilegiati absque eo, quod servent capitula ipsius terrae et ea, quibus ipsi sic effecti terrigenae obnoxii sunt, ex quo maximum paratur praeiudicium creditoribus, sine aliqua utilitate terrarum huiusmodi privilegia habentium, deficitque causa et effectus ob quam et quem praecessores nostri franchisias dictas largiti fuerunt eisdem⁸⁶.

Si stabiliva quindi che quanti fossero intenzionati a divenire cittadini (privilegiati) di una comunità, dovessero prima abitare continuamente per tre anni nel luogo con la famiglia, dopodiché avrebbero potuto essere ammessi, previa licenza del Senato o Collegio di Balìa di Siena. Tale norma dello statuto senese menziona, come comunità privilegiate, gli spopolati

⁸⁴ Nella relazione di visita del fiscale Francesco Rasi si riporta che al tempo (1573) Grosseto contava soltanto 150 fuochi e i due abitanti più ricchi erano corsi (il capitano Francesco Varianti e Ottaviano Ranieri): cfr. ASF, *Mediceo del Principato*, n. 2070, f. 285r. Sulla presenza corsa in Maremma si veda A. Esposito, *Corsi a Roma e nella Maremma laziale nel tardo Medioevo*, in S. Cavaciocchi (cur.), *Le migrazioni in Europa. Secc. XIII-XVIII*, Firenze 1994, pp. 825-838; Ead., *La presenza corsa nelle Maremme (secoli XV-XVI)*, in A. Barlucchi (cur.), *Corsica e Toscana: migrazioni e relazioni*, numero monografico di «Ricerche storiche», XLII (2012), pp. 29-38.

⁸⁵ Leggiamo in questa interessante lettera: «Questa città è divisa in due factioni, Corsi l'una e Grossetani l'altra, e tale ch'a me non pare a proposito alterare né il numero de' Consiglieri, né lo scontrino, perché saria quasi impossibile che l'una non fusse superiore a l'altra. Onde visto io che gl'armati, secondo i capitoli, devono esser imborsati, ho facto una lista secondo l'ordine antico di 36 uomini e fra essi messoci gl'armati e secondo partito che ognuna delle parti habbi il pari numero meglio sia stato possibile, havendo havuto consideratione che non vi resti padre e figlio, o due fratelli carnali (...). Mandasi adunque lista degl'uomini ch'ho giudicati degni d'esser eletti, quali devono poi, piacendo però a S[ua] M[ae]stà, esser divisi et accoppiati in palle, secondo il costume antico e di due mesi in due mesi trarne una (...). Segue la lista dei nominativi, dei quali 8 sono indicati come *armati*. Cfr. ASS, *Quattro Conservatori*, n. 903, ff. 312-313.

⁸⁶ *L'ultimo statuto della Repubblica*, cit., p. 40, I, 64.

centri maremmani di Saturnia, Cana, Talamone, Porto Ercole e Orbetello⁸⁷, ma i casi erano in realtà assai numerosi. La stessa Siena, del resto, prevedeva che i forestieri che fossero giunti in città ad esercitare un'arte non potessero essere convenuti per debiti in altro luogo per lo spazio di dieci anni⁸⁸.

Nello statuto di Montorgiali del 1537 si prevede che «ad bonificazione della Terra et castello di Montorgiali» i forestieri godessero anzitutto una franchigia quinquennale da ogni *factione reale et personale* (cioè da tasse e *corvées*) nel caso non intendessero divenire terrieri e conseguentemente godere dei privilegi connessi. Nel caso invece optassero per questa seconda possibilità, l'esenzione durava un anno, e dopo erano tenuti ai pesi come gli altri originari ed abitanti. Significativo è pure che la norma successiva (che detta i requisiti per l'ammissione al terrierato) non faccia altro riferimento che alla necessità di registrare alla *Lira* del Comune i beni immobili, mentre una parte del testo è cancellata (forse quella in cui si prescriveva un certo lasso di tempo prima dell'ammissione, come avveniva di solito)⁸⁹.

Importanti franchigie e benefici erano previsti anche a Pereta, dove il Comune metteva a disposizione dei nuovi venuti terreni da coltivare, onde evitare, evidentemente, l'isterilimento e l'inselvaticamento del territorio⁹⁰. A Istia, per lo statuto del 1588, chi si fosse trasferito nel castello maremmano con la sua famiglia non poteva essere chiamato in giudizio per debiti contratti altrove fino a tre anni prima, sotto la cospicua pena di ben cento lire per l'incauta persona o magistrato che avesse osato pignorare i suoi beni

⁸⁷ Questi ultimi tre, al tempo, erano ancora senesi, ma destinati poco più tardi ad essere inclusi nello Stato dei Presidi spagnolo.

⁸⁸ *L'ultimo statuto della Repubblica*, cit., p. 393, IV, 57.

⁸⁹ ASS, *Statuti dello Stato*, n. 94, ff. 26v- 27r. Cinque anni di esenzione dalle *fazioni* (ed in particolar modo si ricorda quella della guardia al castello), erano previsti pure a Fighine, dove la relativa rubrica dello statuto afferma anche che con ciò si intendeva riempire d'uomini e popolare il castello (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 53, f. 31r, V, 11). Una simile franchigia dalle consuete *gravezze*, ma di durata di un solo anno la troviamo negli statuti di Farnetella del 1559: essa era disposta «acciò che il castello di Farnetella si riempia di terrieri, et tali sieno ben trattati et ancora sieno invitati a venire ad habitare al detto castello» (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 51, f. 9rv, II, 22). Lo stesso statuto ci informa comunque che talvolta l'arrivo di forestieri non aveva arrecato vantaggi, poiché essi avevano «fatto danno e vergogna al Comune». Si può supporre che le misure populazionistiche avessero attirato soprattutto disperati e gente di malaffare.

⁹⁰ ASS, *Statuti dello Stato*, n. 97, f. 41v. Da una riforma sembra di intuire però che probabilmente si verificarono degli abusi, e così si ribadì che in ogni caso il forestiero dovesse essere ammesso al terrierato solo tramite deliberazione del Consiglio Generale del luogo (ivi, f. 54r). Ed ancora si intervenne a precisare che tale deliberazione del Consiglio dovesse essere presa a maggioranza di tre quarti, e che il nuovo venuto dovesse acquistare beni immobili in Pereta per il valore di cento lire (ivi, f. 84r).

o comunque compiere nei suoi confronti atti ostili⁹¹.

A Capalbio nel 1590 il granduca Ferdinando I concesse speciali privilegi ed esenzioni a coloro che si fossero recati ad abitare nel luogo e avessero restaurato case andate in rovina. Essi avrebbero ricevuto sei staia di terreno comunale per impiantare vigne; se possessori di un paio di buoi e un somaro avrebbero inoltre ottenuto un moggio di terreno per ridurlo a coltura. Essi erano esenti per otto anni dal pagamento del terratico e veniva loro fornito gratuitamente il grano necessario alla semina. Per il resto, erano estesi agli immigrati tutti i privilegi e le esenzioni già spettanti agli originari di Capalbio⁹². A Pomarance e a Montecerboli, nello spopolato territorio volterrano, si prevedevano rispettivamente due e tre anni di esenzione dalle tasse per i forestieri immigrati⁹³.

A Rio nell'Elba, per gli statuti cinquecenteschi, il forestiero che veniva ad abitare era esentato per un anno «da ogni fattione e gravezza del Comune»⁹⁴. La situazione che stava alla base di questa e altre misure previste dai Comuni elbani e della costa tirrenica era dominata dal pericolo costante di incursioni saracene, con eccidi, razzie e rapimenti. Sappiamo che la pesca nel mare toscano in età moderna era ridotta al minimo per questo motivo, come per le stesse ragioni nel 1567 fu emanato da Cosimo un bando contenente privilegi per quanti si trasferissero nel capoluogo elbano di Portoferraio⁹⁵.

Per ripopolare l'Elba e renderla più sicura «dalle continue insidie dei Corsali», si prevede per chi si reca ad abitare a Portoferraio «salvo condotto, franchigia et sicurtà per tutte le condennationi pecuniarie et di pene afflittive et di relegazioni et confini, eccetto che per le condennazioni di pena capitale et della galea»⁹⁶. Inoltre si concedeva l'esenzione da ogni prestazione fiscale o personale, la liberazione da ogni sorta di debito o obbligazione verso chiunque precedentemente contratti. Agli immigrati a

⁹¹ Tale misura, a detta della stessa norma, era legittimata da capitoli precedenti col Comune di Siena e convalidata dal Granduca (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 59, f. 17r, III, 21).

⁹² Cfr. V. Angelucci, *Il Comune di Capalbio al tempo della dominazione senese*, Tesi di laurea, Rel. M. Ascheri, Università di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2003-2004, pp. 44-45. Ma si veda ora V. Angelucci – B. Bellettini (curr.), *Capalbio: aspetti della sua storia dal medioevo all'età moderna*, Siena 2006.

⁹³ Cfr. I. Geppi, *Statuti del Comune di Pomarance (1522)*, Tesi di laurea, Rel. M. Ascheri, Università di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2003-2004, pp. LIII-LIV, I, 29; S. Trovato (cur.), *Lo statuto del Comune di Montecerboli (1472)*, Pontedera 2002, pp. 74-75, I, 25.

⁹⁴ G. Vanagolli (cur.), *Statuta Rivi. Il volto di un'antica comunità elbana attraverso i suoi ordinamenti*, Roma 1998, p. 109, rubr. 90.

⁹⁵ *Privilegi a quelli che habiteranno nella sua Terra di Porto Ferraio nell'Isola d'Elba*, in L. Cantini, *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, VIII, Firenze 1800-1808, VI, pp. 378-380.

⁹⁶ *Ivi*, p. 378.

Portoferraio che intendessero edificare casa il duca Cosimo concedeva gratis il suolo⁹⁷; mentre i venditori di mercanzie e vettovaglie al porto godevano di un'esenzione completa da ogni sorta di gabella, dazio o pedaggio⁹⁸.

Ma i più eclatanti – al limite della spregiudicatezza – interventi di ripopolamento furono adottati da Cosimo per Pisa, Livorno e i loro territori, con una Deliberazione del 20 dicembre 1547⁹⁹.

Esenzioni fiscali e immunità furono previste in primo luogo per tutti i cittadini pisani e livornesi; fu ordinato inoltre l'aggiornamento degli estimi, affinché le tasse conservate fossero più equamente distribuite. Le misure più rilevanti riguardarono i forestieri immigrati: contadini, artigiani e altri tipi di lavoratori che si fossero trasferiti ad abitare a Pisa, a Livorno o nelle comunità dei loro contadi sarebbero stati beneficiati da consistenti immunità: esenzione per dieci anni dalla tassazione diretta sugli immobili, nonché «da tutte et qualunque gravezze ordinarie et straordinarie, reali, personali et miste, di qualunque sorte»¹⁰⁰. Si specificava che per «forestieri» erano da intendersi tutti i non abitanti di Pisa, Livorno e loro contadi, provenienti o meno dai territori toscani¹⁰¹. Terminato il periodo decennale di esenzione, «detti forestieri, volendo», erano tenuti a «restare in quel Comune, dove allhora habiteranno, come huomini di quello originarii et così essere in tutto et per tutto tenuti et reputati»¹⁰². Anche durante il periodo decennale di esenzione il forestiero già avrebbe potuto fare richiesta al Provveditore di Pisa di essere immediatamente «fatto huomo di quel Comune, et imborsato in quelle borse di officii (...) e disubito si intenda essere, et sia habilitato (...) come uno delli originarii di quel Comune». In tal caso però, con l'acquisto della cittadinanza e della possibilità di ricoprire uffici comunali, sarebbe terminata l'esenzione.

I forestieri immigrati, già durante il periodo di esenzione, avrebbero potuto godere dei beni di uso civico come gli autoctoni: la Deliberazione cosimiana stabilisce infatti che essi «possino (...) legnare per lor uso, et pasturare con le loro bestie dome (...) e con quel numero di porci, siccome li huomini di quel Comune, et havendo quel Comune tanti paschi comunali che si possino tenere più bestie delle soprascritte, ve ne possino

⁹⁷ Ivi, p. 379.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Deliberazione fatta per lo Illustrissimo et Eccellentissimo Sig. Duca di Firenze et per sua Eccellenza dalli Magnifici Sig[nori] Riformatori sopra le cose di Pisa del dì 20 dicembre 1547*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., I, pp. 384-394.

¹⁰⁰ Ivi, p. 390.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Ivi, p. 391.

tenere proportionatamente, come gli altri originari di quel Comune, né debbino essere astretti per tal conto a pagare maggior gravezza et pagamento che paghino li huomini di quel Comune»¹⁰³.

Allo stesso modo, potevano affittare a terratico i fondi comunali alle stesse condizioni degli autoctoni. Per i forestieri immigrati si prevede infine che, in caso di danneggiamenti fatti dal loro bestiame, la pena applicabile fosse ridotta ad un terzo di quella prevista dallo statuto del luogo, fermo restando ovviamente l'obbligo al risarcimento¹⁰⁴.

I benefici accordati sono dunque veramente notevoli e vanno dall'esenzione fiscale all'accesso alle cariche locali, alla riduzione di pene fino all'equiparazione agli originari per quanto concerne i diritti di uso civico, di regola gelosamente custoditi dalle comunità e preclusi ai forestieri e ai nuovi venuti non ammessi alla cittadinanza. Il Principe, in vista di un bene comune che supera le contingenze locali (il popolamento di una vasta area caduta in gravissimo declino demografico – e di conseguenza produttivo ed economico), interviene nella sfera di quella superiore giustizia distributiva, che gli spetta, anche dispensando privilegi e ingerendosi in una materia – quella della gestione delle risorse locali – di regola lasciata alla determinazione delle comunità soggette.

Livorno e la cittadinanza livornese tornarono ad attirare le paterne attenzioni del Granduca mediceo (questa volta Cosimo III), un secolo e mezzo più tardi, nel 1692, ancora tramite una Deliberazione riportata nella silloge di Lorenzo Cantini¹⁰⁵.

Per rivitalizzare i traffici commerciali nel porto di Livorno si presero misure drasticamente allettanti per gli abitanti e per gli immigrati, creando un fortunato modello di portofranco, imitato altrove sia nel Mediterraneo che nel nord Europa¹⁰⁶.

In via generale si prevede che gli abitanti (presenti e futuri) di Livorno non potessero essere convenuti per debiti altrove precedentemente contratti con chiunque, fosse suddito granducale o forestiero¹⁰⁷. Essi non erano tenuti

¹⁰³ Ivi, p. 392.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Deliberazione fatta d'ordine di S[ua] A[ltezza] S[erenissima] et per partito delli molto Magnifici et Clarissimi Signori Luogotenente et Consiglieri della Repubblica Fiorentina, sopra l'essenziioni et Privilegii di nuovo concessi a tutti quelli che andaranno ad habitare et habitassino nella Terra di Livorno, et suo Capitanato, del dì 12 febbraio 1691 ab Incarnatione* [1692], in L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XIII, pp. 270-272.

¹⁰⁶ Cfr. C. Tazzara, *The Free Port of Livorno and the Transformation of the Mediterranean World, 1574-1790*, Oxford 2017.

¹⁰⁷ *Deliberazione... sopra l'essenziioni et Privilegii*, cit., p. 271.

a prestazioni personali per manutenzione di strade, fossi o per altri lavori pubblici, erano esentati da tasse e matricole di Arti. Erano ad essi condonate pene pecuniarie ed afflittive (compresi tratti di fune e galea per inosservanza di confino), come erano perdonati «i condannati per estrazione [cioè contrabbando] eziand in pena della vita». Unica condizione, per tutta questa varia umanità con problemi di giustizia che volesse redimersi, era prendere domicilio con la famiglia a Livorno o nel territorio del suo Capitanato¹⁰⁸. E ancora, estendendo al limite l'accoglienza, fino a rischiare qualche incidente diplomatico, si prevede che «tutti i condannati negli Stati alieni per qual si voglia delitti quantunque gravi et enormi, eccetto però d'heresia, di lesa maestà, assassino et falsa moneta, habbino libero salvacondotto di habitare in detta Terra di Livorno e suo Capitanato»¹⁰⁹. I marinai che si stabilivano ad abitare nei quartieri portuali di Livorno con la famiglia potevano acquistarsi casa pagando subito un terzo del prezzo e il resto entro sei o sette anni, con rate annuali¹¹⁰.

Il rischio, che si accettava di correre e che rende idea della gravità della crisi demografica della fascia costiera toscana, era di creare un rifugio di delinquenti, sbandati fuggitivi dalla giustizia e avventurieri senza scrupoli. Soprattutto gli ebrei, su cui ci soffermeremo tra poco, furono beneficiati di speciali privilegi a Pisa e Livorno, circostanza che favorì il formarsi duraturo di comunità consistenti per tutta l'età moderna¹¹¹.

Nella Contea di Santa Fiora, tra Toscana e Lazio, non si giunse a tanto, ma anche qui gli statuti del 1613 prevedono consistenti privilegi per i forestieri con il dichiarato proposito di «render sempre più popolata la nostra Terra»¹¹². Così si consente

a qualunque forestiero, che verrà ad abitare nella nostra Terra di Santa Fiora e suo territorio colla sua famiglia, di poter seminar terreni della nostra Comunità, quanto alla Selva, prender siti per fabbricar case a Monte Catino; ed imprese per far vigne, purché non dia molestia, o perturbi alcuno nella sua natural possessione, come se fosse uomo di S. Fiora, con patto però che sia tenuto pagar il terratico alla Comunità ogni anno (...). Possa e gli sia lecito

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ivi*, p. 272.

¹¹¹ Cfr. R. Toaff, *La nazione ebrea a Livorno e a Pisa (1591-1700)*, Firenze 1990; L. Frattarelli Fischer, *Vivere fuori dal ghetto. Ebrei a Pisa e Livorno (secoli XVI-XVIII)*, Torino 2008; Ead., *Le Leggi Livornine: 1591-1593*, Livorno 2019.

¹¹² F. Monaci, *Santa Fiora nella storia. La comunità e gli Sforza negli statuti del 1613*, Arcidosso 2000, p. 210, IV, 43.

ancora comprar case, terreni, vigne e castagni, et aiutarsi conforme fanno l'istessi terrieri et uomini di S. Fiora. Eccettuato però che non possan'esser di Communità, ma bensì i figli di quelli, quali possan'ottenere tutti gli uffizi pubblici.

Dunque è evidente che, in questo caso, i privilegi concessi come misura per incrementare la popolazione non comportassero automaticamente la concessione di una piena cittadinanza, che sarebbe tuttavia in seguito stata attribuita di diritto ai figli degli immigrati nati nel luogo.

Se ci spostiamo nella Maremma laziale, a Corneto (oggi Tarquinia) lo statuto del 1545 prevedeva, affinché la città si riempisse di «buoni cittadini», di ricevere i forestieri liberamente e benevolmente, concedendo loro il luogo dove edificare casa e terreno sufficiente per impiantare quattro miglia di vigna, con la possibilità di immettere nei pascoli dieci vacche (o bestie simili) e cinquanta pecore¹¹³. Si prevedeva inoltre l'esonero da tasse e *corvées* per dieci anni, con l'obbligo però di abitare abitualmente *in loco* almeno per sei mesi l'anno¹¹⁴.

Ma anche fuori dell'area costiera maremmana numerose sono le attestazioni di Comuni che, in età moderna, facilitano l'ammissione di forestieri, misura suggerita verosimilmente dovuta alla scarsa pressione demografica.

Ovunque, per tutta l'età moderna, la concreta utilità prevale su rigidi principi teorici. La cittadinanza, tanto nel basso Medioevo, quanto in età moderna, non fu solo strumento di difesa di interessi economici, ma fu comunque anche qualcosa di tangibile e legato a concreti benefici materiali¹¹⁵.

A Palombara in Sabina il forestiero che si trasferiva ad abitare nel luogo era «franco et esente di tucte le cose comunali per cinque anni»¹¹⁶. Simile

¹¹³ «Ut civitas nostra cornetana bonis civibus repleatur, statuimus quod quicumque voluerit venire ad habitandum nobiscum in hac nostra cornetana patria, libere et benigne recipiatur in civem, eidemque immunitas concedatur ut infra. Videlicet quod communitas teneatur dare forensibus volentibus habitare in civitate Corneti locum pro una domo, et terras pro quattuor milliariis vineae, secundum ordinem dandum per duos eligendos a consilio generali; et quod possit unusquisque retinere vaccas decem, seu alias bestias indomitas, et quinquaginta pecudes pro quolibet ipsorum forensium in tenimento Corneti» (M. Ruspantini [cur.], *Gli statuti della città di Corneto. MDXLV*, Tarquinia 1982, p. 245, V, 13).

¹¹⁴ Ivi, p. 489, V, 98.

¹¹⁵ In questo senso P. Riesenbergh, *Citizenship at Law in Late Medieval Italy*, in «Viator», V (1974), pp. 333-346.

¹¹⁶ B. Marchetti (cur.), *Statutum Palumbariae 1562. Lo Statuto di Palombara Sabina*, Roma 2007, p. 198.

previsione si riscontra negli statuti di Rocca Priora del 1547¹¹⁷. Nel Lazio meridionale a Supino, per lo statuto del 1534, chi lì voleva recarsi ad abitare, edificando casa, riceveva un aiuto economico ed era esentato dalle collette¹¹⁸. Poco distante, a Colleparado, per lo statuto del 1617, i forestieri che si trasferivano ad abitare nel luogo dovevano essere esentati per due anni dal pagamento di tasse e contributi¹¹⁹.

A Tivoli, per gli statuti del 1522, per divenire cittadini occorreva aver abitato per dieci anni e aver acquistato casa o vigna¹²⁰; tuttavia il forestiero dopo aver prestato il giuramento di cittadinanza e promesso di abitare era esentato da ogni prestazione armata e di custodia della città per dieci anni¹²¹.

A Pistoia, per gli statuti del 1546, con il fine esplicito di aumentare il numero degli abitanti, ai forestieri immigrati che intendessero stabilmente trasferirsi ad abitare in città era concessa «immunitatem et exemptionem ab omnibus et singulis oneribus et gravedinibus quibuscumque realibus, personalibus et mixtis» per dieci anni. E – fatto raro – essi erano pure esentati nel detto periodo anche dall'obbligo di registrare i beni nell'estimo comunale e cento lire di pena erano previste per l'ufficiale che osasse molestare il forestiero immigrato¹²². L'abitante del contado era ammesso alla cittadinanza se costruiva o acquistava casa in città, poi abitando con la famiglia per cinque anni¹²³.

Un po' ovunque i Comuni in età moderna cercavano di attirare immigrati 'qualificati', cioè professionisti e artigiani capaci di contribuire al fiorire di attività produttive, proseguendo una linea politica ben diffusa nel tardo Medioevo¹²⁴. Ben lo testimonia la prassi del Comune di Ancona

¹¹⁷ R. Lefevre (cur.), *Lo Statuto di Rocca Priora del 1547*, Roma 1982, p. 116.

¹¹⁸ G. Giammaria (cur.), *Lo Statuto di Supino*, Anagni 1986, p. 113, *Liber extraordinariorum*, rubr. 36.

¹¹⁹ *Lo Statuto di Colleparado*, cit., p. 45, I, 24.

¹²⁰ Cfr. *Statuta et Reformationes circa stilum civitatis Tyburtinae*, Romae 1522, f. 16v, I, 64.

¹²¹ *Ibid.*, ff. 16v-17r, I, 65.

¹²² Cfr. *Statuta Civitatis Pistorii*, Florentiae 1546, ff. 53r-54r, I, 48.

¹²³ *Ibid.*, f. 54r, I, 49.

¹²⁴ Tra XII e XIII secolo accanto al favore per l'immigrazione generica di manodopera non qualificata spiccava quello per le maestranze artigianali come nel settore della lavorazione della lana e della seta, anche prospettando esenzioni fiscali per lunghi periodi (dieci, quindici o pure venti anni). Cfr. P. Grillo, *Essere cittadini*, cit., pp. 22-23. Come ha rilevato Miriam Davide, anche «i privilegi di cittadinanza veneziani erano sovente concessi ai forestieri che gestivano un'attività economica in grado di arricchire la città», così come in Friuli. Cfr. M. Davide, *La cittadinanza (secoli XIII-XV). Modalità di acquisizione, diritti e doveri nelle terre nordorientali d'Italia*, in Ead. (cur.), *Identità cittadine e aggregazioni sociali in Italia, secoli XI-XV*, Convegno di studio (Trieste, 28-30 giugno 2010), Trieste 2012, p. 32. Un po' ovunque il settore che i Comuni

nel Quattrocento e nel Cinquecento, studiata da Giovanna Pirani, dove con la finalità di espandere le attività artigianali e i traffici commerciali furono ammessi alla cittadinanza molti forestieri toscani, lombardi e veneziani¹²⁵. L'attribuzione della cittadinanza a un artigiano piacentino, per introdurre in città l'arte della lana, fu accompagnata dall'esenzione per ben venticinque anni da tributi e prestazioni personali¹²⁶. Nel 1527 una deliberazione del Consiglio comunale prevede che i mercanti stranieri, nel periodo che si trovavano a risiedere in città, dovessero essere «trattati, favoriti et adiuvati non altramente de li altri cittadini originarij»¹²⁷. E non a caso cinquant'anni prima la città adriatica aveva stretto un patto di reciproca estensione della cittadinanza con Ascoli e Camerino, allo scopo di favorire i traffici commerciali¹²⁸. Nel Cinquecento la cittadinanza iniziò ad essere concessa anche a militari e magistrati pontifici (come ai Luogotenenti dei Governatori), ma nel Seicento si assiste a una rarefazione delle concessioni di cittadinanza, in parallelo alla diffusione di ammissioni onorarie al patriziato, indice – nota la Pirani – che la *civilitas* diviene *status*, che prevale cioè un atteggiamento di maggiore chiusura verso l'esterno¹²⁹.

Per gli statuti di Roma del 1580 (la cui normativa ricalca quella degli statuti tardo-medievali) il forestiero diveniva cittadino romano, con tutti i diritti e doveri connessi, con l'acquisto di un'abitazione in Roma e di una vigna nella campagna entro cinque miglia dalla città, dimorando nell'Urbe con la sua famiglia almeno tre quarti dell'anno¹³⁰. Non si prevede, come spesso invece accadeva presso altri Comuni, un periodo di tempo di vari anni prima dell'ammissione. Una riforma del 1486 aveva precisato che occorreva comunque una formale deliberazione da parte delle autorità comunali, con votazione a maggioranza, ribadendo dunque il ruolo del Comune – come ovunque – nella concessione della cittadinanza, e contrariamente alla prassi (illegittima) di un'attribuzione da parte del Papa o di Cardinali¹³¹. Ricordiamo che quella di Roma era una situazione

maggiormente privilegiavano era quello tessile, in quanto custode di conoscenze tecniche specifiche (ivi, p. 50).

¹²⁵ Cfr. G. Pirani, *Cenni sulla pratica di cittadinanza*, cit., pp. 551-552.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Ivi, p. 550.

¹²⁸ Ivi, p. 547.

¹²⁹ Ivi, pp. 553-555.

¹³⁰ *Statuta almae Urbis Romae*, Romae 1580, p. 174, III, 57.

¹³¹ Così i magistrati capitolini (tre Conservatori, Caporioni, Cancellieri e Consiglieri) stabilirono, a freno delle indebite ingerenze e appropriazione di competenze ecclesiastiche, che «nullus forensis laicus nec clericus recipiatur in civem romanum nisi facta prius

del tutto particolare, legata al ruolo della città di fulcro della cristianità e centro di attrazione per una moltitudine di ecclesiastici e laici che gravitavano intorno alla corte e alla curia pontificie. Ciò faceva sì che molti stranieri si trovassero più o meno stabilmente nell'Urbe, a diverso titolo e in vario modo privilegiati e autorizzati dalle autorità ecclesiastiche. Meno significativo era invece il ruolo di capitale di uno Stato territoriale, al confronto di altre grandi città italiane, per il peso delle autonomie urbane e feudali fino alla Restaurazione¹³².

Lo statuto romano considerava altresì come cittadini romani a tutti gli effetti i mercanti forestieri che possedessero in città la maggior parte dei loro beni mobili e immobili e risiedessero stabilmente a Roma con la propria famiglia. La cittadinanza si estendeva anche alla *familia* del mercante, ma non ai suoi eventuali soci¹³³. Condivisibile è la lettura di Ivana Ait della norma, già presente nelle redazioni statutarie romane precedenti, per cui il riferimento alla *familia*, ovvero ai *commensales*, indicasse i collaboratori, il seguito di mercanti di un certo livello e dunque non si intendessero i semplici bottegai e rivenditori al minuto¹³⁴.

Come è stato rilevato in particolare per Roma e Viterbo nel Quattrocento, la cittadinanza poteva essere utile per vincolare alla città mercanti e banchieri attivi *in loco*, come avvenne per molti Toscani¹³⁵. Professionisti, artigiani e commercianti potevano esercitare le proprie attività anche senza essere cittadini, ma è ovvio che talvolta si ritenesse conveniente legarli più strettamente al luogo e accoglierli appieno nella comunità.

Anche a Perugia dove, come abbiamo visto, si contemplava un tempo particolarmente lungo di residenza per essere ammessi alla cittadinanza, i forestieri venuti a prestare *opera manualia* in città o nel contado godevano di

deliberatione per dominos conservatores, cancellarios, capita regionum et consiliarios». Cfr. I. Ait, «...concivi nostro carissimo». *Il privilegio di cittadinanza concesso dai Conservatori di Roma a Francesco Tommasi mercante senese*, in P. Maffei – G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes*, II, cit., p. 156.

¹³² Cfr. M. Berengo, *Città italiana e città europea*, cit., p. 102. «Prima del Settecento – osserva lo storico veneziano – le tracce di un'amministrazione centrale sono incerte e i sudditi delle province e legazioni si ricordano solo in rare circostanze di avere in Roma una propria capitale territoriale» (ivi, p. 143).

¹³³ *Statuta almae Urbis Romae*, cit., p. 174, III, 57.

¹³⁴ Cfr. I. Ait, «...concivi nostro carissimo», cit., p. 154. Una certa facilità di concessione della cittadinanza in epoca moderna emerge dallo studio di E. Mori, «*Tot reges in urbe Roma quot cives*». *Cittadinanza e nobiltà a Roma tra Cinque e Seicento*, in P. Pavan (cur.), *Il Comune di Roma. Istituzioni locali e potere centrale nella capitale dello Stato pontificio*, Roma 1996, pp. 379-401.

¹³⁵ Cfr. I. Ait, *L'immigrazione*, cit., p. 276.

varie esenzioni e non potevano essere convenuti per debiti contratti altrove¹³⁶.

Gli statuti di Chiusi del 1538 prevedevano per gli artigiani immigrati un'esenzione per tre anni da ogni onere, contributivo e personale, verso il Comune¹³⁷. L'accesso alle cariche e alla piena cittadinanza era nondimeno subordinato alla residenza continuata per dieci anni e alla soggezione agli oneri consueti, dopodiché gli immigrati «se intendino essere et sieno terrieri come li proprii originarii, et possino havere et godere ogni honore et officio dela comunità non obstante alcuna cosa in contrario disponente».

Poco lontano, a Foiano della Chiana, lo statuto del 1541, riguardo al «modo di fare terrazzani» si limitava a imporre il pagamento di un fiorino d'oro e di promettere di prestare le consuete *factioni reali e personali*¹³⁸. Similmente, a Trequanda, l'ammissione al terrierato era subordinata solo al pagamento di una somma di denaro (dieci lire), previo assenso a discrezione dei Priori e del Camerlengo (non del Consiglio come usuale)¹³⁹.

A Paganico, comunità nel Seicento infeudata, il Marchese aveva il privilegio di poter ammettere forestieri a sua discrezione, facendo redigere dal suo commissario una patente in stampa, la quale costava otto lire, ma esentava il beneficiato dal pagamento di ogni debito pregresso, sia di natura civile che penale o fiscale. Il nuovo ammesso doveva garantire la propria residenza nel luogo, almeno nella misura di sei mesi all'anno, pena la decadenza del privilegio¹⁴⁰.

6. La condizione giuridica degli ebrei

Un discorso a sé meritano gli ebrei, la cui condizione, se non escludeva la soggezione alle norme statutarie, pur con eccezioni¹⁴¹, precludeva

¹³⁶ Come attesta B. Giliani, *Compendium iuris municipalis civitatis Perusiae*, Perusiae 1635, p. 146.

¹³⁷ C. Cencioni, *Statuti della città di Chiusi (1538)*, Chiusi 1996, p. 109, I, 27.

¹³⁸ M. Senesi (cur.), *Statuto del Castello di Foiano (1541)*, Foiano della Chiana 2014, p. 62, I, 36.

¹³⁹ «Modo di farsi terriere. Colui forestiero, che verrà ad habitare a Trequanda, possa per i Priori e Camerlengo, che per i tempi risederanno, se così a loro piacerà, esser accettato per terriere, et ascritto fra 'l numero de terrieri, pagando prima al Comune lire dieci di denari, quale pagamento fatto, goda tutt'i benefitii et honori del Comuni, come gl'altri terrieri e nati di Trequanda e sua corte». Cfr. D. Ciampoli, P. Turrini (curr.), *Statuti medievali e moderni del Comune di Trequanda (secoli XIV-XVIII)*, Siena 2002, p. 177, Statuto del 1571, I, 43.

¹⁴⁰ ASS, Ms D 85 (*Visita Gherardini*), pp. 97 e ss.

¹⁴¹ I benefici, ovvero le previsioni statutarie di privilegio, più favorevoli rispetto al diritto

l'acquisto di immobili e l'accesso alle cariche comunali. L'esclusione dagli uffici pubblici (in quanto *dignitates*) e dalla vita politica appare ormai pacifica nella dottrina civilistica e canonistica medievale, così come in quella moderna¹⁴². Occorre tuttavia tenere conto di importanti mutamenti verificatisi tra tardo Medioevo e prima età moderna. Nel tardo Medioevo, tra Duecento e Quattrocento, non solo abbiamo notizia di *cives* ebrei¹⁴³, possibilità del resto ammessa dal diritto romano¹⁴⁴, ma anche di esenzioni e privilegi concessi loro per stabilirsi *in loco* (a Pisa, Siena, Perugia, Lucca) affinché i Comuni stessi potessero valersi del prestito a interesse da essi praticato¹⁴⁵. Talora si trattò di una «cittadinanza a tempo», concessa finché il residente ebreo si stabiliva in città per le proprie attività economiche¹⁴⁶.

comune, non si applicavano agli ebrei, come ad esempio ribadì la Rota bolognese: essendo l'attore ebreo la causa doveva essere decisa «secundum terminos iuris civilis, non autem municipalis vigentis in hac civitate, cuius beneficium non videtur ad iudeos extendendum, l. Iudaei, C., De Iudaeis [et coelicolis] (Cod. 1.12.7)» (*Decisiones Rotae Bononiensis Ioachyno Scayno auctore et cognitore*, Venetiis 1631, dec. XXXII, p. 209, n. 5).

¹⁴² Agli ebrei, come stabiliva il Codice giustiniano, «omnes administrationes seu dignitates interdictae sunt» (Cod. 1.9.18[19]). Si tratta di una costituzione emanata nel 439 dagli imperatori Teodosio e Valentiniano che mirava, escludendo gli ebrei da ogni tipo di *dignitas* connessa a una carica pubblica, a evitare una loro *superioritas* sui cristiani. Sul versante canonistico tale esclusione fu ribadita dal canone IV del III Concilio di Toledo del 589 e dal canone LXV del IV Concilio di Toledo del 633, inseriti poi nel *Decretum* di Graziano (c. 14, D. LIV e c. 31, C. XVII, q. IV), su cui cfr. K. Pennington, *The Law's Violence against Medieval and Early Modern Jews*, in «Rivista internazionale di diritto comune», XXIII (2012), pp. 23-44. Nuova conferma in tal senso giunse dal IV Concilio Lateranense del 1215 (cost. LXIX di Innocenzo III, poi accolta nel *Liber Extra* di Gregorio IX [c. 16, X.5.6]): cfr. F. Margiotta Broglio, *Il divieto per gli ebrei di accedere alle cariche pubbliche e il problema della giurisdizione ecclesiastica sugli infedeli nel sistema canonistico fino alle decretali di Gregorio IX. Appunti e ricerche*, in *Études d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, II, Paris 1965, pp. 1070-1085. Sul contesto complessivo della normativa antiebraica fino a Bartolo si veda l'ampio contributo di F. Treggiari, *Bartolo e gli ebrei*, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società*, Atti del L Convegno storico internazionale (Todi – Perugia, 13-16 ottobre 2013), Spoleto 2014, pp. 403-462. Per quanto concerne l'esclusione dalle cariche in età moderna essa la troviamo costantemente ribadita dalla dottrina (cfr. ad es. N. Losa, *Tractatus de iure universitatum*, Lugduni 1627, pars I, cap. 3, p. 63, n. 23) anche se occorrerebbero ovviamente riscontri sui documenti attestanti le prassi locali.

¹⁴³ Come a Pisa: cfr. D. Bizzarri, *Ricerche sulla cittadinanza*, cit., p. 49.

¹⁴⁴ In base all'Editto di Caracalla del 212: cfr. F. Treggiari, *Bartolo e gli ebrei*, cit., p. 403.

¹⁴⁵ D. Bizzarri, *Ricerche sulla cittadinanza*, cit., pp. 49-50.

¹⁴⁶ Cfr. A. Toaff, *Judei cives? Gli ebrei nei catasti di Perugia nel Trecento*, in «Zakhon», IV (2000), pp. 11-36; Id., *Comuni italiani e cittadini ebrei*, in «Cheiron», XXIX (2012), pp. 29-45; Id., *Tra Medioevo e Rinascimento. L'Umbria ebraica e «romana»*, in L. Cerquiglioni (cur.), *Ebrei dell'Italia centrale. Dallo Stato pontificio al Regno d'Italia*, Foligno, 2012, pp. 15-31; F. Treggiari, *Bartolo e gli ebrei*, cit. Il caso degli ebrei in Umbria e in particolare

Ma nel caso di medici ebrei, ritenuti preziosi per le loro conoscenze, poteva essere una cittadinanza piena e perpetua, con parificazione di diritti e doveri con gli altri cittadini. In queste situazioni la cittadinanza si estendeva talora anche alla moglie, oltre che ai figli, del medico¹⁴⁷. Ancora una volta, dunque, non ‘identità profonde’, ma l’utilità comunitaria sembra prevalere.

Sul tema della cittadinanza degli ebrei nel Medioevo Giacomo Todeschini ha giustamente richiamato alla necessità di abbandonare la pretesa di individuare regole e principi assoluti, magari su basi dottrinali (civilistiche, canonistiche o teologiche che siano) e invece di reimpostare il problema «in termini di probabilità e di ampia contrattabilità a seconda dei casi e delle città»¹⁴⁸. Se vi è un tratto generale, è che sempre, nel riconoscere particolari condizioni di favore a gruppi o singoli ebrei, si agiva con *privilegium*, cioè con un provvedimento *ad hoc* da parte del titolare della *iurisdictio* superiore, in deroga al diritto comune¹⁴⁹. Come ha posto in luce Ariel Toaff, occorre poi considerare che potevano coesistere condizioni diverse, *ad tempus* o *in perpetuum*, con maggiori o minori benefici per gli appartenenti alla medesima comunità ebraica: dunque è veramente difficile parlare in astratto di una «cittadinanza ebraica»: il *civis* ebreo gode di privilegi contrattati e di volta in volta suggeriti dalle strategie e dalle esigenze locali, nonché dalle

a Perugia è significativo sia dal punto di vista cronologico che dei contenuti normativi, come emerge dai contributi appena citati.

¹⁴⁷ Cfr. M. Davide, *La cittadinanza*, cit., pp. 48-49; J. Kirshner – O.C. Cavallar, *Jews as Citizens in Late Medieval and Renaissance Italy: the Case of Isacco da Pisa*, in «Jewish History», XXV (2011), pp. 269-318.

¹⁴⁸ G. Todeschini, *I diritti di cittadinanza degli ebrei italiani nel discorso dottrinale degli Osservanti*, in *I Frati Osservanti e la società in Italia nel secolo XV*, Atti del XL Convegno internazionale in occasione del 550° anniversario della fondazione del Monte di pietà di Perugia (Assisi - Perugia, 11-13 ottobre 2012), Spoleto 2012, p. 256. Dello stesso Autore si veda anche *Gli ebrei nell’Italia medievale*, Roma 2018. Tra gli altri contributi sull’argomento ricordiamo A. Milano, *Storia degli ebrei in Italia*, Torino 1963; S. Boesch Gajano (cur.), *Aspetti e problemi della presenza ebraica nell’Italia centro-settentrionale (secoli XIV e XV)*, Roma 1983; C. Vivanti (cur.), *Storia d’Italia. Annali 11: Gli ebrei in Italia. Dall’alto Medioevo all’età dei ghetti*, Torino 1996; A. Veronese, *Gli ebrei nel Medioevo*, Roma 2009; M. Caffiero, *Storia degli ebrei nell’Italia moderna. Dal Rinascimento alla Restaurazione*, Roma 2014; M. Romani (cur.), *Storia economica e storia degli ebrei. Istituzioni, capitale sociale e stereotipi (secc. XV-XVIII)*, Milano 2017; A. Esposito, *Artigiani ebrei a Roma nel ‘400 e nel primo ‘500*, in A. Cortonesi – A. Modigliani (curr.), *Lavoro, arti e mercato a Roma in età rinascimentale*, Roma 2019, pp. 167-180.

¹⁴⁹ Cfr. D. Edigati, *La tolleranza per privilegio nell’Italia di Antico regime. Il caso degli ebrei e dei cristiani orientali*, in «Archivio giuridico», CLII, 3 (2020), pp. 927-982: 930-932, dove si osserva anche che la concessione aveva alla base una *causa* (un motivo politico) e come ogni privilegio doveva essere interpretato restrittivamente. Potevano altresì essere previsti limiti spaziali (una città o un territorio), come limiti temporali.

resistenze ecclesiastiche¹⁵⁰.

Di regola si redigevano tra la comunità ebraica e il Comune ospitante delle particolari convenzioni o capitolarioni, dette anche *condotte*, in cui si fissavano le regole di convivenza e soprattutto le modalità di esercizio del prestito a interesse (entità del capitale, tassi, pegni)¹⁵¹. Complessa rimane, come riepiloga Rachele Scuro, «la questione se alla condotta venisse associata una forma temporanea (o meno) di cittadinanza privilegiata, che avrebbe ulteriormente ampliato i diritti dei banchieri, altrimenti da considerarsi al pari di estranei al corpo cittadino e in quanto tali privi di molti dei diritti assicurati ai *cives*»¹⁵². Rischioso appare, ancora una volta, esimersi da un'analisi prudente dei singoli casi. La situazione delle comunità ebraiche si presentava poi diversa nei centri minori rispetto alle città. Nelle realtà più piccole si aprivano opportunità specifiche per i prestatori grazie ai mercati rurali e alla maggiore debolezza contrattuale delle *élites* locali¹⁵³.

La condizione degli ebrei, com'è noto, andò peggiorando in epoca moderna, dopo che nel Quattrocento si diffuse un sentimento di diffidenza, favorito da un'agguerrita predicazione antiebraica dei Francescani, che additava i giudei come corruttori della società, sia dal punto di vista morale che economico. Già nell'arco del XV secolo si manifestarono fenomeni gravi di violenza e intolleranza, alimentati anche da credenze superstiziose. Nel secolo successivo, con la bolla *Hebraeorum gens* del 1569 Pio V ordinò agli ebrei di stabilirsi nei ghetti – pena l'espulsione – con altre misure restrittive¹⁵⁴.

¹⁵⁰ A. Toaff, *Comuni italiani e cittadini ebrei nel tardo Medioevo*, in M. Romani – E. Traniello (curr.), *Gli ebrei nell'Italia centro settentrionale* fra tardo Medioevo ed età moderna (secoli XV-XVIII), numero monografico di «Cheiron», XXIX, 57-58 (2012), pp. 31-32.

¹⁵¹ Cfr. ad es. A. Dani – M. Marrocchi – A. Niccolucci (curr.), *Statuti del Comune di Sarteano*, cit., pp. 338-339, IV, [202]. Come osserva Rachele Scuro, lo strumento legale delle condotte era stato adoperato dai Comuni per valersi utilmente di professionisti come medici o maestri, ma dal Trecento si legò precipuamente alle attività finanziarie dei banchieri ebrei. Il contratto di condotta era siglato tra Comune e banchiere, con precisazione dei servizi, garanzie, diritti e doveri per entrambe le parti e serviva ad eludere il divieto del prestito ad interesse (qualificato indistintamente come *usura*), prestito tanto biasimato e condannato dalla Chiesa quanto necessario per lo svolgimento delle attività economiche. Le convenzioni con ebrei aggiravano la proibizione in quanto non coinvolgevano cristiani nell'attività illecita pericolosa per l'anima. Cfr. R. Scuro, *Gli ebrei nel contesto urbano fra integrazione nella comunità e relazioni coi governi. Complessità di un modello latino-mediterraneo: il caso dell'Italia settentrionale medievale*, in *Rostros judíos del Occidente medieval*, XLV *Semana Internacional de Estudios Medievales*. Estella-Lizarrá, s.l. 2018, p. 206.

¹⁵² Ivi, p. 213n.

¹⁵³ Ivi, p. 197.

¹⁵⁴ Su tale Pontefice e la sua dura offensiva verso gli ebrei e altre minoranze religiose si veda S. Feci, *Pio V*, in *Enciclopedia dei Papi*, III, Roma 2000, pp. 160-180.

Anche in Toscana, come nei territori pontifici, dovevano portare un segno distintivo (un cerchio giallo ben visibile sopra le vesti)¹⁵⁵ e furono colpiti tra Cinquecento e Seicento da molte norme volte a limitarne le attività creditizie e commerciali. Ma una felice eccezione riguardò le città di Livorno e Pisa, dove gli ebrei trovarono in età moderna condizioni di eccezionale favore¹⁵⁶. Potevano acquistare immobili, abitare e circolare ovunque senza segno distintivo, possedere libri ebraici, seguire norme ebraiche e avere un proprio tribunale, portare armi, studiare e addottorarsi presso l'ateneo pisano, disporre per testamento, fino ad avere schiavi al loro servizio¹⁵⁷. In nessun altro luogo in Italia fu accordata agli ebrei tanta libertà, anche se pure in altre città della penisola essi riuscirono a ritagliarsi un proprio spazio di azione economica. Ad esempio, ad Ancona nel Quattrocento venne concessa la cittadinanza a molti ebrei, con esenzioni: si trattava di facoltosi banchieri capaci di prestare importanti somme di denaro. Però con il Cinquecento giunse un clima diverso, di sospetto, e simili concessioni cessarono¹⁵⁸, anche se gli ebrei rimasero ben attivi nei traffici commerciali¹⁵⁹.

7. Le acquisizioni immobiliari

Spesso gli statuti in vigore nel periodo considerato, sia in Toscana che nei domini pontifici, subordinavano l'ammissione alla cittadinanza all'acquisto

¹⁵⁵ Il segno distintivo a forma di «O» fu imposto dal IV Concilio lateranense del 1215 a fini di riconoscibilità e di riduzione al minimo delle relazioni, anche affettive, fra cristiani ed ebrei. La norma fu accolta nel *Liber Extra* di Gregorio IX (X, 5.5.15) ma rimase spesso disattesa, fino alla 'svolta antiebraica' quattrocentesca. Cfr. R. Scuro, *Gli ebrei nel contesto urbano*, cit., p. 212. A Perugia si ribadì l'obbligatorietà del contrassegno nel 1432, come ricorda F. Treggiari, *Bartolo e gli ebrei*, cit., p. 408.

¹⁵⁶ Si veda in proposito M.A. Savelli, *Pratica universale*, cit., § *Ebrei*, pp. 125-128.

¹⁵⁷ Cfr. D. Edigati, *La tolleranza per privilegio*, cit., pp. 947-948. Superfluo dire che si tratta di concessioni enormi, più uniche che rare nel quadro italiano ed europeo del tempo, a partire dalla possibilità di acquistare immobili. Com'è noto, ovunque ciò era vietato agli ebrei e si ricorreva a una particolare figura, l'*hazakà*, un inquilinato assimilabile a una forma di dominio utile, implicante il possesso, la disponibilità e la trasmissibilità in via ereditaria. Lo *ius di hazakà* ebbe una grande fortuna a partire dalla bolla *Cum nimis absurdum* di Paolo IV del 1555, che appunto vietò agli ebrei la proprietà di immobili. Cfr. E. Colorni, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione*, Milano 1956, pp. 60-61; Id., *Gazakà*, in *Novissimo Digesto italiano*, VII, Torino 1965, p. 770.

¹⁵⁸ Cfr. G. Pirani, *Cenni sulla pratica di cittadinanza*, cit., pp. 551-552.

¹⁵⁹ Cfr. L. Andreoni, «Una nazione in commercio». *Ebrei di Ancona, traffici adriatici e pratiche mercantili in età moderna*, Milano 2019.

di beni immobili nel luogo, poiché ciò costituiva una base di garanzia per l'adempimento degli obblighi verso il Comune: pagare le tasse e le sanzioni pecuniarie, svolgere le prestazioni personali come i turni di guardia e altre attività a beneficio della comunità. La casa era considerata in effetti, com'è stato osservato, «la materializzazione della presenza del consociato nel Comune (...), il simbolo materiale della famiglia entrata a far parte della comunità»¹⁶⁰. L'acquisto era condizione necessaria e tuttavia non sufficiente.

Tale *ratio* emerge in modo molto chiaro dalla lettera degli statuti. Ad esempio, il Comune umbro di Colle del Marchese, in base allo statuto risalente al secolo XIV, prevedeva la confisca degli immobili da parte del Comune in caso di mancato adempimento delle prestazioni suddette: «quicumque habet (...) aliquam domum sive casalenum in castro Collis Marchionis et non fecerit factiones dicti Communis, vel aliquam ipsarum, sicut consuetum est (...), vel non solverit dativas et collectas impositas (...), quod dicta domus et casalenum sit et esse debeat Communis predicti»¹⁶¹.

Nel Lazio, a Barbarano il forestiero doveva almeno acquistare una casa o vigna o un fondo rustico, oltre che trasferirsi ad abitare stabilmente con la famiglia¹⁶². A Velletri il forestiero che intendeva divenire cittadino doveva prestare giuramento di cittadinanza e promettere, offrendo idonea fideiussione, di comprare casa in città entro un anno¹⁶³, dove poi è tenuto a risiedere in modo continuativo con la famiglia¹⁶⁴. A Foiano della Chiana il forestiero che aveva beni *in loco* e li faceva registrare nel libro comunale della Lira, pagando le imposte e obbligandosi alle altre prestazioni personali, era trattato come il cittadino originario, anche se non poteva accedere agli uffici¹⁶⁵.

¹⁶⁰ D. Bizzarri, *Ricerche sulla cittadinanza*, cit., p. 15.

¹⁶¹ G. Guerrini – M. Sensi (curr.), *Tre Comuni rurali e i loro statuti: Colle del Marchese, Castel San Giovanni, Castel Ritaldi*, Perugia 1985, p. 51, V, 59.

¹⁶² Cfr. *Statuta Terrae Barbarani*, Romae 1613, p. 64, III, 27.

¹⁶³ Cfr. *Volumen Statutorum... civitatis Velitrarum*, cit., p. 174, V, 56.

¹⁶⁴ Ivi, p. 178, V, 68.

¹⁶⁵ *Statuta Communis Floriani*, riprodotto in M. Senesi (cur.), *Statuto del Castello di Foiano (1541)*, Foiano della Chiana 2014, f. 39r, IV, 23: «Se alcuno forestieri familiarmente habitante nel castello di Foiano si farà spontaneamente allirare nella lira del Comune di Foiano, e nella lira sua farà porsi et scriversi tutti e sua beni mobili et immobili e' quali ha nel castello di Foiano et sua corte, secondo il modo et la forma della lira delli altri Foianesi, et spontaneamente vorrà promettere di decto o per decto sua lira di pagare in Comune di Foiano datii et collecte da imporsi dal di che sarà facta decto lira inanzi, et di fare in decto Comune le altre factioni reali et personali come li altri Foianesi, sia tractato da li inanzi in civile et criminale et altri qualunche benefitii del Comune di Foiano, come originale terrazzano di decto castello et si admecta ad ogni et qualunche beneficio del decto Comune, alli quali si admettono li altri Foianesi. Et nientedimanco non per questo si debbono admittere o eleggersi ad alcuno officio di decto Comune (...).».

A Firenze l'elemento delle acquisizioni immobiliari ai fini della cittadinanza fu, in età moderna, assai dibattuto e oggetto di ripetuti interventi di riforma.

Gli statuti fiorentini in vigore in età moderna prevedevano l'obbligo, ai fini della concessione della cittadinanza, di costruire casa in città del valore di almeno cento fiorini¹⁶⁶. Sull'ammissione alla cittadinanza fiorentina intervennero vari bandi granducali e, nella seconda metà del Seicento, sotto Cosimo III, essi ci mostrano delle 'oscillazioni' sui criteri da seguire.

Un bando del 5 maggio 1671 fu emanato con il fine di limitare le precedenti modalità di accesso alla cittadinanza fiorentina¹⁶⁷. Si afferma che in passato erano stati ammessi troppi abitanti del contado e del distretto, con esenzioni e privilegi, a danno delle casse pubbliche e dei cittadini originari di Firenze e per questo si correva ai ripari stabilendo nuove condizioni, tra cui: l'obbligo di abitare effettivamente a Firenze con la famiglia e non solo di avervi casa; l'obbligo di pagare almeno dieci fiorini di decima a titolo di tassazione sugli immobili; l'obbligo di iscrizione ai libri delle decime anche per i discendenti; la sottoposizione alle stesse gabelle pagate dai cittadini originari¹⁶⁸.

Lorenzo Cantini correda il testo del bando con una lunga *Illustrazione* critica, in cui offre anche una ricostruzione storica dell'ammissione alla cittadinanza fiorentina¹⁶⁹. La fine del regime repubblicano nel 1532 vide anche l'introduzione di un sistema più elastico, in cui fu abolito l'obbligo di possedere beni immobili (soggetti a imposta) in città, consentendo in alternativa il pagamento di un tributo detto *decima sopra le teste*. Ciò

¹⁶⁶ Cfr. *Statuta Populi et Communis Florentiae*, II, Friburgi 1778, p. 685, tract. 5, rubr. 206.

¹⁶⁷ *Provisione e Bando per l'impositione della decima et altro da osservarsi dalle persone et uomini delle Città, Terre, castelli e luoghi del distretto di S[ua] A[ltezza] S[erenissima], siccome dalli esenti del contado, tanto stati ammessi fin'ora, che da ammettersi in futuro alla Civiltà Fiorentina, in esecuzione di benigno Rescritto della prefata A[ltezza] S[erenissima] del dì 5 maggio 1671 ab Incarnatione*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XVIII, pp. 288-293.

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Per l'età repubblicana si veda D. Bizzarri, *Ricerche sulla cittadinanza*, cit., p. 30, in cui si segnalano delle diversità della «graduazione» della cittadinanza fiorentina rispetto ad altre realtà, come Venezia, diversità ben comprensibili vista l'assenza di un modello unico e la libertà per ogni città di darsi regole proprie. Gualtieri ha posto in luce come nel Trecento a Firenze i forestieri che risiedevano in città e pagavano le tasse potessero ottenere la cittadinanza, anche se nei particolari le regole mutarono di frequente. Cfr. P. Gualtieri, *Il Comune di Firenze tra Due e Trecento*, Firenze 2009, pp. 1-78. Si veda anche G. Trebbi, *I diritti di cittadinanza*, cit., pp. 148-152; L. De Angelis, *La cittadinanza a Firenze (XIV-XV secolo)*, in *Cittadinanze e mestieri*, cit., pp. 141-157, dove si sottolinea «la rapidità di reazione del Comune alle tendenze demografiche ed economiche e la costante preoccupazione, almeno dalla fine del XIII secolo, di accettare come nuovi cittadini elementi e famiglie abbienti che portassero lustro e vantaggi alla città e, in certi casi, introducessero anche nuovi processi produttivi» (ivi, p. 145).

comportò, nota Cantini, che «il ceto de' cittadini non fu più di uomini distinti, come in passato, poiché molti (...) domandarono, quantunque privi di patrimonio, l'onore della cittadinanza, che per mezzo di relazioni, o per altre cagioni, ottennero facilmente»¹⁷⁰. E così «ne avvenne che si videro in eguaglianza di diritti civili le più cospicue colle più infime famiglie di Firenze», come quelle di barbieri o bottegai, parimenti ammesse ai privilegi e all'accesso alle cariche. A questo che al Cantini appare un grande inconveniente, il bando del 1671 non rimediò, aggiungendosi anzi una menomazione alla libertà di risiedere fuori città, come facevano molti soggetti ai quali era stata concessa la cittadinanza *ex privilegio*, specie ai tempi della guerra di Siena come premio di fedeltà a Firenze e al suo Duca¹⁷¹.

Il bando del 1671 fu abrogato e sostituito da una nuova legge in materia del 1691¹⁷². Essa esordisce affermando che il bando di venti anni prima non aveva sortito gli effetti sperati e dunque stabilisce condizioni meno gravose per accedere alla cittadinanza fiorentina: ripristina l'esenzione da decime e gabelle per i beni posti in luoghi esenti del distretto o del contado, previa richiesta al Granduca; ribadisce le «decima sulla testa» per chi non ha beni sufficienti in città; prevede comunque l'obbligo di abitare in modo continuativo in Firenze con la famiglia¹⁷³.

Non si registrano dunque innovazioni di rilievo (e ciò vale per l'intera età medicea), che invece emergono nel periodo della Reggenza lorenesse, sotto Francesco Stefano.

La *Legge per regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* del primo ottobre 1750¹⁷⁴ segnò una svolta, prevedendo nuove condizioni di accesso alla cittadinanza fiorentina: chi la chiede «dovrà addecimare tanti de' proprj beni stabili, che ascendano alla somma di fiorini dieci l'anno di decima»; dovrà altresì pagare la somma di cinquanta lire per l'ammissione (e una tassa di venticinque lire fu richiesta anche a coloro che già erano cittadini)¹⁷⁵.

Ma, soprattutto, e qui sta la novità di maggior rilievo, si prevede l'esclusione dal *libro delle decime*, e di conseguenza anche dal *ruolo dei cittadini* e dalle *tratte* per ricoprire uffici, di tutti coloro che non possedevano beni o ne possedevano di esiguo valore, che fino allora erano invece ammessi

¹⁷⁰ *Provvisione e Bando per l'imposizione della decima*, cit., p. 292.

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Provvisione e Bando per l'imposizione della decima*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XX, pp. 216-220.

¹⁷³ Ivi, pp. 217-218.

¹⁷⁴ Riprodotta in L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XXVI, pp. 239-241 (§ *Della cittadinanza*).

¹⁷⁵ Ivi, p. 239.

pagando, come abbiamo visto, la «decima sulla testa»¹⁷⁶. D'ora in poi, quindi, è cittadino fiorentino solo il proprietario di immobili di un certo valore, che possa pagare una tassa consistente. I non abbienti sono sì esentati da tale imposta, ma anche estromessi dalla cittadinanza e dalle prerogative a questa connessa, come quella di ricoprire cariche cittadine. Solo coloro che risulteranno ancora iscritti nei libri delle decime, dopo tale 'scrematura', «seguiteranno ad avere le magistrature ed uffizj della loro Patria»¹⁷⁷. Gli addottorati in università del Granducato «debbono godere delle medesime esenzioni, privilegj, ed immunità de' cittadini fiorentini, fuori degli uffizj»¹⁷⁸. Il bando lorenese prevede infine che la cittadinanza possa perdersi, come la stessa nobiltà, con la commissione di delitti¹⁷⁹.

La chiusura della legge lorenese, dunque, è netta e priva della cittadinanza e dei connessi diritti politici una buona parte dei fiorentini. Nondimeno la novità poggia su un criterio – quello della proprietà immobiliare – vetusto e risalente, pur con diversa applicazione, all'età comunale.

L'acquisto di immobili è requisito peraltro previsto in molti centri, anche minori, in età moderna, anche se, in questi ultimi, il valore dei beni da acquistare di regola si riduceva molto.

In una sentenza dei *Quattro Conservatori* del primo Settecento, relativa ad una causa tra la Comunità di Colonna (oggi Vetulonia) ed i concessionari delle sue entrate, tra l'altro si stabilì

che i forestieri, venuti o che verranno in Colonna, non possono essere abilitati come terrieri dal Consiglio, se a forma di certo statuto non averanno prima, o per titolo di dote, o per altra forma acquistati tanti stabili in detto territorio per la valuta di fiorini venticinque; e se non vi abbino casa (...) e che a differenza de' terrieri originari non possono prendere soccite né del paese, né forestiere, se non precedente il partito legittimo del Consiglio generale del luogo, ed inoltre l'approvazione del Magistrato nostro (...). Che sta permesso alli Colonesi dare in soccita i bestiami loro anco alli forestieri, però che questi con tal pretesto non possono introdurre dentro la Corte

¹⁷⁶ Ivi, p. 240, dove leggiamo: «E perché non piace a noi ingrossare il nostro erario coll'aggravare d'imposizioni le povere famiglie, che non posseggono beni, o che ne posseggono in piccola quantità, per tanto ordiniamo alli Ministri delle decime della Città di Firenze, in primo luogo di scancellare subito dopo la pubblicazione della presente legge, da' libri di esse, ed in conseguenza dal ruolo de' cittadini, tutte quelle povere persone e famiglie che pagano sulla testa, alle quali condoniamo tutto il loro debito arretrato».

¹⁷⁷ Ivi, p. 241.

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ *Ibid.*

di Colonna bestiami propri, e che i terrieri non possono ritener bestie forestiere oltre il numero permesso dalli statuti¹⁸⁰.

Ma l'acquisto dei beni non attribuiva di per sé lo *status* di cittadino, né questo si otteneva con il semplice pagamento delle tasse. Ciò sembra non collimare con quanto emerge da alcune *quaestiones* tardo-duecentesche, dove si ritiene valida, nei Comuni urbani, l'equazione tra cittadino e contribuente¹⁸¹. Nel contesto dei Comuni minori probabilmente si mantenne, sia nel Medioevo che in età moderna, un concetto di appartenenza più forte, come abbiamo visto legato anche alla discendenza da originari o, in alternativa, alla formale accoglienza da parte dell'assemblea comunale. L'*alliramento* e l'imposizione fiscale non erano condizioni sufficienti per attribuire la cittadinanza¹⁸², almeno di regola. Ma ovviamente, in un quadro così variegato, non mancano eccezioni. Ad esempio ad Anagni lo statuto del 1517 prevede che «forestiero che non ha casa fissa e paga la colletta si reputa cittadino»¹⁸³.

Nello Stato di Siena di epoca medicea, sul requisito della proprietà ai fini della cittadinanza si espressero, negando ogni automatismo, i *Quattro Conservatori* in una informazione al Principe del 1724¹⁸⁴. I fratelli Placidi, nobili proprietari di molti beni a Sasso di Maremma, argomentavano che, siccome «in tutto lo Stato di Siena li veri terrieri sono tutti registrati al libro della lira e catasto del Comune (...) vale il dire: il tale è registrato, dunque è terriere; il tale non è registrato, dunque non è terriere». *Terriere* è inteso qui ovviamente come *terrazzano*, appartenente a una Terra, nel senso che abbiamo già chiarito. I Conservatori rifiutarono simile automatismo e affermarono che «l'essere allirato non porta seco la qualità di terriere». Non solo lo statuto di Siena del 1545 teneva distinto il diritto di pascolo dei veri terrieri da quelli dei meri allirati, ma le disposizioni granducali contenute in un bando del 1574 e in un ordine generale del 1645, chiaramente dettavano modalità per l'ammissione al terrierato diverse dalla sola allirazione. Inoltre,

¹⁸⁰ ASS, *Quattro Conservatori*, n. 1683, ff. 165v-168v.

¹⁸¹ Cfr. S. Menzinger, *Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche e inizio-trecentesche – I*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», CXXV, 2 (2013), <http://mefirm.revues.org/1468>, pp. 6-7.

¹⁸² Né per provare il domicilio: come affermò la Rota fiorentina, «il pagamento dei tributi in un luogo non è valutabile per giudicare del domicilio» (*Pecciolensis seu Florentina successionis*, cit., p. 442, n. 19).

¹⁸³ *Statuta anagnina*, BS, *Statuti mss.*, 169, f. 79r, I, 22.

¹⁸⁴ ASS, *Quattro Conservatori*, n. 1754, fasc. 74, 2. Mi sono imbattuto in questa pronuncia, importante ai fini del nostro discorso, nelle mie passate ricerche sugli usi civici in Toscana e dunque riprendo qui quanto già trattato in *Usi civici nello Stato di Siena*, cit., pp. 64-66.

scrivevano i Conservatori al Granduca, «non ci par bene introdurre un simile esempio, che chi è allirato sia terriere», anche in considerazione del «pregiudizio che ne risulterebbe al Regio Erario, se col titolo di allirati potessero gli oratori godere le Dogane patrimonio reale senza alcun pagamento»¹⁸⁵.

In effetti, un bando granducale del 21 luglio 1574¹⁸⁶, indirizzato alle Comunità maremmane, richiedeva un termine minimo di tre anni di abitazione continua, la deliberazione del Consiglio della Comunità, nonché la licenza da parte del potere sovrano (a mezzo del Governatore) o l'approvazione successiva entro due mesi. E anche coloro che fossero già *terrieri*, ma non avessero abitato continuamente nel luogo con la loro famiglia, d'estate e d'inverno, sarebbero decaduti dalla cittadinanza. Giacché molti statuti prevedevano, in realtà, un termine maggiore dei tre anni, forse la disposizione granducale intendeva porre un limite minimo inderogabile, lasciando però ai Comuni la facoltà di elevarlo.

La misura era rivolta, con ogni evidenza, a scoraggiare il fenomeno delle ammissioni al terrierato dei Comuni maremmani ottenute all'unico scopo di godere del pascolo collettivo e di quello di Dogana, concesso gratuitamente alle popolazioni locali limitatamente alla porzione di Dogana inserita nel territorio comunale.

Interessante è anche il caso di Abbadia San Salvatore, come riferito dalla relazione di visita dell'uditore Bartolomeo Gherardini, dove:

la grandezza di detta Corte e la di lei bontà ha più volte allettato diversi forastieri a farsi far terrieri ad effetto di godere le franchigie a pasture di detta Corte. E benché talvolta siano stati vinti nel publico Consiglio, non sono nondimeno stati approvati né da' Conservatori, né da Sua Altezza con il motivo che si restringerebbero dette pasture e si aggraverebbero gl'huomini del luogo nel pago delle bandite, giaché

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Provisioni et Ordinationi a beneficio de' Vergari e Faccendieri et per l'agumento del bestiame d'ogni sorte et per le semente della Maremma e Stato di Siena del dì 21-7-1574*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., VIII, p. 144: «Item che non sia lecito ad alcuna Comunità, popolo o luogo della detta Maremma di Siena per loro deliberazione o partito vincere o ammettere alcuno forestiero per terriere, se non vi sarà habitato prima per tre anni almeno continuamente, né etiam poi che vi sarà habitato come è detto, possino vincerlo per terriere se non ne ottengono licenza o l'approvazione infra due mesi al più, poi che ne haranno fatto il partito dal Sig. Governatore di Siena o dall'Officio de' Paschi, et tutto quello si facessi in contrario o altrimenti, sia di nessun valore et non si possa, né debba osservare, et quelli che infin qui fussin fatti terrieri, et non vi habitassino continuamente, ne perdino quel beneficio, et sien tratti come forestieri, insino a tanto che non saranno di nuovo fatti terrieri nel modo detto di sopra».

il maggior prezzo di esse si cava dalle fide di bestiami forastieri¹⁸⁷.

Come si vede, il gioco di interessi, diritti e poteri è meno semplice di quello che si potrebbe supporre: talvolta non fu il Consiglio locale l'attento difensore dei beni di utilizzo comune, ma il Magistrato dei *Quattro Conservatori* e il Granduca. Spesso vediamo dai documenti dell'archivio dei *Quattro Conservatori* che erano nobili o ricchi proprietari di bestiame a fare pressioni sulle Comunità per ottenere l'ammissione al terrierato e i conseguenti diritti di uso civico. Nel 1727 Angelo del Cotone, terriere di Campagnatico, contestò l'ammissione al terrierato del conte Cervini, paventando la «restrizione de' pascoli che ne resulterebbe» e adducendo irregolarità della deliberazione presa dal Consiglio comunale (mancanza di idonea convocazione e presenza di più di un membro per famiglia)¹⁸⁸.

Da quanto abbiamo visto si può dunque constatare un vistoso allontanamento da quanto è stato rilevato per i Comuni urbani medievali, a partire da Siena (per lo statuto del 1309)¹⁸⁹, dove sembra invece emergere una corrispondenza tra cittadinanza e iscrizione nei registri immobiliari comunali (estimi), che potevano dunque fungere da mezzo di prova in tal senso¹⁹⁰.

8. *L'accoglimento formale tramite deliberazione dell'assemblea*

Un tratto molto diffuso, nei territori pontifici come in Toscana, è la necessità di una formale deliberazione del Consiglio comunale¹⁹¹, o altro organo *ad hoc*, per ammettere nuovi venuti in seno alla comunità, a cui si aggiunse, con la costituzione del Principato mediceo, la conferma da parte del sovrano o l'ammissione per grazia di quest'ultimo. In linea di massima è da escludere una semplice equivalenza tra *civis* e *habitor*: quest'ultimo, pur ottemperando agli oneri previsti per i cittadini, ha bisogno, di regola un po'

¹⁸⁷ ASS, Ms D 83 (*Visita Gherardini*), p. 228. In proposito è anche da segnalare una rubrica aggiunta allo statuto quattrocentesco, nella quale si dà testimonianza di vendite illegali compiute da forestieri divenuti terrieri ai danni del Comune. Cfr. M. Ascheri – F. Mancuso (curr.), *Abbadia San Salvatore. Una Comunità autonoma nella Repubblica di Siena*, Siena 1994, p. 315, *Aggiunte*, 93.

¹⁸⁸ ASS, *Quattro Conservatori*, n. 1603, fasc. 15.

¹⁸⁹ IV, 60, citata da M. Vallerani, *La cittadinanza pragmatica*, cit., p. 116.

¹⁹⁰ Ivi, pp. 115-120.

¹⁹¹ Il Consiglio ereditò questa competenza dal *Parlamentum* del primo periodo comunale, al quale erano riservate tutte le questioni più gravi ed importanti, come osserva D. Bizzarri, *Ricerche sulla cittadinanza*, cit., p. 36.

ovunque, di un formale accoglimento da parte del Consiglio comunale¹⁹².

Accogliere un forestiero nella comunità è un atto solenne, pubblico, di rilevanza eminentemente collettiva perché possono seguire conseguenze importanti, positive o negative: se è un soggetto ricco e potente possono essere messi in gioco gli equilibri politici locali, se si tratta di un soggetto violento può essere turbata la pacifica convivenza, se un eretico può essere minacciata la salute delle anime. Se si presenta un soggetto del tutto sconosciuto va conosciuto: di qui il tempo, più o meno lungo, richiesto di abitazione nel luogo, sotto l'occhio vigile dei vicini. Lo statuto cinquecentesco di Osimo, riguardo al forestiero immigrato, prescrive di accertare che «*talis persona recipienda sit (...) bonae conditionis vitae et famae, ita quod in nullo sit, vel possit esse, suspecta bono statui et honori dictae civitatis*»¹⁹³. La fama aveva un importante rilievo anche sotto questo aspetto¹⁹⁴, come lo aveva una sufficiente agiatezza economica¹⁹⁵. I due aspetti talora si confondono e ciò che è ritenuto essenziale è supportare anche economicamente la comunità. Leggiamo nello statuto di Foiano edito nel 1541:

Ad ciò che a tucti et singuli huomini et persone di mala condicione et fama si tolgha materia di habitare nel castel di Foiano, statuto et ordinato è che ciascuno anno del mese di gennaio per e' Priori del Commune di Foiano, e' quali per tempo saranno, si elegghino cinque huomini di buona condicione et fama et uno notaio di

¹⁹² Sulla questione cfr. E. Cortese, *Cittadinanza*, cit., p. 136. Nella dottrina, del resto, ancora in età moderna, si confrontavano opinioni diverse riguardo all'equiparazione dell'*incola*, l'abitante da lungo tempo, al *civis*, come riferisce D. Toschi, *Practicarum conclusionum iuris... tomus primus*, cit., concl. CCLXXV, p. 458. Per il Cardinale giurista tuttavia, «in dubio si fiat mentio de cive, intelligitur de originario, licet possit etiam intelligi de cive incolatus et domicilij» (ivi, p. 457, n. 2).

¹⁹³ *Magnificae et vetustissimae civitatis Auximi volumen in quo leges, statuta, constitutiones et decreta... edita ac restituta*, Auximi 1571, II, 29, f. 15v. Il testo si legge ora anche in riproduzione anastatica in M. Morroni (cur.), *Gli statuti di Osimo (1571)*, Osimo 2019.

¹⁹⁴ Sul tema si vedano F. Migliorino, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985; T. Fenster – D.L. Smail (curr.), *Fama. The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe*, Ithaca-London 2003.

¹⁹⁵ Cfr. G. Todeschini, *La reputazione economica come fattore di cittadinanza nell'Italia dei secoli XIV-XV*, in I. Lori Sanfilippo – A. Rigon (curr.), *Fama e publica vox nel Medioevo*, Atti del convegno di studio (Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2009), Roma 2011, pp. 103-118. «La relazione fra reputazione economica ed appartenenza civica – osserva Todeschini – risultava nell'Italia delle città tre-quattrocentesche dal sottile equilibrio che si determinava fra riconoscibilità pubblica, attestata dalla rinomanza, e partecipazione ai riti di una socialità di mercato convalidata istituzionalmente, ma anche a livello dottrinario dalla élite giuridica, teologica ed economica che amministrava il potere nelle città e che era espressa dal sistema dominativo delle famiglie di antica o recente ricchezza».

Foiano a' quali sieno in odio la condictione di simili persone di mala condictione et fama, e' quali huomini et notario possino, sieno tenuti et debbino per vinculo del giuramento tucti li huomini et donne forestieri di mala condictione et fama alibrare et porre nella lira gravissima di dicto Commune, sì come a loro parrà convenire, alla quale lira sieno tenuti pagare datii et poste nel Commune di Foiano et ogni altro in carcho pagare et patire in dicto Commune reale et personale, come fanno l'altri Foianesi per le loro lire¹⁹⁶.

Ogni automatismo è escluso: anche in presenza dei requisiti previsti (abitazione, censo etc.) il competente organo comunale (di regola il Consiglio) può non ammettere alla cittadinanza sulla base di elementi etici o politici in senso lato. Le qualità morali e il buon comportamento, la dedizione e la lealtà sono essenziali: occorre dimostrarsi degni dell'onore e dei benefici ricevuti e, in caso contrario, come vedremo, si può perdere in ogni momento la cittadinanza, come la protezione giuridica stessa da parte del Comune.

«Con ogni maggior circospezione», avverte De Luca, occorre procedere nel concedere la cittadinanza, «per li danni, e pregiudizj, che ne sogliono risultare tanto alle comunità, come a' sudditi particolari, dovendosi stimar errore il farle inconsideratamente, e senza giusta cagione, la quale ridondi in publica utilità»¹⁹⁷. La concessione della cittadinanza non può spettare a un singolo ufficiale o magistrato, ma all'assemblea più ampia della comunità, di regola il Consiglio generale. Come spiega ancora il giurista venosino,

tum ex prudentiali motivo, ut id ex privata aemulatione unius vel duorum resultare possit, ut frequens experientia docet; tum etiam ex motivo legali, quod ad magistratum particularem pertinet agere solum concernentia currentem et ordinariam administrationem Civitatis, alia vero graviora negotia perpetuitatem praesferentia pertinent ad totam Civitatem, totumque populum, vel saltem ad Consilium generale, per quod totus populus repraesentatur, ad text. in l. finali Cod. de vend[endi] rerum Civitatis lib. 11 [*Cod.* 11.32(31).3], ubi communiter D[octores]¹⁹⁸.

¹⁹⁶ *Statuta Communis Florianis*, cit., f. 4v, I, 18. Lo statuto intende «in questo caso essere forestieri tutti quelli e' quali non si trovassino alirati nella generale Lira del Commune di Foiano da 20 anni adietro». Tuttavia ai fini della procedura per debiti insoluti, diversa per il foianese e per lo straniero (giacché solo quest'ultimo poteva essere catturato), «nel qual caso s'intenda forestieri colui il quale non haverà habitato in Foyano o suo distrecto per tre anni, et non haverà pagato in decto castello e' datii et le collecte, et non haverà facto le altre factioni come li altri Foianesi» (ivi, f. 14r, II, 23).

¹⁹⁷ G.B. De Luca, *Il Principe*, cit., cap. 27, p. 365, n. 5.

¹⁹⁸ Si citano quindi *consilia* di Jacopo Menochio e Ottaviano Cacherano e alcune

Ma passiamo a esaminare alcune testimonianze statutarie sul punto provenienti dai territori toscani e pontifici.

Gli statuti di Todi del 1551 richiedevano, per l'ammissione alla cittadinanza, la deliberazione a maggioranza di due terzi sia del Consiglio Segreto (di 24 componenti), sia del Consiglio Generale (con un minimo di 150 presenze). Oltre a ciò si imponeva di acquistare casa in città e di abitarvi stabilmente con la propria famiglia¹⁹⁹. A Lugnano in Teverina lo statuto del 1580 stabiliva «quod nullus Lunianensis esse possit nisi processerit de valore Consilii Generalis et Specialis, vel Parlamenti, aliter recipi non possit»²⁰⁰. Gli statuti di Appignano del 1536 concedevano al Consiglio la possibilità di attribuire, mediante decreto, esenzioni e immunità ai nuovi cittadini²⁰¹.

Anche nei Comuni toscani essenziale era ritenuta l'ammissione da parte del Consiglio del luogo (in genere quello dei capifamiglia o comunque quello più largo). Lo statuto di Casteldelpiano del 1571, ad esempio, detta chiaramente:

che alcuno non possa chiamarsi, né dirsi Terriere in alcun modo, se prima non sarà scontrinato et accettato nel Consiglio in casa dela Comunità. Et qualunque persona vorrà essere fatto Terriere, sia obbligato andare personalmente ne la casa de la Comunità dinanzi al Conseglio, e li domandare di essere accettato, et offerirsi di stare a tutte le gravezze che stanno li altri Terrieri, et con allirarsi ancora effettivamente in tutti li beni stabili, li quali non siano di minor valuta che di fiorini sessanta²⁰².

La deliberazione doveva essere presa non con la maggioranza di solito richiesta (di due terzi), ma con quella di tre quarti²⁰³.

Gli statuti di cinquecenteschi di Sarteano sono molto chiari nell'escludere ogni automatismo nella concessione del terrierato che prescindano dalla formale deliberazione del Consiglio (a maggioranza di tre quarti), previo accertamento della «buona conditione et fama»²⁰⁴.

decisioni della Rota Romana: G.B. De Luca, *Theatrum*, cit., III, pars II, disc. XXXVIII, p. 87, n. 13.

¹⁹⁹ Cfr. *Statuta Civitatis Tudertine*, s.l. 1551, ff. 106r-107r, IV, 12.

²⁰⁰ ASR, *Statuti*, 806.7, p. 123, V, 35.

²⁰¹ Cfr. A. Meriggi (cur.), *Statuti del Comune di Appignano. Edizione con traduzione italiana dei manoscritti del 1491 e del 1536*, Appignano 2012, p. 219, I, 54.

²⁰² I. Imberciadori (cur.), *Statuti di Castel del Piano sul Monte Amiata (1571)*, Firenze 1980, p. 172, I, 36.

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ A. Dani – M. Marrocchi – A. Niccolucci (curr.), *Statuti del Comune di Sarteano*, cit.,

Talvolta troviamo previsto che la deliberazione di ammissione dovesse essere reiterata più volte, a distanza di tempo²⁰⁵. Non di rado si impone che dovesse deliberare sull'ammissione un'assemblea particolarmente ampia, con molti pareri favorevoli²⁰⁶.

La cittadinanza fiorentina in epoca moderna, come spiega Pompeo Neri a metà Settecento, quando non è originaria, «segue per partito [cioè per deliberazione] del consiglio generale della città che si chiama il consiglio del Dugento o per grazia speciale del serenissimo Granduca», con l'obbligo di sottoporre i beni alla tassazione della decima e, ove questa non raggiungesse i due fiorini, tale somma minima si sarebbe dovuta pagare ugualmente²⁰⁷.

pp. 158-159, I, 61, dove leggiamo: «statuimo ed ordiniamo che nissuno forestiero, il quale sia venuto o per l'avenire venisse ad habitare a Sarteano, ancor che fusse allirato o per l'avenire si allirasse, nelle cose civili e criminali goda il privilegio de Sarteanesi, né sia o sia tenuto, trattato o reputato in alcun modo Sarteanese, se per il general Consiglio di detta Terra di Sarteano quel tale, il quale sia venuto o verrà ad habitare in Sarteano e poi che in detta Terra sarà stato ed haverà habitato per cinque anni ed haverallo cognosciuto ciascuno ed hauto per homo di buona condizione e fama, non sarà ordinato e fatto terrieri di detta Terra di Sarteano per il general Consiglio di detta Terra, si detto tale terrieri non pagherà al Camerlengo generale della Terra di Sarteano in riconoscenza di detto beneficio ricevuto o da riceversi lire dieci di denari cortonesi almanco. E da quelli in su, come sarà deliberato dal Consiglio generale per tre quarti detto Consiglio, considerata la condizione e qualità della persona. E se altrimenti fusse fatto, né vagli, né tenghi, né habbi alcun vigore o fermezza».

²⁰⁵ Ad Abbadia San Salvatore lo statuto stabiliva che «nessun forestiere possa godere l'immunità dell'Abbadia e suo benefitii di detto Comune, né esser riconosciuto per terriere, benché fusse stato et abitato nell'Abbadia dieci anni, se però prima non sarà approvato in Consiglio di detto Comune tre volte, cioè ciascun semestre una volta» (M. Ascheri – F. Mancuso [curr.], *Abbadia San Salvatore*, cit., p. 312, *Aggiunte* 84). Anche una riforma agli statuti di Contignano del 1504 prescriveva che il Consiglio si dovesse pronunciare tre volte sull'ammissione al terrierato di un nuovo venuto. Cfr. A. Giordano (cur.), *Lo statuto del 1504 del Comune di Contignano*, Siena 1997, p. 98.

²⁰⁶ Ad esempio, a Fighine una riforma statutaria cinquecentesca dispose che «li Priori (...) non possino, né a loro sia lecito, crear o fare terrieri se prima non si vence per Consiglio da cento Consiglieri» (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 53, f. 61v).

²⁰⁷ La cittadinanza fiorentina ordinaria, facilmente concessa, pur a titolo oneroso, era tuttavia diversa da quella piena che consentiva l'accesso alle maggiori cariche di governo, riservata alla «nobiltà civile», ereditaria, di cui si faceva dispensatore e custode il Principe. «Non può dubitarsi – osserva il Neri – che chiunque gode i diritti più pieni che accordar si costumino nella propria patria viene a esser collocato rispetto ai ranghi inferiori in uno stato di superiorità e gode in conseguenza la nobiltà civile di essa, la quale non è altro insomma che la cittadinanza nel suo vero e antico significato (...). [La] nobiltà civile trasmissibile ai discendenti (...) suppone per necessaria conseguenza un governo in qualche maniera aristocratico, perché in tal caso solamente può aver luogo che gli abitanti di un paese siano divisi in ordini o ranghi, che questi ordini abbiano dei diritti trasmissibili ai figliuoli e che tra questi ordini vi sia una differenza di superiorità». Cfr. M. Verga, *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano. In appendice: le relazioni di Pompeo Neri sul codice (1747), la nobiltà*

In Toscana l'ammissione a votazione da parte del Consiglio è pressoché regola generale ovunque, attestata dagli statuti e non solo²⁰⁸. Conferme giungono dalle carte del Magistrato senese dei Quattro Conservatori e potremmo ricordare il caso emblematico di un uomo originario di Castiglion del Lago che, nel 1659, dopo aver abitato per ben 27 anni a Chianciano, dovette nondimeno fare domanda di ammissione al Consiglio del Popolo (di un uomo per casa) del luogo, che gli accordò con 56 voti favorevoli su 84, e quindi dovette chiederne, come era prassi, la ratifica al Granduca a mezzo dei Conservatori²⁰⁹. Dalle raccolte di deliberazioni consiliari del medesimo Comune risulta come sempre si facesse richiesta al Consiglio del Popolo per essere ammessi al terrierato²¹⁰.

I *Quattro Conservatori*, del resto, esplicitamente ribadirono, rispondendo ad un cittadino di Grosseto²¹¹ che:

Ius d'eleggere i cittadini dipende onninamente dalla Comunità e suo Consiglio che la rappresenta, salva però sempre l'approvazione di Sua Altezza Serenissima, e questo tal diritto gli si compete tanto per disposizione di ragion comune (Bartol. in l. Si quis..., ff. De iure immunitat. [Dig. 50.6.2]²¹²; Abbas cons. 61, n. 9, lib 2²¹³; Roland.

(1748) e le magistrature fiorentine (1745-1763), Milano 1990, pp. 210, 231. Si veda anche M. Aglietti, *Le tre nobiltà. La legislazione nobiliare del Granducato di Toscana (1750) tra magistrature civiche, Ordine di Santo Stefano e diplomi del Principe*, Pisa 2000.

²⁰⁸ Oltre ai casi ricordati, ancora a titolo di esempio, lo statuto di Travale del 1544 stabilisce che i forestieri «per nissuno modo ci possono stare senza licentia del Consiglio» (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 151, f. 51v). A Massa potevano fruire dei pascoli comuni (detti appunto *Comunali*) solo gli originari e gli abitanti ammessi dal Consiglio, come fu ribadito in una deliberazione consiliare del 3 aprile 1589 (ASCM, *Riformagioni*, 28, f. 271r).

²⁰⁹ ASS, *Quattro Conservatori*, n. 977, pp. 194-195.

²¹⁰ ASCC, *Memorie e deliberazioni*, nn. 12-25. In una seduta del 1655 il Consiglio del Popolo ribadì (con 79 voti a favore e 5 contrari) l'obbligo, per essere ammessi al terrierato, di pagare i dazi e sostenere gli oneri consueti (ASCC, *Memorie e deliberazioni*, n. 21, f. 19rv). Ogni tanto (come ad esempio nel 1661) il Consiglio del Popolo redigeva la lista degli *originari* di Chianciano, ai quali erano aggiunti i nuovi ammessi con la relativa votazione. Taluni ottenevano l'ammissione con largo consenso (ad es. 99 favorevoli, 4 contrari), altri con un margine ristretto (ad es. 53 favorevoli, 51 contrari), altri ancora vedevano invece la propria richiesta respinta, senza che peraltro venissero loro spiegati i motivi, essendo la decisione rimessa al voto segreto dei Consiglieri. Nel 1661 circa 120 capifamiglia erano considerati cittadini *pleno iure* del Comune di Chianciano (ivi, f. 253r). Cfr. il mio *Usi civici*, cit., pp. 73-74.

²¹¹ ASS, *Quattro Conservatori*, n. 1750, fasc. 31, 1. Il documento è senza data; potremmo comunque collocarlo approssimativamente nel secondo Seicento o nel primo Settecento.

²¹² Bartolo da Sassoferrato, *In secundam Digesti novi partem*, Venetiis 1575, p. 226.

²¹³ Abbas Panormitanus (N. Tedeschi), *Consilia iurisque responsa ac quaestiones*, Venetiis

consil. 79, n. 1, lib. 3²¹⁴), quanto ancora per la consuetudine e stile fin qui praticato, non meno nella città di Grosseto, che in tutte le altre Comunità, e si osserva anche più in Siena²¹⁵.

In una sentenza a stampa della Rota di Siena del 1692 (23 gennaio 1691 stile senese)²¹⁶ troviamo tuttavia accolta un'opinione diversa, ad ulteriore testimonianza dell'incertezza e problematicità della materia.

La decisione concludeva una lite che vedeva contrapposti Pasquino Calamati da una parte e la Comunità di Rapolano dall'altra, accusata dal primo di aver provveduto all'elezione del maestro di scuola tramite un Consiglio irregolare, perché vi erano intervenuti tre abitanti non ammessi formalmente al terrierato. L'elezione impugnata cadeva in pregiudizio del figlio prete del ricorrente, il quale si rivolse alla Rota dopo che i Quattro Conservatori, un anno prima, avevano disconosciuto le sue pretese. Ma vediamo brevemente le questioni di diritto della sentenza. Poiché lo statuto di Rapolano prevedeva che per divenire terrieri occorresse «abitare nella Terra o Corte di Rapolano per 15 anni continui (...) e volendo godere prima s'habbi a vincere per Consiglio», il Calamati interpretava la norma (e forse non a torto)²¹⁷ ritenendo non sufficiente l'abitazione per quindici anni, in mancanza dell'approvazione del Consiglio: solo quest'ultima avrebbe reso cittadino il mero *abitatore*. Ma la Rota interpretò lo statuto nel senso che richiedesse, come necessaria, la deliberazione consiliare solo in mancanza del requisito dell'abitazione continuata per quindici anni: «in dubbio il giudice — si legge nella sentenza — deve giudicare a favore di chi pretende essere stato ammesso alla cittadinanza, già che questo privilegio non tende a pregiudizio d'alcuno, ma è favorevole alla Republica, della quale è interesse che il numero de' cittadini s'accresca»²¹⁸. Inoltre si sarebbe

1580, II, cons. LXI, n. 9.

²¹⁴ R. Dalla Valle, *Consiliorum sive mavis responsorum tomus tertius*, Venetiis 1572, cons. LXXIX, p. 187, n. 1.

²¹⁵ Lo statuto di Siena, come abbiamo visto, demandava la deliberazione al Senato o amplissimo Collegio di Balia, previa decisione del Concistoro: *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, cit., p. 394, IV, 58.

²¹⁶ *Voto decisivo dell'alma Ruota di Siena appresso l'Illustrissimo Sig. Auditore Sebastiano Pietrasanta, emanato sotto il dì 21 gennaio 1691 ab Incarnazione, nella causa vertente avanti il Magistrato de' SS. Conservatori tra Pasquino Calamati da una e la Comunità et Huomini di Rapolano dall'altra*, in BCGUS, *Fondo Antico*, Raccolta di decisioni volanti della Rota di Siena, IV, dec. XVIII.

²¹⁷ Una virgola, posta innanzi o dopo l'avverbio «prima», avrebbe chiarito il senso della frase. Ma la punteggiatura, sappiamo bene, non è certo la prima qualità dei testi statutari.

²¹⁸ Ivi, p. 7 della decisione a stampa (p. 184 del tomo).

dovuto considerare, per i giudici rotali (e questo mi sembra un argomento di maggiore peso), che quando un Consiglio ammettesse la presenza di un soggetto alle sue sedute, ciò sarebbe bastato per decretare l'ammissione di questi al terrierato, poiché il decurionato implicava necessariamente la cittadinanza. Analoghe considerazioni, con presupposti per l'ammissione dei forestieri meno restrittivi di quelli statuari, emergono anche dalla giurisprudenza della Rota Romana²¹⁹, che più volte ritenne non necessaria l'abitazione decennale.

Talora troviamo nella dottrina del tardo diritto comune, come ad esempio nell'opera dello Zauli, espressa l'opinione che l'abitazione continuata, accompagnata dall'*animus perpetuo permanendi*, costituisse di per sé un modo di acquisto della cittadinanza, a prescindere dalla *allectio* da parte del Consiglio del Comune²²⁰. La questione se, nella riflessione dei giuristi, il domicilio facesse automaticamente acquistare la cittadinanza, fu affrontata da Francesco Calasso in parere *pro veritate* reso alla Repubblica di San Marino²²¹. Il maestro pugliese giungeva alla conclusione, esaminando la Glossa ordinaria, le opere di Bartolo, Baldo, Menochio, Giuseppe Mascardi, De Luca e altri che costante rimase l'orientamento, nella lunga età del diritto comune, a ritenere che il *domicilium* non comportasse automaticamente la *civilitas*, neppure quel domicilio decennale che spesso si è inteso come modo di acquisto della cittadinanza. Per San Marino rilevava che lo statuto prescrive che «neppure il decorso di cento anni può trasformare il *domicilium* in *civilitas*», ma solo grazie a concessione da parte del Consiglio Generale²²².

²¹⁹ Cfr. ad es. P. Rossi, *Sacrae Rotae Romanae decisionum novissimarum... tomus primus*, Romae 1642, dec. LII, pp. 117-118.

²²⁰ D. Zauli, *Observationes canonicae, civiles, criminales et mixtae non solum Statutis Civitatis Faventiae sed iuri communi accomodatae*, II, Romae 1723 (I ed. Romae 1695), ad rubr. 11, lib. VI, pp. 226-227, nn. 1-17, ove, dopo aver affermato che «civilitas (...) acquiritur vel origine, vel incolatu, vel allectione», passa distintamente in rassegna le tre evenienze.

²²¹ F. Calasso, *L'acquisto della cittadinanza*, cit., pp. 507-519.

²²² Ivi, p. 507n e 517.

Capitolo III

Doveri e diritti connessi all'appartenenza comunitaria

SOMMARIO: 1. I doveri – 1.1. Gli obblighi di residenza, di fedeltà e solidarietà verso il Comune – 1.2. Le prestazioni personali e il pagamento delle imposte – 2. Diritti, prerogative e privilegi – 2.1. Il godimento dei beni comuni – 2.2. La possibilità di acquistare immobili nel luogo – 2.3. Il diritto di avere giustizia dalle magistrature comunali e la maggiore tutela del diritto penale – 2.4. La possibilità di accedere alle Corporazioni, alle misure protezionistiche e ad altre forme di solidarietà e assistenza – 3. Il diritto/dovere alla partecipazione politica: l'accesso alle cariche e alle assemblee – 4. L'esclusione totale o parziale dalla comunità

La concessione della cittadinanza pre-moderna appare teoricamente connessa alla sfera della giustizia distributiva, quella di livello superiore, in cui si tratta di ripartire equamente benefici e oneri, anche in maniera diseguale a seconda dei meriti e dei bisogni. Ovviamente è un tema fondamentale e centrale, sia per il funzionamento delle istituzioni pubbliche che per la stessa civile convivenza. Come spiegava Bartolo nel *Tractatus de regimine civitatis*, l'equa ripartizione di *honores et munera* è essenziale nel perseguire il buon governo e il *bonum commune*: «quando honores et munera equaliter dividuntur secundum debitos gradus dicitur regimen bonum; quando inequaliter, quia aliqui gravantur, aliqui alleviantur, dicitur regimen malum, propter quod res publica destruitur»¹.

È evidente che, nel concreto, rimane tutto da verificare, caso per caso, il grado di equità e di giustizia che i vari ordinamenti realizzarono e l'impressione è, non di rado, di trovarsi di fronte a oligarchie non troppo in sintonia con il *bonum commune*. Occorrerà nondimeno evitare valutazioni frettolose che non tengano conto di tutti gli elementi che insieme andavano a delineare le situazioni, spesso sfuggenti all'occhio di osservatori lontani.

Come già colse con puntualità Dina Bizzarri in un saggio che, a distanza di oltre un secolo, rimane un contributo fondamentale sul nostro tema, diritti e doveri erano collegati strettamente tra loro, nel senso che

¹ Cfr. D. Quagliani, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno»*, Firenze 1983, p. 150.

i vantaggi trovavano giustificazione negli oneri, nel necessario contributo da portare a beneficio degli altri consociati². Non un'appartenenza passiva si richiedeva al cittadino, «ma occorreva contribuire ai bisogni della cosa pubblica e alla difesa degli interessi comuni col braccio, colla mente, col denaro»³. Tutto ciò rende improprio pensare alla cittadinanza pre-moderna in funzione della garanzia di diritti individuali predeterminati e questo deve essere tenuto presente anche quando ci troviamo di fronte a fenomeni di esclusione che urtano la nostra sensibilità. Nei Comuni urbani abitava una massa consistente di lavoratori, anche saltuari e di misera condizione, esclusa dalla piena cittadinanza e dalle cariche. Solo considerando gli oneri rilevanti che incombevano sul cittadino si può comprendere come si potesse percepire – e più o meno silenziosamente accettare – l'esclusione. Ma ogni situazione, nei diversi periodi, fa testo a sé e sappiamo, del resto, che aspre lotte furono spesso condotte, in molti Comuni, dai ceti subalterni per ottenere accesso agli organi di governo. Occorre dunque a questo punto inoltrarsi a vedere, più in dettaglio, sulla scorta delle fonti locali, cosa comportasse in termini di doveri e di diritti essere cittadino o appartenente a una Terra nell'Italia centrale di Antico regime.

1. *Doveri*

1.1. *Gli obblighi di residenza, di fedeltà e solidarietà verso il Comune*

Un primo dovere generalmente sancito è quello di risiedere nel luogo con la propria famiglia, stabilmente o almeno una parte dell'anno (ad esempio, sei mesi), come nel caso dei *cives silvestres*⁴. La presenza era ritenuta indispensabile per garantire l'apporto che ciascuno doveva assicurare all'istituzione comunale, sia in termini di impegno gestionale (partecipando alle assemblee e ricoprendo cariche), sia operativo (con le prestazioni personali) che economico (con la tassazione diretta, le collette straordinarie, i prestiti forzosi in casi di necessità). Fin dai suoi primordi

² Cfr. D. Bizzarri, *Ricerche sulla cittadinanza*, cit., pp. 13-14.

³ Ivi, p. 17.

⁴ Si trattava di cittadini, di regola nobili o ricchi possidenti, che risiedevano abitualmente in castelli del territorio fedele, ma pur erano obbligati ad avere casa in città e ad abitarvi appunto una parte dell'anno. Tali figure di «cittadini selvatici» risalgono, com'è noto, già al periodo dell'espansione dei Comuni urbani nelle campagne circostanti, con la sottomissione dei signori locali e la previsione dell'obbligo per essi di acquisire la cittadinanza.

il Comune esige la presenza nel luogo dei suoi membri: altrimenti sarebbe stato difficile per essi garantire l'*auxilium* e il *consilium* a cui il cittadino doveva, con terminologia feudale, obbligarsi, ovvero a prestare aiuto militare e a partecipare alle assemblee (*facere hostem et parlamentum*)⁵.

Un patto di fedeltà e solidarietà lega il cittadino al Comune. Si instaura un legame importante con il territorio che implica il prendersi cura, difendere e mantenere in pace, libertà e buone condizioni il luogo. A Lucca, per gli statuti del 1539, tutti i cittadini «tanto originali, quanto creati per privilegio et ciaschedun altri che in qual si vogli modo acquistato havessero el beneficio della civiltà» erano tenuti ogni anno, nel mese di gennaio, a prestare solenne giuramento di fedeltà al Comune lucchese nelle mani del Cancelliere, che provvedeva a prenderne nota in un apposito libro. E lo statuto riporta per intero la formula di giuramento che ciascun cittadino doveva pronunciare:

Giuro io N. per gli santi di Dio vangeli che sarò fidele, legale et obediante alli Magnifici Signori miei Signori Anziani et Gonfalonieri di Giustizia della città di Lucca. Item lo stato popolare et la libertà della ditta città di Lucca difenderò et conserverò con tutto 'l potere mio et non patirò, né consentirò che il ditto stato o libertà sia suggestta o sminuita, o che in alcuna cosa gli sia dirogato. Et se saperò alcuno che turbi la pace, quiete et libertà della ditta città et popolo di Lucca, con tutte le forze mie gli resisterò et me gli contra porrò. Et quanto più presto potrò lo manifesterò al prefato Confalonieri di giustizia della città di Lucca. Tutti et singuli statuti riguardanti la conservatione et difesa della pace et del popolare stato et libertà diligentemente osserverò, così Iddio mi aiuti, per questi santi di Idio vangeli⁶.

Chi non provvedeva a giurare entro il mese di gennaio era passibile di una lieve multa, ma la vera sanzione era un'altra: non avrebbe potuto ottenere giustizia da nessun tribunale cittadino o del distretto lucchese («non sia udito a ragione in alcuna Corte della Città o veramente distretto di Lucca»)⁷.

Il tradimento verso la propria comunità era punito dagli statuti, anche di età moderna, come un crimine grave. Si badi che si tratta di tradimento verso il Comune e non verso lo Stato territoriale in cui esso si trova: ciò la

⁵ Cfr. D. Bizzarri, *Ricerche sulla cittadinanza*, cit., p. 14.

⁶ *Statuti della città di Lucca*, cit., f. 272r, V, 249.

⁷ *Ibid.*

dice lunga su cosa si intendesse prioritariamente per patria ed è elemento importante anche per comprendere il concetto di cittadinanza.

Potremmo portare due esempi cinquecenteschi, uno dal territorio toscano e uno da quello pontificio, Sarteano e Velletri, che mostrano una normativa simile. In entrambi casi chi tramava, in pubblico o segretamente, contro il Comune, turbandone «il pacifico e tranquillo stato», era condannato a morte: a Sarteano mediante decapitazione previo trascinarsi per le vie legato a un asino, a Velletri mediante rogo. In entrambi i casi era altresì previsto il bando perpetuo per i parenti stretti, con impossibilità di tornare nel luogo e la confisca di tutti i beni (a beneficio del Comune). A Velletri si contempla anche, «in detestationem tanti criminis», la distruzione delle abitazioni dalle fondamenta, con divieto di ricostruirle⁸.

Si tratta certamente di norme dal sapore medievale, forse effettivamente derivanti da statuti precedenti redatti due o tre secoli prima, ma il fatto è che esse furono inserite in redazioni statutarie cinquecentesche che rimasero entrambe in vigore fino alla fine del Settecento. Il testo di Velletri fu addirittura nuovamente dato alle stampe nel 1752, offrendo certamente motivo di riflessione sulla dibattuta questione del grado di accentramento 'assolutistico', omogeneizzazione e uniformazione in atto nello Stato della Chiesa di età moderna⁹.

⁸ Può essere interessante seguirne direttamente la lettera. A Sarteano per gli statuti volgarizzati nel 1527 (III, 12), si statuisce «che nessuna persona presumi fare o far fare alcun tradimento, congiura o raguno di gente pubblicamente o privatamente per cagione di far tradimento in Sarteano o nelli suoi borghi o in alcuna parte di quelli perturbare il pacifico e tranquillo stato di detta Terra o Comune o vero per far sedizione tra gl'huomini di detta Terra. E chi farà contra le predette o alcuna delle predette cose o presumerà voler fare o tenterà sia trascinato per tutta la Terra di Sarteano e sui borghi alla coda d'un somaro e, così trascinato, gli sia tagliato il capo, talmente che al tutto muoia. E quelli che seguitano tale sedizione, essi, né li suoi heredi o descendenti, in perpetuo non possino stare, né habitare in Sarteano o suo distretto. E che tutti li suoi beni si applichino ed applicati esser s'intendino e siano ipso iure et facto al Comune di Sarteano» (A. Dani – M. Marrocchi – A. Niccolucci [curr.], *Statuti del Comune di Sarteano*, cit., p. 235). Negli statuti cinquecenteschi di Velletri ristampati nel 1752 (III, 44) si legge: «Statuimus et ordinamus quod quicumque prodiderit Civitatem Veliternam, vel prodimentum aliquod fecerit contra Communem, ignis incendio concremetur et bona ejus omnia confiscentur et applicentur Communi et expellantur propterea de Civitate eadem filii, nepotes et fratres carnales ipsius proditoris et nullo tempore redeant ad Civitatem eandem, eorumque domus funditus diruantur et in detestationem tanti criminis semper remaneant ruinosae» (*Volumen Statutorum... civitatis Veliternarum*, cit., p. 103).

⁹ Ben più che «un ordinamento giuridico omogeneo» (così nel pur importante lavoro di P. Prodi, *Il sovrano pontefice*, cit., p. 142), sembra permanere un forte pluralismo/particolarismo nitida eco dell'età tardo-medievale, su cui si veda M. Caravale, *Le istituzioni temporali della Chiesa agli albori dell'età moderna*, in C. Frova – M.G. Nico Ottaviani (curr.), *Alessandro VI e lo Stato della Chiesa*, Atti del convegno (Perugia, 13-15

Pure è vero che talora, come a Faenza per lo statuto del 1527¹⁰, la *proditio* sanzionata è quella nei confronti del Rettore pontificio ed è intesa come vero *crimen lesae maiestatis*. Altre volte il tradimento punito (anche con pene atroci) è quello verso il signore locale e non verso il Comune¹¹.

Ovunque si proibisce di trattare in Consiglio questioni contrarie all'interesse del Comune o di proporre donazioni o alienazioni che ricadano in danno di esso e a tale scopo si prevedono sempre maggioranze particolarmente qualificate per deliberare, se non addirittura l'unanimità.

Un dovere di riservatezza incombeva per tutti verso ciò che atteneva al governo locale: ogni Comune aveva i suoi 'segreti', le sue informazioni e le sue memorie che riteneva di non lasciar trapelare all'esterno a beneficio di potenziali avversari (già i Comuni limitrofi), dei nemici, come magari anche delle stesse magistrature 'tutorie' poste dal sovrano a vigilare sugli interessi e sugli affari delle comunità.

Talora poteva essere previsto l'obbligo di vendere solo nel luogo certi prodotti, come il legname, il pesce o la selvaggina, specie se non vi era sovrabbondanza e si avvertiva la necessità di approvvigionare prioritariamente il mercato locale. Ad esempio, a Corinaldo lo statuto del 1573 vieta di vendere legname (sia da costruzione che da ardere) a forestieri, «ne perpetuis futuris temporibus lignorum penuria in hac nostra Terra oriatur». Lo statuto di Sovana del 1561 stabiliva che il pesce da chiunque pescato nei fiumi e nei rivi d'acqua del territorio comunale dovesse essere venduto nella piazza pubblica della città a un prezzo prestabilito¹². A Roccatederighi chi prendeva cervi, cinghiali e caprioli nel territorio comunale doveva vendere metà della carne nel luogo¹³. Ma attestazioni in tal senso sono numerosissime sia in Toscana che nello Stato della Chiesa.

Così spesso si imponeva l'obbligo di servirsi di mulini e frantoi del luogo e di non recarsi altrove a macinare il grano o a spremere le olive: una prerogativa comunale che risente di prassi signorili dalle remote origini.

Pressoché generale è il divieto fatto ai cittadini di vendere beni immobili registrati nell'estimo del Comune a forestieri, anche se poteva essere ammessa eccezione approvata dal Consiglio. Talvolta troviamo assoggettati a

marzo 2000), Roma 2003, pp. 11-26.

¹⁰ *Magnificae civitatis Faventiae ordinamenta*, [Faenza] 1527, f. 39r, IV, 15.

¹¹ Sul tema si veda F. Cicioni, *Istituzioni e giustizia castellana: gli Statuti di Nemi, Rocca Priora, Colonna, Genzano, Ariccia tra Cinquecento e Seicento*, in R. Morelli (cur.), *I territori di Roma. Storie popolazioni, geografie*, Roma 2002, pp. 41-54.

¹² ASS, *Statuti dello Stato*, n. 142, IV, 33.

¹³ ASS, *Statuti dello Stato*, n. 120, III, [31], f. 16v. Disposizione identica si trova nello statuto di Montiano del 1543 (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 74, f. 20v).

taluni oneri spettanti ai cittadini anche i forestieri residenti. Così, a Velletri, i «forenses habitatores (...) non obstante quod non solvant dativas et collectas in dicta civitate, et quod non sint cives, tamen teneantur et debeant ire in exercitu, quando ibit exercitus generalis extra civitatem»¹⁴.

1.2. *Le prestazioni personali e il pagamento delle imposte*

Generale è il dovere di effettuare i turni di guardia, previsti per tutti i maschi di età compresa tra i quattordici e i settanta anni¹⁵, con esclusione solo di particolari figure come medici, avvocati e chierici o per situazioni di malattia o altro giustificato impedimento¹⁶.

Ciascuno doveva essere a disposizione ed eseguire i *comandamenti* fatti da ufficiali comunali riguardanti servizi, missioni, ambasciate, opere, lavori a beneficio del Comune. A Orvieto lo statuto cinquecentesco menziona *servitia* «viarum, fontium et cavalcamentorum», ovvero il riassetto di vie e fonti e le spedizioni armate, oltre che le ambasciate, queste ultime da imporre tramite il Consiglio generale, con rimborso delle spese¹⁷. A Castiglioncello

¹⁴ *Volumen Statutorum... civitatis Velitrarum*, cit., p. 167, V, 34.

¹⁵ Così, a titolo di esempio, a Campagnatico (1521): ASS, *Statuti dello Stato*, n. 21, f. 88r, V, 11.

¹⁶ A titolo di esempio, a Sarteano erano «liberi ed esenti da tutte le fazzioni e gravezze personali (...) tutti li medici e dottori o vero maestrati o vero dottorati e li maestri di squola» (A. Dani – M. Marrocchi – A. Niccolucci [curr.], *Statuti del Comune di Sarteano*, cit., p. 329, IV, 182). A Lucca (1539) gli «advocati scritti et accettati nel collegio de gli advocati siano esenti da tutte et singule gravezze personali che si spediscono et sopportare si debbono mediante l'essercitio della persona; similmente anchora i maestri che insegnano grammatica et gli maestri, overo pedagogi che publicamente tenghano scuola per insegnare a fanciulli (...), ma gli ditti advocati, maestri et pedagogi siano tenuti a tutte et singule l'altre gravezze». Simile esenzione dalle «gravezze personali» era prevista anche per i medici, ma il loro collegio era tenuto «alle proprie spese mandare (...) in ciascheduno essercito che per il Commune di Lucca si facesse, un medico chirurgo per fine che durerà l'essercito». Anche i notai erano esentati dalle prestazioni personali, ma con una condizione: «purché i notari havendo dal Commune di Lucca qualche officio (...) siano tenuti senza alcuno salario, overo mercede, servire nella cancelleria del Commune» (*Statuti della città di Lucca*, cit., f. 144r, III, 12). A Ripatransone si esonerano espressamente gli ultrasettantenni dalle prestazioni personali (*Statuta... Ripae Transonis*, cit., VI, 46, f. 32r), ma non di rado sembra che gli statuti tacitamente rinvino al riguardo a radicate consuetudini, ben note a tutti. A Corinaldo erano esentati dalle prestazioni personali i maggiori di sessanta anni, i dottori in legge e in medicina, nonché gli impuberi (fino a 14 anni). Cfr. *Ecclesiasticae Terrae Corinalti statuta sive leges ac iura municipalia*, Maceratae 1573, f. 11r, I, 41.

¹⁷ *Statutorum civitatis Urbisveteris volumen*, cit., p. 80, I, 65. Sull'importante testo dello statuto orvietano del 1581 si è soffermato, cogliendone il persistente 'carattere medievale', ma anche un certo grado di elaborazione dovuto all'opera di giuristi locali,

del Trinoro, nel Senese, per gli statuti del 1422 volgarizzati nel Cinquecento, il Camerlengo doveva tenere «un libro grosso (...) in el quale si scrivino per lo Vicario tutti servitii et andate degli huomini del detto Comune et salari d'essi servitii»¹⁸. Per gli statuti seicenteschi di Veroli, «quilibet Verulanus cui mandatum fuerit per officiales teneatur ire ad opus Communis, et aptandum et purgandum vias publicas intus et extra civitatem»¹⁹.

Ovunque è fatto obbligo a tutti di mobilitarsi in caso di allarme: le necessità di difesa, sicurezza e ordine pubblico, di spegnimento degli incendi o di affrontare altre calamità trasformavano prontamente gli uomini del luogo in guardie armate, pompieri o 'volontari' di protezione civile. Ad Asciano, quando nella Terra o nel suo territorio

si commettesse alcuno malefitio con effusione di sangue, li Difensori et Camarlingho, che a quello tempo risiederanno, sieno tenuti e debbino immediate, come si saprà che tale malefitio sia commesso, fare sonare la campana del Comune a martello e colla bandiera del Comune dietro andare al malfattore, per infino al confino della corte d'Asciano et, pigliandolo, lo debbino mettere nelle mani del Podestà di Sciano o sua corte²⁰.

La rubrica successiva chiarisce che al suono della campana 'a martello' «ciascuno huomo di Asciano o habitante in Asciano o sua corte o almeno uno per casa sia tenuto e debbi andare coll'arme sua a palagio del Comune», agli ordini degli ufficiali comunali, sotto pena di dieci soldi²¹.

A Corinaldo in caso di «rumore», ovvero di allarme per disordini o commissione di delitti, «omnes homines de dicta contrata» e tutti coloro che potevano udire il richiamo «teneantur statim accurrere et capere malefactorem seu delinquentem (...) et captum postea praesentare d[omini] Rectori dictae Terrae»²².

Se nei piccoli Comuni tutti gli uomini erano direttamente e unitamente coinvolti, nei centri più consistenti e soprattutto nelle città l'intervento

il contributo di M. Ascheri, *I diritti degli orvietani: dal Medioevo all'Età moderna*, in C. Benocci – G.M. Della Fina – C. Fratini (curr.), *Storia di Orvieto*, II.2: *Quattrocento e Cinquecento*, Pisa 2010, pp. 37-64.

¹⁸ ASS, *Statuti dello Stato*, n. 34, f. 9v, I, 27.

¹⁹ *Statutum seu Leges municipales Communis Civitatis Verularum*, Velitris 1657, p. 104, V, 10.

²⁰ D. Ciampoli (cur.), *Lo statuto del Comune di Asciano*, cit., pp. 81-82, III, 1.

²¹ Ivi, p. 82. In Toscana molti statuti contengono una normativa analoga, anche se magari meno ricca di dettagli.

²² *Ecclesiasticae Terrae Corinalti statuta*, cit., f. 60v, IV, 40.

armato, diremmo oggi, di ‘pubblica sicurezza’, si organizzava a livello di contrada, quartiere, vicinia o parrocchia, cioè di quelle unità sociali territoriali di base che già abbiamo incontrato. Comunque i soggetti catturati dovevano essere consegnati al magistrato preposto al governo comunale per essere processati ed era esclusa ogni forma di giustizia sommaria diretta.

La forma alternativa di pubblica sicurezza, quella affidata a un corpo di guardie di mestiere retribuite si sviluppò già nel periodo di massima espansione urbana tra fine Duecento e primo Trecento. Ma i due sistemi (popolare e professionale) convissero in proporzioni variabili a seconda dei casi fino allo scorcio del Settecento. La figura del comune cittadino pronto a trasformarsi in guardia armata ovviamente poteva eventualmente dar luogo a incidenti e abusi. Tuttavia si deve pur considerare che le comunità mantenevano effettivamente, di regola, l’ordine pubblico, prevenivano e punivano la commissione di reati in modo autonomo e capillare, senza dipendere da altri²³.

Regola pressoché ovunque diffusa era che ciascuno il sabato dovesse pulire la porzione di via prospiciente alla propria abitazione, di modo che la domenica tutto fosse in decoroso ordine²⁴.

Spesso si prevede che chi non collabora attivamente come richiesto, con le consuete prestazioni personali, non debba ricevere giustizia dal magistrato locale, né accedere agli uffici, fino a misure più gravi come multe o confisca dei beni²⁵. Ad Arezzo lo statuto del 1580 contemplava che il cittadino o abitante che non sostenesse gli oneri, le gravezze e le tasse che gli spettavano

²³ Sul tema si veda F. Treggiari, *La parabola del bene comune. Ordine pubblico e milizie cittadine*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso Medioevo*, Atti del XLVIII Convegno storico internazionale (Todi, 9-12 ottobre 2011), Spoleto 2012, pp. 265-302.

²⁴ Si vedano, a titolo di esempio, lo statuto di Anagni del 1517 (BS, *Statuti mss.*, 169, f. 165v, V, 46), quello di Orvieto del 1581 (*Statutorum civitatis Urbisveteris volumen*, cit., f. 254, V, 11). In Toscana mi limito a ricordare, tra i moltissimi casi, gli statuti di Lucignano e San Giovanni d’Asso di fine Quattrocento: F. Raffaelli (cur.), *Uno statuto per due Comuni. Lucignano d’Asso e San Giovanni d’Asso*, Siena 1996, p. 85, III, 30.

²⁵ Esemplare in questo senso lo statuto di Sarteano (1527), dove si stabilisce che «chi non fa servizio al Comune (...) non sia udito in causa civile o criminale e sia privato d’ogni officio e beneficio del Comune, se per un anno starà assente dalla libertà de servizij del Comune che gli occorreno o da suoi beni o da alcuno di quelli e nissuno possi o debbi con quello far contratto o lavorare alcuna possessione di quello, che non fa li servizij sopradetti, sotto la pena di lire cinque di denari cortonesi per ciascuna volta, da pagarsi al detto Comune. Ma essi beni di colui, che sta per un anno che non fa servizio al Comune, ipso facto passato l’anno s’intendino e siano confiscati al Comune, se non si ritrovasse il padrone della cosa, che paghi passato il detto anno o vero, se ritrovato non vorrà pagare, fatta l’inquisizione al padrone di fare il predetto pagamento». Cfr. A. Dani – M. Marrocchi – A. Niccolucci (curr.), *Statuti del Comune di Sarteano*, cit. pp. 291-292, IV, 89.

non potesse accedere alle cariche comunali, né beneficiare dei privilegi e delle immunità connessi alla cittadinanza²⁶.

Per quanto riguarda la tassazione, di regola, nei territori pontifici, come in quelli toscani, era previsto l'obbligo del pagamento delle imposte dirette sulla proprietà immobiliare registrata nell'estimo (catasto) o nel libro della Lira (ove erano sommati i valori catastali), e dunque anzitutto vi era il dovere di far lì iscrivere i propri beni. Erano i Comuni, a livello locale, a determinare e ripartire il carico fiscale e poi a versare il tributo dovuto alle autorità centrali²⁷. Com'è stato osservato, da Roma si stimava più opportuno contare sul consenso dei gruppi dirigenti locali ed evitare di intervenire direttamente sul prelievo fiscale, creandosi così una varietà di tipologie e soluzioni impositive, mutevoli nel tempo: «se a Bologna, Ancona, Roma, pare prevalessse l'imposizione indiretta (gabelle di transito, tasse di consumo o sulle attività commerciali), altrove primeggiavano le imposte sulla proprietà immobiliare, basate sui catasti»²⁸. Questa seconda soluzione fu comunque prevalente e la troviamo ovunque diffusa nei Comuni, sia urbani che minori, sin dal Duecento, sia in Toscana che nei domini pontifici. In questi ultimi si ebbero in età moderna degli interventi in direzione di una maggiore centralizzazione fiscale, con Clemente VII nel 1531 (tassa di un ducato per fuoco ovunque), con Paolo III (sussidio triennale, parimenti generale)²⁹ e con Innocenzo XI che dette impulso alla redazione di catasti dove non vi erano³⁰.

²⁶ *Liber Statutorum Arretii*, cit., p. 61, I, 41.

²⁷ Sull'argomento si vedano E. Fiumi, *L'imposta diretta nei comuni medioevali della Toscana*, in *Studi in onore di Armando Saporì*, I, Milano 1957, I, pp. 327-353; R. Zangheri, *Catasti e storia della proprietà terriera*, Torino 1980; A. Gardi, *La fiscalità pontificia tra Medioevo ed Età moderna*, in «Società e storia», IX (1986), pp. 509-557; A.M. Girelli, *La finanza comunale nello Stato Pontificio del Seicento. Il caso di Assisi*, Padova 1992.

²⁸ F. Ammannati – D. De Franco – M. Di Tullio, *Estimi, fiscalità e disuguaglianza economica in età preindustriale: alcune comparazioni tra comunità degli antichi Stati Pontifici*, in G. Gregorini (cur.), *Le disuguaglianze economiche nella storia*, Milano 2018, pp. 41-60: 45. Sui catasti nei territori pontifici si vedano G. Mira, *I catasti e gli estimi perugini del XIII, XIV e XV secolo*, in «Economia e Storia», II (1955), pp. 76-84, 171-204; A.M. Girelli, *I catasti di Fano dal XIII al XVIII secolo*, in «Annali della Facoltà di Economia e Commercio in Verona», s. II, II (1971), pp. 243-331; *Catasti marchigiani: fonti e metodi. Il Seminario di San Leo* (11 Giugno 1981), in «Proposte e Ricerche», VIII (1982), pp. 5-134; S. Carocci, *Il sistema catastale di Tivoli (secoli XIV-XVI)*, in «Archivio della Società romana di storia Patria», CV (1982), pp. 215-236.

²⁹ F. Ammannati – D. De Franco – M. Di Tullio, *Estimi, fiscalità e disuguaglianza*, cit., p. 50. Ma, come da tradizione, «il sistema della riscossione era rimesso all'autonomia locale, nel tentativo di bilanciare l'incremento delle entrate a risultati positivi anche sul piano politico: i ceti dirigenti mantenevano la libertà di decidere come reperire la quota del tributo da versare a Roma, quali classi sociali e ricchezze colpire, e così via».

³⁰ C. Gamba, *Progetti e provvedimenti di ristrutturazione catastale nello Stato pontificio*

La tassazione diretta poteva nondimeno ricadere sui forestieri immigrati a cui fosse stato concesso di acquistare immobili nel luogo. A Faenza, per lo statuto del 1527, i forestieri immigrati dovevano sostenere gli oneri come i *cives originarii* e fare iscrivere i propri beni immobili nell'*Estimo dei forestieri*. Ciò al fine dichiarato di non diminuire gli introiti derivanti dalla tassazione diretta, ma non significa che godessero di tutti i diritti connessi alla piena cittadinanza. In seguito però, dopo aver abitato per quindici anni nel luogo con la famiglia o aver ottenuto privilegio dal Consiglio generale con solenne deliberazione, potevano essere ammessi all'*Estimo dei cittadini*, con equiparazione completa³¹.

A Foiano della Chiana gli statuti editi nel 1541 prevedono, anche riguardo al profilo della tassazione dei beni dei forestieri, un criterio di reciprocità con i Comuni vicini, con una tassazione corrispondente a quella imposta ai foianesi per i loro beni siti nel Comune del forestiero³².

Più generale e non ricadente solo sui cittadini era ovviamente il dovere di pagare le imposte indirette sui prodotti di consumo, di eventuali gabelle, coltette per spese varie. Prestiti forzosi potevano essere richiesti ai più abbienti, pur di solito con interessi, in caso di necessità. Si tratta di una prassi tipica dei Comuni medievali e che implica solidarietà, 'cittadinanza attiva', nel senso di legare strettamente anche il proprio interesse economico alle

dei secoli XVII e XVIII. Dalla redazione dei catastri comunitativi in epoca medioevale alla proposta di allibrazione generale dei predi del 1758, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXX (1997), pp. 157-208.

³¹ Cfr. *Magnificae civitatis Faventiae ordinamenta*, cit., f. 62v, VI, 11.

³² *Statuta Communis Floriani*, cit., f. 42r, IV, 62. Il testo della norma, indugiando sul contesto e sui motivi della disposizione, merita forse di essere seguito: «Che li forestieri paghino de' beni che hanno in quel di Foiano ogni volta fanno paghare a' Foianesi di quelli beni sono nella corte loro. Considerando li prefati statutarii qualmente li homini di Foiano hanno et posseggano molti beni quali son posti fuori della corte e iurisdictione di Foiano, come è nella corte di Marciano, et delli altri convicini alla decta terra di Foiano, et che per dicti convicini dove son posti tali beni de' Foianesi, decti homini di Foiano sono tucto giorno per conto di dicti beni molestati con datii, imposte et gravezze ordinarie et extraordinarie, il che forse non si farebbe se da l'altra banda per li homini di Foiano fussi facto pagare a tali convicini che hanno beni in quel di Foiano il medesimo fanno loro. Et volendo porre remedio a tale cosa, parendo ragionevole che in simili casi le cose procedino del pari, deliberorono et statuirono che per lo advenire, per vigore del presente statuto, ogni volta et quando che per li convicini a decta terra di Foiano sarà posto datio o gravezza alcuna in su beni de' Foianesi esistenti nelle corte loro, che il medesimo datio, imposta o gravezza s'intenda ancora et sia posta in su beni di tali convicini che havessino ancora loro beni in su quel di Foiano ad lira et soldo come per detti convicini si fa et farà in su beni de Foianesi et possinsi risquotere per dicti Foianesi in tucto et per tucto come per dicti convicini si fa de' beni de Foianesi esistenti nelle corte loro, non obstante statuto o legge alcuna in contrario».

fortune della comunità. Ciò ovviamente poteva rivelarsi rischioso, ma anche importante nell'aprire vie privilegiate alle cariche di governo e corroborava ovviamente il peso del censo nella partecipazione politica. Insomma essere ricchi aiutava molto a divenire pieni cittadini³³. Ma chiamava anche a un impegno straordinario a cui non ci si poteva sottrarre, sia sotto il profilo etico che giuridico.

2. Diritti, prerogative e privilegi

Appartenere ad una Comunità comportava l'accesso a vari benefici, prerogative e privilegi, anche importanti e di rilevante contenuto economico³⁴. Ovviamente doveva trattarsi di diritti attribuibili entro la sfera di *iurisdictio* della comunità, e non questa esorbitanti³⁵. E potevano essere diritti talora riconosciuti in via eccezionale anche a non cittadini³⁶, come ai semplici *habitatores*, oppure a soggetti esterni, in base a patti o convenzioni con altre comunità³⁷. Agli *habitatores* non cittadini poteva estendersi la protezione del diritto cittadino e l'applicazione dello statuto, per cui, secondo la Bizzarri,

³³ Sul tema si veda anche G. Todeschini, *La reputazione economica*, cit., pp. 103-118.

³⁴ Il forestiero già non poteva accedere liberamente entro le mura, ma doveva avere il permesso dalle guardie poste alle porte e, se richiesto, doveva spiegare chi fosse e il motivo per cui si recava nel luogo. Salvo eccezioni non poteva portare con sé armi entro le mura. Cfr. ad es. *Statuta Communis Floriani*, cit., ff. 32v, 34v, III, 83, 110.

³⁵ Come avverte De Luca, il principe sovrano può concedere ogni tipo di privilegio, ma non le città e comunità suddite: «in tal caso il privilegio sarà operativo in quello, a che arrivi la podestà di chi lo concede, ed in cose a lui pregiudiziali, non già per quegli altri effetti, per i quali ripugni la legge comune o particolare, senza che quegli, il quale dà il privilegio, vi possa derogare o dispensare» (G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., p. 466).

³⁶ Esemplari privilegi *ad personam* li troviamo contemplate nello statuto di Foiano (1541): «Che tucti li infrascripti in certi casi sieno tractati come e' Foianesi. Statuto et ordinato è che tucti et ciascuno infrascripti, cioè Fredura de' Cenci d'Arezzo, Jacomino da Lolmo, Ciarlo Broro et tucti della loro familia et descendenti, quanto a portare l'arme et quanto alla ragione civile sieno tenuti come originali terrieri di decto castello et quanto alle predecete cose sieno havuti per Foianesi. Et le guardie delle porte sieno tenute et debbino quelli et loro figlioli et ciascuno della loro famiglia, quando verranno al castello, lasciarli entrare liberamente senza alcuna contradictione, et senza licentia di alcuno offitiale di decto Comune, né possino per cagione della entrata loro in alchuna cosa essere puniti o condannati per l'officiale del Comune o Podestà» (*Statuta Communis Floriani*, cit., f. 39r, IV, 20).

³⁷ «Aliqui non sunt cives, sed propter conventiones, vel confoederationes debent tractari prout cives» nota D. Toschi, *Practicarum conclusionum iuris... tomus primus*, cit., litt. C, concl. CCLXXV, p. 458, n. 29.

la loro condizione giuridica «potrebbe forse identificarsi in un rapporto di domicilio autorizzato, riconoscendo ad essi il diritto pubblico una posizione privilegiata, pur senza il conferimento della vera cittadinanza»³⁸. L'*habitor* poteva spesso esercitare un mestiere, acquistare immobili e ricoprire alcuni uffici minori³⁹. Insomma si può parlare di un certo grado di integrazione, diverso da caso a caso e a seconda dei tempi, ma non di una pienezza di diritti, né tantomeno di una partecipazione al governo.

2.1. *Il godimento dei beni comuni*

In primo luogo dobbiamo considerare il godimento dei beni comuni, detti di *uso civico* a partire dal Seicento, cioè delle risorse naturali locali, come pascoli, boschi (intesi sia come fonte di legname che come luogo di pascolo brado), acque, selva e pescato, che potevano essere fruite a titolo gratuito oppure a condizioni comunque vantaggiose dai cittadini. I forestieri ne erano spesso esclusi oppure potevano fruirne, in caso di sovrabbondanza, a titolo oneroso, limitato e subordinato⁴⁰. Anche i cosiddetti *usi dei poveri* (spigolare, ristoppiare o raspollare)⁴¹, di solito liberamente consentiti per *ius divinum*, potevano essere preclusi ai forestieri. Ad esempio, a Ponzano «qui domicilium in Terra Pontiani sive eius territorio non habuerint, spicas que metensium effugerint manus recolligere non possint», sotto pena, dopo la prima volta, di uno scudo⁴².

³⁸ D. Bizzarri, *Ricerche sulla cittadinanza*, cit., p. 35.

³⁹ Per Pistoia cfr. L. Mannori – C. Vivoli, *Oltre il medioevo. Consolidazione, sviluppo e declino della cittadinanza oligarchica*, in *Appartenere alla città*, cit., p. 104.

⁴⁰ La bibliografia sui beni comuni è veramente copiosa e possiamo qui limitarci a rinviare alle recenti rassegne di G. Bonan, *Beni comuni: alcuni percorsi storiografici*, in «Passato e Presente», XCVI (2015), pp. 97-115; D. Cristoferi, *Da usi civici a beni comuni: gli studi sulla proprietà collettiva nella medievistica e modernistica italiana e le principali tendenze storiografiche internazionali*, in «Studi Storici», LVII, 3 (2016), pp. 577-604. Per un sintetico quadro d'insieme, dal punto di vista più specificamente storico-giuridico, cfr. A. Dani, *Il concetto giuridico di «beni comuni» tra passato e presente*, in «Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», VI (2014), paper 7. Tutti i citati contributi sono disponibili liberamente su Internet.

⁴¹ Per *spigolare* si intendeva raccogliere le spighe sfuggite ai mietitori; con *raspollare* il raccogliere i grappoli sfuggiti alla vendemmia; con *ristoppiare* il raccogliere le *stoppie*, ossia gli steli delle colture cerealicole rimasti dopo la mietitura o rastrellare l'erba nei campi dopo il raccolto. Si tratta di consuetudini in genere riconosciute per soccorrere i poveri dall'indigenza, il cui fondamento riposava in alcuni passi del *Levitico* e del *Deuteronomio*. Sull'argomento sia consentito rinviare, anche per indicazioni di fonti e bibliografia, al mio *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2008, pp. 60-64.

⁴² P. Allegrezza (cur.), *Statuta terrae Pontiani. Diritto e organizzazione della vita sociale in*

Nei territori toscani e pontifici, almeno in prevalenza, non sembra che, al fine del godimento dei beni di uso civico, si facesse distinzione tra cittadini originari e acquisiti come *continui abitatori*. Marc'Antonio Savelli nella sua *Summa diversorum tractatum* afferma, a proposito dei diritti di pascolo, che essi spettano agli originari e naturali, così come agli *aggregati* (termine che si ritrova frequentemente anche negli statuti per indicare gli ammessi al terrierato), sia sotto il profilo del godimento delle utilità, sia sotto tutti gli altri (della disposizione, limitazione e gestione etc.)⁴³. Similmente, per Giovanni Maria Novario «ius pascendi in demanialibus non solum competit civibus naturalibus, sed etiam receptis in tales»⁴⁴, e così per Giovanni Battista De Luca che, nel suo *Theatrum veritatis et iustitiae*, fa sempre riferimento a diritti di pascolo spettanti «civibus et incolis»⁴⁵. Più incerta rimane la situazione del mero *habitor* che non avesse ancora i requisiti per la formale ammissione alla cittadinanza ed è probabile una diversità di prassi da luogo a luogo e a seconda dei tempi.

Ma talvolta si reputò di limitare la fruizione ai soli originari, paventando acquisizioni di comodo della cittadinanza al solo scopo di godere dei beni comuni. Una bolla di Innocenzo VIII stabilì, nel tardo Quattrocento, a causa degli stranieri che spesso cercavano di ottenere la cittadinanza romana (dell'Urbe) al fine di godere dei privilegi di pascolo riservati ai cittadini nei pascoli doganali della Camera Apostolica, che si dovessero considerare diversamente i *cives originarii* dai *cives ex privilegio*: solo i primi avrebbero continuato ad essere esentati dalla fida, ma non i secondi. Tali disposizioni furono confermate e integrate a metà Cinquecento da una bolla di Giulio III e poi da altre di successivi Pontefici⁴⁶. E gli statuti di Roma editi nel 1590, al dichiarato fine di circoscrivere i suddetti privilegi di pascolo, precisavano che i cittadini, per essere considerati tali, dovessero abitare con la famiglia a Roma per tre quarti dell'anno ed avervi casa e vigna entro cinque miglia, come abbiamo già visto⁴⁷.

una comunità dell'alto Lazio nel XVII secolo, Milano 2003, p. 296, V, 21.

⁴³ M.A. Savelli, *Summa diversorum tractatum*, IV, Venetiis 1748, litt. S, § 14, p. 149, n. 7, dove si legge: «servitus et ius pascendi competens civibus originariis et naturalibus, competit etiam aggregatis, nec potest mutari contra voluntatem eorum, quibus dicta servitus competit, etiam in statum meliorem et tanto minus locus serviens ad culturam reduci, sed semper liber ad pascendum iuxta antiquam et consuetam formam teneri».

⁴⁴ G.M. Novario, *Tractatus de vassallorum gravaminibus*, cit., I, cap. 32, p. 42, n. 10.

⁴⁵ Cfr. ad es. G.B. De Luca, *Theatrum*, cit., IV, disc. XL, p. 49, n. 1.

⁴⁶ Cfr. P.A. De Vecchi, *Collectio constitutionum chirographorum et brevium diversorum Romanarum Pontificum pro bono regimine Universitatum ac Communitatum Status Ecclesiastici*, I, Romae 1732, p. 15.

⁴⁷ Cfr. *Statuta almae urbis Romae*, cit., p. 154, III, 57.

La Congregazione degli Sgravi, in una pronuncia del 1608, precisò in via generale che sia i cittadini originari che quelli acquisiti per poter godere i privilegi dovevano effettivamente abitare nel luogo⁴⁸. Parimenti una lettera della Sacra Consulta del 1704, indirizzata al Governatore di Camerino, intese colpire le ammissioni 'di comodo' alla cittadinanza, senza rispettare i requisiti previsti dallo statuto locale, al fine di godere benefici ed esenzioni, ma con detrimento dei più poveri, che si erano appunto rivolti alla Consulta per protestare⁴⁹. Pietro Andrea Vecchi, nella sua silloge sulla normativa riguardante le Comunità dello Stato della Chiesa⁵⁰, spiega, a commento di queste pronunce, che «i cittadini, sì oriundi che per privilegio, ad effetto che possano godere i privilegi della cittadinanza, devono in loro concorrere due requisiti, il primo cioè che attualmente per la maggior parte dell'anno abitino nel luogo, ed il secondo che sopportino i pubblici pesi tanto reali che personali»⁵¹. In Toscana motivazioni simili, come abbiamo visto, furono alla base del bando granducale del 21 luglio 1574 e di successive pronunce del Magistrato dei Quattro Conservatori⁵².

Il godimento dei beni comuni rappresentava ovunque un beneficio consistente dal punto di vista economico e la limitatezza e l'esauribilità delle risorse implicavano necessariamente che esse non potessero essere fruibili da tutti indistintamente. Da ciò la ragione del carattere riservato ai membri delle comunità o a soggetti esterni eventualmente e discrezionalmente ammessi dalla stessa.

Questo importante aspetto è generalmente riscontrabile presso i Comuni minori, di castello e di villaggio, mentre non lo è – o lo è in misura ben inferiore – nei grandi Comuni urbani per il motivo che essi avevano, pur in modi e tempi diversi, 'privatizzato' i loro contadi per promuovere un'agricoltura più intensiva e produttiva, capace di soddisfare le esigenze alimentari della popolazione cittadina. Nei contadi urbani i beni comuni

⁴⁸ Cfr. P.A. Vecchi, *Raccolta di rescritti, decreti e lettere della S. Congregazione del Buon Governo ed altre SS. Congregazioni e di diverse altre cose concernenti il Buon Governo delle Comunità e di tutto lo Stato Ecclesiastico*, Roma 1732, p. 87. Di analogo tenore è una missiva indirizzata dalla stessa Congregazione al Podestà di Serra dei Conti nel 1696: cfr. P.A. Vecchi, *Appendice al secondo volume dell'opera De bono regimine*, Roma 1743, p. 45.

⁴⁹ Cfr. P.A. Vecchi, *Raccolta di rescritti*, cit., p. 87.

⁵⁰ Su tale opera si veda L. Ricci, *La produzione normativa nello Stato della Chiesa nel De bono regimine di Pietro Andrea Vecchi (prima metà del XVIII secolo)*, in P. Maffei – G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes, Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, I: *La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)*, Firenze 2014, pp. 247-254.

⁵¹ P.A. Vecchi, *Appendice al secondo volume*, cit., p. 44.

⁵² Cfr. *supra*, cap. II, § 7.

erano già nel tardo Medioevo scomparsi o molto ridotti, boschi e pascoli di utilizzo collettivo non esistevano e dunque si comprende come la qualità di *civis* di un Comune urbano fosse qualcosa di diverso da quella di un Comune minore rispetto all'aspetto importante dell'utilizzo del territorio e dovesse avere regole e meccanismi diversi.

2.2. *La possibilità di acquistare immobili nel luogo*

Tale diritto emerge per contrasto a fronte del divieto di acquistare immobili previsto per i forestieri, sanzionato con la nullità dell'atto di vendita, una multa per il venditore e spesso pure la confisca dell'immobile da parte del Comune⁵³. Tra i motivi vi era quello del minore controllo a cui poteva soggiacere l'estraneo, sotto il profilo fiscale, ma anche sotto altri aspetti, come quelli della partecipazione alla difesa e della collaborazione in genere. Il fatto che le più frequenti e stringenti preclusioni si riscontrino riguardo a forestieri nobili lascia intuire che alla base di simili divieti vi potesse essere anche il timore di possibili perturbamenti degli equilibri politico-sociali all'interno della comunità. Cioè il timore che soggetti esterni, signori come cittadini di altri Comuni, potessero introdursi nel luogo facendosi portatori di interessi, propri o altrui, non coincidenti con quelli della comunità. A titolo di esempio ricordiamo gli statuti di Anagni del 1517, per cui «cittadini non possono vendere a forastieri potenti» o baroni⁵⁴. Una normativa dettagliata è dedicata al tema dagli statuti di Ferrara editi a partire da metà Seicento con il commento di Ercole Piganti e contenuta nella rubrica «Quod non fiat translatio rerum immobilium in forenses, vel non subiectos Communi Ferrariae, vel non sustinens onera»⁵⁵, emanata «pro bono statu et communi utilitate Civitatis». Essa vieta di «vendere, vel alio modo alienare, in toto vel in parte» beni immobili di ogni tipo «alicui forensi vel habitatori civitatis

⁵³ Si vedano, ad esempio, *Statuti della città di Lucca*, cit., f. 109v, II, 72, oppure lo statuto di Cetona del 1596, che vietava di alienare o «trasferire in qualsivoglia modo a titolo oneroso», o per testamento «alcuna cosa stabile, quale fossi», sotto la drastica pena della sua confisca (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 36, f. 27v, II, 38). Cfr. anche gli statuti di Cotone (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 50, f. 34v, II, 27), Istia d'Ombrone (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 59, f. 11r, I, 22), Massa Marittima (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 64, f. 141r), Montemerano (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 81, f. 45r, V, [39]), Montieri (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 92, f. 31v, II, 24), Samprugnano (oggi Semproniano, ASS, *Statuti dello Stato*, n. 123, f. 24v, IV, 36), Saturnia (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 135, p. 124), Trequanda (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 153, f. 19v, I, 43), Travale (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 151, f. 34v).

⁵⁴ BS, *Statuti mss.*, 169, f. 170v, V, 61.

⁵⁵ E. Piganti, *Statutorum Ferrariae*, cit., pp. 594-608, II, 98.

Ferrariae»: dunque qui anche all'*habitor*, finché non diviene cittadino, è precluso l'acquisto di immobili, come anche a ogni altro, pur soggetto allo statuto e alle norme comunali, «non sustinenti onera realia et personalia in civitate vel districtu Ferrariae»⁵⁶. Proibito è anche trasferire l'*ususfructus* e la *possessio*, con allusione forse a ogni forma di dominio utile che comportasse il godimento del bene; sono quindi elencati gli atti tra vivi e *mortis causa* (praticamente tutti) attraverso i quali era vietato traferire i beni, sotto pena della confisca dei medesimi e del prezzo pagato a beneficio del Comune. Tuttavia rimane aperta in ogni caso una via: ottenere la *licentia* del competente magistrato comunale, lo *Iudex duodecim sapientum*⁵⁷.

Le norme che vietavano di vendere immobili a forestieri (con multe pesanti e nullità dell'atto), assai ricorrenti⁵⁸, spesso furono dai giuristi ritenute *odiosae* e per taluni, anzi, esse non avrebbero dovuto avere alcun valore senza l'approvazione da parte del Principe, che doveva essere inoltre prestata in forma specifica, e non in forma comune⁵⁹.

Forse proprio considerando ciò si ebbe un intervento pontificio volto a comandare il rispetto dei divieti statutarî. Ad essi infatti si richiamò

⁵⁶ Ivi, p. 594. Si precisa anche, «ad tollendas omnes ambiguitates, quod cives ex privilegio et nati extra Civitatem et Districtum ex civibus etiam originariis, non sint, nec efficiantur capaces, nisi fecerint se allibrari in aestimo Communis Ferrariae, et in ipsa Civitate, vel eius districtu habitaverint tempore acquisitionis, et postea saltem per quinquennium perseveraverint, habitando et sustinendo onera realia et personalia: exceptis tamen ascendentium et descendentium successioneibus, quarum natos ex civibus originariis capaces esse volumus» (ivi, p. 595).

⁵⁷ Ivi, p. 594.

⁵⁸ Si vedano anche gli statuti di Faenza del 1527 (*Magnificae civitatis Faventiae ordinamenta*, cit., f. 61v, VI, 6), di Senigallia del 1537 (*Statutorum et reformationum magnificae civitatis Senogallie volumen*, [Pesaro] 1537, p. 16, V, 136), di Amatrice del 1559 (BS, *Statuti mss.*, 192, f. 41r, II, 63), di Ripatransone del 1568 (*Statuta... communitatis Ripae Transonis*, cit., f. 8r, I, 79), di Osimo del 1570 (*Magnificae et vetustissimae civitatis Auximi volumen*, cit., f. 49r, V, 29-30), di Corinaldo del 1573 (*Ecclesiasticae Terrae Corinalti statuta*, cit., f. 12v, I, 50). Quest'ultimo testo, specificando che non si poteva né vendere, né donare o permutare, precisa: «et forenses intelligantur qui non sunt de hac nostra Terra oriundi etiam si longissimo tempore in ipsa habitaverint et uxores de dicta Terra duxerint, nisi a Communis civilitatem adepti fuerint»; il bene venduto era confiscato dal Comune e il venditore incorreva in una pena di cento lire. A Pesaro lo statuto del 1531 sancisce espressamente il divieto per gli ebrei di acquistare immobili (*Statuta civitatis Pisauri*, Pesaro 1531, p. 101, V, 82), ma esso, come abbiamo visto, vigeva ovunque in età moderna, eccetto speciali situazioni di privilegio.

⁵⁹ Ad esempio, per Girolamo Palma junior, «statutum prohibens alienationem bonorum in forenses factum ab aliqua Comunitate non valet absque confirmatione Principis; confirmatio requiritur in formam specificam, nec sufficit in formam communi» (G. Palma Jr., *Liber primus allegationum*, Lucae 1680, allegat. LV, p. 392).

una costituzione di papa Pio V del 1585⁶⁰, onde evitare un «maximum praejudicium et damnum civium et incolarum». Inoltre si stabilì che solo con la licenza della Sede apostolica si sarebbero potuti vendere o concedere per più di tre anni (in locazione, enfiteusi, feudo, livello o pegno) a soggetti non sudditi dello Stato della Chiesa⁶¹.

2.3. *Il diritto di avere giustizia dalle magistrature comunali e la maggiore tutela del diritto penale*

Al cittadino, e non al forestiero (spesso neppure se *habitor*), erano riservate la piena tutela del diritto statutario e la possibilità di rivolgersi al giudice in materia civile. Lo straniero di regola era tutelato con condizioni di reciprocità: egli trovava nel Comune quella stessa tutela che il proprio Comune offriva a coloro che provenivano da tal luogo. Ad esempio, lo statuto cinquecentesco di Chianciano, come molti altri ovunque, prescrive «che la medesima ragione si faci al forestiere in la Terra di Chianciano che si fa alli Chianciani in la Terra di tal forestiere»⁶². Anche a Perugia, in base ai già citati statuti cinquecenteschi (II, 6), ai forestieri era resa giustizia nello stesso modo con cui era trattato il perugino nel luogo dello straniero e tale prassi è confermata nel *Compendium* del Giliani del 1625⁶³.

Lo statuto di Lucca (1539) fa una opportuna distinzione – da supporre di portata generale – tra norme procedurali e sostanziali:

Al ditto forestieri si faci nella città di Lucca, in decidere, quella ragione che si farebbe nella città, over terra, donde fusse tal forestieri agente agli cittadini et agli sottoposti della città di Lucca; ma nel procedere comandiamo che si osservino gli statuti della città di Lucca, perché si conviene alla ragione et equità che, circa il modo del procedere, si osservino gli statuti del luogo nel quale si fa il giudizio⁶⁴.

⁶⁰ Edita in P.A. Vecchi, *Collectio constitutionum*, cit., pp. 17-18.

⁶¹ Ivi, p. 17, n. 2.

⁶² Cfr. A. Dani – A. Rondoni (curr.), *Chianciano e i suoi statuti in età moderna. Una comunità federata dello Stato di Siena*, Siena 2014, p. 144, II, 26, dove leggiamo: «Accioché li Chianciani et terrieri di detta Terra in le cause civili non siino mal trattati in le città, altre terre, castella et altri luoghi, ordinomo che alli forestieri in cause civili la medesima ragione le si administri. Et a quel medesimo modo si trattino dalli ufficiali di detta Terra in le cause et lor decisione, che si rende et administra a quelli di Chianciano, et in detta Terra habitanti in el luoco donde detto forestieri sono».

⁶³ B. Giliani, *Compendium*, cit., p. 145.

⁶⁴ *Statuti della città di Lucca*, cit., f. 65v, I, 145.

Lo statuto di Ferrara del Seicento più di altri si sofferma sul punto del *beneficium statuti* e il suo commentatore Ercole Piganti ne riassume la sostanza affermando che «ad effectum fruendi beneficijs statutorum» non basta essere cittadino, «sed necesse est habitare, et onera sustinere»⁶⁵. E, ancor più esplicitamente, altra rubrica impone «quod non solventibus collectas ius non reddatur» (il giudice è tenuto a non ascoltare neppure la richiesta)⁶⁶. La norma successiva vieta di ammettere come parte in giudizio contro un cittadino ferrarese il forestiero o chi non abbia beni immobili in loco, a meno che non presti fideiussione o idonea garanzia di pagare l'eventuale condanna pecuniaria e le spese del processo⁶⁷.

In Toscana, a Castiglioneccello del Trinoro lo statuto prevede che «a persone ecclesiastiche o forestieri non si renda ragione se in prima non si desse sicurtà per loro di stare a ragione et pagare quello dovesse di ragione o che di giudicato fusse legittimamente per lo detto Vicario»⁶⁸. A Foiano in Val di Chiana la richiesta di giustizia da parte del forestiero non poteva essere ascoltata dal giudice se prima il soggetto non forniva «uno o più buoni et idonei promissori o vero fideiussori et malevadori approbati per li Priori di dicto Commune di stare in iudicio et paghare il iudicato tanto in agitare contro al reo, quanto in difendersi se decto reo volessi farsi actore et alcuna cosa a quello domandare»⁶⁹.

In materia penale, le normative degli statuti spesso prevedono pene più severe, anche del doppio, per i forestieri responsabili di delitti o danneggiamenti nei confronti di appartenenti alla comunità. Ancora nel Comune chianino al forestiero che offendeva in qualsiasi modo il *terriere* si applicava una pena doppia a quella prevista in via ordinaria dallo statuto

⁶⁵ E. Piganti, *Statutorum Ferrariae relectionum*, cit., p. 16. Più precisamente, si legge nella rubrica VI del I libro: «quod nullus forensis, vel non sustinens onera realia, et personalia in Civitate, vel Districtu Ferrariae, exceptis tamen exemptis ex privilegio, gaudere possit beneficio dictorum statutorum in decisoriis, nisi in casibus permissis ab ipsis statutis; et nisi talis forensis esset de Civitate, vel loco, in quo vigerent similia statuta, quibus casibus forensis gaudere possit beneficio, et favore dictorum statutorum nostrorum eatenus tamen, quatenus cives nostri gaudere possent statutis suis, et non aliter, nec ultra» (ivi, p. 15).

⁶⁶ Ivi, p. 68, II, 12.

⁶⁷ Ivi, p. 76, II, 13: «Nullus forensis, vel quaevis alia persona non subiecta iurisdictioni et statutis Communis Ferrariae, etiam si sit civis ex privilegio, dummodo non possideat immobilia in Civitate, vel comitatu, admittatur ad agendum, vel defendendum in quacunque causa, et coram quocumque iudice contra aliquem civem originarium, vel ex privilegio possidentem bona immobilia in Civitate, vel comitatu, nisi prius praestet parti adversae idoneam cautionem, fideiussoribus, vel pignoribus, de iudicio sisti, et de expensis litis reficiendis, si ad eas reficiendas fuerit condemnatus, vel condemnata».

⁶⁸ ASS, *Statuti dello Stato*, n. 34, f. 11r, II, 2.

⁶⁹ *Statuta Communis Floriani*, cit., f. 20r, II, 59.

per quel reato, mentre all'autoctono che offendeva un forestiero la pena era dimezzata. Si precisa altresì che era da considerare forestiero chiunque non pagasse tasse e dazi al Comune. Le autorità fiorentine competenti a revisionare lo statuto imposero comunque di aggiungere che gli abitanti del contado fiorentino – spesso contadini mezzadri su terre di cittadini fiorentini – fossero trattati come i foianesi⁷⁰.

Se ci spostiamo nel Lazio, anche a Velletri lo statuto prevedeva che se un forestiero o chiunque non sottoposto alla giurisdizione comunale commetteva un delitto contro la persona o i beni di un cittadino veliterno era passibile di una pena doppia a quella prevista in via ordinaria dallo statuto e il favoreggiatore era punito alla stregua del reo principale⁷¹. A Perugia in età moderna l'inasprimento punitivo verso il forestiero, come verso il *comitatino*, era ancora maggiore: «si quis comitativus vel forensis offendisset cum sanguine ex proposito civem perusinum punitur poena homicidij, si vero absque sanguinis effusione in quadruplum»⁷².

Gli statuti di Piombino editi nel 1705 (dunque in vigore negli stessi tempi di quelli di Foiano, Velletri e Perugia) prevedono invece una disciplina più 'garantista' per il forestiero che commetteva un reato nel luogo: si sarebbe applicata la pena prevista dagli statuti della Terra di appartenenza se più favorevoli, altrimenti quella contemplata dagli statuti piombinesi⁷³. Il capitolo successivo, specularmente, prevede che l'offensore di un cittadino piombinese, ancorché il reato fosse commesso fuori della giurisdizione di Piombino, dovesse essere punito con gli statuti piombinesi⁷⁴. Tale normativa forse fu suggerita dal fatto che la città era un'*enclave* signorile, o meglio un

⁷⁰ *Statuta Communis Floriani*, cit., f. 26v, III, 21.

⁷¹ Cfr. *Volumen statutorum... Civitatis Velitrarum*, cit., p. 97, III, 25.

⁷² Ciò in base a una deliberazione comunale del 1483 confermata da papa Innocenzo VIII, indicata nel 1625 da B. Giliani, *Compendium*, cit., p. 61.

⁷³ *I statuti civili e criminali della città di Piombino divisi in tre libri*, Piombino [1705], ristampa a cura di A. Landi, Pisa 2016, p. 182, III, 30, dove leggiamo: «Essendo giusto che quando uno si stabilisce nel luogo di un altro, si serva dei medesimi dritti di quel luogo, perciò ordiniamo, che se alcuno avrà offeso un forestiero, in qualche luogo soggetto della prefata giurisdizione, sia punito, e condannato, e si proceda contro di lui nella medesima forma, ordine, modo, e pena, con la quale si sarebbe proceduto, condannato, e punito il detto offensore se avesse offeso il forense nella terra, e luogo dell'istesso offeso, e secondo gli ordini della detta terra dell'offeso, nel caso in cui fosse imposta una pena minore nella terra dell'offeso; se poi fosse imposta una pena maggiore, allora si proceda, e si punisca l'offensore, secondo la forma dei presenti Statuti della nostra giurisdizione».

⁷⁴ Ivi, p. 183, III, 31: «Chiunque avrà offeso un altro della prefata giurisdizione, anche fuori del territorio, e della giurisdizione predetta, possa, e debba esser condannato, e punito, come se l'offesa fosse stata fatta nel luogo della giurisdizione dell'offeso, non ostante qualunque Legge comune, o municipale disponente in contrario».

Principato a sé, circondato dai territori granducali e dunque era frequente che un piombinese si trovasse citato in giudizio in una Terra limitrofa.

Riguardo al processo penale molti Comuni escludono l'utilizzo della tortura giudiziaria nei confronti di cittadini del luogo, specie se di condizione rispettabile e di buona reputazione, oppure lo limitano ai delitti più gravi, con particolari cautele⁷⁵.

Anche nella materia dei «danni dati», ovvero dei danneggiamenti campestri, il trattamento del forestiero sembra oscillare tra condizioni di reciprocità e inasprimento sanzionatorio.

Ad esempio, gli statuti cinquecenteschi di Castel Ritaldi sancivano in via ordinaria l'applicazione ai forestieri delle stesse pene previste per gli uomini del posto, salvo maggiorarle nel caso che il Comune del danneggiatore forestiero avesse irrogato pene più severe agli uomini di Castel Ritaldi⁷⁶. Simile soluzione la troviamo adottata in molti altri Comuni, come a Ponzano presso Roma⁷⁷.

Lo statuto di Pomarance del 1522, ai fini dell'applicazione delle pene per danneggiamento, distingueva tra forestieri abitanti entro il medesimo Vicariato di Val di Cecina e quelli abitanti fuori di esso. Ai primi si applicavano condizioni di reciprocità, ai secondi si applicava lo statuto di Pomarance ma con pene raddoppiate, come contemplava anche lo statuto della vicina Montecerboli⁷⁸.

Talora emerge la preoccupazione per il mancato risarcimento da parte dei forestieri. A Bagnorea (oggi Bagnoregio), nel caso di danni commessi dal bestiame di cui si ignorasse il proprietario, i guardiani avrebbero dovuto condurre gli animali all'osteria del paese, dove sarebbe dovuto presentarsi il proprietario per reclamarle. Ma se questi fosse stato forestiero, cioè non di Bagnorea, non avrebbe potuto riprendersi gli animali se prima non avesse prestato «idonea sigurtà di stare a ragione e pagare il giudicato, sì per la pena che per il danno»⁷⁹. Per gli statuti di Deruta del 1465, le guardie del Podestà potevano catturare il bestiame arrecante danni solo se appartenente a forestieri; solo in questo caso avrebbero potuto condurlo al palazzo

⁷⁵ Per le normative di vari statuti quattrocenteschi del territorio senese, in vigore in età moderna, rinvio al mio *Gli statuti dei Comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Siena 2015, pp. 269-274.

⁷⁶ G. Guerrini – M. Sensi (curr.), *Tre Comuni rurali*, cit., p. 212, V, 52.

⁷⁷ *Statuta Terrae Pontiani*, cit., p. 298, V, 24.

⁷⁸ Cfr. I. Geppi, *Statuti del Comune di Pomarance*, cit., p. 236, III, 7; S. Trovato, *Lo statuto del Comune di Montecerboli*, cit., pp. 105-106, II, 64.

⁷⁹ ASR, *Statuti*, 811.7, f. [2v], rubr. 6.

comunale e trattenerlo fino al pagamento della pena e del risarcimento⁸⁰.

A Sefro lo statuto del 1423 stabilisce che, in caso di danni dati da forestieri, se non si conoscesse il responsabile, si poteva «accusare totam universitatem illius forensis». Essa avrebbe dovuto consegnare il responsabile entro dieci giorni, altrimenti doveva essere l'*universitas* stessa ad essere condannata⁸¹.

Ad Ancona (per lo statuto del 1566) una sorta di responsabilità oggettiva collettiva valeva nei luoghi abitati da slavi e albanesi: «si fiet damnum (...) ubi habitant albanenses, sclavoni seu morlacchi a sex domibus supra in territorio Anconae si non reperiretur malefactor (...) tunc omnes morlacchi ipsius contradae ubi damnum aut furtum fuerit datum (...) teneantur satisfacere et solvere totum damnum et furtum»⁸².

2.4. *La possibilità di accedere alle Corporazioni, alle misure protezionistiche e ad altre forme di solidarietà e assistenza*

Il mondo produttivo, artigianale e commerciale era di regola vigilato non solo dal Comune, che poteva intervenire dettando regole, ma anche dalle locali organizzazioni corporative o Arti. L'ammissione di artigiani e mercanti forestieri poteva essere preclusa o favorita sulla base di esigenze contingenti. Ad esempio a Viterbo lo statuto del 1469 prevedeva privilegi per gli artigiani immigrati e tra l'altro assicurava ai forestieri «ad operandum seu exercendum artem aliquam seu magisterium alicuius artis» che non sarebbero potuti essere molestati per debiti precedentemente altrove contratti con non Viterbesi⁸³. Un'altra norma riguarda, più specificamente, i vasai forestieri immigrati in città per esercitare la loro arte: ad essi era garantita l'esenzione «ab angariis et perangariis Communis Viterbii» e i Rettori di tale Arte erano tenuti ad accoglierli senza pagamento di alcuna *intratura*⁸⁴.

Come già abbiamo visto, le attività professionali, artigianali e commerciali potevano talora essere consentite anche ai forestieri⁸⁵, ma potevano anche non esserlo, per interessi di categoria degli autoctoni e ragioni di concorrenza.

⁸⁰ M.G. Nico Ottaviani (cur.), *Statuto di Deruta in volgare dell'anno 1465*, Firenze 1982, p. 252, III, 92.

⁸¹ D. Cecchi (cur.), *Gli statuti di Sefro (1423), Fiastra (1431), Serrapetrona (1473), Camporotondo (1475)*, Macerata 1971, p. 90, III, 199.

⁸² *Constitutiones sive Statuta Magnificae Civitatis Anconae*, Anconae 1566, p. 143, V, 15.

⁸³ Cfr. C. Buzzi (cur.), *Lo statuto del Comune di Viterbo del 1469*, Viterbo 2004, p. 126, II, 51.

⁸⁴ Ivi, pp. 311-312, IV, 51.

⁸⁵ Cfr. P. Gualtieri, *I caratteri della cittadinanza pistoiese*, cit., pp. 97-98.

Negli statuti comunali si trovano frequentemente altri benefici e vantaggi previsti per gli appartenenti alla comunità. Possono ad esempio essere previste forme di aiuto (lavorativo o economico) per chi costruiva casa, sgravi fiscali o assegnazione di terreni a condizioni di favore dei meno abbienti, talvolta troviamo anche stabilito un sostegno economico per chi subisse violenza o fosse ingiustamente molestato o incarcerato in altri Comuni⁸⁶. La solidarietà comunitaria poteva giungere perfino ad autorizzare rappresaglie nei confronti di forestieri, cioè a rivalersi per danni ricevuti in altre Terre nei confronti di concittadini degli autori del torto. Si tratta, com'è noto, di una prassi tardo-medievale, seguita tuttavia in vari casi, magari con limiti maggiori, anche in età moderna e tra Comuni appartenenti allo stesso Stato.

Per i giovani che si recavano a studiare fuori città non raramente erano previsti dei sussidi da parte del Comune. Per gli statuti di Osimo del 1571 gli studenti di diritto (civile e canonico) e di medicina in università fuori della provincia della Marca anconetana dovevano ricevere, a Pasqua, dal Comune «pro speciali subsidio», su richiesta, dieci fiorini d'oro l'anno, mentre sei fiorini spettavano a chi frequentava fuori provincia una scuola di arti liberali. Lo studente si sarebbe in futuro dovuto mostrare riconoscente verso il Comune fornendo gratuitamente la propria consulenza⁸⁷.

3. *Il diritto/dovere alla partecipazione politica: l'accesso alle cariche e alle assemblee*

Frequentemente troviamo previsti negli statuti dei requisiti ulteriori, rispetto a quelli per ottenere la semplice cittadinanza, per accedere agli organi e alle cariche comunali, configurandosi in tal modo, come già accennavamo, una sorta di cittadinanza a livelli diversi.

La partecipazione politica, occorre avvertire, costituiva un *diritto-dovere* e generalmente era prevista una sanzione per il designato che rifiutava di ricoprire una carica, come per chi non si presentava alle sedute del

⁸⁶ Lo statuto di Cana (in Maremma), del 1486 prescriveva «di difendere e' sottoposti del Comune che fusseno inquietati a Siena»: «Se alcuno continuo habitatore del chastello di Cana, el quale facci tutte le factioni di detto Comune, fusse inquietato a Siena, ad petitione d'alcuno che non sia sottoposto di detto Comune sença cagione o ragione, et per li Priori et Chamarlengo o Consiglio di detto Comune si cognosciarà essere indebitamente gravato, inquietato et molestato, sia quello tale difeso, aiutato et favorito alle spese del Comune di Cana et acciò operare procuratori et amici di detto Comune» (ASS, *Statuti dello Stato*, 24, f. 6v).

⁸⁷ Cfr. *Magnificae et vetustissimae civitatis Auximi volumen*, cit., f. 47r, V, 1.

Consiglio comunale⁸⁸. Riguardo alle cariche si deve considerare anche che esse potevano essere più o meno appetibili o onerose, che potevano essere diversamente retribuite (o gratuite), più o meno onorifiche, delicate e responsabilizzanti, richiedenti diversa quantità di tempo ed energie. Talvolta, come ha osservato Giuseppe Trebbi, quando «un cittadino veniva chiamato a intervenire attivamente nei Consigli il problema del rapporto fra costi e benefici della partecipazione al governo emergeva spesso brutalmente sotto forma di assenteismo o di rifiuto delle cariche»⁸⁹.

Una riforma inserita nello statuto cinquecentesco di Foiano ci informa che «molte volte» i designati a ricoprire cariche comunali, «benché siano habili et non habbino scusa legiptima, recusano tali officii, che ne resulta grande danno et prejudicio di decta comunità». Perciò si stabiliscono multe precise per chi rifiuta cariche, graduate a seconda dell'importanza delle stesse⁹⁰.

Ma il di là della circostanza che la carica fosse ambita e gradita o meno, ovunque si considerava un preciso dovere, sia giuridico che morale, ricoprirla se richiesti: vi è un debito di riconoscenza verso la propria comunità, un *munus* costitutivo e basilare che lega vicendevolmente agli altri e che non si può eludere. Credo assai significativo quanto fu affermato in una decisione della Rota fiorentina del 2 maggio 1754⁹¹, nel caso di due pubblici revisori contabili di Livorno, condannati per inadempimento dei loro doveri, che intendevano giustificarsi adducendo l'esiguità del compenso previsto in rapporto al lavoro loro richiesto:

Imperciocché fa d'uopo in primo luogo il rammentarsi, che qualsivoglia buon Cittadino non da alcuna sicurezza o speranza di premio o mercede dee esser mosso ad accettare i pubblici uffizi, ed a bene, e fedelmente esercitarli, ma dalla sola naturale obbligazione che gl'incumbe d'impiegar tutte le sue forze, ed il suo sapere nel pubblico servizio, sendo che niun di noi nasce a se solo, ma al comodo altresì, all'uso, ed al bisogno della Patria, *Pufendorf de offic.*

⁸⁸ Ciò avveniva anche nelle città della Grecia antica: cfr. L.M. Napolitano Valditara, *La cittadinanza*, cit., p. 65.

⁸⁹ G. Trebbi, *I diritti di cittadinanza*, cit., pp. 139-140.

⁹⁰ *Statuta Communis Floriani*, cit., ff. 8v-9r, I, 39. Per il rifiuto della carica di Gonfaloniere sette lire, di Priore quattro lire e tre soldi, di tutte le altre (Camerlengo, Consiglieri, Sindaci etc.) tre lire.

⁹¹ *Liburnensis pecuniaria et relevationes coram Redi*, in *Raccolta delle Decisioni della Ruota fiorentina dal MDCC al MDCCCVIII*, II, Firenze 1848, dec. LXVI, p. 468, n. 38.

Homo et Civis, lib. 2 cap. 18, § 4⁹² ed ivi Everard. Otton⁹³, Mastril. de Magistratib. lib. 1, cap. 30, num. 55 et seq⁹⁴. Perloché chiunque trovasi ascritto alla Cittadinanza, ed è a parte del godimento degli onori della sua Patria, può contra sua voglia costringersi ad accettare i pubblici offizi tanto a forma dei particolari statuti, regolarmente su tali materie veglianti, quanto secondo la ragione comune, Conciol. ad statut. Eugub., lib. 1, rubric. 6, n. 43 et seq.⁹⁵.

Spesso gli uffici comunali, come i consiglieri, erano ripartiti in ragione della suddivisione territoriale interna in terziari, quartieri e simili, come anche talvolta in misura paritaria o diseguale tra le fasce sociali individuate dal valore dei beni registrati nel libro della Lira (che designava appartenenti alla 'lira maggiore', 'mediana' e 'minore'). Ma non mancano particolarità: a Monticchiello si era inclusi nella prima Lira, nella seconda o nella terza non in base al valore delle proprietà, ma in base all'antichità familiare, ovvero di quanto tempo la famiglia visse nel luogo⁹⁶.

Di regola si ha ovunque un ben maggiore coinvolgimento nel governo degli affari della comunità della *élite* più benestante, a cui erano verosimilmente associate maggiori capacità gestionali e di rappresentanza nei rapporti con i poteri superiori e con le altre comunità, dovuta anche a maggior grado di istruzione, maggiore possibilità di dedizione e, magari, in caso di necessità, capacità di sopperire con prestiti alle esigenze finanziarie comunali.

Lo statuto del 1487 della Podesteria di Certaldo, in territorio fiorentino, riserva gli uffici agli *allirati* (cioè a coloro che avevano beni registrati nel libro della Lira e pagavano le imposte), «perché a chi merita si debbono fare e' debiti honori et maxime a coloro che portano e' pesi et le gravetze»⁹⁷. Il successivo statuto certaldese del 1515 peraltro pone l'accento, più che sull'*honor*, sull'onere di ricoprire le cariche assegnate: «con ciò sia cosa che a ciascuno di detta Podesteria et Legha s'apartengha sopportar de' pesi di quella (...)», impone che tutti «debbino accettare et exercitare ogni offitio al quale fusseno tratti et deputati, chiamati o nominati per il Consiglio

⁹² S. Pufendorf, *De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo*, II, Londini Scanorum 1673, cap. XVIII, § 4.

⁹³ E. Otton, *Thesaurus juris romani*, Leida 1725.

⁹⁴ G. Mastrillo, *De magistratibus, eorum imperio et iurisdictione tractatus*, I, Panormi 1616, cap. XXX, nn. 55 e ss.

⁹⁵ A. Concioli, *Annotationes quamplurimae in statutis civitatis Eugubii*, Venetiis 1700, ad I, 6, nn. 43 e ss.

⁹⁶ Cfr. ASS, Ms D 83 (*Visita Gherardini*), p. 699.

⁹⁷ G. Ravagni, *Certaldo nei suoi statuti dal Medioevo all'età moderna*, Tesi di laurea, Rel. M. Ascheri, Università di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2002-2003, p. 92, rubr. 9.

generale»⁹⁸. Lo statuto di Foiano del 1541 prevede non come un diritto, ma come un obbligo, la partecipazione al Consiglio comunale di venticinque abitanti iscritti alla Lira maggiore, in aggiunta ai Consiglieri in carica⁹⁹. Il medesimo statuto esclude invece dalle cariche «chi non paga datii et collecte e fa le altre factioni»¹⁰⁰.

Sempre erano esclusi dalle cariche e dalle assemblee, oltre alle donne, i minori (ma con variazioni della maggiore età: spesso venticinque anni, in sintonia con il diritto romano, ma anche venti, diciotto anni o altro). Di norma si consentiva solo l'accesso a un membro per focolare domestico (il capofamiglia, o altro maschio adulto in sua assenza).

In genere, come viene esplicitato dallo statuto di Faenza, colui che era designato a ricoprire un ufficio doveva farlo personalmente e non a mezzo di un sostituto; si consentiva però al padre di sostituire il figlio e viceversa, così come la sostituzione era ammessa tra fratelli, sempre però, precisa il testo faentino, che svolgessero simile professione o mestiere (e dunque le capacità gestionali fossero simili) e previa approvazione del Consiglio comunale¹⁰¹. Per il medesimo statuto nessuno poteva essere costretto ad accettare un ufficio, ma se una volta designato lo accettava, non poteva poi esimersi senza il consenso del collegio degli Anziani¹⁰².

Sin dai primordi del Comune erano esclusi i soggetti di condizione servile¹⁰³, più rari in età moderna¹⁰⁴, nonché nullatenenti, mendicanti e

⁹⁸ Ivi, p. 129, rubr. 7.

⁹⁹ *Statuta Communis Floriani*, cit., f. 42r, IV, 57: «Che 25. huomini della magior lira sieno presenti a ciascuno Consiglio da farsi. Item statuirono et ordinarono e' prephati statutarii che xxv. huomini di Foiano della maggiore lira del Commune preducto sieno tenuti andare per vinculo di giuramento ad ogni Consiglio generale del Commune di Foiano preducto, et habbino et havere debbino quella balia et auctorità la quale hanno e' Consiglieri del Consiglio generale di decto Commune di Foiano. Et sia tenuto il Podestà et suo Vicario e' quali per tempo saranno fare giurare dicti vinticinque huomini di bene et legalmente fare l'officio loro et che verranno al Consiglio come venghano e' Consiglieri del Consiglio generale».

¹⁰⁰ Ivi, f. 39r, IV, 19.

¹⁰¹ D. Zauli, *Observationes*, cit., I, p. 91, I, 17.

¹⁰² Ivi, p. 92, I, 18.

¹⁰³ Cfr. L. Tanzini, *La cittadinanza*, cit., p. 21.

¹⁰⁴ Secondo De Luca, nel Seicento la schiavitù riguardava ormai in misura limitata gli Stati italiani: potevano essere posti nella condizione di schiavi gli infedeli (non cristiani) prigionieri di guerra, impiegati a remare nelle galee alla stregua dei condannati per reati gravi. Cfr. G.B. De Luca, *Il Dottor volgare*, cit., I, lib. 4, parte prima, cap. 2, p. 471, nn. 2-6. E tuttavia un fiorente commercio ancora vi fu per tutta l'età moderna e non può certo considerarsi un fenomeno marginale: cfr. G. Fiume, *Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età moderna*, Milano 2009; M. Fioravanti, *La schiavitù*, Roma 2017

vagabondi, invece numerosi, nonché gli insani ovvero i malati di mente.

Gli ecclesiastici erano esclusi dalle cariche e dalle assemblee, come dalla giurisdizione della magistratura comunale e dalla soggezione alla normativa laica locale, anche se rimanevano cittadini e potevano godere come tali di varie prerogative *in loco*, come l'accesso ai beni di utilizzo collettivo¹⁰⁵. Ciò riconduce all'aspetto dei diversi gradi di inclusione/esclusione su cui già ci siamo soffermati¹⁰⁶.

Altri soggetti potevano essere esclusi dal governo locale. A Chianciano il Consiglio del popolo, composto solo da «homini originarij della Terra di Chianciano per origine avita, paterna o propria», uno per ogni unità familiare domestica, non ammetteva nel suo novero i condannati per omicidio, furto, rapina» e coloro «che pubblicamente fossero homini havuti et tenuti di mala conditione et fama»¹⁰⁷. Si fa dunque riferimento sia all'*infamia iuris*, conseguenza della commissione di certi reati, sia all'*infamia facti*, procedente da condotta genericamente riprovevole sotto il profilo morale e derivante, per adoperare un'espressione di Bartolo, *ex turpitudine vitae*¹⁰⁸.

A Ponzano al Consiglio comunale ordinario di trenta membri, in base allo statuto del 1627, potevano accedere solo gli originari del luogo maggiori di venticinque anni che avessero padre e nonno anch'essi originari di Ponzano, previa accettazione del Consiglio stesso, a votazione segreta e a maggioranza di due terzi. Erano esclusi i nati da matrimonio illegittimo, coloro che «ad aliena permanent servitia vilia», cioè i servi, i «cives [ex] origine, qui domum propriam vel conductam in dicta terra non habitant»

(ivi bibliografia). In ogni caso gli schiavi «non davano problemi di diritto, essendo oggetti e non soggetti di diritti», come osserva M. Ascheri, *La normativa di diritto comune per lo straniero*, cit., pp. 111-112.

¹⁰⁵ «Clerici et religiosi licet eximantur a iurisdictione seculari, tamen remaneant cives, prout erant ante clericatum, vel religionem; quia licet amittant forum seculare, non tamen alia beneficia civilitatis», osserva, richiamando una *communis opinio* e citando i commentari di Bartolo e Alessandro Tartagni, D. Toschi, *Practicarum conclusionum iuris... tomus primus*, cit., litt. C, concl. CCLXXIX, p. 460, n. 4. Si trattò sempre, peraltro, di una materia oggetto di diatribe tra Comuni e mondo ecclesiastico, specie sotto il profilo della tassazione: se i chierici godevano benefici al pari degli altri, perché non avrebbero dovuto sostenere gli oneri? Un tema 'caldo' poi rimase sempre quello della punizione, con relative multe, dei danneggiamenti commessi dal bestiame degli ecclesiastici, ritenendosi questi ultimi non soggetti alle normative statutarie sui *danni dati*. Cfr. A. Dani, *Il processo per danni dati*, cit. pp. 131-137.

¹⁰⁶ Cfr. M. Ascheri, *La normativa di diritto comune per lo straniero*, cit., p. 111, che vede quasi gli ecclesiastici come «strani stranieri in patria».

¹⁰⁷ Cfr. *Chianciano e i suoi statuti*, cit., p. 127, I, 16.

¹⁰⁸ Sul punto si veda, oltre a F. Migliorino, *Fama e infamia*, cit., ora anche F. Treggiari, *Bartolo e gli ebrei*, cit., p. 77.

(dunque neppure tutti gli originari erano ammessi), nonché i «brigosi vel qui inimicitias cum aliquo ex civibus vel incolis habeant»¹⁰⁹. Qui anche il custode delle porte doveva essere originario o almeno abitante da dieci anni e designato dal Consiglio¹¹⁰.

Ad Appignano, nelle Marche, poteva essere ammesso al Consiglio e alle cariche di governo della comunità solo chi, almeno venticinquenne, fosse «bone conditionis et fame», poiché «indecorum foret et esset ut hii qui aliorum cura et tutela indigent regiminibus publicis deberent prefici atque preponi»: in sostanza è indecoroso che sia messo a governare chi ha bisogno della cura e della tutela altrui¹¹¹. I successivi statuti del 1536 prevedevano inoltre che nessuno potesse divenire Consigliere, né tantomeno Priore, se non avesse risieduto (egli o propri ascendenti) per venticinque anni nel luogo: ciò, si spiega, affinché «secreta nostri Communis» non fossero rivelati a forestieri ed estranei¹¹².

Lunga residenza nel luogo è richiesta da moltissimi statuti per l'accesso alle cariche e al Consiglio del Comune. A Campagnatico (1521) per ricoprire le cariche di Priore, Consigliere e Camerlengo occorreva essere residenti nel luogo da quindici anni¹¹³. A Seggiano per far parte del Consiglio comunale occorreva aver abitato nel luogo da dieci anni¹¹⁴. A Contignano per lo statuto del 1504 l'accesso agli uffici era consentito, dove aver abitato nel luogo per quattro anni, a discrezione del Consiglio¹¹⁵. A Roccastrada in base allo statuto seicentesco potevano accedere al Consiglio e al Priorato solo coloro che avessero abitato per 10 anni nel luogo e che fossero «di buona fama e condizione», mentre per la mera acquisizione della cittadinanza-terrierato erano richiesti solo tre anni di abitazione¹¹⁶.

A Perugia gli statuti del 1526 riservavano gli uffici comunali agli originari della città o del contado; ai forestieri era richiesta un'iscrizione da trenta anni al libro della Lira¹¹⁷, sembra di capire con venti anni di effettiva residenza¹¹⁸. Quest'ultimo requisito, unito all'acquisto di casa o terre o vigne del valore di

¹⁰⁹ P. Allegrezza (cur.), *Statuta Terrae Pontiani*, cit., p. 58, I, 13.

¹¹⁰ Ivi, p. 74, I, 29.

¹¹¹ Cfr. A. Meriggi (cur.), *Statuti del Comune di Appignano*, cit., p. 125, rubr. 5 degli statuti del 1491.

¹¹² Ivi, p. 188, I, 18.

¹¹³ ASS, *Statuti dello Stato*, n. 21, f. 11r, I, 13; f. 21v, I, 38.

¹¹⁴ D. Ciampoli (cur.), *Statuti della Comunità di Seggiano*, Seggiano 2013, p. 109, V, 44.

¹¹⁵ A. Giordano (cur.), *Lo statuto del 1504 del Comune di Contignano*, cit., p. 51, I, 27.

¹¹⁶ ASS, *Statuti dello Stato*, n. 118, f. 12r, I, 10.

¹¹⁷ *Statuta auguste Perusie*, cit., f. 68v, I, 203.

¹¹⁸ Ivi, f. 49r, I, 136.

almeno cento lire, era richiesto per accedere al Consiglio generale¹¹⁹.

Gli statuti di Lucca del 1539 esemplarmente distinguono un livello di base della cittadinanza da uno superiore che consente l'accesso alle cariche. Così si prevede che figli e nipoti di immigrati ammessi alla cittadinanza, pur considerandosi *cives* agli altri effetti, non potessero ricoprire magistrature e cariche comunali:

Statuimo et ordiniamo che i figliuoli et li figliuoli de figliuoli, cioè li descendenti per infine in seconda generatione, inclusive di tutti li forestieri et estranei che da anni XII prossimi passati in qua sono venuti et per lo avvenire ne' perpetui successivii tempi verranno ad habitare nella città (...) mai per alcuno tempo acquistino, né s'intendino potere acquistare la civiltà della città di Lucca, quanto a tutte le dignità, magistrati et officii tutti, tanto di honore, quanto di utile (...). Ma cotali figliuoli et descendenti come di sopra in tutto et per tutto dalle prefate dignità, magistrati et officii siano del tutto esclusi, né mai per alcuno tempo ad essi, ovvero esse, possino essere admissi o veramente eletti (...). Et in tutti gli altri casi eccette le ditte dignità, magistrati et officii, tanto di utile, quanto di honore, siano et s'intendino essere cittadini¹²⁰.

I discendenti dopo il secondo grado, cioè i pronipoti, si sarebbero comunque dovuti considerare cittadini a tutti gli effetti, anche riguardo l'accesso alle cariche:

Item che gli descendenti delli preditti forestieri et estranei oltre al secondo grado soprascritto nati nella città siano et s'intendino essere in tutto e per tutto cittadini et habili a conseguire i preditti magistrati, dignità et officii, et godino et godere possino la ditta civiltà, tanto circa le dignità et officii preditti, quanto anchora circa tutte et qualunque altre cose le quali sono concesse et permesse alli cittadini originarii della città di Lucca per forma delli statuti della ditta città¹²¹.

I tratti di chiusura della partecipazione politica verso l'esterno si coniugavano, qui come in molte altre città, con quelli verso l'interno, cioè verso i cittadini appartenenti ai ceti subalterni. Nel 1628 fu istituito un *Libro d'oro* che elencava le famiglie che avevano avuto accesso al governo negli ultimi settanta anni e che soltanto avrebbero potuto accedere alle

¹¹⁹ Ivi, f. 68v, I, 203.

¹²⁰ *Statuti della città di Lucca*, cit., f. 332rv, VI, 12.

¹²¹ *Ibid.*

cariche principali in futuro¹²².

A Foiano della Chiana, secondo gli statuti editi nel 1541, potevano essere eletti Consiglieri solo coloro che avessero abitato (di persona o i loro ascendenti) nel luogo per ben cinquanta anni, pagando le tasse e assolvendo alle consuete prestazioni personali¹²³. Non potevano divenire Consiglieri coloro che avessero commesso omicidio o ferito alcuno con armi, a meno che non fosse seguita pacificazione con l'offeso¹²⁴. Lo statuto foianese contiene anche una rubrica, introdotta nel 1524, in cui si permette di accedere alle cariche comunali a figure prima escluse, «bechamorti, messi e campari», ciò per la diminuzione di abitanti dovuta a «guerra, peste e fame»¹²⁵. Limpida conferma, dunque, dell'importanza del fattore demografico in tutta la materia che stiamo esaminando.

A Pistoia, per gli statuti del 1546, si poteva divenire cittadini dopo cinque anni di residenza continuata e l'acquisto di una casa del valore di cento lire. Ma anche qui ottenere la cittadinanza non comportava automaticamente la possibilità di accedere alle cariche civiche. Tale accesso avveniva sulla base di ulteriori gradi di appartenenza¹²⁶, attribuiti discrezionalmente da una ristretta commissione comunale, quella dei Graduati, previa selezione dei Priori. Si trattava insomma di una partecipazione drasticamente limitata in senso oligarchico, abbastanza insolita nei centri minori toscani del tempo. Un allargamento di confini dell'*élite* pistoiese egemone fu imposto con l'assoggettamento ai Principi medicei, per far posto a famiglie fedeli o politicamente emergenti¹²⁷.

Ad Arezzo, per gli statuti del 1580, chi non avesse abitato in città da dodici anni con la famiglia non poteva accedere alle cariche comunali, né «exercere aliquod genus officij in Civitate»¹²⁸. A Sarteano ci si premura «che li forestieri non possino esser messi all'offizio del Priorato», la carica di espressione locale più delicata e importante. E si richiedono per accedere a

¹²² Cfr. M.R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative*, cit., p. 48.

¹²³ *Statuta Communis Floriani*, cit., f. 3v, I, 11.

¹²⁴ *Ibid.*, dove si legge: «che nissuno possi essere electo in Consiglieri se prima non harà abitato nel castello di Foiano epso o vero sua antecessori per tempo di cinquanta anni et se non paga nel Commune di Foiano o vero non haverà pagato e' datii et collecte in Commune et non haverà facte le altre factioni reale et personale come li altre Foianesi fanno, et nissuno el quale haverà commesso homicidio o vero haverà alchuno ferito con arme con effusione di sangue possa essere electo o eleggersi ad alchuno officio di detto Commune fino a tanto haverà la pace dallo offeso».

¹²⁵ Ivi, f. 9r, I, 41.

¹²⁶ Cfr. L. Mannori, C. Vivoli, *Oltre il medioevo*, cit., p. 112.

¹²⁷ Ivi, pp. 125-134.

¹²⁸ *Liber Statutorum Arretii*, cit., p. 61, I, 42.

tale ufficio ben trentasei anni di abitazione continua seguita da deliberazione del Consiglio generale a maggioranza di tre quarti¹²⁹.

A Veroli, per gli statuti del 1657, occorre aver abitato per venticinque anni nella città per poter ricoprire cariche e uffici del Comune; era comunque escluso «qui non fuerit bonae famae, laudabilis conversationis et vitae et qui non solvent collectam»¹³⁰.

L'accesso alle cariche di governo e ai Consigli nelle città delle varie provincie pontificie è stato studiato da Bandino Giacomo Zenobi, che ha ricostruito i modelli di governo oligarchico-patriziale che si andarono nettamente affermando in età moderna¹³¹. Spesso la chiusura fu graduale e attuata per via consuetudinaria¹³², prese forme più o meno rigide a seconda dei casi, ma ebbe ovunque il risultato di proporre un nuovo ceto aristocratico in luogo della vecchia feudalità e dei *populares* alla guida delle comunità. E la cittadinanza piena, *optimo iure*, distinta da quella semplice e puramente anagrafica, ebbe un ruolo centrale nel definire i patriziati urbani, cioè le *élités* di governo¹³³. Il meccanismo dell'ereditarietà divenne più flessibile grazie a forme di 'ascesa controllata', cioè rese possibili da requisiti personali oggettivi: il possesso di laurea in diritto o in medicina oppure del brevetto di capitano per i militari, titoli che aprivano le porte di curie, tribunali, università, corti di principi e cardinali e a carriere al servizio degli stessi. Il 'filtro sociale' si completa con il riutilizzo e la precisazione del concetto della *deroga*, ovvero dell'esclusione dalle cariche e dalla gestione del potere degli esercenti arti meccaniche o *vili*¹³⁴, remunerate direttamente dall'utente o

¹²⁹ A. Dani – M. Marrocchi – A. Niccolucci (curr.), *Statuti del Comune di Sarteano*, cit., p. 325, IV, 168.

¹³⁰ *Statutum... Civitatis Verularum*, cit., I, 18.

¹³¹ B.G. Zenobi, *Le «ben regolate città»*, cit., pp. 71-90 (Romagna), 109-136 (Marche), 137-154 (Umbria), 155-170 (Lazio).

¹³² Ivi, pp. 188-189.

¹³³ Come ha colto Zenobi, «viene a delinarsi, così, il concetto di cittadinanza piena, ora riservata a coloro che, oltre ai requisiti del domicilio e del censo, possiedono le attitudini necessarie, per istruzione ed educazione a 'partecipare ai magistrati', discendendo da progenitori 'che li abbiano esercitati', indipendentemente dal fatto di essere stati, o meno, esenti. Questa posizione viene ad escludere automaticamente dagli *honores* e dunque dall'area dell'effettivo potere cittadino, insieme agli strati popolari più infimi, tutta 'la gente nova e i subiti guadagni', rompendo con l'intero modulo comunale di governo largo che presuppone l'identificazione automatica (sostanzialmente passiva per carenza di requisiti essenziali di cultura e di istruzione) tra cittadinanza meramente anagrafica e pieno godimento dei diritti politici» (B.G. Zenobi, *Le «ben regolate città»*, cit., p. 197).

¹³⁴ Sul tema si veda C. Donati, *Nobiltà e arti meccaniche in Italia nel primo Settecento: l'«Ateneo dell'uomo nobile» di Agostino Paradisi*, in A. De Benedictis (cur.), *Sapere e potere. Discipline, dispute e professioni nell'università medievale e moderna*, III: *Dalle discipline ai*

acquirente¹³⁵. La *viltà* era determinata dalla minore considerazione verso attività 'più manuali' che 'intellettuali', bassamente lucrative o meramente servili: mercatura, artigianato, ma addirittura anche notai, procuratori e causidici, se di basso profilo¹³⁶. Un discrimine certamente problematico e arduo da tracciare e non a caso vi fu sempre molta incertezza sulla questione: i giureconsulti più avveduti ed esperti si traevano d'impaccio rinviando alle tradizioni dei vari luoghi.

Con un drastico allontanamento dalle pratiche comunali tardo-medievali, non di rado ora il *civis optimo iure* è il nobile, pur se in molte città si ammettono al governo, in quote prefissate, anche mercanti, artigiani, proprietari terrieri non nobili, con una certa elasticità¹³⁷.

Ad esempio a Colle di Val d'Elsa si ebbe nel 1597, poco dopo l'elevazione del centro valdelsano a città sede vescovile, una svolta politica importante in senso nobiliare, a detrimento del ceto popolare-imprenditoriale protagonista invece della vita pubblica locale dal secondo Duecento sino ad allora. A talune figure di esercenti «arti meccaniche» furono espressamente precluse le cariche maggiori e, mentre l'accesso alle cariche minori rimase molto ampio, il governo della città passò saldamente, dopo un'esclusione plurisecolare, nelle mani della nobiltà. A ciò si aggiunsero, rispetto al Medioevo, vari aspetti di limitazione della partecipazione, del resto ormai frequente nei centri più consistenti in epoca moderna, come sappiamo¹³⁸.

Tuttavia, pur nella medesima tendenza oligarchica ovunque riscontrabile,

ruoli sociali, Bologna 1990, pp. 345-367.

¹³⁵ B.G. Zenobi, *Le «ben regolate città»*, cit., pp. 197-198.

¹³⁶ Nelle professioni legali uno spartiacque era costituito dal dottorato, richiesto al professore universitario, al giudice, all'avvocato, ma non al procuratore legale e al notaio. Le prime dunque erano considerate professioni nobili, le seconde vili, di minor prestigio sociale e più facilmente accessibili. Sul tema si veda F. Treggiari, *'Nobiltà' e 'viltà' nelle professioni legali*, in M.T. Guerrini – R. Lupi – M. Malatesta (curr.), *Un monopolio imperfetto. Titoli di studio, professioni, università (secc. XIV-XXI)*, Bologna 2016, pp. 31-40. Oggi certo colpisce che l'*ars notaria* fosse considerata *mechanica*, dunque vile: essa si apprendeva in una *schola*, per lo più presso maestri pratici, i notai più esperti, e non nello *studium* sui testi del diritto romano giustiniano.

¹³⁷ Secondo la ricognizione dello Zenobi delle città dei territori pontifici «nel 63% delle città i proprietari non nobili sono ammessi in vario modo ai posti di reggimento, nel 27% gli artigiani capi di bottega, nel 13,8% gli agricoltori (...). Minor favore incontrano i mercanti, con il 9,7%, o gli artigiani infimi, con il 5,7%, ammessi soltanto nel governo di alcune città del Lazio e dell'Umbria e del Ducato di Urbino e una maggiore rigidità, su questo fronte, rivelano dunque gli ordinamenti delle città della Marca e delle legazioni di Romagna ed Emilia» (B.G. Zenobi, *Le «ben regolate città»*, cit., p. 201).

¹³⁸ Cfr. S. De Felici, *La riforma statutaria del Comune di Colle Val d'Elsa del 1597*, Tesi di laurea, Rel. M. Ascheri, Università di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2001-2002, pp. XXII-XXIV.

l'età moderna offre una certa diversità di modelli di governo (e di accesso alle cariche): dal tradizionale governo popolare antimagnatizio¹³⁹, con preclusioni per i nobili sancite negli statuti o per via di prassi (eredità della tarda età comunale), ai governi misti, in cui può essere richiesto un requisito censitario, e in cui si cerca un equilibrio tra popolari e nobili, fino a quello di un patriziato nobiliare puro¹⁴⁰. Le soluzioni concrete erano dunque assai varie e ogni città, con i suoi propri equilibri, finiva per dar vita a peculiari meccanismi di partecipazione politica, che sarebbe indebito presumere generali. Di qui l'esigenza di analisi circoscritte a singole realtà, di cui oggi disponiamo solo in casi limitati.

La normativa sulla cittadinanza a Bologna in età moderna è stata oggetto di vari studi¹⁴¹, anche attraverso alcuni *consilia* resi in controversie giudiziarie seicentesche. La legge principale a cui occorre riferirsi era il *Senatus consultum super civilitatibus concedendis et earum necessariis ac effectibus et privilegiis*, emanato dal Senato di Bologna il 28 giugno 1584 e rimasto in vigore per due secoli, fino alla fine dell'Antico regime.

Come spesso accadeva altrove, vi erano gradi diversi di cittadinanza, che attribuivano diversi diritti. Al primo livello vi era la cittadinanza ordinaria, comune (*civilitas in forma communi*), concessa ai forestieri o agli abitanti del contado, che conferiva al soggetto la protezione dell'ordinamento comunale bolognese e la tutela giudiziaria. La concessione era subordinata alla residenza per dieci anni in città, all'esercizio di un mestiere onesto, al tenere una condotta lodevole e avveniva tramite una deliberazione del Senato bolognese a maggioranza di almeno due terzi (o almeno venticinque voti favorevoli se ancora non fossero decorsi i dieci anni di residenza). Questo tipo di cittadinanza comune non consentiva l'accesso alle maggiori cariche comunali, cioè agli uffici onorifici e lucrativi¹⁴².

Ad un grado più alto vi era la cittadinanza piena (*civilitas in forma satis ampla*) concessa a nobili forestieri distinti nelle lettere o nelle armi, tramite una deliberazione del Senato con almeno venticinque voti

¹³⁹ Su cui si veda G. Fasoli, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nell'Alta e Media Italia*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XII (1939), pp. 86-133, 240-309.

¹⁴⁰ Cfr. B.G. Zenobi, *Le «ben regolate città»*, cit., pp. 38-42.

¹⁴¹ G. Angelozzi – C. Casanova, *Diventare cittadini. La cittadinanza ex privilegio a Bologna (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2000; A. De Benedictis, *Citizenship and Government in Bologna (Sixteenth-Seventeenth Century): Privilege of Citizenship, Right of Citizenship, Benefice of the Patria, Honor of the Magistrates*, in J. Kirshner – L. Mayali (curr.), *Privileges and Rights of Citizenship. Law and the Juridical Construction of Civil Society*, Berkeley 2002, pp. 127-146.

¹⁴² A. De Benedictis, *Citizenship and Government in Bologna*, cit., p. 132.

favorevoli, ma non dava accesso agli uffici onorifici o lucrativi¹⁴³. Infine vi era la cittadinanza nella forma più ampia (*civilitas in forma amplissima*), con accesso alle magistrature onorifiche e lucrative, da concedersi a nobili dal Senato con voto unanime. Essa obbligava a risiedere in città per la maggior parte dell'anno¹⁴⁴. A Bologna per essere considerati nobili occorreva non aver mai esercitato un'arte meccanica negli ultimi trent'anni¹⁴⁵.

Angela De Benedictis ha studiato tre *consilia* seicenteschi (1623, 1637 e 1689), che attestano la piena vigenza del senatoconsulto del 1584 e di conseguenza come, in materia di cittadinanza, Bologna, pur nella fedeltà al Papa, abbia mantenuto piena potestà di decidere se e a quali condizioni prefissate ammettere soggetti esterni. Una cittadinanza dunque di marca comunale, ereditata dalla tradizione medievale e non quella intesa come soggezione allo Stato descritta da Bodin. Di nuovo rispetto al tardo Medioevo vi è piuttosto una limitazione all'accesso alle cariche più importanti, riservate ai nobili e controllate da un Senato anch'esso di estrazione nobiliare, con esclusione dei ceti popolari, cioè artigiani e mercanti, che invece erano stati protagonisti del governo cittadino nelle città nel periodo di massima espansione dei Comuni urbani due-trecenteschi¹⁴⁶.

La partecipazione alle assemblee comunali e agli uffici fu in età moderna una materia complessa, che presenta diversità a seconda dei casi e dei contesti, nonché il verificarsi frequente di controversie, a cui si cercò di ovviare anche da parte delle autorità centrali. Ce ne dà testimonianza Pietro Andrea Vecchi nel commentare la normativa raccolta nella sua compilazione. «In materia de' pubblici officij – scrive il giurista romano – frequentissime sono le controversie che nascono, pretendendo molti sotto il pretesto d'esser o privilegiati o patentati, esimersi dall'esercizio delle cariche pubbliche, altri poi d'indebitamente esercitarle, benché ne siino incapaci ed inabili»¹⁴⁷. Il problema si poneva spesso per i numerosi militari e *patentati* (cioè referenti *in loco* di organi centrali), ai quali fu talvolta imposto, in casi di necessità, di non sottrarsi a tali oneri. Vecchi ricorda poi che non dovevano ammettersi

¹⁴³ Ivi, p. 131.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Cfr. G. Angelozzi – C. Casanova, *Diventare cittadini*, cit., pp. 53-54.

¹⁴⁶ L'Autrice osserva in conclusione che, se ci riferiamo ai due grandi modelli di cittadinanza, (l'uno in cui risalta la 'dimensione corporata' e l'inclusione del soggetto nella comunità da cui riceve privilegi e oneri, l'altro come soggezione obbedienza e fedeltà in cambio di protezione e giustizia), il modello bolognese è più vicino al primo. Tuttavia occorre ben considerare che i due modelli, nell'esperienza di antico regime, non si escludono a vicenda, ma si intrecciano. Cfr. A. De Benedictis, *Citizenship and Government in Bologna*, cit., p. 146.

¹⁴⁷ P.A. Vecchi, *Raccolta di rescritti*, cit., p. 175.

alle cariche pubbliche soggetti condannati per crimini, debitori della comunità, invalidi e anziani (ultra-settantenni)¹⁴⁸.

Soprattutto fu la diffusione forte del modello di governo patriziale nelle città a imporre preclusioni più o meno nette. E tuttavia sarebbe errato ritenere, nei centri minori di età moderna, un generalizzato regime oligarchico. Le fonti, sia in Toscana che nello Stato della Chiesa¹⁴⁹, attestano in molti casi assemblee larghe, anche aperte a tutti i capifamiglia, con centinaia di partecipanti, brevità della durata delle cariche e rotazione che richiedevano un forte coinvolgimento popolare. Il mondo comunale ancora risentiva con ogni evidenza della cultura istituzionale comunale fiorita nel basso Medioevo¹⁵⁰, in cui si verificò una partecipazione così ampia che ha pochi eguali nella storia, dall'antichità a oggi¹⁵¹. Che poi essa costituisca un valore in sé, o piuttosto sia intrinsecamente problematica e pericolosa, o possa rivelarsi tale in certe condizioni è altra questione, ampiamente discussa dai filosofi dall'antica Grecia a oggi.

Nelle aree più interessate dalla penuria demografica, specie nella Maremma toscana e pontificia, tra fine Medioevo ed età moderna, parallelamente alle concessioni significative agli immigrati come esenzioni fiscali, privilegi e altro, che già abbiamo visto, si assiste anche a un'apertura notevole alla gestione delle comunità, al punto che in molti casi, anziché restrizioni di segno oligarchico, si registra un allargamento della partecipazione rispetto al Duecento o al primo Trecento. Con il decrescere della popolazione 'originaria', ovvero degli autoctoni, i Comuni rischiavano di rimanere paralizzati per mancanza di persone idonee a ricoprire le cariche. Ad esempio a Tocchi si includevano nel bossolo per formare i Priori «solo quelli delle famiglie stanziali del luogo», ma «le quali essendo ridotte a

¹⁴⁸ Ivi, pp. 175-176.

¹⁴⁹ Sia consentito per indicazioni bibliografiche e documentali rinviare ai miei precedenti scritti *I Comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee*, cit.; *Gli statuti comunali nello Stato della Chiesa*, cit.

¹⁵⁰ Ascheri ha giustamente sottolineato la persistenza di netti tratti della civiltà comunale nel periodo di Antico regime, al punto che vi potremmo scorgere una sorta di *criptorepubblicanesimo*. Cfr. M. Ascheri, *Le città-Stato*, Bologna 2006, pp. 154-155.

¹⁵¹ È stato osservato che tale partecipazione medievale è «la più larga ed inclusiva realizzata nell'Europa occidentale dalla nascita dell'Impero romano alla Rivoluzione francese» (P. Grillo, *Essere cittadini*, cit., p. 2). Waley ha stimato che nel Duecento un terzo dei cittadini fosse ogni anno impegnato nel governo e nell'amministrazione del Comune; stima che secondo Pini potrebbe rivelarsi, in realtà, approssimata per difetto (A.I. Pini, *Città, comuni e corporazioni*, cit., p. 152). Se esaminiamo i meccanismi partecipativi nei Comuni italiani dei secoli XIX e XX si deve constatare come essi non reggano il confronto non solo con i Comuni medievali, ma neppure con quelli dei secoli XVI-XVIII.

poco numero, ne segue che quasi sempre sono in carica l'istesse persone»¹⁵². A Campagnatico, il Consiglio era composto dalle famiglie «antiche et originarie del luogo, (...) ma sono in oggi le dette fameglie ridotte a così poco numero, che bene spesso si trova difficoltà in farlo adunare»¹⁵³.

In molti Comuni fu dunque proprio la scarsità di popolazione a condurre a un allargamento dei Consigli e se l'estrema misura di ammettervi i forestieri spesso fu evitata, ben più facilmente si consentì la partecipazione di tutti i capifamiglia, senza più distinzione alcuna. Ad esempio a Istia d'Ombrone si faceva il Consiglio di un uomo per casa, ancorché lo statuto ne prevedesse uno elettivo, «perché altrimenti non si potria adunare», come testimonia il visitatore Gherardini¹⁵⁴.

A Capalbio un decreto dei Quattro Conservatori del 1642 autorizzò a partecipare al Consiglio comunale anche gli abitanti che *ex statuto* non avrebbero avuto titolo per accedervi, non essendo né originari, né residenti da almeno dieci anni accettati dal Consiglio stesso. Si ammisero infatti anche coloro «che fanno lavori con un paio di bovi almeno et un somaro», assegnatari a titolo gratuito di terreni comunali, cioè i forestieri immigrati beneficiati dalle misure di ripopolamento¹⁵⁵.

Importanti cambiamenti sulla partecipazione politica connessa alla cittadinanza si ebbero nella Toscana al tempo dei Lorena, prima con il *Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* del 1° ottobre 1750¹⁵⁶ e poi con la riforma comunitativa di Pietro Leopoldo, condotta lungo l'arco di un quindicennio, tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta. La prima riforma, sotto Francesco Stefano, conferì al termine 'cittadino' un significato nuovo rispetto al passato, indicando non più genericamente l'appartenenza a una comunità, ma il membro di essa non nobile che poteva accedere solo alle cariche minori, mentre quelle maggiori spettavano ai nobili (ordine gonfalonierale), il cui *status* divenne dipendente dalla concessione sovrana, con evidente proposito di modificare incisivamente il sistema nobiliare-patriziale precedente, con spostamento degli equilibri politici a favore del sovrano¹⁵⁷. La riforma comunitativa leopoldina segnò poi un ulteriore distacco dall'esperienza storica precedente della cittadinanza¹⁵⁸. Essa rappresentò,

¹⁵² ASS, Ms D 85 (*Visita Gherardini*), p. 15.

¹⁵³ Ivi, p. 126.

¹⁵⁴ Ivi, p. 165.

¹⁵⁵ Cfr. V. Angelucci, *Il Comune di Capalbio*, cit., pp. 27-28.

¹⁵⁶ In L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XXVI, pp. 231-241.

¹⁵⁷ Cfr. M. Verga, *Da cittadini a nobili*, cit.

¹⁵⁸ Cfr. B. Sordi, *L'amministrazione illuminata*, cit.

com'è stato osservato, «una eccezionale opera rifondativa, che per rigore e coraggio progettuale trova pochi esempi nel panorama dell'Europa pre-rivoluzionaria»¹⁵⁹, prospettando una «transizione da una società di corpi a una società di individui»¹⁶⁰, anche se presto emersero criticità e difetti, già oggetto di discussione all'inizio del regno del successore Ferdinando III¹⁶¹. Riguardo alla cittadinanza si affermò un passaggio dal legame dello *ius sanguinis* a quello del comune interesse economico dei proprietari, fisiocraticamente volto a rivitalizzare l'autogoverno delle comunità. La riforma fu calibrata in modo diversificato a seconda dei casi e produsse effetti differenti che a tutt'oggi richiederebbero ulteriori approfondimenti. Essa pose fine al monopolio nobiliare delle cariche, queste ultime ora aperte anche a proprietari non nobili, con un patrimonio del valore prefissato. A Siena poteva accedere alle borse per il Magistrato comunitativo chi avesse un patrimonio di seicento scudi (abbastanza modesto) e un patrimonio di soli cinquanta scudi era richiesto per il Consiglio comunale¹⁶². Se nelle città, come Siena, la riforma ebbe effetti livellanti e di apertura a soggetti prima esclusi (possidenti non nobili, ancorché forestieri), in molti Comuni minori e in specie nei contadi tradizionali ebbe effetti assai più ambigui, o decisamente negativi, spesso consegnandoli nelle mani di estranei facoltosi possidenti. La riforma guardò al Comune solo dal punto di vista economico, non politico, né tantomeno antropologico-culturale. Il Comune, la piccola patria cementata da vincoli di sangue, fedeltà e tradizioni civiche, cessò di essere una vera comunità nel senso pieno del termine per divenire una sorta di *società di proprietari-contribuenti*. La cittadinanza divenne un automatico accessorio della proprietà, attribuita di diritto a chiunque, pur forestiero e non residente, acquistasse un immobile (fondo o edificio) nel territorio comunale. Se pensiamo che fino ad allora il forestiero non poteva di regola neppure acquistare beni e che ora, liberamente acquistandoli, diveniva cittadino, si comprende il drastico sconvolgimento. Furono riservate solo ai maggiori possidenti le cariche più importanti, anche ai minori quelle di consigliere, tramite sorteggio. Tuttavia i Consigli – un

¹⁵⁹ L. Mannori, *Dopo la riforma. Comunità locali e rappresentanza in Toscana al tramonto dei Lumi (1788-1795)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XLVIII (2019), pp. 221-253: 222.

¹⁶⁰ Ivi, p. 224.

¹⁶¹ Problemi sorsero sia da parte dei nuovi soggetti chiamati a governare le comunità sia dai funzionari statali (soprintendenti e giudicanti periferici): cfr. ivi, p. 228.

¹⁶² Cfr. M. Ascheri, *La nobiltà e la riforma delle istituzioni comunali a Siena*, in *L'Ordine di Santo Stefano e la nobiltà toscana nelle riforme municipali settecentesche*, Pisa 1995, pp. 123-140.

tempo gli organi comunali di maggiore importanza – furono drasticamente svuotati di competenze, mentre il Magistrato comunitativo (composto da Gonfaloniere e Priori) divenne il vero organo di gestione del Comune. Si deve alle convinzioni di Francesco Maria Gianni, favorevole a un modello sociale di piccola-media proprietà diffusa, se le soglie censitarie di accesso alle cariche non furono inizialmente particolarmente alte e selettive (come invece divennero in seguito) e dunque l'impianto della riforma poteva non precludere a forme comunitarie abbastanza inclusive¹⁶³. In attesa di bilanci più precisi, sappiamo che, se talora il nuovo sistema consentì una buona partecipazione¹⁶⁴, nelle aree dei vasti contadi che gravitavano intorno alle città si verificò un totale esautoramento degli abitanti locali a beneficio di ricchi proprietari terrieri non residenti¹⁶⁵. E in ogni caso già nei primi anni Novanta il governo di Ferdinando III avviò una politica di favore verso i maggiori *rentiers* e al contempo di reintroduzione di controlli da parte di autorità centrali. Cosa si può dunque osservare, in merito al nostro tema, riguardo alla celebre riforma leopoldina? Pietro Leopoldo nel ridisegnare l'assetto gestionale dei Comuni seguì i dettami della fisiocrazia, per cui è opportuno che governino i maggiori possidenti di immobili nel luogo (nobili o borghesi che siano), perché essi pagano i tributi, perché essi sanno amministrare i patrimoni e, pur facendo il proprio interesse, fanno ricadere i benefici su tutti. Una concezione dunque che fa molto affidamento sulla personalità e sulle qualità morali dei proprietari¹⁶⁶. Il punto centrale è che al cittadino-proprietario-contribuente-amministratore, liberato dal controllo delle tradizionali magistrature centrali, si aprirono inediti ampi spazi di tutelare prioritariamente i propri interessi, non sempre a beneficio di un luogo in cui non aveva legami. La riforma – occorre altresì ricordare – fu accompagnata dalla complessa e diversificata legislazione abolitiva dei beni

¹⁶³ L. Mannori, *Dopo la riforma*, cit., pp. 232-233.

¹⁶⁴ È il caso della Val di Nievole studiato da A. Contini, *Ceto di governo e riforma comunitativa in Val di Nievole*, in *Una politica per le Terme. Montecatini e la Val di Nievole nelle riforme di Pietro Leopoldo*, Siena 1985, pp. 240-275.

¹⁶⁵ Come nel caso di Fiesole segnalato da F. Mineccia, *La pietra e la città. Famiglie artigiane e identità urbana a Fiesole dal XVI al XIX secolo*, Venezia 1996, pp. 146-152.

¹⁶⁶ Come hanno osservato Luca Mannori e Carlo Vivoli in margine al caso pistoiese, con la riforma comunitativa di Pietro Leopoldo «il cittadino non fu più dichiarato tale in virtù della sua discendenza da genitori cittadini, ma unicamente in base a un'applicazione economicista, oggi diremmo, del principio dello *ius soli*: cioè alla titolarità, da parte sua, di un bene immobile posseduto nell'ambito del territorio comunitativo. Secondo la logica che Leopoldo esemplò dalla lezione fisiocratica, infatti, era la titolarità di quel bene ad esporre il soggetto all'obbligo di pagare un'imposta; ed era proprio il pagamento dell'imposta a fondare il suo diritto a partecipare alla gestione di una comunità che egli sovvenzionava con una quota del proprio reddito» (L. Mannori, C. Vivoli, *Oltre il medioevo*, cit., p. 145).

di uso civico (boschi e pascoli di utilizzo collettivo)¹⁶⁷, dalla soppressione delle corporazioni di mestiere, da ingenti privatizzazioni di beni comunali e di enti religiosi. Tale legislazione non mancò di sollevare molte rimostranze e resistenze nella popolazione¹⁶⁸, al punto che fughe sperimentali in avanti (a cui peraltro si guardava con interesse in Europa), furono talora seguite da «precipitose inversioni di rotta»¹⁶⁹. Occorre considerare che se nei Comuni urbani e nei centri maggiori sin dal Medioevo era quasi scontato che fossero i maggiori possidenti (ma autoctoni) a governare e a ricoprire le cariche di maggior rilievo e che i beni di uso civico fossero, se non scomparsi, ridotti drasticamente, nei centri minori e nelle piccole comunità non era così e furono soprattutto queste, quando consegnate nelle mani di ricchi possidenti forestieri, a subire conseguenze negative dalla riforma.

Non passò comunque molto tempo che le armate francesi posero fine all'ardito esperimento riformatore di Pietro Leopoldo e, in attesa di bilanci storiografici più completi, è nel frattempo lecito nutrire dubbi sul successo della riforma comunitativa, al pari di quella abolitiva degli usi civici, pur entrambe avviate con ottime intenzioni dal sovrano lorenese. Con la Restaurazione la legislazione precedente fu ripristinata ma con dei 'correttivi' di rilievo che ridussero gli aspetti partecipativi residui. La legge 16 settembre 1816 raddoppiò la soglia censitaria per accedere alle cariche comunali, escludendo ora del tutto i piccoli proprietari¹⁷⁰. Si prevede la nomina sovrana del Gonfaloniere, con ampliamento delle sue funzioni. Uno slittamento oligarchico verso i maggiori possidenti e centralista, con svuotamento dei margini di autonomia locale: un modello destinato, come sappiamo, ad ampie fortune nell'Ottocento e oltre¹⁷¹.

La vicenda riformatrice lorenese in Toscana, riguardo alla cittadinanza e non solo, si colloca dunque per principi-guida, per ideologia e ispirazione politica, al di fuori del discorso e della prassi della cittadinanza di Antico regime oggetto di queste pagine e si può quindi a quest'ultima tornare per illustrare un ultimo aspetto.

¹⁶⁷ Si tratta degli editti del 20 gennaio 1776, del 2 giugno 1777 e soprattutto dei vari editti emanati l'11 aprile 1778, editi in P. Federico, *Codice degli usi civici e delle proprietà collettive*, Roma 1995, pp. 1696-1752. Per riferimenti bibliografici e alcune considerazioni generali rinvio al mio scritto *Aspetti e problemi giuridici della sopravvivenza degli usi civici in Toscana in età moderna e contemporanea*, in «Archivio storico italiano», DLXXX (1999), pp. 285-326.

¹⁶⁸ B. Sordi, *L'amministrazione illuminata*, cit., pp. 273-277.

¹⁶⁹ Ivi, p. 20.

¹⁷⁰ Sulla legge in questione si veda A. Chiavistelli, *Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849*, Roma 2006, pp. 35-42.

¹⁷¹ La legge del 1816 fu nel segno di una «alleanza tra Stato amministrativo e grandi proprietari», come nota L. Mannori, *Dopo la riforma*, cit., p. 253.

4. *L'esclusione totale o parziale dalla comunità*

La cittadinanza, così come si poteva acquisire, si poteva anche perdere in casi previsti dai vari ordinamenti comunali o da norme sovrane. Si poteva anzitutto perdere, come pena accessoria, per certi gravi reati che comportavano la messa al bando.

Il bando, che determinava l'espulsione dalla comunità in modo simile alla scomunica ecclesiastica, conobbe grande fortuna nel Medioevo comunale¹⁷² e di conseguenza fu oggetto di tentativi di sistemazione da parte dei giuristi post-glossatori nel secondo Duecento e poi dei Commentatori trecenteschi¹⁷³. Il bando poteva essere emesso dai magistrati comunali sia per reati ordinari che per reati politici (e in specie a carico dell'imputato contumace¹⁷⁴), come anche, talora, per inadempimenti di debiti civili, e comportava non solo la perdita della cittadinanza (in linea con *Dig.* 48.19.29), con i connessi diritti, ma anche la confisca dei beni, il divieto di dimorare nel luogo e pure la possibilità di essere vittima di aggressioni non punibili. Dunque persino il diritto alla vita e all'integrità personale era perduto, pur limitatamente ai casi di bando per gravi delitti¹⁷⁵. Dal punto di vista della partecipazione politica il bandito perdeva l'elettorato attivo e passivo, non poteva ricoprire cariche e non poteva far parte dei Consigli comunali. Il bando poteva estendersi ai familiari e ai congiunti, come spesso accadeva nel caso di delitti gravi o politici, anche se non mancarono giuristi, come Baldo degli Ubaldi, che criticarono questa prassi, ritenendo che solo il colpevole singolarmente e personalmente dovesse incorrere in sanzioni¹⁷⁶.

¹⁷² Sul tema è d'obbligo il rinvio all'ampio e documentato studio di G. Milani, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003. L'esclusione dalla *civitas* come misura sanzionatoria contro reati politici è ben attestata dalla seconda metà del XII secolo (ivi, p. 28), ma fu poi a partire dall'ultimo quarto del XIII secolo che assunse la forma di un modello consueto di persecuzione politica rivolto anche a intere *partes* o fazioni cittadine e di sanzione di vari comportamenti criminali (ivi, p. 445). Milani analizza nella sua indagine fonti pattizie, statutarie e in senso lato amministrative delle aree emiliana, veneta, lombarda, toscana e piemontese, escludendo le aree laziale, umbra e marchigiana.

¹⁷³ Sugli statuti e la dottrina riguardanti il bando si vedano anche C. Ghisalberti, *La condanna al bando nel diritto comune*, in «Archivio giuridico», CLVIII (1960), pp. 7-26; D. Cavalca, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano 1978.

¹⁷⁴ Più precisamente, potevano darsi «bandi *propter contumaciam* e *propter delictum*. I primi, cui si ricorreva a causa della contumacia, erano una sanzione sussidiaria, i secondi la sanzione tipica prevista dagli Statuti per certi reati, indipendentemente dalla contumacia» (D. Cavalca, *Il bando*, cit., p. 103).

¹⁷⁵ Ivi, pp. 42-49.

¹⁷⁶ Ivi, pp. 48, 113-115.

L'estinzione del bando faceva riacquistare la cittadinanza e lo *status* giuridico precedente, così come i provvedimenti di amnistia, che potevano essere incondizionati oppure subordinati alla pacificazione con l'offeso o al pagamento della pena pecuniaria¹⁷⁷.

Dal bando occorre tenere distinto il confino, che imponeva di risiedere stabilmente in una determinata località. Pur in misura minore, anche il confino comportava la limitazione delle prerogative della cittadinanza: oltre alla residenza e alla libertà di movimento, di regola era precluso l'accesso alle cariche comunali e l'elettorato attivo delle stesse¹⁷⁸. Il confino però non implicava la perdita dei beni e aveva di regola un carattere temporaneo; la sua violazione poteva nondimeno trasformarsi in bando perpetuo¹⁷⁹.

Tipica dell'età comunale, la prassi del bando, così come quella del confino, continuò, anche se in misura minore, in età moderna¹⁸⁰. Nel Granducato di Toscana una legge dell'11 marzo 1548, detta *Polverina*¹⁸¹, prevede il bando per il delitto di lesa maestà, quando non si fosse potuto eseguire la pena capitale. Per quanto qui interessa, i destinatari del bando – i rei, i loro figli e discendenti – erano colpiti dalla confisca dei beni, erano considerati «inhabili» e «privi in perpetuo di tutti li officij, honori, dignità et commodi», nonché «incapaci d'ogni successione»¹⁸². In sostanza, insieme alla cittadinanza perdevano tutti i diritti civili e di partecipazione politica. Solo con i Lorena, e soprattutto con Pietro Leopoldo, si ebbe un mutamento profondo riguardo il bando: non fu più ammesso in caso di contumacia, scomparve la confisca dei beni e l'infamia a carico dei discendenti, con l'affermazione piena, dunque, del principio della personalità della pena¹⁸³.

Nello Stato della Chiesa ci offre informazioni sulla prassi del bando il *Compendium* del diritto comunale perugino del Giliani edito nel 1625. Il bandito aveva un anno di tempo per comparire e difendersi in giudizio; poteva, in base agli statuti di Perugia, essere da chiunque offeso

¹⁷⁷ Ivi, pp. 238, 243-244, 249.

¹⁷⁸ Ivi, pp. 150-155.

¹⁷⁹ Cfr. G. Milani, *L'esclusione dal Comune*, cit., p. 126. Secondo Milani il confino si diffuse dagli anni Trenta del Duecento (ivi, p. 449).

¹⁸⁰ Secondo Desiderio Cavalca, «nel corso dei secoli XVI, XVII e XVIII la normativa del bando di diritto comune ha sempre minori echi nelle legislazioni particolari; il settore in cui l'istituto rimase particolarmente vivo era quello dei reati politici, ove affondava le sue antichissime radici» (D. Cavalca, *Il bando*, cit., p. 254).

¹⁸¹ Cfr. L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., II, pp. 54-62.

¹⁸² Ivi, p. 55.

¹⁸³ Cfr. D. Cavalca, *Il bando*, cit., pp. 261-262.

impunemente e persino essere ucciso¹⁸⁴.

Il confino fu previsto ricorrentemente nelle condanne penali di tribunali comunali di età moderna. A titolo di esempio, una norma dello statuto cinquecentesco di Sarteano (III, 25) consentiva al Podestà, a sua discrezione, ma con il consenso del Consiglio generale del Comune, di mandare il reo al confino per un periodo di tempo stabilito, in commutazione di gravi condanne. Dalle aggiunte al corpo originario dello statuto si ha notizia, tra il 1634 e il 1683, di sette permutazioni di pene capitali per omicidio o tentato omicidio in periodi di confino a Grosseto o a Livorno da un anno a cinque anni¹⁸⁵.

Nelle prassi comunali medievali-moderne poteva incorrere nella perdita della cittadinanza anche chi semplicemente non pagava le tasse o non effettuava le consuete prestazioni personali.

A Perugia, come riferisce ancora il Giliani nel primo Seicento, «cives vel comitatenses qui non solvissent datas vel collectas et imprestantias impositas per Communem habentur pro forensibus et in civilibus non debent audiri»¹⁸⁶. Spesso, ovunque, poteva perdere la cittadinanza anche chi non risiedeva abitualmente nel luogo come richiesto, o si allontanava per un lungo periodo andando ad abitare altrove, assoggettandosi ad altra autorità comunale o signorile¹⁸⁷. In tal caso, infatti, poteva venir meno la possibilità, pur teoricamente ammessa, come si è visto, di una cittadinanza plurima.

Ulteriori cause di perdita della qualità di *civis* potevano essere previste dagli statuti. Ad esempio, a Corinaldo chi dissipava le sostanze della famiglia poteva perdere, se non proprio del tutto la cittadinanza, almeno la possibilità di accedere alle cariche comunali¹⁸⁸. Più precisamente, i terrazzani, ancorché originari, che dilapidavano il patrimonio avito e giungevano a non possedere beni per un valore di duecento fiorini, potevano essere estromessi da «honores, dignitates et officia ad regimen Reipublicae pertinentia»¹⁸⁹.

¹⁸⁴ Cfr. B. Giliani, *Compendium*, cit., p. 32.

¹⁸⁵ Al 25 settembre 1687 risale una richiesta del Podestà di Sarteano al Governatore di Siena riguardo i condannati al confino, in cui si lamenta che spesso i condannati al confino, anche «in permuta d'altra pena maggiore, si fanno lecito disprezzar detta pena, dimorando alle volta gl'annj intierj fuor del confino, in faccia alla Giustitia e delle partij offese, con grandissimo scandolo de buoni e maggior ardire de cattivj». Perciò si propone si aumentare da quattro a sei scudi il compenso per la cattura dei trasgressori dell'obbligo di confino, incontrando l'approvazione del Governatore: cfr. A. Dani – M. Marrocchi – A. Niccolucci (curr.), *Statuti del Comune di Sarteano*, cit., p. 47.

¹⁸⁶ B. Giliani, *Compendium*, cit., p. 61.

¹⁸⁷ Cfr. D. Bizzarri, *Ricerche sulla cittadinanza*, cit., pp. 41-42, 89.

¹⁸⁸ *Ecclesiasticae Terrae Corinalti statuta*, cit., f. 9v, I, 31.

¹⁸⁹ *Ibid.*

Il vagabondo, venendo meno ai suoi obblighi nei confronti della comunità di origine e da questa allontanatosi, perdeva di fatto la qualità di cittadino (e i diritti connessi). Inoltre, pur dimorando più o meno a lungo in un luogo, non ne acquistava la cittadinanza. Anche qui la dottrina appare, in età moderna, ormai attestata su posizioni abbastanza stabili¹⁹⁰. Si deve poi considerare che un po' ovunque in età moderna si sanciva l'allontanamento dei vagabondi forestieri¹⁹¹, come degli zingari, e dunque era assai improbabile che essi potessero in qualche modo ottenere la cittadinanza in quella terra o città, a meno che non abbandonassero del tutto il loro modo di vivere, iniziassero a lavorare e si stabilissero nel luogo conformandosi alle consuetudini locali. Al riguardo è assai interessante la rubrica *Delli zingari e vagabondi* degli statuti di Proceno del 1734, la quale impone «che ogni volta che in questa nostra terra di Proceno, o suo distretto, verranno Zingari, o altre persone vagabonde, il Governatore debba subito mandarli via, se però non volessero abitar famigliarmente nelle case murate ed esercitarsi in qualche esercizio, vivendo cristianamente colle proprie fatiche e sudori»¹⁹². Non sappiamo se questo cambiamento radicale di vita potesse portare, con il tempo, a una completa integrazione e a un'equiparazione giuridica agli autoctoni. Ciò non è da escludere perché l'ostracismo verso zingari e vagabondi forestieri in genere non sembra nascere da sentimenti xenofobi o razzisti, ma dalla contrarietà del loro comportamento a valori etici popolari condivisi (lavoro, rispetto della proprietà etc.)¹⁹³.

¹⁹⁰ Cfr., più ampiamente, A. Dani, *Vagabondi, zingari e mendicanti. Leggi toscane sulla marginalità sociale tra XVI e XVIII secolo*, Firenze 2018, pp. 83-92. Una decisione della Rota fiorentina affermò che «è vagante chi ha solamente il domicilio di origine, specialmente se dimostrò l'animo di abbandonarlo» (*Arcidorsensis demolitionis molendini*, cit., p. 636, n. 27).

¹⁹¹ Alla legislazione dei sovrani nei vari Stati italiani indicata nel mio volume appena citato potremmo aggiungere, a titolo di esempio, la rubrica degli statuti di Lucca del 1539, intitolata *Di scacciare i vagabondi et le persone di mala conditione*, in cui si legge: «Essendo interesse publico che la città di Lucca et suo territorio purgato sia de' mali huomini, i quali la sua et l'altrui vita macchiano et infamano, per tanto statuimo che nessuna persona di mala conditione et fama, ovvero vagabonda, stare o habitare non possi nella città di Lucca, ovvero suo territorio et distretto et che non possi alcuna persona havente notitia de preditti ad alchuno de preditti alluogare o dare a pigione over in altro modo alcuna casa over habitatione sotto pena di lire xxv. et nondimeno tale allogagione non vaglia. Et ciascheduno ufficiale del Commune di Lucca havente giuridittione nelle criminali, secondo apparterrà alla sua giuridittione, tenuto sia sotto vincolo de giuramento investigare et diligentemente ricercare le preditte male persone di mala vita, conditione et fama et vagabondi et scacciarli et fargli scacciare della città di Lucca et suo contado et distretto (...)».

¹⁹² V. Moschetti, *Lo statuto del Comune di Proceno del 1734*, Tesi di laurea, Rel. M.R. Di Simone, Università di Roma "Tor Vergata", Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2014-2015, I, 39.

¹⁹³ Tant'è che, com'è ben noto, i territori italiani accolsero dal Medioevo a tutta l'epoca moderna stranieri delle più varie etnie, anche con particolari privilegi ed esenzioni, come abbiamo visto.

Per concludere:
rationes, efficacia e limiti di un duttile modello

Le forme di cittadinanza e di appartenenza comunitaria che si è cercato di mettere a fuoco nei loro tratti caratterizzanti erano fermamente presidiate dalle normative comunali, dalle quali emerge un quadro eterogeneo modellato sulla base di mutevoli istanze locali. Rimangono ben visibili ovunque gli ‘stampi giuridici’ medievali forgiati nel periodo di tumultuosa espansione del modello comunale nonché, dal secondo Duecento, del tentativo di elaborazione teorica da parte dei giuristi e specialmente, nel Trecento, dei maggiori esponenti della scuola del Commento. Il riferimento va ovviamente alla basilare dicotomia tra cittadinanza originaria (per *ius sanguinis* e *ius soli*) e acquisita (domiciliaria e privilegiativa) e ai vari aspetti essenziali nella configurazione del modello, come *animus, tempus habitationis, adlectio*, fino al composito intreccio di doveri e diritti. Ma le necessità proprie delle varie e multiformi situazioni locali si impongono ovunque come prioritario elemento da considerare e questo, del resto, non contrasta con quella concezione volontaristica e pragmatica della cittadinanza a cui approdò la dottrina, a partire da Bartolo.

La tutela dell’interesse comunale – o ciò che come tale era ritenuto e presentato – sembra ergersi sopra ogni altra istanza. Da quello che risulta dall’esame degli statuti e delle altre fonti, i Comuni si preoccupavano soprattutto di assicurarsi l’adempimento dei vari oneri consistenti in prestazioni personali o patrimoniali (le cosiddette *factioni personali e reali*) e che il nuovo cittadino non intendesse divenire tale al solo scopo di godere i privilegi spettanti ai locali (come l’uso dei beni comunali), evitando gli oneri. Così spesso si richiedeva l’acquisto di beni immobili o di stabilirsi con la famiglia nel luogo, ma la normativa statutaria è quantomai multiforme, e tutto si modellava, con ogni evidenza e come abbiamo visto, in base alle diverse situazioni demografiche, politiche, economiche, produttive, ambientali. Dove gli insediamenti rischiavano di rimanere spopolati, le botteghe si svuotavano e i campi rimanevano incolti per mancanza di forza lavoro, cadeva ogni restrizione: si prevedevano tempi brevi di residenza per l’ammissione, o si potevano anzi incoraggiare i nuovi venuti con benefici ed esenzioni notevoli. Dove si temeva invece un impoverimento delle risorse naturali o un turbamento di equilibri sociali consolidati si frapponevano

robusti ostacoli all'arrivo dei forestieri. E soprattutto le limitazioni tendevano a farsi più nette dove l'immigrazione era o tendeva a essere per varie ragioni massiccia, minacciando il pacifico *status quo* o addirittura l'ordine pubblico.

Limitazioni e preclusioni maggiori spesso erano poste all'ammissione alle cariche di governo della comunità, nella sfera diremmo oggi dei pieni diritti politici, che si configurava come il livello superiore di cittadinanza, distinto da quello di base, 'ordinario' e da eventuali altri intermedi. Al riguardo vari fattori incidevano sulle differenze di disciplina osservabili, come il tipo di 'costituzione comunale', ora più popolare e partecipata, ora più elitaria e oligarchica, la cultura, la mentalità e il senso identitario locale, elementi peraltro non disgiunti dalla vocazione economico-produttiva, ora più incline all'agricoltura ora alle attività artigianali e proto-industriali e ai traffici commerciali.

Per quanto riguarda la cittadinanza 'ordinaria', meccanismi di chiusura, come al contrario misure di incentivo all'immigrazione possono pienamente comprendersi solo considerando la consistenza delle risorse locali, l'aspetto fondamentale dell'accesso ai beni comuni, le necessità del mondo produttivo, anche in rapporto alla popolazione. Non un'astratta teoria, né una riflessione fine a sé stessa dei giuristi intorno al *corpus iuris* dettero forma alla cittadinanza nei territori italiani tra XIII e XVIII secolo, ma le concrete situazioni di contesto materiale.

Il diritto risente di dinamiche pre-giuridiche e sarebbe errato non tenerne conto. La cittadinanza comunale – limitata, differenziata, diseguale, mutevole – è così lontana dal concetto moderno che richiede uno sforzo di comprensione e soprattutto, appunto, occorre considerare in quali concrete condizioni sorse. Come giustamente ha osservato Desiderio Cavalca, «se è vero infatti che la storia del diritto è essenzialmente storia di ordinamenti giuridici, è però anche vero che questi rivelano la propria essenza, solo se esaminati nel contesto sociale e politico da cui scaturirono»¹, e solo per tale via si può cogliere la ragion d'essere di istituti e istituzioni, ovvero del *perché* si configurassero in un modo anziché in un altro.

Ciò è tanto più vero in una materia, come la nostra, governata con criteri prevalentemente utilitaristici e non secondo rigidi principi dogmatici. Tanto nel basso Medioevo che in età moderna si avvertiva infatti la necessità di selezionare l'immigrato in base all'*utilità* che poteva rendere alla comunità e dunque egli poteva oscillare tra essere considerato una preziosa risorsa oppure una minaccia o un peso. Le autorità cercarono di governare i flussi migratori tramite strumenti giuridici, ora favorendo

¹ D. Cavalca, *Il bando*, cit., pp. 1-2.

l'integrazione, ora ricorrendo all'esclusione con espulsioni, esili, condanne alla galea. Potremmo comunque dire che sempre prevalse una pragmatica analisi dei costi e dei benefici². Lo consentiva la possibilità di *status* personali differenziati e l'assenza di un'idea di uguaglianza come oggi la intendiamo.

Ma a ben vedere, tutta l'esperienza storica – e non solo quella pre-moderna – ci consegna concezioni e prassi della cittadinanza eminentemente pragmatiche, al punto che dobbiamo sempre chiederci se dietro i solenni proclami, carichi ideologicamente, vi fossero – o vi siano – ragioni di opportunità e di utilità per chi accoglie. L'epigrafe posta nel XII secolo sopra Porta di Sonsa a Viterbo che prometteva libertà a qualunque servo fosse divenuto cittadino³ non è troppo dissimile nella sostanza dal *cartoon* statunitense del 1903 in cui una moltitudine di immigranti passa sotto l'arco delle lunghe gambe dello zio Sam, attratta da un'esplicita promessa: «Progress and Prosperity: opportunity for honest endeavor». Le colonne del varco sono *Equal rights* e *Good government* e sullo sfondo si staglia il Sole del Progresso che illumina la nuova potente democrazia liberale⁴. Anche la vicenda dell'accoglienza nella cittadinanza americana vide una prima fase di massima apertura e una fase successiva con normative più restrittive e selettive⁵, proprio come nei nostri Comuni medievali. E la promessa

² Sul punto cfr. R. Zaugg, «Abbiamo bisogno degli immigrati» – *Cittadinanze, discorsi utilitaristici e politiche migratorie dal basso medioevo ai giorni nostri*, in D. Andreozzi, S. Tonolo (curr.), *La cittadinanza mobile*, cit., p. 86.

³ Cfr. N. Giovè Marchioli, *L'epigrafia comunale cittadina*, in P. Cammarosano (cur.), *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, Atti del Convegno (Trieste, 2-5 marzo 1993), Roma 1994, p. 279. Ad essa è assimilabile la lapide posta nel palazzo di Rimini di inizi Duecento, in cui si proclama la libertà del nuovo cittadino *ab omni iugo servitutis*, una volta che avrà giurato in Consiglio di stabilirsi in città e saranno trascorsi un anno e un giorno senza opposizione del suo precedente signore. Cfr. L. Tanzini, *La cittadinanza*, cit., p. 22.

⁴ La vignetta è opera di Frederick Victor Gillam: si veda, anche per la riproduzione della stessa, M. Pifferi, *Diritto individuale o pericolo sociale? Scienza giuridica ed emigrazione tra Otto e Novecento* in A.C. Amato Mangiameli – L. Daniele – M.R. Di Simone – E. Turco Bulgherini (curr.), *Immigrazione Marginalizzazione Integrazione*, Torino 2018, p. 43.

⁵ Come illustra il contributo di Michele Pifferi appena citato (ivi, pp. 41-56), negli USA si assistette progressivamente, a cavallo tra Otto e Novecento, a un significativo cambio di orientamento, attraverso i vari *Immigration Acts* succedutisi. Una prima fase ottocentesca fu all'insegna dell'accoglienza per tutti e di una politica di forte inclusione, ma dagli anni Settanta dell'Ottocento il continuo incremento di immigrati mise in crisi il modello. I sindacati iniziarono a chiedere protezione per i lavoratori danneggiati dall'arrivo di manodopera a basso costo. Il mito del *melting pot* fu messo in discussione: si iniziarono a ritenere indispensabili controlli, limitazioni, verifiche sulle capacità lavorative e sulla disponibilità a integrarsi e accettare i valori della società americana. Vi fu un'ostilità crescente verso irlandesi e soprattutto cinesi e così dal 1875 al 1924 la legislazione estese continuamente la categoria degli *Indesiderable Aliens*. Agli inizi del Novecento l'opinione

di libertà e uguaglianza passa in secondo piano con l'introduzione di condizioni giuridiche differenziate, con l'emersione di una disparità tra tipi diversi di cittadini e di dinamiche di esclusione. Ciò ben dimostra, ancora una volta, tutta l'importanza del contesto sociale e produttivo, con le sue oscillazioni e i suoi mutamenti e della logica utilitaristica della valutazione di costi e benefici per capire, in ogni epoca, le politiche sulla cittadinanza dei governi, che non possono permettersi – se non a seguito di calcoli ragionati – posizioni puramente ideologiche.

Nel nostro mondo comunale, come ha osservato acutamente Dina Bizzarri, «le regole fissate negli statuti hanno una sola causa e un solo scopo: l'interesse della cosa pubblica» (cioè del Comune), a prescindere da ogni ideale identitario o, all'opposto, di uguaglianza o carità indiscriminata. L'accoglienza del pellegrino o il soccorso del povero erano doveri religiosi ma nei periodi di carestia non si esitava a respingere pure veri profughi per fame, giacché l'accoglienza avrebbe provocato imprevedibili reazioni nella popolazione locale, essa stessa magari ai limiti dell'indigenza. Nel Seicento Giovanni Battista De Luca avvertiva i Principi che, quando in tempi di fame premono sulle città moltitudini di poveri mendicanti, migranti e vagabondi forestieri, alla questione se debbano scacciarsi o meno, «non può stabilirsi una regola certa e generale, per dipendere la decisione dalle circostanze particolari in ciascun caso, con le quali deve il Principe, o altro Governante, regolarsi, cercando d'accoppiare la prudenza con la pietà e con la carità»⁶.

Nel Medioevo comunale il bene comune era prioritariamente inteso come bene del Comune⁷, poi il concetto di 'buon governo' negli Stati di

pubblica statunitense appare divisa. Gli imprenditori, soprattutto le grandi imprese, vedono i nuovi arrivi come una risorsa (forza lavoro a basso costo). Gli operai, i piccoli artigiani e commercianti, molti comuni cittadini vedono con preoccupazione vacillare la loro posizione nella società. Vedono una minaccia per l'ordine pubblico, la sanità, la legalità, i valori tradizionali. Nel 1917 fu emanata una legge sul *Literacy Test*: un esame volto ad escludere l'ingresso di analfabeti. Da fine Ottocento cresce la paura verso orde di stranieri estranei ai valori americani, a fattori identitari come la lingua e la religione cristiana. Meccanismi escludenti colpirono già a fine Ottocento i cinesi: si rafforza l'idea di «immigrati buoni» e «immigrati cattivi». Coloro che nel corso dell'Ottocento erano già stati amalgamati nel *melting pot* virtuoso si uniscono per respingere le nuove ondate migratorie. In sostanza, Pifferi mostra dunque, a fronte dell'iniziale accoglienza indiscriminata, un crescente intervento pubblico nel regolare i flussi migratori, con l'intento di mediare tra interessi diversi. Non mancano davvero spunti comparativi su cui meditare sia rispetto alle nostre lontane vicende storiche che riguardo al presente.

⁶ G.B. DE LUCA, *Il Principe cristiano pratico*, cit., cap. 40, n. 14, p. 526.

⁷ Come ha osservato Pietro Costa, «l'aggettivo 'comune' si presta ad essere trasformato in sostantivo: il *bonum commune* tende a presentarsi come il *bonum* del Comune». Cfr. P. Costa, *Bonum commune e partialitates: il problema del conflitto nella cultura politico-giuridica medievale*, in *Il bene comune*, cit., p. 208. Un'interpretazione del *bonum commune*

Antico regime si estese a collettività più ampie, sotto la paterna cura del Sovrano⁸. Si tratterà di un processo lungo, non privo di ambiguità, che accompagnerà il formarsi dello Stato moderno, dei suoi organi centrali e di governo del territorio e in particolare delle magistrature tutorie. Ma il substrato della comunità locale, tanto a livello giuridico-istituzionale, quanto antropologico, rimase ben presente e visibile fino alla fine del Settecento e oltre.

L'antropologia comunitaria sottesa all'idea di cittadinanza qui esaminata fu il portato di condizioni di vita che la resero indispensabile già prima del sorgere del Comune e l'aristotelismo tomistico fornì una coerente visione politica organicistica e corporativa. La comunità è la chiave di comprensione del modello organizzativo-istituzionale, e dunque anche della cittadinanza, che dominò non solo il mondo medievale, ma anche i secoli XVI-XVIII. Il mondo comunale minore pre-moderno, più ancora di quello urbano, fu una emblematica manifestazione di questa cultura comunitaria, che non vuol dire ovviamente democratica in senso procedurale attuale, né egualitaria, né conformata interamente a principi di giustizia sociale e neppure che in essa non trovasse parzialmente considerazione e tutela anche l'individuo in quanto tale⁹. Ma il modello resse per secoli, grazie ai complessi punti di equilibrio che si seppero creare.

Individuo e comunità sono due polarità, entrambe eterne e insopprimibili, entro cui si muove ogni esperienza sociale, in ogni luogo e in ogni tempo¹⁰.

in funzione del Comune già si coglie nel *De bono comuni* (1301/1302) del domenicano fiorentino Remigio de' Girolami († 1319). Cfr. F. Bruni, *La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini*, Bologna 2003, p. 41. Si veda anche E. Panella, *Dal bene comune al bene del comune. I trattati politici di Remigio dei Girolami nella Firenze dei bianchineri*, in «Memorie domenicane», n.s., XVI (1985), pp. 1-198.

⁸ Su questo tema mi sono soffermato in *Stato e bene comune nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, in R. Coppola – E.M. Lavorano (curr.), *Alla riscoperta del Cardinale Giovanni Battista De Luca Giureconsulto*, Atti del Convegno nazionale di studio (Venosa, 5-6 dicembre 2014), Venosa 2016, pp. 113-136.

⁹ Anche le restrizioni all'accesso alle cariche non inficiavano il carattere comunitario. Come osservato da Marino Berengo, «anche chi non vede il suo nome entrare nella borsa da cui si estraggono gli uffici, si sente membro di quella comunità, si sente appunto cittadino. Stabilire quindi chi detiene il potere e chi lo subisce è cosa diversa dal distinguere chi è partecipe e chi è estraneo, quasi segregato e marginale, al tessuto della società urbana» (M. Berengo, *Città italiana e città europea*, cit., p. 94).

¹⁰ Norberto Bobbio parlò di una «grande dicotomia» tra individualismo e organicismo. Cfr. N. Bobbio, *Liberalismo e democrazia*, Milano 2007, p. 60. La fecondità di tale angolo visuale per comprendere la storia giuridica e istituzionale è stata di recente ben posta in luce da Paolo Alvazzi del Frate in un quadro di sintesi: P. Alvazzi del Frate, *Individuo e comunità. Considerazioni storico-giuridiche sull'individualismo*, Torino 2019. Ferdinand Tönnies, com'è noto, distinse nel suo libro *Comunità e società* (1887) tra *Gemeinschaft*

Nella realtà storica, dove i puri modelli teorici non esistono, vi è il prevalere di un segno o dell'altro, cioè la priorità accordata ora alle esigenze della comunità ora alle istanze individuali¹¹. Nella lunga esperienza storica dei nostri Comuni, e soprattutto di quelli minori, prevalsero indubbiamente gli aspetti comunitari: senso di appartenenza, condivisione di un destino comune, collaborazione, convivialità¹², ma anche conformismo e limitazione dei margini di libertà personale sono tutti elementi in sintonia con la 'fisionomia' giuridico-istituzionale. Il carattere comunitario di quest'ultima si può scorgere, oltre che nel coinvolgimento intenso nella vita collettiva, con forme di partecipazione al governo e di collaborazione obbligatoria, nella grandissima diffusione di arbitrati e procedimenti sommari, onde evitare contrasti duraturi, obblighi di pacificazione¹³, a cui erano addirittura preposti appositi ufficiali¹⁴, nella previsione di forme di responsabilità

(comunità con forte senso di appartenenza e identità) e *Gesellschaft* (società tra individui finalizzata a raggiungere obiettivi strumentali) e gli antropologi hanno in seguito precisato ulteriormente i caratteri di tali modelli (cfr. M. Aime, *Comunità*, Bologna 2019).

¹¹ Sul tema si vedano anche le riflessioni di P. Prodi, *Introduzione: evoluzione e metamorfosi delle identità collettive*, in P. Prodi – W. Reinhard (curr.), *Identità collettive*, cit., pp. 15-19. Per Paolo Prodi occorre rifarsi alle osservazioni di Émile Durkheim sulla dialettica tra la vita sociale e quella individuale (come realtà differenti ma strettamente intrecciate ed entrambe necessarie e ineludibili). Inoltre, per Prodi, è utile approfondire le riflessioni «che negli ultimi decenni ci hanno aperto antropologi come Louis Dumont studiando la nascita dell'individualismo».

¹² Un ruolo sociale importante avevano le varie manifestazioni di agonismo ludico (corse di cavalli, tornei, combattimenti simulati come le cosiddette *pugne* o *battaglie*). Esse incanalavano aggressività e competitività in forme pubbliche e regolamentate, in cui la dimensione del gioco favoriva il riconoscimento delle parti come componenti di una medesima comunità. L'agonismo ludico disinnescava in festose occasioni d'incontro e allegria istinti aggressivi altrimenti potenzialmente pericolosi, come già nell'antica Grecia e come del resto nelle competizioni sportive attuali. Sull'argomento si veda D. Balestracci, *La festa in armi. Giostre, tornei e giochi del Medioevo*, Roma-Bari 2001.

¹³ La pacificazione maturò come istanza prioritaria nei Comuni popolari, anche per influsso religioso, in contrapposizione con la bellicosità dei *milites*, sovente foriera di morte e distruzione. Sul tema si veda M. Ascheri, *La pace negli statuti dei Comuni toscani: una introduzione*, in V. Colli – E. Conte (curr.), *Iuris Historia. Liber Amicorum Gero Dolezalek*, Berkeley 2008, pp. 73-87.

¹⁴ Tali erano i *Pacieri*: cfr. ad es. A. Picchianti (cur.), *Lo statuto del Comune di Chiusdino (1473)*, Siena 1998, p. 56, I, 17, dove si prevede: «Quando nascesse alcuna differentia o inimicitia infra li huomini di Chiusdino o la sua corte, infra loro o fra loro et altri forestieri, de la quale si dubitasse non ne resultasse alcuno scandalo, allora el Camerlengho e Priori sieno tenuti d'eleggere due Pacieri, quelli che alloro parranno più acti et sufficienti ad mettere pace fra le decte parti, e' quali Pacieri sieno tenuti per quanto alloro sarà possibile ridurre le parti a concordia et pace, et tollere ogni cagione da generare scandalo». La carica dei Pacieri la troviamo prevista, nel territorio senese, anche negli statuti quattrocenteschi di Radicondoli, Massa Marittima, Grosseto, Castiglioncello

collettiva (ad esempio dei vicini in caso di danneggiamenti da ignoti¹⁵, o di particolari gruppi etnici per reati compiuti da un singolo appartenente¹⁶), rappresaglie, nelle forme di solidarietà in caso di necessità, nella prioritaria attenzione a evitare scandali pubblici e trasgressioni connesse al tradimento della reciproca fiducia. Anche l'uso delle denunce segrete, come è stato di recente giustamente osservato, deve essere letto come un aspetto comunitario di controllo sociale, in luogo del ricorso a birri di professione¹⁷.

Si potrebbero aggiungere, come tratti meno specifici ma indicativi, il ruolo importante assegnato alla consuetudine (poggiante anche sul *consensus populi*), il sospetto per le novità e la fiducia per ciò che esiste da tempo, l'idea di un ordine superiore soprannaturale che è pericoloso turbare. Di qui – per inciso – anche la pubblicità ed esemplarità delle punizioni, che potevano alludere al tipo di crimine commesso e che miravano anche ad allontanare l'ira divina su tutta la comunità.

Di tutto ciò va tenuto necessariamente conto per comprendere

del Trinoro, Gerfalco, Montorsaio, Sarteano, Roccatederighi, Gavorrano, Asciano, Roccalbegna, Sassofortino, Montisi. Cfr. A. Dani, *Gli statuti dei Comuni della Repubblica di Siena*, cit., p. 210. Ma essa permane anche in molti statuti di epoca moderna: ad esempio in quelli di Istia d'Ombrone del 1588 (ASS, *Statuti dello Stato*, n. 59, I, 19).

¹⁵ Ad esempio a Serrapetrona, nelle Marche, gli «homines de contrata» in cui si era verificato il danneggiamento avrebbero dovuto indicare il responsabile, altrimenti erano tenuti essi stessi al risarcimento: cfr. D. Cecchi (cur.), *Gli statuti di Sefro (1423), Fiastra (1431), Serrapetrona (1473), Camporotondo (1475)*, cit., p. 438, V, 10.

¹⁶ Potremmo ricordare alcuni esempi. Una norma del governo senese del 1486 prevede a carico dei corsi già stanziati in Maremma una sorta di 'responsabilità oggettiva' per reati commessi da corsi di recente immigrazione (e di problematica integrazione): «per lo advenire s'intendi che tutti li danni et mancamenti, furti e robbarie che si faranno per alcun modo publice vel occulte nel contado e distretto de Siena, et maxime in la maremma si debbino pagare er mendare satisfacere et restituire per li Corsi habitanti et stanti nel detto contado et maremma di Siena». In ciascuna comunità i corsi residenti, magari pacificamente e da tempo, avrebbero dovuto risarcire i danni prodotti dai conterranei nuovi venuti. Cfr. I. Imberciadori, *Corsi in Maremma nella seconda metà del Quattrocento*, in «Archivio Storico di Corsica», VII (1931), pp. 217-218. Già abbiamo visto come ad Ancona lo statuto del 1566 prevedesse una sorta di responsabilità oggettiva collettiva in via sussidiaria per furti e danneggiamenti nelle zone dove vivevano albanesi e slavi, a carico dell'intero gruppo (*Constitutiones sive Statuta Magnificae Civitatis Anconae*, cit., p. 142, V, 15).

¹⁷ Come nota Ferdinando Treggiari, «il ricorso sistematico alle denunce segrete, anche attraverso l'istituzione di appositi *officia* assegnati a rotazione a cittadini di buona reputazione, è un aspetto peculiare della forma comunitaria di controllo sociale, che caratterizza gli ordinamenti cittadini basso-medievali e della prima età moderna; e dell'ideologia partecipativa che li animava. Non è il sintomo di un *deficit* di organizzazione dei poteri pubblici e degli apparati amministrativi, né riflette uno stadio di organizzazione istituzionale prodromico rispetto alla evoluta forma statale» (F. Treggiari, «*Et sit secretum*», cit., p. 46).

l'appartenenza nei Comuni di Antico regime e come le soluzioni giuridiche fossero il frutto di mentalità, di culture popolari, di condizioni di vita lontane dalle nostre. Nell'assenza di uno Stato che si facesse carico delle necessità di vita basilari, i Comuni dovevano contare moltissimo sulla mobilitazione e sulla cooperazione di tutti i loro membri. La partecipazione civica era non solo un ideale politico ma anche un effettivo bisogno; spesso – lo abbiamo visto – era vissuta con riluttanza, più che desiderata. La considerazione pragmatica dell'utilità per la comunità non di rado induceva ad accantonare posizioni di chiusura o xenofobe e, anzi, a spalancare le porte ai forestieri. In ogni caso si mantenevano prudentemente, di regola, dei 'canali di ingresso', pur regolati e vigilati, perché si percepiva chiaramente la benefica importanza di apporti esterni, specialmente nei settori produttivi qualificati, nelle professioni, nella giustizia, nella difesa e pure nella forza lavoro semplice¹⁸.

I fenomeni di chiusura traevano origine da vari fattori, ma in molti casi non necessariamente erano frutto di un atteggiamento xenofobo. Le comunità davano molto ai propri consociati, soprattutto sul versante dei beni comuni. Ma trattandosi di risorse naturali non illimitate (come boschi, pascoli, selvaggina, pesce etc.) non potevano che essere gestite anche con meccanismi di esclusione. I limiti all'ammissione di forestieri si comprendono, in moltissimi casi, come abbiamo visto, proprio considerando l'aspetto dell'accesso ai beni comuni. Come si comprendono tenendo presente che gli autoctoni normalmente davano un apporto considerevole, in termini di tempo (nelle cariche di governo), di lavoro (con le prestazioni obbligatorie legate alla manutenzione urbana e dell'ambiente), di denaro (con tasse e prestiti obbligatori), di rischio personale (nella difesa armata). E prima di loro lo avevano dato i loro ascendenti, per risalire fino alla faticosa e dispendiosa antropizzazione del territorio, con disboscamenti, costruzione di strade, fonti e fortificazioni. L'autoctonia rinvia anche a una peculiare concezione della Terra come «madre e nutrice», dispensatrice di vita per gli abitanti del luogo, che devono approfondire cure incessanti per conservarla tale, devono difenderla, come gli abitanti di altri luoghi fanno nei loro rispettivi territori¹⁹.

¹⁸ Moltissime comunità di Antico regime rispondono più a un modello *partecipativo* (la comunità si crea continuamente, con pratiche condivise, rinnovandosi e adattandosi) che *sostanzialistico* (puramente basato sul senso forte di identità cementata da tradizioni autoctone), se vogliamo adoperare la distinzione precisata da R. Forst, *Kommunitarismus und Capitalismus*, Frankfurt 1993, pp. 181-212. Non c'è quasi bisogno di sottolineare che gli aspetti di prassi partecipativa, se prevalgono su quelli etnici o tradizionalisti, declinano il modello comunitario in forme qualificabili come repubblicane.

¹⁹ Tale concezione è antichissima, già attestata da filosofi greci come Platone (*Repubblica*, III 414, E 3-6) anche se si può ipotizzare che risalga a epoche preistoriche.

Se, per concludere, volessimo rapportarci all'esperienza della cittadinanza nel mondo antico, non possiamo non registrare varie somiglianze, le quali tanto più colpiscono considerando l'indubbia discontinuità istituzionale tra le città antiche e i Comuni medievali. Certamente vi è, da parte dei secondi, un debito culturale e ideologico nei confronti dell'antichità, dovuto alla circolazione delle opere di autori come Aristotele, Cicerone e Isidoro di Siviglia, nonché, soprattutto alla grande diffusione del diritto romano, grazie ai giuristi²⁰.

Ma insieme a tale importante fattore, è da considerare la presenza di *analogie funzionali*, dovuta all'oggettiva necessità e razionalità di certi istituti, meccanismi, forme tecnico-amministrative²¹. Un po' come la natura nel forgiare le forme del mondo vegetale o animale ripete, pur con continue e infinite varianti, gli stessi schemi e soluzioni, perché maggiormente efficienti, così l'organizzazione comunitaria dell'antichità greco-romana e quella del Medioevo rispondevano similmente a medesime necessità. Non è detto poi che qualche reminiscenza possa essersi tramandata attraverso l'alto Medioevo e che qualche comune propensione si debba a un condiviso retaggio ancestrale (indoeuropeo): elementi poi rafforzati e portati a compiuta realizzazione con la piena riscoperta delle opere dello Stagirita (e della *Politica* in specie) e con il pieno recupero della compilazione di Giustiniano.

La possibilità di immigrati residenti non cittadini, l'ammissione alla cittadinanza da parte dell'assemblea, l'accesso alle cariche pubbliche con meccanismi di rapido avvicendamento e rendiconto successivo dell'attività svolta, il dovere di partecipare attivamente alla difesa della comunità sono aspetti che troviamo anche nelle città dell'antica Grecia. Comuni al modello greco e romano sono i due *munera* del servizio in armi e del pagamento dei tributi (*factiones reales et personales* nel lessico statutario) in riferimento al *census* che, come la *lira* nei Comuni, aveva rilievo sia nella ripartizione dei pesi che nei meccanismi di partecipazione al governo.

Ma al di là dei singoli aspetti, credo che emerga come vero tratto caratterizzante comune alle passate (cioè pre-moderne) esperienze della cittadinanza una connotazione etica legata all'idea di *virtù civica*, componente imprescindibile della visione comunitaria e repubblicana²². I doveri verso la

²⁰ Il modello antico di *civitas*, già nel basso Medioevo e ancor più nel Rinascimento, fu ben presente ai ceti colti, come è posto in risalto dallo studio di G. Cambiano, *Polis. Un modello per la cultura europea*, Roma-Bari 2000.

²¹ Ciò fu rilevato già da M. Weber, *Economia e società*, trad. it., IV, Milano 1980, p. 413, giustamente richiamato da G. Trebbi, *I diritti di cittadinanza*, cit., pp. 147-148.

²² Sull'etica delle virtù come base della cittadinanza pre-illuminista, prima del prevalere

propria comunità sono inestricabilmente connessi con i diritti e di essi sono fondamento e giustificazione: e i singoli doveri si inseriscono in un quadro più ampio di lealtà, dedizione e collaborazione iscritto, prima ancora che in norme positive, nel senso comune e nei valori morali condivisi. Valori non astratti ma ben concreti dovevano dimostrarsi nel difendere con le armi, con il pensiero e con l'agire politico, con il sostegno economico la propria comunità e, proprio perché valori concreti di cui occorreva dar prova, non potevano presumersi, essere dati per scontati, nello straniero sconosciuto, nei malfamati, nei marginali incapaci di proteggere sé e gli altri.

Di qui anche la necessità, ovunque sentita, di una *pedagogia civica* che, attraverso discorsi e sermoni, insegnamenti scolastici, rappresentazioni iconografiche pubbliche mirava a educare al retto comportamento, se non all'amore, verso la propria comunità²³. Occorre non dimenticare che l'esperienza comunale si collocò in un contesto e in un sostrato antropologico di forte competitività e aggressività, spesso di aperta violenza, in cui però pure era implicita cooperazione, solidarietà e generoso spirito di sacrificio.

La cittadinanza dunque era intesa come *attività virtuosa*, come responsabilità, come prendersi cura, e non come semplice *status* giuridico che attribuisce a soggetti beneficiati passivi una serie prefissata di uguali diritti e doveri. Comunità, come Comune (*cum munitas, cum munis*) allude, nella lettura preferibile, a una particolare accezione semantica di *munus*: come *onus*, come *officium*, cioè come dovere, come dono necessitato dal beneficio che si riceve²⁴. Dunque la cittadinanza, secondo Roberto Esposito, è più un *legame responsabile* che una *appartenenza*. L'ontologica non autosufficienza e debolezza dell'individuo rende necessario il legame interpersonale e sociale in una comunità, il cui significato supera la mera identificazione nel sangue, nell'etnia e nelle tradizioni culturali locali. La preminente rilevanza dell'*operare* come cittadino per il bene della città, più che del solo *essere* cittadino, fa capire perché, da Bartolo in poi, si siano spesi tanti buoni argomenti a difesa della cittadinanza acquisita, fino a considerarla prevalente sulla *nudo origo*. Baldo degli Ubaldi in più occasioni ha sostenuto che conta dove si vive *effettivamente* la condizione di cittadino,

della concezione legata alla rivendicazione dei diritti, si veda A. MacIntyre, *Dopo la virtù. Saggio di teoria morale*, trad. it., Milano 1988 (I ed. 1981).

²³ Sul tema si veda E. Artifoni, *Amicizia e cittadinanza*, cit.; D. Caocci et al., *La parola utile. Saggi sul discorso morale nel Medioevo*, Roma 2012.

²⁴ Cfr. R. Esposito, *Communitas. Origine e destino della comunità*, Torino 1998, p. XV: «*communitas* è l'insieme di persone unite non da una 'proprietà', ma appunto da un dovere o da un debito».

conta il luogo in cui il soggetto svolge le attività che sono proprie del *civis*, non dove egli sia nato²⁵.

L'esperienza storica che abbiamo cercato di descrivere credo ben conforti questa lettura: l'appartenenza si scompondeva in vari livelli e non era unitaria; il senso di identità non impediva di accogliere stranieri, se ritenuto proficuo, anche con esenzioni e benefici considerevoli; chiusure e aperture si alternavano elasticamente, anche nello stesso luogo, a seconda della situazione. Ma i doveri di collaborazione, aiuto, sostegno e lealtà erano sempre immancabilmente presenti: vi è un debito morale-giuridico da onorare nei confronti della comunità che accoglie e dispensa benefici.

Non c'è neppure quasi bisogno di osservare come l'idea di una *virtù civica* intesa quale base fondamentale della cittadinanza trovi grandissimi ostacoli nella società contemporanea²⁶.

Nel concetto attuale prevalente di cittadinanza è divenuto centrale l'aspetto del *riconoscimento di diritti* e ciò ha consentito di dare rilievo a problemi di giustizia ed eguaglianza sociale. Nondimeno il concetto giuridico moderno-contemporaneo di cittadinanza continua a vivere in una tensione irrisolta tra istanze e principi universali, quali i diritti fondamentali, e contesti politici statuali particolari chiamati a definire meccanismi di inclusione/esclusione. Tale tensione condurrà secondo alcuni al superamento delle cittadinanze nazionali, verso forme sovranazionali, secondo altri alla «disaggregazione della cittadinanza», cioè alla dissociazione dei suoi contenuti²⁷.

²⁵ Cfr. J. Kirshner, *Between Nature and Culture: an opinion of Baldus of Perugia on Venetian Citizenship as Second Nature*, in «The Journal of Medieval and Renaissance Studies», IX (1979), pp. 179-208.

²⁶ Alasdair MacIntyre conclude la sua ampia riflessione sulla virtù civica nella tradizione occidentale con una nota pessimistica riguardo alla possibilità di una sua riproposizione nelle società contemporanee, segnate irrimediabilmente da atomismo individualistico e conflitti: «la tradizione delle virtù – osserva il filosofo scozzese – è incompatibile con caratteristiche essenziali dell'ordinamento economico moderno, e in particolare con il suo individualismo, la sua avidità e l'elevazione dei valori di mercato a un rango sociale fondamentale» (A. MacIntyre, *Dopo la virtù*, cit., p. 303). Per l'Autore esistono parallelismi tra l'Occidente odierno e l'Impero romano al suo declino e ciò non consente ingenui ottimismo riguardo al contesto generale.

²⁷ Cfr. S. Benhabib, *Cittadini globali*, Bologna 2008. Come osserva Maurizio Ambrosini, «mentre i governi nazionali tendono a riaffermare le proprie prerogative di definizione dei confini e dell'appartenenza legittima, diverse istituzioni sovranazionali (nel nostro caso, soprattutto quelle europee), le convenzioni sui diritti umani e le corti di giustizia, istituiscono diritti e benefici sociali che debordano da un quadro nazionale strettamente fissato. L'appartenenza a uno Stato, i diritti fruibili, le forme di partecipazione sociale e politica, le identificazioni collettive, tendono a dissociarsi e a travalicare i confini nazionali o quanto meno ad assumere configurazioni più flessibili e variamente

Si può scorgere al contempo, d'altro canto, anche un recupero di istanze dalle radici remote, sotto la veste dei principi di partecipazione, decentramento, cittadinanza attiva, sussidiarietà²⁸.

In direzione della partecipazione decisamente indirizza, com'è noto, la Convenzione di Aarhus del 2001, con il regolamento applicativo 1367/2006/Ce. Il principale settore di applicazione previsto nel nostro ordinamento è quello ambientale e dello sviluppo sostenibile, pur se certamente permangono lacune che inficiano una piena ed efficace attuazione del principio²⁹. La legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, all'art. 6 afferma la necessità della partecipazione attiva dei cittadini, come delle associazioni e dei sindacati, nella definizione del sistema degli interventi e dei servizi sociali. Ma i richiami sarebbero molti e trovano fondamento nella nostra Costituzione³⁰.

articolate» (M. Ambrosini, *Cittadinanza formale e cittadinanza dal basso. Un rapporto dinamico*, in «Società Mutamento Politica», VII, 13 [2016], p. 97). Oltre la cittadinanza tradizionalmente intesa si parla oggi di cittadinanza «postnazionale» (Yasemin Soysal), «transnazionale» (Rainer Bauböck), «multiculturale» (Will Kymlicka): si vedano in proposito i contributi raccolti in L. Zagato, (cur.), *Introduzione*, cit. Ma, ancora oltre, vi è chi ritiene proficuo abbandonare del tutto l'idea stessa di cittadinanza, in quanto necessariamente produttiva di condizioni di privilegio: in questo senso L. Ferrajoli, *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in D. Zolo (cur.), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari 1994, pp. 263-292. Tale posizione poggia sulla considerazione, indiscutibile, che la cittadinanza necessariamente include e al contempo esclude. Si può d'altronde osservare che il confine, il limite è necessario a qualunque forma di comunità se vuol organizzarsi, darsi un ordine interno e acquisire un'identità nei confronti dell'esterno. Il punto è se i criteri di inclusione/esclusione siano giusti o meno. Dunque occorrerà conoscere le materiali possibilità di accoglienza, quali oneri siano connessi ai privilegi, di cosa sia privato l'escluso e così via: siamo insomma nel bel mezzo di quella che gli antichi chiamavano *giustizia distributiva*.

²⁸ L'importanza di quest'ultimo principio è stata giustamente sottolineata da G. Arena, *Cittadini attivi*, Roma-Bari 2006.

²⁹ Su questi aspetti si vedano U. Allegretti, *Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia. Alcuni orientamenti*, in «Democrazia e Diritto», 3 (2006), pp. 151-166; L. Bobbio, *Dilemmi della democrazia partecipativa*, ivi, pp. 1-26.

³⁰ Ricordiamo che l'art. 3 stabilisce che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». In base all'art. 118, «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà». Sul fronte dei doveri è sancito quello della difesa della Patria (art. 52), della contribuzione per concorrere alle spese pubbliche (art. 53), di fedeltà alla repubblica e, per coloro a cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempiere alle stesse con disciplina ed onore, prestando giuramento quando richiesto dalla legge (art. 54).

Questa direzione può condurre a integrare l'idea prevalente di cittadinanza come riconoscimento di diritti. Come ha osservato Salvatore Rizza, «la lettura della cittadinanza in termini di diritti civili, politici e sociali (Marshall) è certamente corretta e indispensabile. Ma non è sufficiente. La prima consapevolezza dei diritti si coniuga con la responsabilità che si assume per gli altri e per la comunità in cui si vive e di cui si fa parte. Ne consegue che il riferimento alla cittadinanza attiva e il richiamo a viverla come impegno è un corollario imprescindibile»³¹.

Se ciò è vero, allora anche il livello locale tradizionale, che pure certo non ne esclude altri (anzi ne presuppone), non potrà utilmente essere accantonato. Perché è a livello locale che la partecipazione può divenire efficace e vitale, giovandosi di conoscenze dirette dei problemi, alimentandosi di affetti e interessi da proteggere, poggiando su una maggiore possibilità concreta di far udire la propria voce³². I diritti umani fondamentali – conquista preziosa della modernità – devono necessariamente collocarsi in un preminente e sovraordinato livello, sottratti alle contingenze locali e garantiti in modo fermo ed effettivo da istituzioni nazionali e sovranazionali, contro ogni sorta di prevaricazione, sfruttamento e discriminazione. Ma i due profili, le due declinazioni della cittadinanza non sono inconciliabili e non si vede perché, opportunamente coordinandosi, non possano convivere.

³¹ S. Rizza, *Prefazione*, in P. Raciti, *La cittadinanza e le sue strutture di significato*, Milano 2004, p. 11.

³² Un contesto ridotto, più a misura d'uomo, potrebbe favorire il riemergere della virtù civica? MacIntyre, nel fosco, distopico, scenario futuro prospettato, lascia in ultimo aperto uno spiraglio di speranza nella «costruzione di forme locali di comunità al cui interno la civiltà e la vita morale e intellettuale possano essere conservate attraverso i nuovi secoli oscuri che già incombono su di noi» (A. MacIntyre, *Dopo la virtù*, cit., p. 313).

Bibliografia

- Aglietti M. – Calabrò C. (curr.), *Cittadinanze nella storia dello Stato contemporaneo*, Milano 2017.
- Aglietti M., *Le tre nobiltà. La legislazione nobiliare del Granducato di Toscana (1750) tra magistrature civiche, Ordine di Santo Stefano e diplomi del Principe*, Pisa 2000.
- Aglietti M. (cur.), *Finis civitatis. Le frontiere della cittadinanza*, Roma 2019.
- Aime M., *Comunità*, Bologna 2019.
- Ait I., «...concivi nostro carissimo». *Il privilegio di cittadinanza concesso dai Conservatori di Roma a Francesco Tommasi mercante senese*, in P. Maffei – G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, II: Gli universi particolari. Città e territori dal medioevo all'età moderna*, Firenze 2014, pp. 153-160.
- Albini G., «*Civitas tunc quiescit et fulget cum pollentium numero decoratur*». *Le concessioni di cittadinanza in età viscontea tra pratiche e linguaggi politici*, in A. Gamberini – J.-P. Genet – A. Zorzi (curr.), *The Languages of Political Society. Western Europe, 14th-17th centuries*, Roma 2011, pp. 97-119.
- Allegretti U., *Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia. Alcuni orientamenti*, in «Democrazia e Diritto», 3 (2006), pp. 151-166.
- Alvazzi del Frate P., *Individuo e comunità. Considerazioni storico-giuridiche sull'individualismo*, Torino 2019.
- Ambrosini M., *Cittadinanza formale e cittadinanza dal basso. Un rapporto dinamico*, in «Società Mutamento Politica», VII, 13 (2016), pp. 83-102.
- Ammannati F. – De Franco D. – Di Tullio M., *Estimi, fiscalità e disuguaglianza economica in età preindustriale: alcune comparazioni tra comunità degli antichi Stati Pontifici*, in G. Gregorini (cur.), *Le disuguaglianze economiche nella storia*, Milano 2018, pp. 41-60.
- Andreoni L., «*Una nazione in commercio*». *Ebrei di Ancona, traffici adriatici e pratiche mercantili in età moderna*, Milano 2019.

- Angelozzi G. – Casanova C., *Diventare cittadini. La cittadinanza ex privilegio a Bologna (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2000.
- Arena G., *Cittadini attivi*, Roma-Bari 2006.
- Artifoni E., *Corporazioni e società di «popolo»: un problema della politica comunale nel secolo XIII*, in «Quaderni storici», LXXIV (1990), pp. 387-404.
- Artifoni E., *Amicizia e cittadinanza nel Duecento. Un percorso (non lineare) da Boncompagno da Signa alla letteratura didattica*, in I. Lori Sanfilippo – A. Rigon (curr.), *Parole e realtà dell'amicizia medievale*, Roma 2012, pp. 9-30.
- Ascheri M., *Lo straniero nella legislazione statutaria e nella letteratura giuridica del Tre-Quattrocento: un primo approccio*, in *Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali*, Atti del seminario internazionale di studio (Bagno a Ripoli, 4-8 giugno 1984), Firenze 1988, pp. 7-18.
- Ascheri M., *Le Practicae conclusiones del Toschi: uno schedario della giurisprudenza consulente*, in A. De Benedictis – I. Mattozzi (curr.), *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, Bologna 1994, pp. 37-53.
- Ascheri M., *La nobiltà e la riforma delle istituzioni comunali a Siena*, in *L'Ordine di Santo Stefano e la nobiltà toscana nelle riforme municipali settecentesche*, Pisa 1995, pp. 123-140.
- Ascheri M., *La normativa di diritto comune per lo straniero nell'opera di G.B. Caccialupi da San Severino*, in *Atti del XXX Convegno di Studi maceratesi* (Macerata, 19-20 novembre 1994), Polenza (MC) 1996, pp. 93-113.
- Ascheri M., *Lo straniero: aspetti della problematica giuridica*, in Rossetti G. (cur.), *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XIV*, Napoli 1999, pp. 37-50.
- Ascheri M., *Le città-Stato*, Bologna 2006.
- Ascheri M., *Un'altra cittadinanza: nei privilegi e nelle fedeltà pre-comunali*, in P. Prodi (cur.), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Bologna 2007, pp. 311-323.
- Ascheri M., *La pace negli statuti dei Comuni toscani: una introduzione*, in V. Colli – E. Conte (curr.), *Iuris Historia. Liber Amicorum Gero Dolezalek*, Berkeley 2008, pp. 73-87.

- Ascheri M., *I diritti degli orvietani: dal Medioevo all'Età moderna*, in C. Benocci – G.M. Della Fina – C. Fratini (curr.), *Storia di Orvieto*, II.2: *Quattrocento e Cinquecento*, Pisa 2010, pp. 37-64.
- Ascheri M., *La cittadinanza o le cittadinanze nella città medievale italiana?*, in A. De Vincentiis (cur.), *Roma e il Papato nel Medioevo. Studi in onore di Massimo Miglio*, I: *Percezioni, scambi, pratiche*, Roma 2012, pp. 175-183.
- Ascheri M., *La cittadinanza nella storia romana e italiana*, in «Nova itinera. Percorsi del diritto nel XXI secolo», VII, 3 (2017), pp. 39-42.
- Ascheri M. – Dani A., *La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto dal Medioevo all'età contemporanea*, Siena 2011.
- Assistenza e solidarietà in Europa (secc. XIII-XVIII)*, Atti della XLIV settimana di studi presso l'Istituto Internazionale di storia economica «F. Datini» di Prato, Firenze 2013.
- Attanasio A. – Dommarco F., *Lineamenti istituzionali e documentazione delle comunità pontificie nel periodo di antico regime*, in Soprintendenza Archivistica per il Lazio (cur.), *Gli archivi storici comunali* (Rivista Storica del Lazio, Quaderno 1), Roma 1998.
- Benhabib S., *Cittadini globali*, Bologna 2008.
- Berengo M., *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino 1965.
- Berengo M., *Ancora a proposito di patriziato e nobiltà*, in P. Macry – A. Massafra (curr.), *Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, Bologna 1994, pp. 517-528.
- Berengo M., *Città italiana e città europea. Ricerche storiche*, nuova edizione a cura di M. Folin, Roma 2017.
- Bersani C., *Modelli di appartenenza e diritto di cittadinanza in Italia dai codici preunitari all'Unità*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXX (1997), pp. 277-344.
- Bertini F., *Buon Governo e comunità nello Stato pontificio del Settecento*, in «Roma moderna e contemporanea», III, 3 (1995).
- Bianciardi P. – Nico Ottaviani M.G. (curr.), *Repertorio degli statuti comunali umbri*, Spoleto 1992.
- Biblioteca del Senato, *Bibliografia statutaria italiana*, 1985-1995, Roma 1998; 1996-2005, Roma 2009; 2006-2015, Roma 2017.

- Birocchi I. – Mattone A. (curr.), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Atti del Convegno internazionale (Alghero, 4-6 novembre 2004), Roma 2006.
- Bizzarri D., *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, in «Studi Senesi», XXXII (1916), pp. 19-136 = *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, Torino, Bocca, 1916 = in *Studi di storia del diritto italiano*, Torino 1937, pp. 63-158.
- Blanco L., *Genesi dello Stato e penisola italiana: una prospettiva europea?*, in «Rivista storica italiana», CIX (1997), pp. 678-704.
- Bobbio L., *Dilemmi della democrazia partecipativa*, in «Democrazia e Diritto», 3 (2006), pp. 1-26.
- Boesch Gajano S. (cur.), *Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV e XV)*, Roma 1983.
- Bonan G., *Beni comuni: alcuni percorsi storiografici*, in «Passato e Presente», XCVI (2015), pp. 97-115.
- Bordone R. – Castelnuovo G. – Varanini G.M., *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, Roma-Bari 2004.
- Bowsky W., *Medioeval Citizenship: the Individual and the State in the Commune of Siena*, in «Studies in Medieval and Renaissance History», IV (1967), pp. 193-243.
- Breschi M. – Malanima P., *Demografia ed economia in Toscana: il lungo periodo (secoli XIV-XIX)*, in Id., *Prezzi, redditi, popolazioni in Italia: 600 anni (dal secolo XIV al secolo XX)*, Udine 2002, pp. 109-142.
- Bruni F., *La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini*, Bologna 2003.
- Caffiero M., *Storia degli ebrei nell'Italia moderna. Dal Rinascimento alla Restaurazione*, Roma 2014.
- Calasso F., *L'acquisto della cittadinanza secondo il diritto comune vigente nell'ex Stato Pontificio*, in «Giurisprudenza Sammarinese», I, 3 (1963), pp. 507-519.
- Cambiano G., *Polis. Un modello per la cultura europea*, Roma-Bari 2000.
- Cammarosano P. (cur.), *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, Atti del Convegno (Trieste, 2-5 marzo 1993), Roma 1994.

- Cammarosano P., *Storia di Colle di Val d'Elsa nel medioevo. 1: Dall'età romanica alla formazione del Comune*, Trieste 2008.
- Campitelli A., *Persona (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano 1983, pp. 186-187.
- Caocci D. et al., *La parola utile. Saggi sul discorso morale nel Medioevo*, Roma 2012.
- Capogrossi Colognesi L. – Gabba E. (curr.), *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006.
- Caracciolo A., *Sovrano pontefice e sovrani assoluti*, in «Quaderni storici», LII (1983), pp. 279-286.
- Caravale M. – Caracciolo A., *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, XIV, Torino 1978.
- Caravale M., *Le istituzioni temporali della Chiesa sotto Sisto V*, in M. Fagiolo – M.L. Madonna (curr.), *Sisto V, I: Roma e Lazio*, Roma 1992.
- Caravale M., *Le istituzioni temporali della Chiesa agli albori dell'età moderna*, in C. Frova – M.G. Nico Ottaviani (curr.), *Alessandro VI e lo Stato della Chiesa*, Atti del convegno (Perugia, 13-15 marzo 2000), Roma 2003, pp. 11-26.
- Carocci G., *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI. Note e contributi*, Milano 1961.
- Carocci S., *Il sistema catastale di Tivoli (secoli XIV-XVI)*, in «Archivio della Società romana di storia Patria», CV (1982), pp. 215-236.
- Cassi A.A. (cur.), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli 2013.
- Castiglione C., *Political Culture in Seventeenth-Century Italian Villages*, in «Journal of Interdisciplinary History», XXXI, 4 (2001), pp. 523-552.
- Catalano P., *Populus Romanus Quirites*, Torino 1974.
- Catasti marchigiani: fonti e metodi. Il Seminario di San Leo* (11 Giugno 1981), in «Proposte e Ricerche», VIII (1982), pp. 5-134.
- Cavalca D., *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano 1978.

- Cecchi D., *Disposizioni statutarie sugli stranieri e sui forestieri*, in *Stranieri e forestieri nella Marca dei secc. XIV-XVI*, Atti del XXX Convegno di Studi Maceratesi (Macerata, 19-20 novembre 1994), Macerata 1996.
- Cerutti S. – Descimon R. – Prak M., *Cittadinanze*, numero monografico di «Quaderni storici», XXX (1995).
- Cerutti S., *Étranger. Étude d'une condition d'incertitude dans une société d'Ancien Régime*, Paris 2012.
- Cerutti S., *La cittadinanza in età moderna: istituzioni e costruzione della fiducia*, in Prodi P. (cur.), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Bologna 2007, pp. 255-274.
- Chabod F., *Alcune questioni di terminologia: Stato, Nazione, Patria nel linguaggio del Cinquecento*, Appendice a *L'idea di nazione*, Bari 1979 (IV ed.), pp. 139 e ss.
- Chiavistelli A., *Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849*, Roma 2006.
- Chittolini G., «Quasi città». *Borghi e terre in area lombarda nel Tardo medioevo*, in «Società e Storia», XLVII (1990), pp. 3-26 = Id., *Città, comunità e feudi negli Stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 85-104.
- Chittolini G., *L'Italia delle civitates. Grandi e piccoli centri fra Medioevo e Rinascimento*, Roma 2015.
- Christodoulidis E., *Communitarism and Citizenship*, Aldershot 1998.
- Cicioni F., *Istituzioni e giustizia castellana: gli Statuti di Nemi, Rocca Priora, Colonna, Genzano, Ariccia tra Cinquecento e Seicento*, in R. Morelli (cur.), *I territori di Roma, Storie popolazioni, geografie*, Roma 2002, pp. 41-54.
- Cirillo G., *Il rapporto città-contado negli Stati italiani nei secoli XVI-XVII. Il recente dibattito storiografico*, in C. Cremonini – E. Riva (curr.), *Il Seicento allo specchio. Le forme del potere nell'Italia spagnola: uomini, libri, strutture*, Roma 2011, pp. 35-65.
- Cittadinanza e disuguaglianze economiche: le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo)*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», CXXV (2013), <http://mefrm.revues.org>.

- Clark P. (cur.), *Small Towns in early modern Europe*, Cambridge 1995.
- Clerici R., *La cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano*, Padova 1993.
- Colorni E., *Gazakà*, in *Novissimo Digesto italiano*, VII, Torino 1965, p. 770.
- Colorni E., *Gli ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione*, Milano 1956.
- Conte E. – Menzinger S., *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris*, Roma 2012.
- Corbo C., *Constitutio antoniniana: un'ulteriore chiave di lettura*, in L. Gagliardi – D. Kremer (curr.), *Cittadinanza e nazione nella storia europea*, Milano 2020, pp. 101-126.
- Cortese E., *Cittadinanza (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano 1960, pp. 132-139.
- Costa P., *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, I: Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari 1999.
- Costa P., *Cittadinanza*, Roma-Bari, Laterza, 2005.
- Crifò G., *Cittadinanza (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano 1960, pp. 127-131.
- Crifò G., *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma-Bari 2005.
- Cristoferi D., *Da usi civici a beni comuni: gli studi sulla proprietà collettiva nella medievistica e modernistica italiana e le principali tendenze storiografiche internazionali*, in «Studi Storici», LVII, 3 (2016), pp. 577-604.
- D'Alessandro R., *Breve storia della cittadinanza*, Roma 2006.
- Dani A., *Aspetti e problemi giuridici della sopravvivenza degli usi civici in Toscana in età moderna e contemporanea*, in «Archivio storico italiano», DLXXX (1999), pp. 285-326.
- Dani A., *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna 2003.
- Dani A., *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2006.

- Dani A., *Un'immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, Bologna 2008.
- Dani A., *Gli statuti comunali nello Stato della Chiesa di Antico regime. Qualche annotazione e considerazione*, in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», II (2012), paper VI, pp. 1-14, url: <<http://www.historiaetius.eu>>.
- Dani A., *Giovanni Battista De Luca divulgatore del diritto. Una vicenda di impegno civile nella Roma barocca*, Roma 2012.
- Dani A., *Il concetto giuridico di «beni comuni» tra passato e presente*, in «Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», VI (2014), paper 7.
- Dani A., *Gli statuti dei Comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Siena 2015.
- Dani A., *Vagabondi, zingari e mendicanti. Leggi toscane sulla marginalità sociale tra XVI e XVIII secolo*, Firenze 2018.
- Davide M. (cur.), *Identità cittadine e aggregazioni sociali in Italia. Secoli XI-XV*, Trieste 2012.
- De Angelis L., *Immigrazione e concessioni di cittadinanza a Firenze e nei Comuni italiani tra XIV e XV secolo*, in B. Saitta (cur.), *Città e vita cittadina nei paesi dell'area mediterranea. Secoli XI-XV*, Roma 2006, pp. 423-437.
- De Benedictis A., *Citizenship and Government in Bologna (Sixteenth-Seventeenth Century): Privilege of Citizenship, Right of Citizenship, Benefice of the Patria, Honor of the Magistrates*, in J. Kirshner – L. Mayali (ed.) *Privileges and Rights of Citizenship. Law and the Juridical Construction of Civil Society*, Berkeley 2002, pp. 127-146.
- De Benedictis A., *Patrizi e comunità. Il governo del contado bolognese nel '700*, Bologna 1984.
- De Vergottini G., *Origini e sviluppo storico della comitatina*, in «Studi senesi», XLII (1929), pp. 347-481 = in Id., *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di G. Rossi, I, Milano 1977, pp. 3-122.
- De' Colli S., *I Quattro Conservatori dello Stato senese*, in «Bullettino senese di storia patria», LXX (1963), pp. 29-43.
- Del Bo B. (cur.), *Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione nelle città bassomedievali (secc. XIII-XVI)*, Roma 2014.

- Del Panta L., *Una traccia di storia demografica della Toscana nei secoli XVI-XVIII*, Firenze 1974.
- Delumeau J., *Les progrès de la centralisation dans l'Etat pontifical au XVI^e siècle*, in «Revue historique», CCXXVI (1961), pp. 399-410.
- Di Simone M.R., *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'Antico regime al Fascismo*, Torino 2007.
- Di Simplicio O., *Nobili e sudditi*, in Ascheri M. (cur.), *I Libri dei Leoni. La nobiltà di Siena in età medicea (1557-1737)*, Siena 1996, pp. 71-129.
- Donati C., *Nobiltà e arti meccaniche in Italia nel primo Settecento: l'«Ateneo dell'uomo nobile» di Agostino Paradisi*, in A. De Benedictis (cur.), *Sapere e il potere. Discipline, dispute e professioni nell'università medievale e moderna*, III: *Dalle discipline ai ruoli sociali*, Bologna 1990, pp. 345-367.
- Donati C., *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari 1995.
- Edigati D., *Una vita nelle istituzioni. Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato pontificio e Toscana medicea*, Modigliana 2005.
- Edigati D., *La tolleranza per privilegio nell'Italia di Antico regime. Il caso degli ebrei e dei cristiani orientali*, in «Archivio giuridico», CLII, 3 (2020), pp. 927-982.
- Ermini G., *Diritto romano comune e diritti particolari nelle terre della Chiesa*, in *Ius romanum Medii Aevi*, pars V, 2c, Mediolani 1975.
- Esposito A., *Corsi a Roma e nella Maremma laziale nel tardo Medioevo*, in S. Cavaciocchi (cur.), *Le migrazioni in Europa. Secc. XIII-XVIII*, Firenze 1994, pp. 825-838.
- Esposito A., *La presenza corsa nelle Maremme (secoli XV-XVI)*, in A. Barlucchi (cur.), *Corsica e Toscana: migrazioni e relazioni*, numero monografico di «Ricerche storiche», XLII (2012), pp. 29-38.
- Esposito A., *Artigiani ebrei a Roma nel '400 e nel primo '500*, in A. Cortonesi – A. Modigliani (curr.), *Lavoro, arti e mercato a Roma in età rinascimentale*, Roma 2019, pp. 167-180.
- Esposito R., *Communitas. Origine e destino della comunità*, Torino 1998.
- Fahrmeir A., *Citizenship. The Rise and Fall of a Modern Concept*, New Haven 2007.

- Fasano Guarini E., *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?*, in G. Chittolini – A. Molho – P. Schiera (curr.), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, pp. 147-176.
- Fasoli G., *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nell'Alta e Media Italia*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XII (1939), pp. 86-133, 240-309.
- Fenster T. – Smail D.L. (curr.), *Fama. The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe*, Ithaca-London 2003.
- Ferrajoli L., *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in D. Zolo (cur.), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari 1994, pp. 263-292.
- Ferrone V., *Storia dei diritti dell'uomo. L'Illuminismo e la costruzione del linguaggio politico dei moderni*, Roma-Bari 2014.
- Fioravanti Mau., *Stato (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano 1990, pp. 711 e 734.
- Fioravanti Mar., *La schiavitù*, Roma 2017.
- Fiume G., *Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età moderna*, Milano 2009.
- Fiumi E., *L'imposta diretta nei comuni medioevali della Toscana*, in *Studi in onore di Armando Saporì*, I, Milano 1957, I, pp. 327-353.
- Francesconi G. – Mannori L., *Appartenere alla città. Cittadini e cittadinanza a Pistoia dall'età comunale all'Ottocento*, Pistoia 2020.
- Frattarelli Fischer L., *Vivere fuori dal ghetto. Ebrei a Pisa e Livorno (secoli XVI-XVIII)*, Torino 2008.
- Frattarelli Fischer L., *Le Leggi Livornine: 1591-1593*, Livorno 2019.
- Gagliardi L. Kremer D. (curr.), *Cittadinanza e nazione nella storia europea*, Milano 2020.
- Gamba C., *Progetti e provvedimenti di ristrutturazione catastale nello Stato pontificio dei secoli XVII e XVIII. Dalla redazione dei catastri comunitativi in epoca medioevale alla proposta di allibrazione generale dei predi del 1758*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXX (1997), pp. 157-208.

- Garbellotti M., *Per carità. Poveri e politiche assistenziali nell'Italia moderna*, Roma 2013.
- Gardi A., *La fiscalità pontificia tra Medioevo ed Età moderna*, in «Società e storia», IX (1986), pp. 509-557.
- Geri M.P., *Per una ricerca sugli statuti della Repubblica di Lucca del 1446-1447*, in P. Maffei – G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, II: *Gli universi particolari. Città e territori dal medioevo all'età moderna*, Firenze 2014, pp. 43-50.
- Ghisalberti C., *La condanna al bando nel diritto comune*, in «Archivio giuridico», CLVIII (1960), pp. 7-26.
- Giansante M., *L'età comunale a Bologna. Strutture sociali, vita economica e temi urbanistico demografici: orientamenti e problemi*, in «Bollettino dell'istituto storico italiano per il Medioevo – Archivio muratoriano», XCII (1985-1986), pp. 103-222.
- Ginatempo M. – Sandri L. (curr.), *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1990.
- Girelli A.M., *I catasti di Fano dal XIII al XVIII secolo*, in «Annali della Facoltà di Economia e Commercio in Verona», s. II, II (1971), pp. 243-331.
- Girelli A.M., *La finanza comunale nello Stato Pontificio del Seicento. Il caso di Assisi*, Padova 1992.
- Goria F., «Romani», *cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano*, in *La nozione di «romano» tra cittadinanza e universalità*, Napoli 1984, pp. 277-342.
- Greci R., *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna 1988.
- Grillo P., *Essere cittadini nell'Italia comunale (sec. XIII)*, Milano 2012.
- Grosso E., *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Padova 1997.
- Guerra Medici M.T., *Sfera pubblica e vita privata. Il posto della donna nella società del Comune medievale*, in Ead. (cur.), *Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna*, Napoli 1996, pp. 29-32.

- Herzog T., *Vecinos y extranjeros: hacerse hispano en la Edad moderna*, Madrid 2006.
- Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso Medioevo*, Atti del XLVIII Convegno storico internazionale (Todi, 9-12 ottobre 2011), Spoleto 2012.
- Kent D.V. – Kent F.W., *Neighbours and Neighbourhood in Renaissance Florence: the District of the Red Lion*, New York 1982.
- Kirshner J. – Cavallar O.C., *Jews as Citizens in Late Medieval and Renaissance Italy: the Case of Isacco da Pisa*, in «Jewish History», XXV (2011), pp. 269-318.
- Kirshner J., *Paolo di Castro on Cives ex privilegio. A Controversy over Legal Qualification for Public Office in Early Fifteenth Century Florence*, in A. Molho – J.A. Tedeschi (curr.), *Renaissance: Studies in honor of Hans Baron*, Florence 1970, pp. 227-263.
- Kirshner J., «*Civitas sibi faciat civem*»: *Bartolus of Sassoferrato's Doctrine on the Making of a Citizen*, in «Speculum», XLVIII (1973), pp. 694 e ss.
- Kirshner J., *Ars imitatur naturam: a Consilium of Baldus on naturalization in Florence*, in «Viator», V (1974), pp. 330-331.
- La nozione di «Romano» tra cittadinanza e universalità*, Atti del II seminario di studi storici «Da Roma alla terza Roma», Napoli 1984.
- La Torre M., *Cittadinanza e ordine politico. Diritti, crisi della sovranità e sfera pubblica: una prospettiva europea*, Torino 2004.
- Lattanzio F. – Varanini G.M. (curr.), *I centri minori italiani nel tardo Medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, Atti del XV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo (San Miniato 22-24 settembre 2016), Firenze 2018.
- Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale: aspetti economici e sociali*, Pistoia 2003.
- MacIntyre A., *Dopo la virtù. Saggio di teoria morale*, trad. it., Milano 1988.
- Mancini G., *Cittadinanza e Status negli antichi e nei moderni*, Pescara 2000.

- Manganaro Favaretto G. (cur.), *Cittadinanza*, Trieste 2001.
- Mannori L., *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994.
- Mannori L., *Genesi dello Stato e storia giuridica*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico mederno», XXIV (1995), pp. 485-585.
- Mannori L. (cur.), *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*, Napoli 1997.
- Mannori L., *Lo Stato del Granduca (1530-1859). Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pisa 2015.
- Mannori L., *Dopo la riforma. Comunità locali e rappresentanza in Toscana al tramonto dei Lumi (1788-1795)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico mederno», XLVIII (2019), pp. 221-253.
- Marrara D., *Riseduti e nobiltà. Profilo storico-istituzionale di un'oligarchia toscana nei secoli XVI-XVIII*, Pisa 1976.
- Marrara D., *Nobiltà civica e patriziato. Una distinzione terminologica nel pensiero di alcuni autori italiani dell'età moderna*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s. III, X (1980), pp. 219-232.
- Marshall T., *Cittadinanza e classe sociale*, trad. it., a cura di S. Mezzadra, Roma-Bari 2002 (I ed. 1950).
- Menestò E. (cur.), *Gli statuti comunali umbri. Atti del Convegno di Studi svoltosi in occasione del VII centenario della promulgazione dello Statuto comunale di Spoleto (1296-1996). Spoleto 8-9 novembre 1996*, Spoleto 1997.
- Menzinger S., *Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche e inizio-trecentesche – I*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», CXXV, 2 (2013), in <http://mefrm.revues.org/1468>.
- Menzinger S. (cur.), *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, Roma 2017.
- Mezzadra S., *Le vesti del cittadino. Trasformazioni di un concetto politico sulla scena della modernità*, in Id. (cur.), *Cittadinanza. Soggetti, ordine, diritto*, Bologna 2004, pp. 9-40.

- Migliorino F., *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.
- Milani G., *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003.
- Milano A., *Storia degli ebrei in Italia*, Torino 1963.
- Mira G., *I catasti e gli estimi perugini del XIII, XIV e XV secolo*, in «Economia e Storia», II (1955), pp. 76-84, 171-204.
- Molinelli R., *Città e contado nella Marca pontificia in età moderna*, Urbino 1984.
- Monaci G., *Paganico: appunti di storia (dalle origini al 1581)*, Grosseto 1993.
- Monaco M., *Lo Stato della Chiesa, I: Dalla fine del Grande Scisma alla pace di Cateau-Chambrésis*, Pescara 1971.
- Monticone A. (cur.), *La storia dei poveri. Pauperismo e assistenza nell'età moderna*, Roma 1985.
- Mori E., «*Tot reges in urbe Roma quot cives*». *Cittadinanza e nobiltà a Roma tra Cinque e Seicento*, in P. Pavan (cur.), *Il Comune di Roma. Istituzioni locali e potere centrale nella capitale dello Stato pontificio*, Roma 1996, pp. 379-401.
- Mozzarelli C. – Schiera P. (curr.), *Patriziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia del centro*, Trento 1978.
- Mozzarelli C., *Stato, patriziato e organizzazione della società nell'Italia moderna*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», II (1976), pp. 421-512.
- Napolitano Valditara L.M., *La cittadinanza nell'Atene democratica del V secolo*, in Manganaro Favaretto G. (cur.), *Cittadinanza*, Trieste 2001, pp. 15-68.
- Padoa Schioppa A., *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano 1992, pp. 11-62.
- Paglia V., *Storia dei poveri in Occidente*, Milano 1994.

- Panella E., *Dal bene comune al bene del comune. I trattati politici di Remigio dei Girolami nella Firenze dei bianchi-neri*, in «Memorie domenicane», n.s., XVI (1985), pp. 1-198.
- Partner P., *The Papal State under Martin V. The Administration and Government of the Temporal Power in Early Fifteenth Century*, London 1958.
- Picasso G., *Erezione, traslazione, unione di diocesi in Italia (secc. XIV-XVI)*, in *Vescovi e diocesi dal XIV alla metà del XVI secolo*, Atti del Convegno di Storia della Chiesa in Italia (Brescia, 21-25 settembre 1987), Roma 1990, pp. 661-673.
- Pifferi M., *Diritto individuale o pericolo sociale? Scienza giuridica ed emigrazione tra Otto e Novecento* in A.C. Amato Mangiameli – L. Daniele – M.R. Di Simone – E. Turco Bulgherini (curr.), *Immigrazione Marginalizzazione Integrazione*, Torino 2018, pp. 38-56.
- Pini A.I., *Le ripartizioni territoriali urbane di Bologna medievale*, Bologna 1977.
- Pini A.I., *Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano*, Bologna 1986
- Pini A.I., *La politica demografica «ad elastico» di Bologna fra il XII e il XIII secolo*, in Id., *Città medievali e demografia storica. Bologna, Romagna, Italia (secc. XIII-XIV)*, Bologna 1996, pp. 105-147.
- Pio B., *Considerazioni sulle città minori dello Stato pontificio nel tardo Medioevo*, in F. P. Tocco (cur.), *Ante quam essent Episcopi erant civitates. I centri minori dell'Italia tardomedievale*, Messina 2010, pp. 109-131.
- Pirani G., *Cenni sulla pratica di cittadinanza nell'Ancona di antico regime (secoli XIV-XVIII)*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia patria per le Marche», CII (1997), pp. 543-568.
- Politi G. – Rosa M. – della Peruta F. (curr.), *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna*, Atti del convegno *Pauperismo e assistenza negli antichi Stati italiani* (Cremona, 28-30 marzo 1980), Cremona 1982.
- Prodi P. – Reinhard W. (curr.), *Identità collettive tra Medioevo ed età moderna*, Bologna 2002.
- Prodi P., *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982.

- Prodi P., *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992.
- Prodi P. (cur.), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Bologna 2007.
- Quagliioni D., *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno»*, Firenze 1983.
- Quagliioni D., *Le radici teoriche della dottrina bartoliana della cittadinanza*, in Id., *Civilis sapientia. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed Età moderna*, Rimini 1989, pp. 127-144.
- Quagliioni D., *The Legal Definition of Citizenship in the late Middle Ages*, in A. Molho – K. Raaflaub – J. Emlen (ed.), *City States in Classical Antiquity and Medieval Italy*, Stuttgart 1991, pp. 155-167.
- Quagliioni D., *Les Citoyens envers l'État: The Individual as a Citizen, from Bodin's République to Rousseau's Contrat social*, in Coleman J. (ed.), *The Individual in Political Theory and Practice*, Oxford 1996, pp. 269-279.
- Racine P., *La citoyenneté en Italie au Moyen Âge*, in «Le Moyen Âge», CXV (2009), pp. 87-108.
- Raciti P., *La cittadinanza e le sue strutture di significato*, Milano 2004.
- Raggio O., *Visto dalla periferia. Formazioni politiche di antico regime e Stato moderno*, in *Storia d'Europa, IV: L'età moderna. Secoli XVI-XVIII*, Torino 1995, pp. 483-527.
- Ricci L., *La produzione normativa nello Stato della Chiesa nel De bono regimine di Pietro Andrea Vecchi (prima metà del XVIII secolo)*, in P. Maffei – G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes, Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, I: La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)*, Firenze 2014, pp. 247-254.
- Riesenberg P., *Citizenship at Law in Late Medieval Italy*, in «Viator», V (1974), pp. 333-346.
- Riesenberg P., *Citizenship in the Western Tradition*, Chapel Hill-London 1992.
- Rigo E., *Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell'Europa allargata*, Roma 2007.

- Romani M. (cur.), *Storia economica e storia degli ebrei. Istituzioni, capitale sociale e stereotipi (secc. XV-XVIII)*, Milano 2017.
- Romano S., *Il diritto pubblico italiano*, Milano 1988.
- Ruiu A., *L'aristocrazia senese. Classe di reggimento del sistema cittadino dal Medioevo all'Età moderna (secoli XII-XIX). Contributo metodologico e prospettive di ricerca per la storia comparata dei ceti dirigenti e delle istituzioni politiche e parlamentari*, Pisa 2010.
- Sahlins P., *Unnaturally French. Foreign Citizens in the old Regime and after*, Ithaca-London 2004.
- Santoncini G., *Il buon governo. Organizzazione e legittimazione del rapporto fra sovrano e comunità nello Stato Pontificio. Secc. XVI-XVIII*, Milano 2002.
- Schnapper D., *Qu' est-ce que citoyenneté?*, Paris 2000.
- Scotoni L., *I territori autonomi dello Stato Ecclesiastico nel Cinquecento. Cartografia e aspetti amministrativi, economici e sociali*, Lecce 1982.
- Scuro R., *Gli ebrei nel contesto urbano fra integrazione nella comunità e relazioni coi governi. Complessità di un modello latino-mediterraneo: il caso dell'Italia settentrionale medievale*, in *Rostros judíos del Occidente medieval*, XLV Semana Internacional de Estudios Medievales. Estella-Lizarrá, s.l. 2018, pp. 193-217.
- Sella P., *La vicinia come elemento costitutivo del Comune*, Milano 1908.
- Sen A., *Identità e violenza*, trad. it., Roma-Bari 2006.
- Sherwin-White A.N., *The Roman Citizenship*, Oxford 1973.
- Sigismondi F.L., *Lo Stato degli Orsini. Statuti e diritto proprio nel Ducato di Bracciano, con edizione critica del ms. 162 della Biblioteca del Senato*, Roma 2003.
- Sordi B., *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano 1991.
- Storti Storchi C., *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Milano 1990.

- Storti Storchi C., *Alcune considerazioni sul trattamento dello straniero in età medievale e moderna tra flessibilità e pragmatismo*, in M. Meccarelli – P. Palchetti – C. Sotis (curr.), *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, Macerata 2012, pp. 123-148.
- Storti Storchi C., *Motivi e forme di accoglienza dello straniero in età medievale*, in Cassi A.A. (cur.), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli 2013, pp. 61-77.
- Tabacchi S., *Il controllo sulle finanze delle comunità negli antichi Stati italiani*, in «Storia Amministrazione Costituzione», IV (1996), pp. 81-115.
- Tabacchi S., *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Roma 2007.
- Tanzini L., *La cittadinanza in età comunale*, in G. Francesconi – L. Mannori (curr.), *Appartenere alla città. Cittadini e cittadinanza a Pistoia dall'età comunale all'Ottocento*, Pistoia 2020, pp. 15-36.
- Tazzara C., *The Free Port of Livorno and the Transformation of the Mediterranean World, 1574-1790*, Oxford 2017.
- Toaff A., *Judei cives? Gli ebrei nei catasti di Perugia nel Trecento*, in «Zakhor», IV (2000), pp. 11-36.
- Toaff R., *La nazione ebrea a Livorno e a Pisa (1591-1700)*, Firenze 1990.
- Todeschini G., *La reputazione economica come fattore di cittadinanza nell'Italia dei secoli XIV-XV*, in I. Lori Sanfilippo – A. Rigon (curr.), *Fama e publica vox nel Medioevo*, Atti del convegno di studio (Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2009), Roma 2011, pp. 103-118.
- Todeschini G., *I diritti di cittadinanza degli ebrei italiani nel discorso dottrinale degli Osservanti*, in *I Frati Osservanti e la società in Italia nel secolo XV*, Atti del XL Convegno internazionale in occasione del 550° anniversario della fondazione del Monte di pietà di Perugia (Assisi - Perugia, 11-13 ottobre 2012), Spoleto 2012, p. 253-278.
- Todeschini G., *Gli ebrei nell'Italia medievale*, Roma 2018.
- Trampus A., *I confini della cittadinanza nel linguaggio costituzionale tra Sette e Ottocento. Alcune riflessioni*, in M. Aglietti (cur.), *Finis civitatis. Le frontiere della cittadinanza*, Roma 2019.

- Treggiari F., *La parabola del bene comune. Ordine pubblico e milizie cittadine*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso Medioevo*, Atti del XLVIII Convegno storico internazionale (Todi, 9-12 ottobre 2011), Spoleto 2012, pp. 265-302.
- Treggiari F., *Bartolo e gli ebrei*, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società*, Atti del L Convegno storico internazionale (Todi – Perugia, 13-16 ottobre 2013), Spoleto 2014, pp. 403-462.
- Treggiari F., «*Et sit secretum*». *La denuncia anonima negli statuti delle città umbre*, in M.G. Muzzarelli (cur.), *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età Moderna*, Roma 2020, p. 27-48.
- Tristano C. – Allegrìa S. (curr.), *Civis/Civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna*, Atti del Seminario internazionale (Siena/Montepulciano 10-13 luglio 2008), Montepulciano 2008.
- Ullmann W., *Individuo e società nel Medioevo*, Bari 1983.
- Ungari P. (cur.), *Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio. Repertorio (sec. XII-XIX)*, Roma 1993 (edizione provvisoria).
- Valditara G., *Civis romanus sum*, Torino 2018.
- Vallerani M., *Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche – II: Limiti dell'appartenenza e forme di esclusione*, in «*Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge*», CXXV, 2 (2013), in <http://mefrm.revues.org/1446>.
- Vallerani M. (cur.), *Fiscalità e cittadinanza*, numero monografico di «*Quaderni storici*», XLIX, 147 (2014).
- Vasina A. (cur.), *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, I-III, Roma 1997-1999.
- Verga M., *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano. In appendice: le relazioni di Pompeo Neri sul codice (1747), la nobiltà (1748) e le magistrature fiorentine (1745-1763)*, Milano 1990.
- Villani V. (cur.), *Istituzioni e statuti comunali nella Marca d'Ancona: dalle origini alla maturità (secoli XI-XIV). Il quadro generale*, Ancona 2005.

- Vivanti C. (cur.), *Storia d'Italia. Annali 11: Gli ebrei in Italia. Dall'alto Medioevo all'età dei ghetti*, Torino 1996.
- Weber M., *Economia e società*, trad. it., IV, Milano 1980.
- Woolf S.J., *Porca miseria. Poveri e assistenza nell'età moderna*, trad. it., Roma-Bari 1988.
- Zagato L., (cur.), *Introduzione ai diritti di cittadinanza*, Venezia 2011.
- Zangheri R., *Catasti e storia della proprietà terriera*, Torino 1980.
- Zannini A., *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Venezia 1993.
- Zaugg R., «Abbiamo bisogno degli immigrati». *Cittadinanze, discorsi utilitaristici e politiche migratorie dal basso medioevo ai giorni nostri*, in D. Andreozzi – S. Toniolo, *La cittadinanza mobile. Ipotesi e comparazioni*, Trieste 2016, pp. 77-90.
- Zenobi B.G., *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma 1994.
- Zincone G., *Cittadinanza: trasformazioni in corso*, in «Filosofia e politica», XIV, 1 (2000), pp. 71-98.
- Zolo D. (cur.), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Bari 1994.

Fonti legislative, dottrinali e giudiziarie

Abbas Panormitanus (N. Tedeschi), *Consilia iurisque responsa ac quaestiones, Venetiis* 1580.

Bartolo da Sassoferrato, *Consilia, quaestiones et tractatus, Venetiis* 1596.

Bartolo da Sassoferrato, *In secundam Digesti novi partem, Venetiis* 1575.

Cantini L., *Legislazione toscana raccolta e illustrata, I-XXXII, Firenze* 1800-1808.

Dalla Valle R., *Consiliorum sive mavis responsorum tomus tertius, Venetiis* 1572.

De Luca G.B., *Theatrum veritatis et iustitiae, III, pars II: De praeminentiis et praecedentiis, Venetiis* 1716 (I ed. Romae 1669), disc. XXXVII-XXXVIII, pp. 83-87; *Summa sive compendium, V, pp. 125-126.*

De Luca G.B., *Il Dottor Volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica, I, Firenze* 1839 (I ed. Roma 1673), lib. III, cap. XII (*Della cittadinanza, e delle sue diverse specie; ed anche degli effetti che da essa resultano*), pp. 463-466.

De Luca G.B., *Il Principe cristiano pratico, Roma* 1680.

Decisiones Rotae Bononiensis Ioachyno Scayno auctore et cognitore, Venetiis 1631.

Decisiones Rotae Provinciae Marchiae auctore Stephano Gratiano, Francofurti 1606.

Fenzoni G.B., *Annotationes in statuta sive ius municipale romanae urbis, Romae* 1665.

Ferraris L., *Prompta bibliotheca, II, Venetiis* 1778,

Fierli G., *Celebriores doctorum theoricae, Florentiae* 1801.

Giliani B., *Compendium iuris municipalis civitatis Perusiae, Perusiae* 1635.

Losa N., *Tractatus de iure universitatum, Lugduni* 1627.

Novario G.M., *Tractatus de vassallorum gravaminibus, I, Genevae* 1686.

Palma Jr. G., *Liber primus allegationum, Lucae* 1680.

- Piganti E., *Statutorum Ferrariae relectionum tomus primus*, Ferrariae 1650.
Raccolta delle Decisioni della Ruota fiorentina dal MDCC al MDCCCVIII, I-X, Firenze 1845-1852.
- Sacrae Rotae Romanae Decisionum novissimarum tomus primus*, Romae 1642.
- Savelli M.A., *Pratica universale*, Parmae 1717 (I ed. 1665).
- Savelli M.A., *Summa diversorum tractatum*, I, Parmae 1733 (I ed. 1677),
§ *Civis et civitas*, pp. 284-287.
- Senensis iuris pascendi, 28-2-1723, inter nob. D. Equitem Rectorem D. Antonium Ugolinum Billò et Rev. Saxi praepositum D. Joseph Piffari, coram Ill. Dom. D. Augustino Seratto, Rotae Auditore, et Domino Francisco Petro Dyno*, in BCGUS, *Fondo Antico*, Raccolta di decisioni volanti della Rota senese, tomo VI, dec. XIX.
- Toschi D., *Practicarum conclusionum iuris... tomus primus*, Lugduni 1634.
- Vecchi P.A., *Collectio constitutionum, chirographorum et brevium diversorum romanorum pontificum pro bono regimine universitatum ac communitatum Status Ecclesiastici*, Romae 1732.
- Vecchi P.A., *Decisiones diversorum Sacrae Rotae Romanae Auditorum ad materiam boni regimini Universitatum et Communitatum signanter Status Ecclesiastici spectantes*, Romae 1732.
- Vecchi P.A., *Raccolta di rescritti, decreti e lettere della S. Congregazione del Buon Governo ed altre SS. Congregazioni e di diverse altre cose concernenti il Buon Governo delle Comunità e di tutto lo Stato Ecclesiastico*, Roma 1732.
- Vecchi P.A., *Appendice al secondo volume dell'opera De bono regimine*, Roma 1743.
- Voto decisivo dell'alma Ruota di Siena appresso l'Illustrissimo Sig. Auditore Sebastiano Pietrasanta, emanato sotto il dì 21 gennaio 1691 ab Incarnatione, nella causa vertente avanti il Magistrato de' SS. Conservatori tra Pasquino Calamati da una e la Comunità et Huomini di Rapolano dall'altra*, in BCGUS, *Fondo Antico*, Raccolta di decisioni volanti della Rota di Siena, IV, dec. XVIII.
- Zauli D., *Observationes canonicae, civiles, criminales et mixtae non solum Statutis Civitatis Faventiae sed iuri communi accomodatae*, II, Romae 1723 (I ed. Romae 1695).

Fonti amministrative e giudiziarie inedite

ASF, *Mediceo del Principato*, n. 2070: Relazione di Visita di Francesco Rasi.

ASS, *Ms D 82-86*: Relazione di visita di Bartolomeo Gherardini.

ASS, *Quattro Conservatori*, nn. 903, 977, 1603, 1683, 1750, 1754.

ASCC, *Memorie e deliberazioni*, nn. 12-25.

ASCM, *Riformagioni*, 28.

Fonti statutarie comunali edite e inedite

Abbadia San Salvatore: M. Ascheri – F. Mancuso (curr.), *Abbadia San Salvatore. Una Comunità autonoma nella Repubblica di Siena*, Siena 1994.

Amatrice: BS, *Statuti mss.*, 192.

Anagni: BS, *Statuti mss.*, 169.

Ancona: *Constitutiones sive Statuta Magnificae Civitatis Anconae*, Anconae 1566.

Appignano: A. Meriggi (cur.), *Statuti del Comune di Appignano. Edizione con traduzione italiana dei manoscritti del 1491 e del 1536*, Appignano 2012.

Arezzo: *Liber Statutorum Arretii*, Florentiae 1580.

Asciano: D. Ciampoli (cur.), *Lo statuto del Comune di Asciano del 1465*, Siena 2000.

Bagnoregio (*olim* Bagnorea): ASR, *Statuti*, 811.7.

Barbarano Romano: *Statuta Terrae Barbarani*, Romae 1613.

Belforte: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 12.

Campagnatico: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 21.

Camporotondo: D. Cecchi (cur.), *Gli statuti di Sefro (1423), Fiastra (1431), Serrapetrona (1473), Camporotondo (1475)*, Macerata 1971.

- Cana: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 24.
- Capalbio: V. Angelucci, *Il Comune di Capalbio al tempo della dominazione senese*, Tesi di laurea, Rel. M. Ascheri, Università di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2003-2004; V. Angelucci – B. Bellettini (curr.), *Capalbio: aspetti della sua storia dal medioevo all'età moderna*, Siena 2006.
- Cascia: *Volumina statutorum Terrae Cassiae, Cassiae* 1545.
- Castel Ritaldi: G. Guerrini – M. Sensi (curr.), *Tre Comuni rurali e i loro statuti: Colle del Marchese, Castel San Giovanni, Castel Ritaldi*, Perugia 1985.
- Castel San Giovanni: G. Guerrini – M. Sensi (curr.), *Tre Comuni rurali e i loro statuti: Colle del Marchese, Castel San Giovanni, Castel Ritaldi*, Perugia 1985.
- Casteldelpiano: I. Imberciadori (cur.), *Statuti di Castel del Piano sul Monte Amiata (1571)*, Firenze 1980.
- Castiglioncello del Trinoro: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 34.
- Certaldo: G. Ravagni, *Certaldo nei suoi statuti dal Medioevo all'età moderna*, Tesi di laurea, Rel. M. Ascheri, Università di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2002-2003.
- Cetona: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 36.
- Chianciano: A. Dani – A. Rondoni (curr.), *Chianciano e i suoi statuti in età moderna. Una comunità federata dello Stato di Siena*, Siena 2014.
- Chiusdino: A. Picchianti (cur.), *Lo statuto del Comune di Chiusdino (1473)*, Siena 1998.
- Chiusi: C. Cencioni, *Statuti della città di Chiusi (1538)*, Chiusi 1996.
- Colle del Marchese: G. Guerrini – M. Sensi (curr.), *Tre Comuni rurali e i loro statuti: Colle del Marchese, Castel San Giovanni, Castel Ritaldi*, Perugia 1985.
- Colle di Val d'Elsa: S. De Felici, *La riforma statutaria del Comune di Colle Val d'Elsa del 1597*, Tesi di laurea, Rel. M. Ascheri, Università di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2001-2002.
- Colleparado: G. Giammaria (cur.), *Lo Statuto di Colleparado*, Anagni 1988.

- Contignano: A. Giordano (cur.), *Lo statuto del 1504 del Comune di Contignano*, Siena 1997.
- Corinaldo: *Ecclesiasticae Terrae Corinalti statuta sive leges ac iura municipalia*, Maceratae 1573.
- Cotone: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 50.
- Deruta: M.G. Nico Ottaviani (cur.), *Statuto di Deruta in volgare dell'anno 1465*, Firenze 1982.
- Faenza: *Magnificae civitatis Faventiae ordinamenta*, [Faenza] 1527.
- Farnetella: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 51.
- Ferrara: E. Piganti, *Statutorum Ferrariae relectionum tomus primus*, Ferrariae 1650.
- Fiastra: D. Cecchi (cur.), *Gli statuti di Sefro (1423), Fiastra (1431), Serrapetrona (1473), Camporotondo (1475)*, Macerata 1971.
- Fighine: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 53.
- Firenze: *Statuta Populi et Communis Florentiae*, I-II, Friburgi 1778.
- Foiano della Chiana: *Statuta Communis Floriani*, riprodotto in M. Senesi (cur.), *Statuto del Castello di Foiano (1541)*, Foiano della Chiana 2014.
- Forlì: *Statuta Civitatis Forolivi*, Forolivi 1615.
- Gavorrano: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 54.
- Gerfalco: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 55.
- Grosseto: M. Mordini (cur.), *Statuta civitatis Grosseti (1421-1422)*, Siena 2019.
- Istia d'Ombrone: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 97.
- Lucca: *Statuti della città di Lucca nuovamente corretti et con molta diligentia stampati*, Lucca 1539.
- Lucignano d'Asso: F. Raffaelli (cur.), *Uno statuto per due Comuni. Lucignano d'Asso e San Giovanni d'Asso*, Siena 1996.
- Lucignano in Val di Chiana: A. Barbagli, *Lo statuto di Lucignano del 1572*, Lucignano 2006.

- Lugnano in Teverina: ASR, *Statuti*, 806.7.
- Massa Marittima: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 64.
- Montecerboli: S. Trovato (cur.), *Lo statuto del Comune di Montecerboli (1472)*, Pontedera 2002.
- Montemerano: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 81.
- Montenero: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 83.
- Montiano: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 74.
- Montieri: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 92.
- Montisi: L. Gatti (cur.), *Statuto di Montisi del 1494*, Siena 1994.
- Montorgiali: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 94.
- Montorsaio: M. Mordini (cur.), *La Comunità di Montorsaio e i suoi statuti. Sviluppo storico-istituzionali dalla signoria rurale all'inserimento nello Stato di Siena*, Grosseto 2004.
- Orvieto: *Statutorum civitatis Urbisveteris volumen*, Romae 1581.
- Osimo: *Magnificae et vetustissimae civitatis Auximi volumen in quo leges, statuta, constitutiones et decreta... edita ac restituta*, Auximi 1571; M. Morroni (cur.), *Gli statuti di Osimo (1571)*, Osimo 2019 (con trascrizione e riproduzione anastatica dell'edizione antica).
- Paganico: S. Cappelli – F. Doccini (curr.), *Paganico: Statuti della Comunità (secolo XV)*, Grosseto 1993.
- Palombara in Sabina: B. Marchetti (cur.), *Statutum Palumbariae 1562. Lo Statuto di Palombara Sabina*, Roma 2007.
- Pereta: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 97.
- Perugia: *Statuta auguste Perusie*, I, Perusiae 1526.
- Pesaro: *Statuta civitatis Pisauri*, Pesaro 1531.
- Piombino: *I statuti civili e criminali della città di Piombino divisi in tre libri*, Piombino [1705], ristampa a cura di A. Landi, Pisa 2016.
- Pistoia: *Statuta Civitatis Pistorii*, Florentiae 1546.

- Pomarance: I. Geppi, *Statuti del Comune di Pomarance (1522)*, Tesi di laurea, Rel. M. Ascheri, Università di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2003-2004.
- Ponzano: P. Allegrezza (cur.), *Statuta terrae Pontiani. Diritto e organizzazione della vita sociale in una comunità dell'alto Lazio nel XVII secolo*, Milano 2003.
- Proceno: V. Moscetti, *Lo statuto del Comune di Proceno del 1734*, Tesi di laurea, Rel. M.R. Di Simone, Università di Roma "Tor Vergata", Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2014-2015.
- Radicondoli: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 106.
- Rapolano: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 109.
- Rio nell'Elba: G. Vanagolli (cur.), *Statuta Rivi. Il volto di un'antica comunità elbana attraverso i suoi ordinamenti*, Roma 1998.
- Ripatransone: *Statuta seu constitutiones municipales communitatis Ripae Transonis*, Anconae 1568.
- Rocca Priora: R. Lefevre (cur.), *Lo Statuto di Rocca Priora del 1547*, Roma 1982.
- Roccalbegna: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 117.
- Roccastrada: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 118.
- Roccatederighi: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 120.
- Roma: *Statuta almae Urbis Romae, Romae* 1580.
- San Giovanni d'Asso: F. Raffaelli (cur.), *Uno statuto per due Comuni. Lucignano d'Asso e San Giovanni d'Asso*, Siena 1996.
- Santa Fiora: F. Monaci, *Santa Fiora nella storia. La comunità e gli Sforza negli statuti del 1613*, Arcidosso 2000.
- Sarteano: A. Dani – M. Marrocchi – A. Niccolucci (curr.), *Statuti del Comune di Sarteano (secoli XV-XVIII)*, Roma 2018.
- Sassofortino: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 134.
- Saturnia: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 135.
- Sefro: D. Cecchi (cur.), *Gli statuti di Sefro (1423), Fiastra (1431), Serrapetrona (1473), Camporotondo (1475)*, Macerata 1971.

- Seggiano: D. Ciampoli (cur.), *Statuti della Comunità di Seggiano*, Seggiano 2013.
- Semproniano (*olim* Samprugnano): ASS, *Statuti dello Stato*, n. 123.
- Senigallia: *Statutorum et reformationum magnificae civitatis Senogallie volumen*, [Pesaro] 1537.
- Serrapetrona: D. Cecchi (cur.), *Gli statuti di Sefro (1423), Fiastra (1431), Serrapetrona (1473), Camporotondo (1475)*, Macerata 1971.
- Siena: M. Ascheri (cur.), *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, Siena 1993.
- Sovana: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 142.
- Supino: G. Giammaria (cur.), *Lo Statuto di Supino*, Anagni 1986.
- Tarquini (*olim* Corneto): M. Ruspantini (cur.), *Gli statuti della città di Corneto. MDXLV*, Tarquinia 1982.
- Tivoli: *Statuta et Reformationes circa stilum civitatis Tyburtinae*, Romae 1522.
- Todi: *Statuta Civitatis Tudertine*, s.l. 1551.
- Travale: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 151.
- Trequanda: ASS, *Statuti dello Stato*, n. 153; D. Ciampoli – P. Turrini (curr.), *Statuti medievali e moderni del Comune di Trequanda (secoli XIV-XVIII)*, Siena 2002.
- Velletri: *Volumen Statutorum et Ordinationum tam civilium quam criminalium in clyta civitatis Velitrarum*, Velitris 1752.
- Veroli: *Statutum seu Leges municipales Communis Civitatis Verularum*, Velitris 1657.
- Viterbo: C. Buzzi (cur.), *Lo statuto del Comune di Viterbo del 1469*, Viterbo 2004.

Volumi pubblicati

MONOGRAFIE

1. Alessandro Agri, *La giustizia criminale a Mantova in età asburgica: il Supremo Consiglio di giustizia (1750-1786)*, 2019, 2 tomi, pp. XX-687 [ISBN 978-88-944154-0-7]
2. Claudia Passarella, *Una disarmonica fusione di competenze: magistrati togati e giudici popolari in corte d'assise negli anni del fascismo*, 2020, pp. X-120 [ISBN 978-88-944154-1-4]
3. Federico Roggero, «*Uno strumento molto delicato di difesa nazionale*». *Legislazione bellica e diritti dei privati nella prima guerra mondiale*, 2020, pp. 303 [ISBN 978-88-944154-3-8]
4. Alessia Maria Di Stefano, «*Non potete impedirle, dovete regolarla*». *Giustizia ed emigrazione in Italia: l'esperienza delle commissioni arbitrali provinciali per l'emigrazione (1901-1913)*, 2020, pp. 235 [ISBN 978-88-944154-4-5]
5. Gustavo Adolfo Nobile Mattei, «*Ad meliorem frugem redire*». *Le meretrici tra emenda e recupero (secc. XVI-XVII)*, 2020, pp. 220 [ISBN 978-88-944154-5-2]
6. Jacopo Torrisi, *Offensività. Itinerari dottrinari e giurisprudenziali ottoneovecenteschi*, 2020, pp. 206 [ISBN 978-88-944154-6-9]
7. Edoardo Fregoso, *Neither a Borrower Nor a Lender Be. Il comodato in Inghilterra fra Common Law e Ius Commune*, 2020, pp. 204 [ISBN 978-88-944154-7-6]
8. Alessandro Dani, *Cittadinanze e appartenenze comunitarie. Appunti sui territori toscani e pontifici di Antico regime* 2021, pp. 166 [ISBN 978-88-94415-9-0]

COLLETTANEE

1. *Dialogues autour du nihilisme juridique*, sous la direction de Paolo Alvazzi del Frate, Giordano Ferri, Fatiha Cherfouh-Baïch et Nader Hakim, 2020, pp. 186 [ISBN 978-88-944154-2-1]